Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA



Commissione di indagine amministrativa istituita con Decreto ministeriale 25 giugno 2009 n. 6501 per l'accertamento, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, della correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento in particolare ai dati utilizzati

RELAZIONE

ALLEGATI – VOLUME 3

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA


ALLEGATO NR. 18

Dati relativi agli allevamenti della Lombardia

	> 7
100,00%	Totale complessivo
0,14%	> 4,7
0,30%	> 4,5 - 4,7
1,55%	> 4,3 - 4,5
9,41%	> 4,1 - 4,3
34,23%	> 3,9 - 4,1
38,65%	> 3,7 - 3,9
12,08%	> 3.5 - 3,7
2,70%	> 3,3 - 3,5
0,74%	> 3,1 - 3,3
0,19%	AII 3,1
% Aziende	

AGEA - distribuzione delle medie annuali per allevatore - anno 2008

grasso registrato dai primi acquirenti



Tenori mensili di grasso: modalità di elaborazione dei dati registrati mensilmente dagli acquirenti

Allo scopo di confrontare la distribuzione delle medie annuali dei tmgp degli allevatori della Regione Lombardia con quella presentata dal Dott. Varisco dell'IZS di Brescia per l'anno 2008, i dati relativi al tenore di materia grassa di periodo registrati nel SIAN sono stati elaborati nel seguente modo:

- Sono stati estratti i TMGP relativi alle aziende ubicate nella regione Lombardia, dichiarati attraverso il SIAN dagli acquirenti a cui tali soggetti hanno conferito latte o registrati nel SIAN dalle regioni che hanno effettuati accertamenti in corso di periodo, relativi al periodo gennaio – dicembre 2008.
- 2. Per ogni singola azienda, è stato ricavato il tmgp annuale come media <u>aritmetica</u> di tutti i tmgp registrati mensilmente.
- 3. Il valore medio ottenuto, espresso in peso/peso, è stato convertito in peso/volume dividendo per il coefficiente 0,971 (1Lt = 0,971 Kg).

Il n. di aziende esaminate è pari a 5.664.

I dati dell'IZS di Brescia sono stati forniti sulla base di un campione di 5.025 aziende.

Il confronto delle distribuzioni delle medie annuali, effettuato su base percentuale, evidenzia una assoluta coerenza tra le due banche dati.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenui	
materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione	con
riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.	

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 19

Riepilogo per campagna delle consegne con accertamenti regionali sul tenore di materia grassa

	A - Ridotto da accertamento	C - Aumentato da accertamento	Totale complessivo
2004/2005			
Numero di L1	242		
Consegne non rettificate	64.479.721	40.562.470	
Delta materia periodo	-6,93		·
Delta Rettificato	<i>-</i> 267.179	115.860	-151.319
2005/2006			
Numero di L1	1264		
Consegne non rettificate	113.955.630		
Delta materia periodo	-25,14		
Delta Rettificato	-436.898	159.553	-277.345
2006/2007			
Numero di L1	638		
Consegne non rettificate	243.197.937		
Delta materia periodo	-54,28		
Delta Rettificato	-3.138.389	12.079.005	8.940.616
2007/2008			
Numero di L1	1481		
Consegne non rettificate	959.811.856		
Delta materia periodo	-89,34		
Delta Rettificato	-11.937.532	301.223	-11.636.309
2008/2009			
Numero di L1	1427		
Consegne non rettificate	139.968.411		
Delta materia periodo	-55,06		
Delta Rettificato	-3,076.644		
Numero di L1 totale	5052		
Consegne non rettificate totale	1.521.413.555		
Delta materia periodo totale	-230,75		
Delta Rettificato totale	-18.856.642	14.579.054	-4.277.588

Legenda

Le anomalie riportate nei riepiloghi corrispondono alla risposta negativa alle seguenti domande, segnata dagli ispettori sulle schede di controllo compilate durante l'accertamento e poi registrata nel SIAN

Intestazione di colonna Domanda con riposta negativa

Anom. Analisi

Anom. TMG

ANALISI EFFETTUATE REGOLARMENTE

Anom. Lab.

TMG REGISTRATO COINCIDENTE CON ANALISI

HA UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE LABORATORI ABILITATI

Campagna 2003-04

43	61	41	559	581	586	Angene en
	1	1	5	5	5	SARDEGNA
15	7	8	19	19	19	SICILIA
	0	0	23	23	23	CALABRIA
0	5	4			30	BASILICATA
12	8	9			67	PUGLIA
24	4	4	89	89	89	CAMPANIA
0	0	0			17	MOLISE
0			6	6	6	ABRUZZO
2	7	6	ω	37	37	LAZIO
0						MARCHE
	2	0	9	9	9	TOSCANA
	3	0	51	51	51	EMILIA ROMAGNA
	0	0	8	8	8	LIGURIA
0	3	0	9	10	10	FRIULI VENEZIA GIULIA
	12	3	90	90	90	VENETO
0	0	0	8	8	8	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
<u>u</u>	5	ω	73		73	LOMBARDIA
0	0	0	12	12	12	VALLE D'AOSTA
2	2		31	31	31	PIEMONTE
Anom. Lab.	Anom. TMG Anom. Lab.	Nei Termini Anom. Analisi	Nei Termini		Richiesti	Regione
		1		١		

ı	U
ı	ŭ
Ì	□.
ı	=
۱	<u>~</u>
ł	N
ı	중
ı	×
I	<u>a</u>
١	=
1	

N. acquirenti attivi nella campagna Quantitativo consegnato dichiarato totale (tonn) Quantitativo a controllo (tonn)

2007 10.757.059 4.472.158

Campagna 2004-05

	20	1	234	253	256	
	0	0	2	ω	3	SARDEGNA
	3	ω ω		9	9	SICILIA
	0	0	2	2	2	CALABRIA
	_	1	10	10	10	BASILICATA
	0	0	2	8		PUGLIA
	2	2	41	41	41	CAMPANIA
	0	0	13	13	13	MOLISE
	2		3	4	4	ABRUZZO
	2		7	14	14	LAZIO
	0	0		2	2	MARCHE
	0	0	6	6	6	TOSCANA
	2	,	51	(I)	52	EMILIA ROMAGNA
	0		7	7	7	LIGURIA
	0	0	3	4	4	FRIULI VENEZIA GIULIA
	ω	0	17	18	18	VENETO
	0	0	2	2	2	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
	0	0	2	2	2	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
	0	0	ယ	32	32	LOMBARDIA
	4	2	<u></u>	1	11	VALLE D'AOSTA
		0	13	13	13	PIEMONTE
Anom. Lab.	Anom. TMG	Anom. Analisi	Conclusi Nei Termini	Conclusi	Richiesti	Regione

Dati nazionali

N. acquirenti attivi nella campagna
Quantitativo consegnato dichiarato totale (tonn)
Quantitativo a controllo (tonn)

1901 10.637.540 4.407.226

Campagna 2005-06

	~~	'n	220	263	265	
0		0		2		SARDEGNA
ω		3	6	7		SICILIA
0		0		4		CALABRIA
3		-	2	24	24	BASILICATA
3		0			27	PUGLIA
		0			43	CAMPANIA
0		0				MOLISE
-					2	ABRUZZO
0		0		9	9	LAZIO
0		0		2 2		MARCHE
0		0	3	3	3	JMBRIA
0	_	0	8		8	TOSCANA
		0	65	6	65	EMILIA ROMAGNA
0		0	2		2	_IGURIA
0		0	2	3	3	RIULI VENEZIA GIULIA
2			N	2	22	/ENETO
0		0			2	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
0		0	2	2	2	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
0		0	26		26	-OMBARDIA
0		0	ယ	5	5	VALLE D'AOSTA
0		0	7	7	7	PIEMONTE
Anom, Lab.	Anom. I M'G	Anom. Analisi	Conclusi Nei Termini	Conclusi	Richiesti	Regione

3
nazi
onal
5004.1

Dati nazionaliN. acquirenti attivi nella campagna
Quantitativo consegnato dichiarato totale (tonn)
Quantitativo a controllo (tonn)

1819 10.889.540 4.382.976

Campagna 2006-07

Regione	Richiesti	Conclusi	Conclusi Nei Termini	Anom. Analisi	Anom. TMG	Anom. Lat
PIEMONTE	8	8	8	0	0	0
VALLE D'AOSTA	<u>ග</u>	6	6	0	1	
LOMBARDIA	18	18	18	0	0	
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	ω	ယ	3	0	0	
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	2	2	2	0	0	
VENETO	16	16	16	0	1	
FRIULI VENEZIA GIULIA	2	2		0		
LIGURIA	5	5	5	0	0	
EMILIA ROMAGNA	48	48	48	1	0	
TOSCANA	5	5	5	0	0	
UMBRIA	1	1	1	0	0	
MARCHE	1	1	0	0	0	
LAZIO	4	4	4	0	0	
ABRUZZO	2	2	2	2		
MOLISE	6	6	6	0	0	
CAMPANIA	56	56	56		2	
PUGLIA	21	12	12	0		
BASILICATA	18	18	18			
CALABRIA	3	3		0	_	
SICILIA	7	7	7	2	2	
SARDEGNA			1	0	0	
	233	224	220	7		

Dati nazionali

N. acquirenti attivi nella campagna
Quantitativo consegnato dichiarato totale (tonn)
Quantitativo a controllo (tonn)

1736 10.858.666 5.041.754

settembre 2009

Campagna 2007-08

Regione	Richiesti	Conclusi	Conclusi Nei Termini	Anom. Analisi	Anom. IMG	Anom. Lat
PIEMONTE	24	13	13	0	0	
VALLE D'AOSTA	9	0	0	0	0	
LOMBARDIA	64	64	64	0	4	
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	3	3	3	0	0	
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	10	0	0	0	0	
VENETO	31	17	16	0	0	
FRIULI VENEZIA GIULIA	20	16	16	0	0	
LIGURIA			1	0	0	
EMILIA ROMAGNA	75	44	44		0	
TOSCANA	7	0	0	0	0	
UMBRIA	4	0	0	0	0	
MARCHE	2	0	0	0	0	
LAZIO	10	2	2	0	0	
ABRUZZO	14	5				
MOLISE	19) 19	19	0	0	
CAMPANIA	45	44	44	(
PUGLIA	52	19	19	0	0	
BASILICATA	29) 13	13	0	0	
CALABRIA	21	9	9	(0	
SICILIA	14	8	8	0	0	
SARDEGNA	6) C	0)	0	
	460	277	276		<u>8</u>	

흦
=
-
G)
-

Dati nazionali

N. acquirenti attivi nella campagna
Quantitativo consegnato dichiarato totale (tonn)
Quantitativo a controllo (tonn)

1703 10.803.172 4.449.161

Commissione	di indagir	ie amm	inistrativa	con il	compito	di a	accertare,	ai fini	della	determina	zione	del	contenuto	ı di
materia grass	a del latte	in base	alla norm	ativa, l	a corrette	zza (del metod	o di cal	lcolo d	idottato da	ll'Amr	ninis	strazione d	con
riferimento, in	ı particolai	re, ai do	ati utilizzai	i.										

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 20

Il file "MedieGrassoMensili.txt" contiene i valori elaborati dal sistema informatico dell'AIA che vengono riportati alla fine del modulo ufficiale "Prestampato" che l'AIA produce e restituisce all'allevatore con le elaborazioni dei dati del controllo funzionale e dei tenori di grasso rilevati per ogni singola vacca.

Il file è composto da una riga per ogni azienda in cui sono riportati i dati per tutti i controlli funzionali eseguiti nel periodo 01/01/2008 – 31/12/2008 per l'azienda stessa. Sono previsti 13 campi in quanto per alcune aziende ci sono fino a 13 controlli in un anno.

I campi riportati sono i seguenti:

Dati identificativi dell'azienda:

COD AUA = codice identificativo interno AIA – Il campo è vuoto se è presente il codice ASL dell'azienda.

CODASL1 CODASL2 CODASL3 = codice ASL dell'azienda – se presenti più di un codice ASL l'azienda è comunque una unica unità produttiva.

Dati aziendali del controllo funzionale (xx=01, ..., 13 - 01=primo controllo eseguito nell'anno):

DATACFxx = data del controllo funzionale

NS xx = Numero Soggetti munti

LATTExx = Somma dei Kg di latte di ogni singola vacca munti al giorno del Controllo Funzionale (se metodo AT somma delle stime per singola vacca)


GRxx = Percentuale di grasso elaborata come media ponderata dei titoli di grasso di ogni singola vacca munta al giorno del Controllo Funzionale (se metodo AT la media è elaborata a partire dalle stime di kg di latte e kg di grasso delle singole vacche)

Mxx = Mungitura in cui è stato fatto il Controllo Funzionale (M=mattina, P=pomeriggio, S=sera – l'opzione P è possibile solo nei casi in cui vengono fatte tre mungiture aziendali). Il campo è vuoto se il controllo funzionale è stato effettuato su tutte le mungiture e quindi non vengono applicati i coefficienti di stima.

Il valore della percentuale di grasso riportata nel file per ogni giorno di Controllo Funzionale è determinato come segue:

- prelievo del campione per ogni singola vacca al momento del Controllo Funzionale
- elaborazione della percentuale di grasso da parte del lavoratorio (peso/peso)
- validazione del dato:
 - se la percentuale di grasso non rientra nell'intervallo 2-7 il grasso non viene considerato nelle elaborazioni, solo per la razza Jersey si accettano valori fino a 9.99
- applicazione dei coefficienti per la determinazione del titolo di grasso giornaliero della vacca:
 - si applicano opportuni coefficienti di stima ai kg di latte ed ai kg di grasso per ottenere la percentuale di grasso rapportata alla produzione giornaliera della singola vacca
 - si applicano dei coefficienti per correggere la diluizione da parte del conservante liquido al valore della percentuale ottenuta; se viene utilizzato un conservante solido o spray non si applica nessun coefficiente di correzione
- vengono sommati i kg di grasso ed i kg di latte delle vacche che hanno una determinazione di grasso e viene calcolata la percentuale di grasso riportata sul piede del prestampato e trascritta nel file:

Di seguito si riporta un esempio di Prestampato in cui sono evidenziati i dati riportati nel file



In corrispondenza di alcune date di controllo funzionale è possibile trovare 0 capi in produzione in quanto o l'azienda aveva tutti i capi in alpeggio, oppure (nei casi di aziende molto piccole) tutte le vacche alla data del controllo erano asciugate (ossia non sono state munte perché stavano per partorire).

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 21



UFFICIO MONOCRATICO Ufficio di Staff – Quote Lafte Via Salandra, 13 – 00187 Roma Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.490

Prof. N. SQLU 57
(attare Nella RISPOSTA)
Roma li. 26 GEN. 2010

Alla Commissione di Indagine Amministrativa C/O Comando Carabinieri Politiche Agricole Alimentari e Forestali Via Torino, 44 00184 ROMA

OGGETTO:Regime quote latte. Elaborazione tabulato di raffronto dati AGEA e AIA.

Si trasmette, in allegato alla presente, l'elaborazione informatica con i vincoli richiesti dalla Commissione, inerente il raffronto dei dati conosciuti da AGEA, per il tramite del SIAN e i dati AIA, informalmente consegnata in precedenza alla segretaria della Commissione stessa.

Con le elaborazioni richieste viene consegnato anche un appunto tecnico relativo alle "modalità di elaborazione per il confronto tra i dati AlA ed i dati registrati mensilmente dagli acquirenti di latte", dal quale si desumono alcune importanti criticità tali da imporre una doverosa cautela sui risultati ottenuti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE (Dott: Franco Moretti)





Modalità di elaborazione per il confronto tra i dati AIA ed i dati registrati mensilmente dagli acquirenti

I dati ricevuti da AIA riportano i risultati di tutti i controlli funzionali eseguiti nel periodo 01 gennaio 2008 – 31 dicembre 2008 per ogni azienda aderente.

Per identificare le aziende, nel file AIA sono stati forniti nella maggior parte dei casi i codici ASL delle aziende controllate.

L'assenza del codice fiscale dell'allevatore(o conduttore) della stalla non ha permesso un confronto diretto con i dati registrati mensilmente nel SIAN.

Infatti, per ogni stalla possiamo avere più aziende dichiaranti (è il caso di stalle condivise da diversi soggetti) e non è possibile, dai dati forniti, individuare quale delle aziende dichiaranti registrate nel SIAN ha di fatto subito il controllo funzionale.

Inoltre, ad ogni azienda dichiarante nel SIAN possono corrispondere diverse stalle e, nel caso AIA ne abbia controllata una sola, non è possibile disgregare il dato dichiarato per risalire alla parte di dichiarazione relativa a quella sola stalla.

Di conseguenza si è dovuto procedere ad una ulteriore elaborazione preliminare al confronto, aggregando i dati AIA ed i dati SIAN in modo da rendere il più omogenei possibili i termini di paragone.

In pratica sono state individuate delle 'superaziende' o gruppi in cui, a fronte di una stalla condivisa da più aziende, sono state raggruppate tutte le aziende ad essa collegate nonché tutte le altre stalle eventualmente possedute dalle stesse, rispettando il vincolo che ogni azienda figuri in un solo gruppo ed ogni stalla figuri in solo gruppo.

Nella maggior parte dei casi, comunque ogni gruppo contiene una sola azienda ed una sola stalla.

Per ogni gruppo, a livello mensile è stata calcolata la media ponderata del tenore di grasso mensile dichiarato e di quello rilevato da AIA. La ponderazione è effettuata sulla base del latte dichiarato (per i dati SIAN) e controllato (per i dati AIA).

A questo punto sono state definite delle fasce in cui articolare le diverse rilevazioni, dove una rilevazione corrisponde ad un gruppo ed ad un solo mese di controllo AIA / dichiarazione.

La fascia intermedia corrisponde a tutte le rilevazioni per le quali è riscontrata una corrispondenza tra i dati ricevuti dall'AIA ed i dati registrati nel SIAN con uno scarto del 5%.

Infine, in 235 casi (su 20.843 totali,) al posto del codice ASL è stato fornito il solo codice identificativo interno AIA, inutilizzabile ai fini del confronto con i dati registrati nel SIAN: tali casi quindi sono stati esclusi.



Confronto rilevazioni del grasso AIA - SIAN

Periodo di osservazione

01 gennaio - 31 dicembre 2008

Riepilogo scostamento per fascia e per mese

Rievazioni													
	O1-Cennaio	02-Fahhrain	03-Marzo (14-Aprile 0	-Maggio	6-Giuano 0	7-Lualio 08	3-Agosto	9-Settembre	10-Ottobre	11-Novembre 1	2-Dicembre T	otale comp
A - AIA inferiore ner niù del 50 %	%00 0	%00 O	%00.0	%00 [°] 0	0.01%	0.01%	0,01%	%00'0	%00'0	0,01%	0,01%	0,01%	%00'0
٠	0.25%	0.36%	0.29%	0.46%	0.30%	0,43%	0,46%	0,12%	0,46%		0,48%	0,64%	0,40%
	7.96%	8.81%	8.75%	8.20%	8,71%	9,66%	%00'6	6,76%	9,02%		9,25%	10,91%	8,83%
	16.64%	15 78%	16 43%	15 53%	16.87%	16.84%	16,63%	15.84%	15,81%		16,47%	17,52%	16,39%
15.0%	48.30%	47.23%	47.90%	48.09%	48.65%	47.54%	48.98%	5127%	46.80%	100	45.30%	45(3)000	47,56%
E : AIA comespondence at Olan (±0 %)	13,00,8	13.75%	13.24%	14.11%	13.14%	12.73%	12.78%	14.20%	14.06%	5	13,97%	12,85%	13,45%
~	11.92%	12.08%	11.63%	11 90%	10.92%	11.26%	10.55%	10,25%	12,13%		12,44%	10,99%	11,63%
	161%	1.80%	1.54%	1,55%	1.22%	1.40%	1,47%	1,43%	1,55%		1,77%	1,51%	1,55%
	0,12% 0,19% 0,23% 0,17%	0,19%	0,23%	0,17%	0,18%	0,13% 0,12%	0,12%	0,14%	0,18%	0,19%	0,30%	0,20%	0,18%

Confronto rilevazioni del grasso AIA - SIAN

Periodo di osservazione

01 gennaio - 31 dicembre 2008

Riepilogo scostamento per fascia e per regione

Rilevazioni		on an estado mentro de altificio por la cardiga que en tida			E:AIA			and the same and t	
1.00	A: AIA	B:AIA	C: AIA	D:AIA	corrispondent	F: AIA	G: AIA	H: AIA	I : AlA
	inferiore per	inferiore per inferiore per	infe	inferiore per	e al SIAN (±5	superiore per	superiore per	superiore per	superiore per
THIOMETO	più del 50 %	più del 50 % più del 25 %	più del 10 % 11 84%	più del 5 % 18 56%	%) 47 (5%	piu del 5 % 11 21%	910 del 10 %	%25 in the %26 % %26 % % %26 % % % % % % % % % % %	
VALLED'AOSTA	%10,0					on enterior			
LOMBARDIA	0,01%		•				_		0,03%
PROV. AUT. BOLZANO	0,01%			, 12,76%	69.83	14,94%	%06'6		
PROV. AUT. TRENTO	0,00%			, 13,60%	45,55%	15,68%	14,20%	1,07%	0,10%
VENETO	%00'0			17,53%	50,42%	13,03%	9,53%		%90'0
FRIULI VENEZIA GIULIA	%00'0			13,95%	53,51%	14,63%	, 10,17%	1,41%	
LIGURIA	0,11%			•		13,36%	, 15,03%	6 4,79%	0,33%
EMILIA ROMAGNA	%00.0			, 16,46%	47,96%	13,80%	13,85%	, 1,43%	0,05%
TOSCANA	%00`0		14,06%		33,95%	14,72%	19,89%	, 2,79%	%86'0
UMBRIA	%00'0		, 16,02%	5 20,81%		11,06%	8,78%	6 0,81%	%80'0
MARCHE	%00.0		8,91%	, 12,64%	34,52%	15,88%	21,88%	6 4,38%	1,78%
LAZIO	%00.0		_	, 17,82%	42,71%	12,38%	11,12%	6, 2,07%	0,21%
ABRUZZO	0,04%		•	•		13,71%	21,91%	%09'9 9	1,85%
MOLISE	%00'0				41,41%	13,55%	13,43%	, 1,58%	%80'0
CAMPANIA	%00'0		12,46%	10,70%	0.85.06.50.50.50	12,63%	20,53%	6 10,35%	•
BASILICATA	%00'0	3 1,42%	9,37%	10,20%	769 SE	g 14,39%	5 22,13%	6 7,12%	
PUGLIA	%00'0		8,65%	14,05%	43,03%	15,51%	, 16,43%	1,94%	0,14%
CALABRIA	%00'0		, 13,33%	, 17,15%	37,78%	14,35%	13,24%		
SICILIA	%00'0	,	22,93%	21,82%	39,25%	7,10%	5,95%	1,11%	0,13%
SARDEGNA	0,00%	_	8,22%	18,29%	, 45,54%	15,58%	11,01%		
Totale complessivo	%00'0	0,40%	%83%	46,39%	47,56%	13,45%	11,63%	, 1,55%	0,18%

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di	di
materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione co	nc
riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.	

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 22

9.0%



RegioneLombardia

DECRETO N°

6273

Del

16/06/2008

Identificativo Atto n. 554

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE QUOTE LATTE: DECRETO LEGGE 28 MARZO 2003 N. 49, CONVERTITO CON LEGGE 30 MAGGIO 2003 N. 117 RECANTE RIFORMA DELLA NORMATIVA INTERNA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PROPOTTI LATTERO-CASEARI; LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 DITTA:

FINE PERIODO 2005/2/26 CODICE DEBITORE: 591255.

Per copia conferme all'originale in atti-Milano, il 30-06-2008

E Funzionario
Il Dirigente d'Ufficio
(Dr. Giorgio Bleynai)

L'atto si compone di _____ pagine di eti _____ pagine di allegati, parte integrante.



RegioneLombardio

6273 16 GUL 2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITA' E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

VISTO il Reg. (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche è integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte-e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

VISTO il DM 31 luglio 2003 recante "Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lartiero caseari";

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni;

VISTA la DGR n. VI/44244 del 16 luglio 1999 "Applicazione della normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte: riordino delle competenze in applicazione dell'art. 3. Comma 1 lettera a) e dell'art. 4 comma 2 lettera h) della legge regionale 4 luglio 1998 n. 11 "Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura";

CONSIDERATO che il regolamento 595/2004 prevede:

all'articolo 23: che per essere riconosciuto quale primo acquirente il soggetto di cui trattasi "si impegna a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 24 paragrafo 2";

all'articolo 24: "l'acquirente tieni a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, da un lato una contabilità di magazzino nella quale, per singolo periodo di dodici mesi e per ogni produttore, sono indicati il rispetitivo nome e indirizzo, i dati di cui all'articolo 8 paragrafo 2, stabiliti per ogni mese o periodo di quattro settimane per i quantitativi consegnati, e per ogni anno per gli altri dati e, dall'altro, i documenti commerciali, la corrispondenza e le altre informazioni complementari previste dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino".



Regionelombardia

6273 16 AN 2008

CONSIDERATO che il DM 31/07/2003 all'art. 14 prevede che "gli acquirenti tengono a disposizione degli organi di controllo, per almeno tre anni, la documentazione prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) 1392/01";

VISTO il processo verbale di accertamento è contestazione di violazioni amministrative in materia di applicazione del regime delle quote latte di cui ai regolamenti (CE) 1788/03 e (CE) 595/04, alla L. 119/03 e al DM 31/07/2003 n. 566159902783fin, relativo alla Ditta Applicazione di Anti redatto dall'Amministrazione Provinciale di Lodi in data 08/11/2006 con il quale, relativamente alla campagna 2005/2006 – controllo di fine periodo, sono state contestate le seguenti violazioni:

Violazione dell'obbligo di corretta tenuta della contabilità così come previsto dal reg. (CE) 595/04 art. 24. dalla L. 119/03 art. 8 comma 3, art. 10 comma 1 e art. 5. DM 31/07/03 art. 12. 13 e 14 con riferimento alle analisi della materia grassa;

CONSIDERATO che le sanzioni previste per le infrazioni di cui al punto precedente sono le seguenti:

Violazione dell'obbligo di corretta tenuta della contabilità così come previsto dal reg. (CE) 595/04 art. 24. dalla L. 119/03 art. 8 comma 3, art. 10 comma 1 e art. 5. DM 31/07/03 art. 12. 13 e 14 con riferimento alle analisi della materia grassa: sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato comunque non inferiore a £ 1.000 e non superiore a £ 100.000 (Reg. CE 595/04 art. 23 paragrafo 3, Legge 119/03 art. 8 comma 3, Legge 71/05 art. 2 comma 1 per la ripetizione) fermo restando il recupero del prelievo eventualmente dovuto che verrà effettuato con procedimento distinto dal presente;

PRESO ATTO dei contenuti del verbale di accertamento nella parte in cui l'agente accertatore svolge le seguenti considera mi "il tenore della materia grassa non è coerente. Il TMGR dell'unico conferente — C — è del 3,73 mentre il titolo di materia grassa del latte prodotto estrapolato dal Boliettino LLA del 2005 relativo ai controlli funzionali è 3,99% quindi ben diverso da quello risultante in Il 3,17%. Nel dettaglio dalle singole analisi si evince che la media del grasso P/P parte da 2,87% per il mese di aprile 2005 per arrivare a 3,54% nel mese di marzo 2006":

CONSIDERATO che in sede di controllo la signora ha dichiarato quanto segue: Non ho commesso nessuna violazione perché l'accertamento del vostro funzionario signora Serena è puramente cartaceo, non comporta analisi e si fonda su dati riportati dal bollettino AIA. I prelievo effettuati da APA non vengono effettuati sulla massa di latte venduto ma solo su parte del singoli capi dell'allevamento che sono in mungitura il girono del controllo. Le modalità del prelievo, la diversità del periodo di riferimento e le finalità, essendo del tutto diverse, danno risultàti non confrontabili o sostitutivi di quelli previsti dalla normativa quote latte";



RegioneLemberdia

6273 16 GIU. 2008

PRESO ATTO dei contenuti della memoria difensiva inviata dalla ditta nella quale viene ribadito quanto affermato in sede di controllo e riportato nel verbale di contestazione e ritenuto pertanto esperite le procedure di cui all'articolo 18 della legge 689/81;

CONSIDERATO, con riferimento all'attività di contrello effettuata dall'AIA:

- che si tratta di attività istituzionale regolata da precisi disposti normativi (DM 24/05/1967, DM 18/04/00 e L. 30/91);
- che l'elevatissimo numero dei controlli effettuati annualmente in tutta Italia ha alla base un sistema ormai consolidato e ufficialmente validato (prova ne è il fatto che i dati dei controlli funzionali furono utilizzati anche dalla Commissione di indagine Lecca in relazione alla L. 5/98 inerente le quote latte);
- che il fatto che sia finalizzata al miglioramento genetico degli animali accresce il livello di precisione richiesto nell'effettuazione dei controlli medesimi (anche perché i risultati contenuti nei Bollettini AIA possono determinare un diverso valore economico dell'animale oggetto di controllo);

CONSIDERATO:

- che il prelevamento del campione di latte necessario per effettuare le analisi ai fini del regime delle quote latte deve essere fatto in maniera corretta e cioè miscelando opportunamente il latte di massa al fine di omogeneizzare la materia grassa (che tende ad affiorare) con il resto del latte;
- che un campione prelevato senza la preventiva omogeneizzazione potrebbe presentare un titolo di grasso non corretto proprio in virtù dell'affioramento della materia grassa durante la conservazione del latte nel tank di mungitura;

PRESO ATTO del fatto che il tenore di materia grassa di riferimento assegnato all'azienda agricola illa base di analisi storiche) è pari a 3,73 e quindi confrontabile con il dato che emerge dai controlli funzionali mentre il dato delle analisi effettuate sul latte prodotto nella campagna 2005/2006 evidenziano un tenore di materia grassa molto più basso, riconducibile ad un latte scremato, e non congruo (oltre che non giustificabile dal punto di vista del miglioramento genetico degli animali e del miglioramento delle condizioni di management aziendale);

CONSIDERATO, con riferimento al tenore di materia grassa, che il DM 31/07/2003 all'articolo 13 prevede che:

l'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascum produttore per il calcolo del tenore di grassi;



Regional ombardle

6273 16 GIV. 2008

- per le aziende situate nelle zone di montagna e per le aziende titolari di un QRI inferiore a Kg 60.00 l'acquirente effettua almeno un prelievo mensile sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo dei tenori di grassi;
- l'acquirente effettua le analisi nei laboratori degli istituti zcoprofilattici od in altri laboratori indicati dalla regione;

CONSIDERATO che il tenore di materia grassa è un elemento essenziale per una corretta applicazione del regime delle quote latte perché concorre, attraverso l'operazione definita "rettifica", alla definizione del quantitativo di latte prodotto da ogni produttore al fine della quantificazione del prelievo supplementare eventualmente dovuto;

CONSIDERATO che in conseguenza dell'operazione di rettifica effettuata prima dell'imputazione del prelievo supplementare l'azienda agricola trazie alla notevole differenza tra il tenore di materia grassa di riferimento e il tenore di materia grassa di periodo, ha avuto completamente compensato il proprio esubero produttivo e quindi non ha pagato alcun prelievo supplementare;

CONSIDERATO che con riferimento alla campagna produttiva 2003/2004 era stata riscontrata e sanzionata la medesima violazione e che la relativa ordinanza ingiunzione era stata oggetto di impugnativa avanti al Tribunale di Lodi che con sentenza \$95/07 ha rigettato il ricorso affermando che "[...[tutti questi elementi sono coerenti tra loro nel senso di escludere la correttezza dei dati riportati nel modello LI e ciò giustifica la sanzione irrogata dalla regione Lombardia";

RILEVATA la tempestività e la ritualità della contestazione effettuata per mezzo del preposto Agente accertatore;

CONSTATATO il mancato pagamento in misura ridotta della sanzione di cui all'art. 16 della L. 689/81;

RITENUTO pertanto sussistere, dall'esame del contenuto del verbale di accertamento e sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, le infrazioni di seguito indicate e ritenuto di irrogare la seguente sanzione:

Violazione dell'obbligo di corretta tenuta della contabilità così come previsto dal reg. (CE) 595/04 art. 24. dalla L. 119/03 art. 8 comma 3. art. 10 comma 1 e art. 5. DM 31/07/03 art. 12. 13 e 14 con riferimento alle analisi della materia grassa: sanzione amministrativa pari a € 5.000,00 (cinquemila/00); l'adozione di un tale importo è giustificata dal fatto che la medesima violazione è già stata contestata alla ditta nelle campagne produttive 2002/2003 e



Regionelambardia

6273 T6 GIV. 2008

2003/2004 e dall'importanza del dato relativo alla materia grassa ai fini della quantificazione del prelievo supplementare eventualmente dovuto;

DATO ATTO che il recupero dei prelievo supplementare eventualmente dovuto e non versato deve essere effettuato con separato procedimento distinto dal presente;

VISTA la L.R. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

- di irrogare, con riferimento ai controlli di fine periodo 2005/2006, alla signora individuata quale trasoressore e alla ditta persona dei legale rappresentante pro tempore quale coobbligata in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81, le sanzioni amministrative di seguito indicate e di emettere, per le ragioni sopra individuate, a carico dei medesimi soggetti, ingiunzione di pagamento per le seguenti somme:
 - Violazione dell'obbligo di corretta tenuta della contabilità così come previsto dal reg. (CE) 595/04 art. 24. dalla L. 119/03 art. 8 comma 3. art. 10 comma 1 e art. 5. DM 31/07/03 art. 12. 13 e 14 con riferimento alle analisi della materia grassa: sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 5.000,00 (cinquemila/00);
 - per le spese di notifica ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81: Euro 5.16= (cinque/16)
- 2) di notificare il presente provvedimento alla signora quale trasgressore e alla ditta quale trasgressore e alla ditta in persona del legale rappresentante pro tempore quale coobbligata in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81, comunicando che il pagamento delle somme di cui al precedente punto 1) deve essere effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di notifica;
- 3) di comunicare che il pagamento deve essere effettuato mediante versamento sul C/C postale n. 481275 intestato a "TESORERIA DELLA REGIONE LOMBARDIA – Via Pirelli n. 12 – 20124 MILANO o, in alternativa tramite bonifico bancario:

Codice IBAN

IT58 Y030 6909 7900 0000 0001 918

Intesa - San Paolo

con l'indicazione della seguente causale: L. 689/81 Sanzione Pecuniaria Legge 119/03 — controlli di fine periodo 2005/2006"; copia della quietanza di versamento deve essere inviata entro 10 giorni dallo scadere del trentesimo giorno utile per il versamento stesso al seguente indirizzo: Regione Lombardia - DG Agricoltura - U.O. Programmazione. Interventi e Ricerca



RegioneLombardia

8273 16 GIV. 2008

per le filiere agroindustriali - Struttura Organizzazioni comuni di mercato, qualità e interventi nelle filiere agroindustriali - Via Pola 12/14 - 20124 MILANO (Fax n. 02/67658050);

4) di effettuare i seguenti accertamenti:

Debitore	Codice	Capitolo	Importo annol	Importo anno2	Importo anno3
		3.4.10.257	5.000,00	0,00	0,00
4 %		1.1.3.206	5,16	0,00	0,00
DAGE CONTRACTOR	į				

- 5) dichiarare che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo per la procedura esattoriale in danno degli ingiunti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- 6) di dichiarare che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della L. 24 novembre 1981 n. 689, può essere impugnato entro trenta giorni dalla sua notificazione, davanti al Giudice Unico competente per territorio a norma dell'art. 22/bis della citata L. 689/81.

Il Dirigente della Struttuira Organizzazioni Comuni di Mercato, Qualità e Interventi nelle filiere agroindustriali (Giorgio Bleynat)

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenut	to di
materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione	e con
riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.	

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 23

1197	Riscontri nel campione selezionato (Tabella 8)	soggetti che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di campagna
98	Riscontri nel campione selezionato (T abella 7)	soggetti che hanno subito un controllo da parte delle regioni
130	Riscontri nel campione selezionato (T abella 6)	soggetti che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 3,00%
2	Riscontri nel campione selezionato	soggetti che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 2,50%
827	Riscontri nel campione selezionato (Tabella 5)	con andamento maggiormente discontinuo nel tenore di materia grassa mensile (deviazione superiore allo 0,20%)
170	Riscontri nel campione selezionato (Tabella 4)	soggetti che per almeno un mese nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 2,50%
3435	Riscontri nel campione selezionato (Tabella 3)	soggetti che con la rettifica sono rimasti entro la quota (o la quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5%
3185	Riscontri nel campione selezionato (Tabella 2)	soggetti ancora in attività
	The state of the s	The second secon

Riepliogo dei soggetti con quantitativo consegnato superiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata) e quantitativo rettificato inferiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata)

105.142		5.918,564	5,813.422	5.727.698	21	SARDEGNA
39,050		2,520,705	2.481.655	2.454.802	34	SICILIA
30 050		3.662.520	3.590.688	3.524.258	42	CALABRIA
595.103		9,652,134	9.259.031	9.022,501	101	BASILICATA
1,009,498		30,004,290	28.961.425	28.336.168	334	PUGLIA
363,889		28.559.484	28,170.519	27.877.891	263	CAMPANIA
29,46/		1.600.885	1.571.418	1.548.878	59	MOLISE
185,413	205.929	5,090.200	4.884.271	4.807.519	44	ABRUZZO
107.040		23,507.801	23,001.068	22.702.636	206	LAZIO
310.1128		2.801,090	2.710.558	2.638.328	14	MARCHE
12.659		608.951	596.292	585,206	6	UMBRIA
12.718		9,014,242	8.728.353	8.530.137	58	TOSCANA
6.667.373		338,503,626	316,947,833	321.150.180	794	EMILIA ROMAGNA
300		40.244	39,584	38.726	ω	LIGURIA
77.5/1		18,449.758	17.038.014	17.697.454	71	FRIULI VENEZIA GIULIA
175.000		87,153,605	82.058.319	83.196.419	383	VENETO
49,512	49,612	2.270.159	2.220.547	2.153.339	37	PROV. AUT. TRENTO
82,942		4,651,999	4.569.057	4.488.710	81	PROV, AUT, BOLZANO
21,050,902	62.	748.885.878	686.007.044	709,051.282	1.161	LOMBARDIA
24,849		1.464.201	1,439,352	1.405.097	38	VALLE D'AOSTA
/8/.2/2	2,:	45,706,265	43.326.313	43.940.063	158	PIEMONTE
33,409,490		1.370.066.601	1,273,414,763	7,292	3,908	2000
Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)	uali in esubero	Consegne tal quali	Quota consegne dis. (Consegne rettificate Qu	Produttori	

22 settembre 2009

Riepilogo dei soggetti con quantitativo consegnato superiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata) e quantitativo rettificato inferiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata)

SARDEGNA	SICILIA	CALABRIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE	ABRUZZO	LAZIO	MARCHE	UMBRIA	TOSCANA	EMILIA ROMAGNA	LIGURIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	VENETO	PROV. AUT. TRENTO	PROV, AUT. BOLZANO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2001	
17	38	41	86	226	274	52	77	176	10	2	43	716	2	46	323	26	73	856	33	110	227	Produttori Consec
3.792.897	4,466.552	2.479.512	5,562,724	19.729.058	20.071.552	1,736.053	7.077.176	27.836.231	1.401.781	192.714	4.507.141	303.765.240	13.275	4,473.219	77.849.182	2.677.895	3.656.857	537.644.619	1.156,734	40.351.994	12.406	Consegne rettificate Quoi
3.889.521	4.496.455	2.540.015	5.716.157	20.208.175	20.230.543	1.758.738	7.248.738	28.038.631	1.441.477	197.324	4.614.934	301.092.546	13.437	4.489.206	77.509.045	2.744.826	3.722.391	527.930.147	1.188.032	39.949.691	1,059.020.029	Quota consegne dis. Con
3.960.612	4.574.567	2.604.460	5.895,498	20,796,445	20.546.205	1.782.965	7.503.091	28.754.998	1.495,145	199,597	4,849,985	319,921,461	13.948	4,622,986	81.284.617	2.791.090	3,797,691	567,668,166	1.210.523	41,710.207	1.125,984,257	Consegne tal quali
				588.270																	0	Tal quali in esubero — Tal quali olt
71.091	/8.112	33.369	1/9.341	07.1.7.0 07.1.7.00	2/4.112	24.22/	218,565	550.856	41.86/	2.2/3	148,416	6.831.5//	V 001 511	45,234	1,597,686	46,254	75.300	570,708,61	15 007 000	585,245	27.308.736	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)

Riepilogo dei soggetti con quantitativo consegnato superiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata) e quantitativo rettificato inferiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata)

CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SICILIA SARDEGNA	TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE	LOMBARDIA PROV. AUT. BOLZANO PROV. AUT. TRENTO VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA EMILIA ROMAGNA	2002 PIEMONTE VALLE D'AOSTA
157 304 100 53 32 32 26	50 6 8 177 75 149	9/1 55 26 416 59 3 792	Produttori Conseg 3.579 176 44
8.97.007 28.668.740 7.914.836 4.204.436 3.130.964 6.808.559	7.929.076 1.081.237 2.186.169 33.796.446 8.209.303 2.563.228	0.31.002.929 0.3807.554 1.961.720 117.485.793 14.411.149 79.743 340.375.176	
9.110.099 29.325.445 8.082.665 4.285.740 3.212.963 6.892.884	8.070.837 1.104.675 2.205.494 34.002.650 8.452.887 2.592.298	116.593.979 14.376.401 83.753 336.496.356	Quota consegne dis. Con 1,285,190.059 54,273,028 1,786,798 630,350,953
30.178.358 8.409.742 4.412.094 3.440.542 6.983.401	8.481.106 1.111.152 2.316.226 34.930.057 8.832.019 2.619.296	2.969.118 2.070.120 122.804.723 14.703.513 84.965 359.390.574	Consegne tal quali T 1.367.564.229 56.970.640 1.815.759 685.774.947
	410.209 6.477 110.732 927.407 379.132 26.998 155 183		al quali in esubero 82.374.170 2.697.612 28.961 46.414.989
773.633 327.077 124.260 227.579 90.517	6.477 110.732 651.593 342.475 26.998 118.170	86.376 72.308 2.060.957 112.822 1.212 10.062.31	Tal quali oltre la quota (inclusa 8 tagliata) 36.265.504 942.591 28.961 19.825.943

Riepilogo dei soggetti con quantitativo consegnato superiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata) e quantitativo rettificato inferiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata)

SARDEGNA	SICILIA	CALABRIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE	ABRUZZO	LAZIO	MARCHE	UMBRIA	TOSCANA	EMILIA ROMAGNA	LIGURIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	VENETO	PROV. AUT. TRENTO	PROV. AUT. BOLZANO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2003	
ယ္ဆုံ	218	66	171	504	319	51	83	297	21	8	66	1.156	4	78	574	43	66	1.475	88	351	5.672	
10.650.248	23.815.902	5,224,524	18.571.557	51.710.182	15,803,475	2,491,671	12.120.109	48.972.781	3.792.032	1,400,449	12.091.842	545,131,473	67.199	21.009.677	160.298.493	3.514.916	5,021.109	997.528.585	3.017.039	92.144.253	2.034.377.516	
10.774.173	24,099,872	5.312.275	18,866,693	52,431.635	16.175.180	2.518.360	12,396,315	49,455,250	3.872.650	1.433.065	12,435.545	550.964.598	68.136	20.321.329	162.257.681	3.579.779	5,094,293	997,239,576	3,093,743	92.195.822	2.044.585.970	Quota consegne dis. Con
10.976.616	24.474.594	5.434,492	19,483,418	53.802.789	16,443,416	2.551,208	13,055,346	50,363,502	3.990.563	1,455,348	13.004.292	574.367.196	69.241	21,515,805	166.335.66/	3.668.723	5.202.541	1.043.859.129	3,161,285	95.613.037	2.128.828.208	; = }
202.443	374.722	122.21/	616.725	1.3/1.154	268,236	32.848	659.031	908.252	117.913	22.283	568./4/	23,402,598	1,105	1.194.4/6	4.077.986	88.944	108.248	46,619,553	67.542	3,417.215	84,242.238	Tal quali in esubero Tal quali oli
202,443	3/4./22		010.723	146.100.1	1 221 0/1	37,040	070.470	100.000	115.741	117 013	127:500 127:500	720,201,01	10 100 007	100.000	136 653	1 775 7/8	7.00.07	100 040	17 510 105	C72 Z9	1 222 654	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)

Riepilogo dei soggetti con quantitativo consegnato superiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata) e quantitativo rettificato inferiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata)

SARDEGNA	SICILIA	CALABRIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE	ABRUZZO	LAZIO	MARCHE	UMBRIA	TOSCANA	EMILIA ROMAGNA	LIGURIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	VENETO	PROV. AUT. TRENTO	PROV. AUT. BOLZANO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2006	
50	267	79	267	381	712	65	135	273	22	8	66	1,005	ω	68	497	46	264	1.059	76	243	5.586	Produttori Cons
5.832.787	35.281,822	8,464,916	27.532.762	45,287,436	45,317,096	3.612.601	19,505,211	38.794,069	10.510.232	1.129.924	15.097.505	564.749.591	46.901	27.177.480	183.222.183	8.892.547	15.598.284	887.126.540	2,869,944	79.281.948	2.025.331.779	Consegne rettificate Quo
5,913,900	35,430,989	8,528,169	27.897.135	45,776,157	45,893,929	3,651,457	19.983.019	39.141.267	10.594.320	1.154.442	15,431,226	566,113,633	47.576	27,436,024	184.356.239	9.072.001	15.934.695	878.149.285	2.920.697	78.813.615	2.022.239.775	_
6.052.716	36,130,900	8.633,721	28.786,450	46,562./19	46,900.780	3.710.338	20,695,944	39,904.721	10.910.089	1.1/8.114	15.981.426	595,210,431	49.331	27.825.230	190.058.769	9.241.531	16.380.610	923,950,900	2.985.423	82.011.014	2.113.161.157	
138.816	_															169.530				ŭ.	vc	
138,816	699,911	010.001	105.010	250,000	766.720	100.00	62.240	100,00t	720.020	2/0:02	204,C14 204,C14	745 YOU	1011	1 7FF	2.//1.//	00, 122 L	1075	77E 01E	77,70	JC4 73	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tal quali oltre la quota (inclusa 8 tagliata)

22 settembre 2009

Riepilogo dei soggetti con quantitativo consegnato superiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata) e quantitativo rettificato inferiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata)

UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA	2008 PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA PROV. AUT. BOLZANO PROV. AUT. TRENTO VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA
2 146 69 30 556 239 215 202 16	Produttori Con 3.670 150 83 603 219 17 287 42 2 693 25
519.160 5.115.638 19.636.266 10.774.132 2.108.895 44.940.829 31.779.952 23.923.470 7.603.120 29.155.963 1.738.067	
5.45.238 5.153.900 19,956.741 10,967.391 2.129.223 45.398.995.23 32.096.643 24.265.401 7.639.178 29.318.869 1.757.872	Quota consegne dis. 1.330.231.995 68.653.595 3.254.729 510.304.759 11.773.961 3.221.728 103.299.500 6.694.699 7.695 432.055.838 11.757.043
	Consegne tal quali 1.390.537.905 1.390.537.905 71.380.392 3.343.602 537.412.445 12.133.170 3.298.431 106.903.609 6.810.766 8.180 454.094.439 11.965.633
	Fal quali in esubero 60.305.9 2.726.7 88.8 27.107.6 359.2 76.7 3.604.1 116.0 4 22.038.6
158.984 268.603 211.477 28.818 1.133.192 519.820 714.769 129.792 624.741 26.806	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagl

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che risultano ancora in attività

PROV. AUT. BOLZANO PROV. AUT. TRENTO VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA	2000 PIEMONTE VALLE D'AOSTA
19 19 182 24 432 29 29 31 132 149 149 38 17 20	
4.110.074 1.419.960 57.649.113 15.190.139 13.790 202.842.928 5.423.688 206.683 1.587.298 11.979.963 3.353.694 1.090.872 15.900.726 13.252.809 5.039.227 2.329.848 1.696.438 4.571.380	Consegne rettificate Quoti 911.955.356 27.745.338 940.356 535.611.032
4.183.861 1.462.652 56.648.023 14.576.847 14.200 199.410.727 5.535.080 212.753 1.641.016 12.171.544 3.405.840 1.103.972 16.031.858 13.559.895 5.191.243 2.373.420 1.709.353 4.636.722	Quota consegne dis. Cons 890.047.063 27.453.359 962.439 517.762.259
4.259.160 1.494.886 60.424.934 15.857,734 14.494 213.594.314 5.699.382 217.069 1.692.545 12.442.674 3.533.953 1.115.863 1.115.863 1.115.863 1.3.880.134 5.345.651 2.411.929 1.741.861 4.725.398	Consegne tal quali Tal q 959.854.707 28.709.772 979.390 565.533.251
75.299 32.234 3.776.911 1.280.887 294 14.183.587 164.302 4.316 51.529 271.130 128.113 11.891 1148.455 320.239 154.408 38.509 32.508 88.676	Tal quali in esubero Tal qu 69.807.644 1.256.413 16.951 47.770.992
	Tal quali oltre la quota (inclusa 8 tagliata) 23.8 4 16.0
75.299 32.234 1.201.085 154.659 0 4.641.130 107.539 4.316 44.487 205.676 110.920 11.891 128.091 302.395 154.408 32.162 32.508 88.676	sa B tagliata) 23.841.906 469.982 16.951 16.027.497

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che risultano ancora in attività

SARDEGNA	SICILIA	CALABRIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE	ABRUZZO	LAZIO	MARCHE	UMBRIA	TOSCANA	EMILIA ROMAGNA	FRIULI VENEZIA GIULIA	VENETO	PROV. AUT. TRENTO	PROV. AUT. BOLZANO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2001	
ហ	23	18	42	109	158	23	44	88	đ	نبر	19	398	23	163	16	52	576	20	63	1.847	Produttori Consu
2.994.914	3.283.502	1.117.307	2.840.489	9.684.453	6.401.812	1.242.674	4,719,721	15.834.321	656.174	111,303	2.092.982	192.886.381	3.009,071	52.602.293	2,186,805	2,979.553	425,802,541	791.974	29.974.161	761.212.431	_
3.051.534	3,302.659	1,132,275	2.919.770	9,842,129	6.512.057	1.255.186	4.830.985	15.963.300	673,540	113.588	2,153.913	190.984.110	3.018.636	52.151.689	2.241.706	3.033.998	417.355.986	811,503	29,823,326	751.171.890	_
3.097.937	3.35/.163	1.162.439	2.982.640	10,061,1/6	6,633,494	1.273.627	4,995,441	16,358,246	696.142	115.460	2.260.417	202.726.298	3.098.156	54.904.549	2,279,065	3.100.841	449,600,848	827,937	30.827.742	800.359.618	Consegne tal quali
46,403	54,504	30.164	52.8/0	219.04/	121.43/	18,441	154,455	394,946	22.602	1.8/2	106.504	11,/42,188	/9.520	2./52.860	37.359	55,843	32.244.862	15,434	1.004.416	49.187.728	Tal quali in esubero Ta
46.403	17.30T	50 FOX	20 164	23 870 23 870	108 760	10:441	130,423	130 432	994.17	71.072	5 677	#.202.711 81 060	00.1J0	103,013,1	07.009	37 350	10.701.700	10,701	430,939	19.520.031	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che risultano ancora in attività

PIEMONTE PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA PROV. AUT. BOLZANO PROV. AUT. TRENTO VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SARDEGNA	
Produttori Consegn 2.196 104 32 668 43 17 239 31 24 477 24 77 24 77 24 77 24 77 27 31 1 94 43 33 175 57 57 28 18	
Consegne rettificate 967.762.427 38.706.144 1.404.213 514.642.825 2.301.962 1.848.881 85.923.145 10.317.209 51.016 242.492.398 4.109.587 981.946 790.961 19.649.012 5.973.366 2.167.691 6.319.315 16.399.524 5.145.477 2.723.754 2.038.567 3.775.434	
Quota consegne dis. Con 955.692.852 38.411.091 1.438.002 505.162.096 2.367.899 1.882.042 84.935.343 10.341.588 54.980 239.984.789 4.173.902 1.002.684 791.501 19.713.748 6.168.558 2.193.808 6.414.564 16.690.703 5.266.380 2.784.914 2.077.501 3.836.759	
Consegne tal quali Tal o 1.017.151.451 40.317.507 1.462.633 541.674.582 2.446.319 1.952.014 89.792.873 10.510.191 55.495 255.837.218 4.326.061 1.008.066 867.472 20.372.788 6.487.615 2.216.226 6.500.913 17.020.826 5.399.290 2.862.965 2.148.238 3.892.189	
Tal quali in esubero Tal quali in esubero 61.458.599 1.906.416 2.4.631 36.512.486 78.420 69.972 4.857.530 168.603 515.852.429 152.159 5.382 75.971 659.010 319.057 22.418 86.349 330.123 132.910 78.051 70.737 55.430	
Tal quali oltre la quota (inclusa 8 tagilata, 27.6 7.5 1.5.8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	;
ragliata) 27.650.310 27.650.310 732.809 24.631 15.897.296 78.420 69.972 1.566.007 53.007 515 7.568.249 126.916 5.382 75.971 453.284 289.262 22.418 70.241 279.344 132.910 77.509 70.737	

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che risultano ancora in attività

SARDEGNA	SICHIA	CAI ABRIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE	ABRUZZO	LAZIO	MARCHE	UMBRIA	TOSCANA	EMILIA ROMAGNA	LIGURIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	VENETO	PROV. AUT. TRENTO	PROV. AUT. BOLZANO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2003	
19	137	39	112	330	205	33	66	167	12	4	41	733	2	34	328	20	48	1,035	64	200	3.629	Produttori C
6.653,403	17,668,614	3.722,529	14.842.961	37.990.568	11.178.037	1,861.094	10.768.982	33.214.754	1.967.986	1.019.068	8,609,930	405,085,120	51.318	16.959.039	118.034,952	1.910.429	4.210.672	823,424,921	2.235,675	68.792.904)2,956	Consegne rettificate Quo
6.759.277	17.861.329	3.789.040	15.067.380	38,475,150	11.449,951	1.883.022	11,012.160	33.587.694	2.002.806	1.037.536	8.866.779	408.826.066	51.746	16.213.531	119.574.338	1.940.533	4.274.915	822.375.946	2.298.315	68.535.856	1.595.883.370	_
6,872,462	18,131,262	3.859.219	15,561,313	39,309,284	11.641.523	1.904./65	11.640.536	34.197.022	2.081.359	1.049./38	9.215.100	426,953,679	52./28	17.328.342	122.388.1/4	1.985,257	4,366,869	861,749,616	2.350.035	71,395,626	1.664.033.909	Consegne tal quali
														1,114,811								al quali in esubero
113.185	269.933	222.222	10 4 20	020,010	010 010	/CC 201	21 7/3	100 100 TOT	70.500 70.500	70 753	202 21	761 140 761 140	232 UYY 2	0 0 0	04.700	1 167 013	7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7	14:423.030	17 720	6,070	620.670	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)

Riepilogo del soggetti di cui alla Tabella 1 che risultano ancora in attività

2006 PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA PROV. AUT. BOLZANO PROV. AUT. TRENTO VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA	
Produttori Ci 4.561 181 63 909 185 41 392 50 2 812 56 4 20 218 110 45 613 331 223 32 222	
Consegne rettlificate 1.851.599.849 7.1700.325 2.599.087 830.383.424 12.760.736 8.519.865 166.683.663 24.233.942 8.581 510.150.933 12.431.545 681.731 9.878.691 34.196.185 17.153.425 2.586.574 41.527.668 42.315.772 22.935.892 6.944.771 30.134.259 3.772.780	
Quota consegne dis. 1.847-903.441 71.009.103 2.648.624 821.655.489 13.088.191 8.699.301 167.698.398 24.436.702 8.864 511.318.284 12.724.482 694.121 9.961.393 34.542.250 17.593.003 2.620.838 42.069.630 42.764.568 23.265.247 6.990.585 30.264.188 3.850.180	
1,932,056,346 1,932,056,346 2,704,119 865,075,064 13,414,122 8,862,741 172,914,438 24,779,619 9,130 537,806,589 13,158,290 704,787 10,254,455 35,151,261 18,212,762 2,654,172 43,004,062 43,454,198 24,046,346 7,071,181 30,866,227 3,935,916	
44.152.05 2.967.764 55.495 43.419.575 325.931 163.440 5.216.040 342.917 266 26.488.305 433.808 10.666 293.066 293.065 609.011 619.759 33.334 934.432 689.630 781.099 80.596 602.039	
	Tal quali offre la quota finclusa B tagliata
37,567,441 1,140,859 55,495 16,355,209 325,931 163,440 2,420,514 273,123 26 112,187,907 306,220 10,666 233,919 394,407 532,369 33,334 908,756 676,098 781,099 80,054 602,039 85,736	taoliata)

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che risultano ancora in attività

SARDEGNA	SICILIA	CALABRIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE		ARRI 1770	LAZIO	MARCHE	UMBRIA	TOSCANA	EMILIA ROMAGNA	LIGURIA		FRIULI VENEZIA GIULIA	VENETO	PROV. AUT. TRENTO	PROV. AUT. BOLZANO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2008	
16	184	53	205	216	545	1 20	٠ • •	D. 20	116	11	щ	24	620	, 	4	26	234	14	137	516	73	130	3.185	Produttori Cons
1.738.067	28,419,743	6.784.653	22.047.705	30.892.161	40.554.148	**************************************	7 063 807	10.583.376	17.868.361	5.115.638	518,585	11.550.503	416.5/0.869	0.007	6 064	5.737,671	94,597.335	2.972.059	9.483.997	501.907.152	2.989,638	65.257.860	1.277.769.477	_
1.757.872	28,579,553	6.820,275	22,385,956	31.198.514	41.110,900	1 4 4 D D D D D D D D D D D D D D D D D	9EC E8U C	10.774.727	18,178,286	5,153,900	523.663	11./53.243	419.655.406	0:00	6 093	5,828,968	95,327,834	3.001.108	9.706.312	496.023.184	3.048.629	64.748.149	1,277.643.892	င္ပ
1.784.678	29.188.037	6.929./36	23.066.823	01.700.400 01.700.400	300.701.74	10.000 10.000	2.110.335	11.014.469	18.484.262	5.312.884	525.205	660.106.71	140.100	444 154 604	6.573	5,914,273	98.663.769	3.074.652	9.988.786	522.685.614	3.128.120	67.366.334	1.336.251./28	; =
26,806	608.484	109,461	100.007	100.007	F24 011	1 046 682	27.099	239.742	305.976	158.984	173.04C	1 5/0	700 155	21 521 283	481	85.305	3,335,935 31,1115	3,544	282,4/4	26,662,430	79.491	2.618.185	58.607.836	Tal quali in esubero Tal quali oltre
26.806	508,484	100.707	102 737	680 867	506.938	1.036.389	27.099	717.717	100,100	700.001	120 021	1 540	180 024	9,259,699	481	08.020	0.00 troit	1011 (52)	77 777	707.47%	0 071 170	70 401	70.400	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che con la rettifica sono rimasti entro la quota (o la quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5%

SARDEGNA	SICILIA	CALABRIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	30000	MOI ICE	ABRUZZO	LAZIO	MARCHE	UMBRIA	IUSCAWA	TOTAL TOTAL	EMILIA ROMAGNA	LIGURIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	VENETO	PROV. AUT. TRENTO	PROV. AUT. BOLZANO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2000	
17	34	38	70	306	127	1 (ָת ת	41	188	12	U	40	, (C)	733	w	64	348	26	79	1.065	35	142		Produttori Conse
5.670.554	2,454,802	3,361.651	7.478.002	26.9/1.003	70,710,120	210 100	1.433.475	4.395.412	21.054.816	2.373.807	5/1./82	7.17.07.0	7 1 20 020	297.236.264	38,726	17.022.838	77.060.590	1.510.748	4.411.889	666.833.594	1.342.311	41.963.863	5.354	Consegne rettificate Qu
5.749.212	2,481.655	3.414.972	7.581.150	27.413,930	20,000,000	296 288 36	1.447.283	4,441.050	21.245.659	2,423,214	/#7.186	10.000	7 736 579	292.388.523	39,584	16,346,497	/5.855,413	1.529.546	4,486,220	644.028.208	1.372.873	41.236.124	1.188.182.204	Quota consegne dis. Co
5.853.317	2.520.705	3.484./09	7.930.261	20,302,000	303 (35 00	27 240 208	1.462.642	4.640.259	21.698.304	2.507.149	390,400	500 400	7.479.223	312.034.137	40.244	1/./28.565	2/4:0:410	1.5/0./12	4.066.076	/02.858.959	1.39/.105	43,402,690	1,277,785,822	Consegne tal quali Ta
	39.050																		41 166				89.603.61	d quali in esubero
COT : FAIT	10000	20.000	17.11.1 11.11.1	349 111	916.790	331.867	15.359	C60.6/1	770 770	יייי כיייייייייייייייייייייייייייייייי	57 431	12.153	154.757	0,303,300	000	70C	774 757	1 671 365	41 166	255 US	872 LOE UL 777'12	76 727	01000010	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)

Riepilogo del soggetti di cui alla Tabella 1 che con la rettifica sono rimasti entro la quota (o la quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5%

SARDEGNA	SICHIA	CALABRIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE		ARRI 1770	LAZIO	MARCHE	UMBRIA	LOSCANA	TOCONIA	EMILIA ROMAGNA	LIGURIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	VENETO	PROV. AUT. TRENTO	PROV. AUT. BOLZANO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2001	
10	38	37	65	203	241	. 0	3 (66	171	9	2	, 2	20	658	2	40	298	20	68	772	31	103	2.915	Produttori Conseg
3.412.594	4.466.552	1.993,412	4.613.069	17.282.141	19,550.42/	1,700,71	1 700 01 5	6.126.538	27.227.035	1,363,696	192./14	C.P. + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3 241 781	282,280,494	13.275	4.186.155	73.771.807	2.148.718	3.503.051	493.065.402	1.067,210	39.431.271	990.646.257	_
3,469.552	4,496,455	2.017.424	4.674.728	17.517.290	19,663,676	10.000.000	1 735 040	6.224.767	27.414.441	1,401.080	197.324	7.5.40F	3.268.443	278,834,707	13.437	4.188.269	73.271.333	2,185,125	3.558.595	483,752.577	1.092.135	38.940.569	977,908,076	_
3.526.764	4.574.567	2.066.245	4.812./02	17.898.525	13.000.001	10.000.001	1 749 703	6,452,490	28.082.062	1.453.376	750.661	100 507	3.460.892	296.282.836	13,948	4.314.462	/6.856.125	2.224.505	3.629.610	518.652.488	1.113.691	40.560.995	1.037.885.684	· ===
57.212	78.112	48.821	13/.9/4	001,100	304 30F	706 775	23.254	227.723	667.621	52.296	11.000	7 773	192,449	17.448.129		126.193	3,584,792	39.380	20200	34.899.911	21.000.011	1.620.426	59.9//.608	Tal quali in esubero Tal c
																								Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
57.212	/8.112	46.00/	40 607	137 074	345 101	255.382	23.254	198.238	100.010	##1.000	41 600 41 600	2.273	132./25	6,546,384	110	##.009	77 .007	1 577 867	USE 05	71 015	14 807 211	77 77 T	640,000,04	וsa B tagliata)

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che con la rettifica sono rimasti entro la quota (o la quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5%

SARDEGNA	SICILIA	CALABRIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE	ABRUZZO	LAZIO	MARCHE	UMBRIA	TOSCANA	EMILIA ROMAGNA	LIGURIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	VENETO	PROV. AUT. TRENTO	PROY, AUT. BOLZANO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2002	
18	29	48	85	273	133	49	66	166	8	თ	41	724	2	57	376	22	49	915	40	163	.270	Produttori Conse
6.523.638	2.949.747	4,057.232	7.136.512	25.429.428	8,218,769	2.563.228	5.766.532	32.823.504	2.186.169	1.081.237	7.286.860	312.167.069	44.194	14.374.864	108.840.705	1,922.660	2.530.954	625.781.080	1,625,467	50.697.588	7.437	Consegne rettificate Quot
6.585.691	2,990.927	4,128,920	7,239,893	25,832,593	8.286,316	2,592,298	5,821.391	33,017.185	2.205.494	1.104.675	7.370.167	307.838.061	44.253	14.337,612	107.728.575	1.954.767	2.575,645	613.194.838	1,662,276	50.146.559	136	Quota consegne dis. Cons
6.661.559	3.063.758	4,254,002	7.546./35	26.592.107	8.425.231	2.619.296	6.098.440	33.866.352	2.316.226	1.111.152	7.763.695	328.246.042	45.192	14.664.073	113.383.64/	2.026.302	2,635,883	657.613.646	1.689.861	52,600,768	1.283.223.967	Consegne tal quali T
							277.049														76.565,831	Tal quali in esubero T
/5.868	/2.831	120.000	113 520	200,020	103,001	20.990 20.990	26.262	064.940	630.045	74.70	2777 061.007	366 106	0 617 007	1/1:211	1.3/3/204	1 070 007	71 225	701.107.61	73: 130: 01:	75 TOT	34.707.157	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che con la rettifica sono rimasti entro la quota (o la quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5%

322		10.270,446	10.072.624	9.991.990	27	SARDEGNA
123		23.530.022	23.164.699	22.937.826	209	SICILIA
.64		5.313.101	5.191.937	5.112.871	64	CALABRIA
771		18.385.235	17.793.464	17.571.851	147	BASILICATA
721		52,412,496	51.061.575	50.435.717	469	PUGLIA
146		13,567,067	13.336.621	13.150.685	271	CAMPANIA
		2.522.369	2.489.621	2,464,545	50	MOLISE
1/8		12.079.298	11.466.720	11.294.277	77	ABRUZZO
61		49.254.839	48.393.278	47.972.305	286	LAZIO
47		3.883,014	3.765.767	3,691,522	19	MARCHE
05		1.221.533	1,208,328	1.188.519	7	UMBRIA
170		10.877.183	10.367.713	10.204.210	52	TOSCANA
140		542.470.391	520.534.345	516.173.506	1.088	EMILIA ROMAGNA
05		69,241	68.136	67.199	4	LIGURIA
09	1,189,909	21.234.986	20.045.077	20.750.093	73	FRIULI VENEZIA GIULIA
92		162.728.628	158,721,736	156.988.077	551	VENETO
) cr		3.579.022	3,491.667	3,432.124	41	PROV. AUT. TRENTO
24		4.882.340	4.781,916	4.727.551	61	PROV. AUT. BOLZANO
·		1.002.650.157	959.295.602	959.715.456	1.404	LOMBARDIA
1 00		2.785.775	2.722.487	2.669.441	75	VALLE D'AOSTA
) UT		91.558.443	88,310.888	88.486.821	330	PIEMONTE
CO	7	2.035.275.586	1.956.284.201	1.949.026.586	5.305	2003

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che con la rettifica sono rimasti entro la quota (o la quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5%

SARDEGNA 41			\F. \F.	> JAn =	373	IA 657	. 62	ZO 119		21					ENEZIA GIULIA 66	480	44	BOLZANO 235		OSTA 71	MONTE 228	2006 5.288 1.95	Produttori Consegne rettificate
5,143,056	35,204,153	8.430.506	0.07 F. (4.7	671 377	14,995.186	13,556.895	3.458.585	16.128.004	37,120,472	0.477,184	1.129.924	4.277.864	8.011.379	46,901	7.122.726	9.418.457	8,801.251	3,688.474	0.130.829	2.728.115	77.508.027	1,954,049.365	_
5.167.064	35,348,885	8.490.769	5 400 700	26,972,985	45,463,355	44.011.479	3,485,525	16.350.419	37.362.610	10.559.320	1.154,442	14,551,616	539,453,334	47.576	27.377.831	180.318.450	8.972.770	13.892.556	851.592.240	2.769.694	76.787.817	1.950.130.737	_
5.293.272	36.047.188	8.390,463	D 202 003	27.816.964	46.246.640	44.990.893	3.542.559	16.926.557	38.110.687	10.8/4.199	1.178.114	15,082,021	566.225.824	49.331	27.764.197	185.966.111	9.140.516	14.290.087	894.381.787	2.831.809	79.846.922	2.035.201.661	=
126,208	698.303	417.001	105 214	843.979	783.285	9/9,414	57.034	5/6.138	/48.0//	314.8/9	23.5/2	330.405	26.7/2.490	1./55	386,366	5.647.661	16/./46	397.531	42./89.54/	62.115	3.059.105	85.070.924	•
125.208	090.0	2003	104.6	843.97	/63.33	# W	07.00 07.00	20.76+	#OF-01	AT1 T1	75.07	23 CC	13,032,73	10001.7	307.25	00 E0C	50 V3E C	162.746	17.00.11	17 001 61	1.204.41	40,105,91	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che con la rettifica sono rimasti entro la quota (o la quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5%

2008 PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA PROV. AUT. BOLZANO PROV. AUT. TRENTO VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SARDEGNA	
Produttori 3 VITO GIULIA A	
opri Consegne rettificate 3.435 1.260.48 143 67.30 78 2.99 570 497.61 205 101.11 275 101.11 275 101.11 27 1 388.41 27 11.11 27 11.11 28 11.21 29 11.21 29 11.21 20 1.21 20 1.21 20 1.21 20 1.21 20 1.21 20 1.21 20 1.21 20 1.21 20 1.21 20 1.21 20 1.21 20 1.21 20 1.21 20 1.21 20 1.21 20 1.21	
37.643 37.643 37.248 36.340 35.263 35.263 35.344 35.744 6.064 6.064 6.064 6.064 11.738	
Quota consegne dis. 1.256.834.167 66.673.644 2.998.524 491.310.087 10.691.989 3.196.291 101.798.884 6.371.244 6.371.244 6.371.328.197 524.238 5.153.900 18,438.605 10.184.171 2.003.575 43,456.431 32,096.643 22,844.738 7,639.178 29,288.847 1,724,583	
Consegne tal quali 1.313.664.594 6.9353.716 3.083.874 516.920.368 11.022.613 3.272.533 105.374.613 6.486.067 6.573 409.421.743 11.533.390 525.784 5.312.884 18.766.982 10.416.787 2.030.415 44.548.892 32.644.436 23.505.394 7.775.694 29.913.482	
Tal quali in esubero 56.830,427 2.680,072 2.680,072 85.350 25.610,281 330,624 76,242 3.575,729 114,823 481 20,317,437 205,133 1,546 158,984 328,377 232,616 26,840 1,092,461 547,793 660,656 136,516 136,516 136,516 136,516	
Tal quali oltre la quota (inclusa 8 tagliata, 25.6 9.0 9.0 9.0 9.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	
I (incluse 8 tagliata) 25,647,459 972,037 85,350 9,060,276 330,624 76,242 2,002,814 98,146 481 9,158,295 177,061 1,546 158,984 258,451 199,470 26,840 1,082,168 519,820 660,656 129,792 624,635 23,771	

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che per almeno un mese nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 2,50%

SARDEGNA	SICILIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE	ABRUZZO	LAZIO	MARCHE	UMBRIA	EMILIA ROMAGNA	VENETO	TROV. ACT. INC.	DECV ALL TRENTO	PROV. AUT. BOLZANO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2006	
<u>н</u> ш.	4	78	7	141	7	34	15	<u></u>	щ	2	,	1 }	-1	ļ. uk	æ	2	4	324	Produttori Consegne
215.117	191,140	4.485.964	533.244	5.249.619	246.786	5.912.330	3.032.939	724,616	177.027	1.088.828	1.359.382	200000	19.025	5.376	1.989.592	45.392	824.599	26,100.976	
226,469	195.763	4.578.951	536.572	5.373,627	260.698	6.140.575	3.127.340	749.698	184./3/	1.092.744	1.347.333	1 2/1 202	19.039	5.847	1,983,797	46.629	1.081,226	26.951.105	
247.966	201.097	4.890,050	552.231	5.639.942	267.183	6.469.445	3.210.037	255.525	195,308	C60'T/T'T	F. # 0 F. (C C C	722 107 1	21.903	5.943	2.189.562	52,499	1.100.477	28.491.88/	Consegne tal quali Tal qu
21.497	5,334	311.099	15.659	266,315	0.480	328.870	220,527	37.520	10.0/1	10.747	79 0/0	143 942	2.864	96	205.765	201.070	19,251	1.540.782	Tal quali in esubero Tal quali oftre la
																	10,50%	j.	Tal quali oftre la quota (inclusa B tagliata)

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che per almeno un mese nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 2,50%

2008 PIEMONTE LOMBARDIA VENETO LIGURIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA
Produttori Consegne 170 3 3 2 2 3 3 11 1 1 1 3 3 9 3 9 2 2 4 4 2 2
Consegne rettificate Quota con 11.128.029 1.225.639 237.245 42.867 6.064 356.719 13.076 1.484.313 1.133.580 54.713 2.654.075 307.192 2.906.923 257.738 415.832 32.053
Quota consegne dis. Consegne tal quali 11.266.299 11.980.7 1.037.490 1.321.5 265.265 279.0 43.592 46.5 6.092 407.8 13.536 14.594.6 13.566.748 1.594.6 1.175.666 1.594.6 1.175.666 1.210.3 56.212 56.2 2.715.084 1.210.3 307.667 312.3 307.667 312.3 2.983.382 2.66.5 417.968 436.3 32.583 37.3
7741 7781 7781 7781 7781
esubero Tal quali oltre 714.484 284.084 13.788 2.963 481 23.366 1.123 27.927 34.547 2.802 168.771 4.437 120.224 6.000 18.773 5.198
Tal quali in esubero Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata) 414.484 284.084 13.788 2.963 481 23.366 1.123 27.927 34.547 2.802 2.802 168.771 4.437 120.224 6.000 18.773 5.198

22 settembre 2009

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 con andamento maggiormente discontinuo nel tenore di materia grassa mensile (deviazione superiore allo 0,20%)

BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA	MOLISE CAMPANIA PUGLIA	UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO	VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA	PIEMONTE PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA PROV. AUT. BOLZANO PROV. AUT. TRENTO	7
147 14 83 29	23 396 53	1 6 138 74	98 20 3 83 17		
9.771.508 1.038.543 10.208.536 1.450.339	791.509 19.812.237 5.013.225	177.027 2.215.547 16.555.935 12,446.942	24.825.750 3.212.891 46.901 31.529.275 3.227.373	Consegne rettilicate Quota 229.222.635 19.296.218 738.488 61.635.020 2.006.694 3.222.677	
9.962.081 1.046.273 10.263.863 1.512.121	810,445 20,202,887 5,074,058	184.737 2.262.361 16.832.262 12.844.694	24.843.857 3.266.190 47.576 31.637.978 3.316.303	0,000.04	
10.549.497 1.067.049 10.508.622 1.561.522	826.420 20.748.942 5.196.002	195.308 2.352.515 17.162.537 13.398.963	26.060.482 3,340.465 49.331 33.515.237 3.449.142	241.846.063 241.846.063 20.290.219 764.697 65.300.626 2.136.560 3.371.927	
			1.216.625 74.275 1.755 1.877.259 132.839	1,568,919 11,568,919 12,796 12,796 4,894,166 76,477 77,882	
587.416 20.234 244.759 49.401	15.975 530.437 117.054	10.5/1 90.154 220.543 478.183	54,2.122 55,843 1,755 975,782 93,866	6.742.452 428.521 12.796 2.012.681 76.477 77.882	Tal quali offre la quota (inclusa B tagliata)

22 settembre 2009

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 con andamento maggiormente discontinuo nel tenore di materia grassa mensile (deviazione superiore allo 0,20%)

Z008 PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA PROV. AUT. BOLZANO PROV. AUT. TRENTO VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA
Produttori Consegn 827 33 29 65 39 8 52 9 1 51 7 29 13 237 35 90 6 54
Consegne rettificate 129,232,332 7,318,277 1,214,798 37,205,394 1,271,459 145,016 16,460,084 748,545 6.064 22,640,525 1,262,485 1,317,961 6,753,036 4,242,343 537,1594 9,152,112 4,188,819 7,503,248 630,316 6,254,984 379,172
Quota consegne dis. Cons 130.342.117 130.342.117 1.7.171.334 1.236.614 37.115.167 1.294.522 147.824 16.663.268 757.830 6.092 22.963.855 1.301.876 1.335.850 6.929.184 4.350.116 549.115 9.308.809 4.244.375 7.642.602 634.535 6.301.227
Consegne tal quali Tal quali 136.342.581 1.7714.716 1.272.237 39.340.129 1.334.644 150.307 17.815.897 770.029 6.573 23.771.610 1.315.410 1.406.677 7.039.466 4.462.081 560.686 9.634.128 4.338.415 7.871.920 653.445 6.483.929 400.282
Tal quali in esubero Tal q 6.000.464 543.382 35.623 3.224.962 40.122 2.483 1.152.629 12.199 481 807.755 13.534 70.827 111.965 111.571 325.319 94.040 229.318 18.910 18.9702 12.360
Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata) 3.444.839 176.415 35.623 940.967 40.122 2.483 843.301 12.199 488 296.077 12.607 70.70 83.921 11.57 321.99 83.94 11.57 321.99 83.94 11.57 321.99 83.94 17.52 182.70
Jsa B tagliata) 3.444.839 176.415 35.623 940.967 40.122 2.483 843.301 12.199 481 296.070 12.607 70.827 70.704 83.920 11.571 321.994 83.646 229.318 17.529 182.702 12.360

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 con andamento maggiormente discontinuo nel tenore di materia grassa mensile (deviazione superiore allo 0,40%)

16 novembre 2009

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 con andamento maggiormente discontinuo nel tenore di materia grassa mensile (deviazione superiore allo 0,40%)

Produttori 2008 PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA PROV. AUT. BOLZANO PROV. AUT. TRENTO VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA	
51	
0,010 @ # 0,4 0,4	
Consegne rettificate 12.624.039 1.359.456 108.311 286.337 80.648 48.864 1.879.919 150.675 6.064 356.719 276.855 474.911 294.460 133.716 3.390.116 532.303 2.356.280 257.738 422.309 208.358	
Quota consegne dis 12.734 1.172 1.188 311 81 51 1.913 152 6 384 296 505 303 140 3.463 531 2.41: 260 422	
segne dis. 12.734.375 1.172.046 1.18.681 311.398 81.999 51.222 1.913.518 152.815 6.092 384.472 296.081 505.930 302.655 140.955 3.462.758 535.702 2.411.822 260.542 424.551	
Cons	-
egne tal quali 13 1	
13.443.985 1.463.139 1.16.997 314.157 86.161 52.552 1.959.006 157.999 6.573 407.838 298.378 512.904 307.464 145.318 3.649.602 540.823 2.506.368 266.542 435.352 216.812	
esubero	Tal quali in
709.61 8.31 2.75 4.16 4.16 4.16 5.18 2.29 6.97 4.80 4.36 1.86.82 5.12 6.97 1.86.82 5.12 6.97 6.97	
(inclusa	Tal quali
(inclusa B tagliata) 0 435.496 0 68.854 3 68.316 9 2.759 2.1.330 0 19.595 14 481 0 76 2.297 7 2.297 7 6.646 3.900 3.30 3.31 4.4 185.465 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90	Tal quali oftre la quota

14 ottobre 2009

Riepliogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 3,00%

SARDEGNA	CALABRIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE	ABRUZZO	LAZIO	MARCHE	UMBRIA	TOSCANA	EMILIA ROMAGNA	VENETO	PROV. AUT. TRENTO	LOMBARDIA	PIEMONTE	2000				
ω	j aak	23	31	20	И	4	7	,_	L	L	13	ω	jk	12	7	133	Produttori Conseç			
62.007	45.674	1.719.829	1.256.273	463.836	128.546	374.455	415.690	22.648	13.424	62.637	10,230.964	2.241.974	11.070	8.861.463	9.334.436	35.244.926	Consegne rettificate Qui			
68.912	45.674	1.830.101	1.421.615	520.155	136.726	383.606	441.624	26.661	15.045	67.659	10.319.495	2.257.310	12.606	8.738.461	9.408.159	35.693.809				
73.332	53.924	1.976.837	1.549.369	557,304	150.086	424.895	474.291	27.620	15.551	71.081	11.752.982	2.550.143	13.238	10.699.705	9.682.361	40.072.719				
4.420	8.250	146.736	127.754	37.149	13.360	41.289	32.667	959	506	3.422	1.433.487	292.833	632	1.961.244	274.202	4.378.910	Tal quali in esubero t	0		
4.420	8.250	146.736	126.353	37.149	13.360	41.281	22.501	959	506	0	1.156.476	292.832	632	1,437,136	135.345	3,423,936	tagliata)	quota (inclusa B	fal quali oftre la	:

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 3,00%

SARDEGNA	BACII ICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE	ABRUZZO	LAZIO	MARCHE	TOSCANA		EMILIA ROMAGNA	VENETO	COMBANCIA	OMBABDIA	PIEMONTE	2001			
																Produttori		
44	21	14	22	۲	თ	ហ	_	+	• 1	œ	ω	7.4	Ĵ	⊢	99	Conse		
308.564	1.262.352	658.488	557.189	27.138	503.971	488.911	264.357	076.077	250 555	6,799,158	895.222	F0.000.00	10 586 301	8.671.560	31.247.277	Consegne rettificate		
342.805	1.328.266	706.892	575,672				2/3,214	740.9	20 900	6.499.107	953,587		9.573.681	8.694.079	30.244.404	Quota consegne dis.		
	6 1,382,560				1 570.197											Consegne tal quali		
7	0 54.294	,			7 30.925								-4-	w	,	Tal quali in		
	_				073											tagliata)	quota (inclusa B	Tal quali oltre la

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 3,00%

SARDEGNA	SICILIA	BASILICATA	rogera		CAMPANIA	ABRUZZO	LAZIO	IOSCAINA	TOCOANA	EMILIA ROMAGNA	VENETO	TROV. AUT. BOLLANO	DON ALT BOLDANO	OMBARDIA	PIEMONTE	2002			
7	2	16		20	15	9	10	. 1	2	23	2	}- -	. 	13	+	121	Produttori Consegi		
272.244	115.228	432.485) (C	1,069,080	551.711	2.341.886	865,445	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	580_663	10.337.912	339.307	110.000	179 958	6.611.316	319.111	23,966,346	Consegne rettificate Quoti		
293.375	152.036	404,000	2000	1,140.004	588,162	2.507.823	903.030		569.956	10.564.984	383.265		150.000	6.350,010	371.806	24.429.895	Quota consegne dis. Con		
307.884	306.628	300.000	502 276	1.220.698	616.203	2.644.482	1.000.400	1 000 400	653,177	11.930.980	429.040	400 CA0	172.908	7.888.557	381.620	28,061,564	•		
14.509	760,401	4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	48 488	80.694	28,041	20,029	10000	101 817	83.221	1.365,996	10.000	202 77	22.908	1.538.54/	9.814	3.631.669	•	đ.	굯
14.509	101:00	15/ 502	48,488	/8.869	10 000 77 100	003 CC	125.404	97.304	62.188	1.010.750	1 010 730	45 343	22.908	1.024.760	100 th	604.007.7	tagliata)	quota (inclusa B	Tal quali oltre la

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 3,00%

2003 PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA PROV. AUT. TRENTO VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA MARCHE LAZIO ABRUZZO CAMPANIA PUGLIA BASILICATA SICILIA SARDEGNA
Produttori 151 3 3 14 11 17 25 5 5 20 20 3
Consegne rettificate 32.918.385 3 258.042 2 19.320 14 13.841.371 1 900 5 1.084.505 1 6.228 17 3.506.570 1 1 301.407 6 1.048.052 21 846.158 20 1.948.052 21 846.158 20 1.113.683 3 247.516
Quota consegne dis. 33.226.735 286.677 19.884 13.505.217 933 1.099.297 7.278 9.105.204 3.676.349 308.355 174.133 2.067.320 893.094 535.379 1.146.088 249.893
Consegne tal quali Ta 38.267.509 299.422 21.845 16.422.907 1.009 1.242.309 7.680 10.277.190 3.994.637 337.189 181.973 2.278.971 939.779 583.762 1.263.423 354.596 160.817
Tal quali in esubero tal 5.040.774 12.745 1.961 2.917.690 76 143.012 402 1.171.986 318.288 28.834 7.840 211.651 46.685 48.383 117.335 4.703 9.183
Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata) 3.574.163 10.499 1.961 1.851.932 76 108.800 402 882.875 244.378 28.834 7.840 210.277 46.685 48.383 117.335 4.703 9.183

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 3,00%

SARDEGNA	SICILIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE	ABRUZZO	LAZIO	TOSCANA	EMILIA ROMAGNA	PROV. AUT. TRENTO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2006	Produttori			
13	4	41	8	33	2	4	4	-	9		თ	2	2	130	Consegi			
212.735	94.355	1.463.991	812.212	982.849	4.817	1.399.624	203.159	64.126	5,080.880	8.393	2.640.950	45.392	653.963	13.667.446	Consegne rettificate			
224,131	98.482	1,497,331	833,007	1.014.901	4.998	1.530.283	212.954	72.159	5.165.702	8.421	2.661.501	46,629	908.028	14.278.527	Quota consegne dis.			
247,803	101.233	1.672.872	897.891	1.096.606	5.723	1.646.10	229,352	73.371	5.839.031	9.643	3.051.184	52.499	924.050	15.847.362	Consegne tal quali			
				5 81.705											Tal quali in esubero			
23.672	2.751	175.541	61.153	79.189	725	115.821	16.398	1.212	522.852	1.222	238.419	5.870	7.340	1.252.165	tagliata)	quota (inclusa B	rai quaii oitre ia	T-1

Riepllogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 3,00%

							Tal quali oltre la
							quota (inclusa B
	Produttori	Consegne	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali Tal quali in esu	Tal quali in esubero	agliata)
2008			23.391.864	ဖွ	26.829.538	3.061.542	غسز
PIEMONTE		ω	617,864	653.774	t 683,503	29.729	
LOMBARDIA		11	10.526.709	10.242.1	12.094.835	1.852.663	
VENETO		2	1.592.373	1,642,3	1.872.423	230.032	
LIGURIA		 	1.425	1,6	1.607	4	4
EMILIA ROMAGNA		9	7.512.287	7.960.7	8.642.136	681.422	
LAZIO		2	67,588	75.3	1 75.642	328	
MOLISE		⊢	36.339	40.9	5 41,322	417	
CAMPANIA		79	2.427.973	2.502.7	2,711.888	209.166	
BASILICATA		14	413.534	444,3	5 477.806	33,431	
SICILIA		2	132.466	138.1	154.271	16.117	
SARDEGNA		ת	63.306	65.8	2 74.105	8.233	

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che hanno subito un controllo da parte delle regioni

Consegne rettificate Quota consegne dis. Consegne tal q 140.505.319 136.046.592 148.6 13.344.210 13.403.487 13.6 80.479 82.683 68 47.754.553 44.543.170 3 154.692 157.455 1 15.542.942 15.306.674 16.4 12.013 12.013 12.200 16.4 12.013 12.200 16.4 12.013 12.200 15.107 1 15.936 151.07 15.107 1 15.936 15.107 1 15.936 1337.845 1.3 135.877 1337.824 1.3 135.877 1337.824 1.3 139.006 16.4 16.697 1.3 15.90.703 1.644.697 1.6 1.590.703 3.644.594 3.70.559 3.644.594 3.70.559 3.644.594 3.70.559 3.644.594 3.70.559 3.643.395 3.70.559 3.	Consegne rettificate 140.505.319 136.046.592 148.626.114 13.344.210 13.403.487 13.657.312 80.479 82.683 82.683 47.754.553 44.543.170 50.376.689 15.542.942 15.40.288 1.140.288 1.144.041 1.140.288 1.1200 50.619.085 319.006 327.845 339.478 51.107 51.107 51.107 51.1476 153.05.5072 115.936 11.335.877 1.335.877 1.337.824 1.14.238 1.590.703 308.613 308.613 340.271 351.213 308.459 1.249.395 1.283.649 2.814.262 2.817.394	Consegne rettificate Quota consegne dis. Consegne tal quali Tal quali in esubero 140,505,319 136,046,592 148,626,114 12,579,522 13,344,210 13,403,487 13,673,312 253,825 80,479 8,8683 8,878 1,157,455 47,754,553 44,543,170 50,376,689 5,833,519 154,692 157,455 160,304 2,849 59,893 60,000 60,657 60,657 657 15,542,942 15,306,674 16,407,736 1,101,062 2,849 15,542,942 15,306,674 16,407,736 1,101,062 657 1,144,041 1,140,288 1,181,416 41,128 1,121,406 41,128 1,101,062 169 50,619,085 49,338,326 54,353,550 1,101,062 169 50,619,085 49,338,326 54,353,550 1,101,062 11,23,69 1,691,288 1,111,494 1,123,258 1,123,269 1,163,335,272 3,965 1,1,23,258 1,1,633 3,965 1,1,782 3,965 1,1,782 3,965
Quota consegne dis. 136.046.59; 13.403.48; 82.68; 44.543.17; 157.45; 60,000; 15.306.67; 1.140.28; 12.20; 49.338.32; 327.84; 51.10; 121.47; 1.337.82; 190.98; 114.23; 1.644.69; 340.27; 3.701.55; 1.283.64; 74.40;	Quota consegne dis. Consegne tal quali Tal quali in 136.046.592 148.626.114 13.403.487 13.657.312 82.683 83.878 44.543.170 50.376.689 157.455 160.304 60.000 60.657 15.306.674 1181.416 1.140.288 1.181.416 1.200 54.353.550 327.845 339.478 51.107 123.258 1.337.824 1.378.291 190.981 195.844 114.238 1.378.291 114.238 1.644.697 351.213 3.701.559 3.884.545 1.283.649 1.299.842 74.400 75.109 2.814.262 2.817.394	Quota consegne dis. Consegne tal quali Tal quali in esubero duota (inc 136.046.592 148.626.114 12.579.522 13.403.487 13.657.312 253.825 82.683 83.878 1.195 44.543.170 50.376.689 5.833.519 157.455 160.304 2.849 60.000 66.657 657 15.306.674 16.407.736 1.101.062 1.140.288 1.181.416 41.128 12.200 12.369 169 49.338.326 54.353.550 5.015.224 327.845 339.478 11.633 51.107 55.072 3.965 121.476 123.258 11.633 137.824 1.378.291 40.467 190.981 1.95.844 4.863 114.238 116.232 1.782 1.644.697 1.695.925 51.228 3.701.559 3.884.545 182.986 1.283.649 1.299.842 16.193 74.400 75.109 709 2.814.262 2.817.394 3.132
	Consegne tal quali Tal quali in 1892 148.626.114 487 13.657.312 83.878 1170 83.878 50.376.689 1455 160.304 60.657 674 16.407.736 1238 1.181.416 12369 54.353.550 8445 339.478 1.107 55.072 1476 1378.291 1981 195.844 1.378.291 1981 116.232 697 1.695.925 3.271 351.213 3.559 3.884.545 6.499 1.299.842 400 75.109	Consegne tal quali Tal quali in esubero tagliata) 1592 148.626.114 12.579.522 1487 13.657.312 253.825 1.683 83.878 1.195 1.170 50.376.689 5.833.519 1.000 60.657 657 1.6.407.736 1.101.062 1.288 1.181.416 41.128 1.290 12.369 5.015.224 1.326 54.353.550 5.015.224 1.845 339.478 11.633 1.107 123.258 11.633 1.107 123.258 11.633 1.107 123.258 11.633 1.107 123.258 11.633 1.107 123.258 11.633 1.107 123.258 11.633 1.107 123.258 11.633 1.109.254 1.378.291 40.467 1.981 1.378.291 40.467 1.981 1.695.925 51.228 1.271 351.213 10.942 1.559 3.884.545 182.986 1.262 2.817.394 3.132
	al quali in	quota (inc asubero tagliata) 12.579.522 12.579.522 1.195 1.195 5.833.519 2.849 657 1.101.062 41.128 1169 5.015.224 11.633 3.965 1.782 40.467 4.863 1.994 51.228 10.942 182.986 16.193 709 3.132

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che hanno subito un controllo da parte delle regioni

SICILIA SARDEGNA	CALABRIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE	ABRUZZO	LAZIO	MARCHE	TOSCANA	EMILIA ROMAGNA	LIGURIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	VENETO	PROV. AUT. BOLZANO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2001			
22	12	11	œ	22	Just	ω	ω	ω	4	106	Ľ	2	12	2	38	4	9	245	Produttori Consegr		
358.882 116.800	1.014.166	876.816	346,476	1.786.312	109.819	149.280	815.858	851.728	360.283	63.674.189	4.028	233.593	6.449.432	91.435	28.771.612	127.180	11.304.737	117.442.626	Consegne rettificate Quo		
359.849 128.500	1.052.250	893.056	350.867	1.812.301	111.623	156.882	823.124	882.151	362.889	62,633.051	4.090	234,293	6.431.993	92.101	27.641.449	128.794	11.342.596	115,441,859	Quota consegne dis. C		
366.161 134.315	1.078.141	926,022	364,245	1.830.392	113,286	159.715	834.541	906,503	408.116	66,886,762	4.210	236.962	6.740.655	92.632	29.958.321	132.180	11,396,836	122.569.995	Consegne tal quali T		
5.815	25.891	32.966	13.378	18.091	1.663	2,833	11,417	24.352	45.227	4.253.711	120	2.669	308,662	534	2.316.872	3,386	54.240	7.128.136	Tal quali in esubero tagliata)	quota	Tal qu
5.815	16.815	32.966	13.3/8	18.091	1.663	2.833	11.41/	21.002	40.198	1,194,085	120	536	84.900	531	526.343	3.386	51,4/9	2.031.8/0	_	quota (inclusa B	Tal quali oltre la

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che hanno subito un controllo da parte delle regioni

SARDEGNA	SICILIA	CALABRIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE	ABRUZZO	LAZIO	TOSCANA	EMILIA ROMAGNA	LIGURIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	VENETO	PROV. AUT. BOLZANO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2002				
2	4	21	12	<u>⊢-</u>	14	ω	U1	æ	7	115	,_	1	17	Jest	75	ω	ادبر الحاج	311	Produttori Conse			
19,482	372,685	1.575.765	734.133	1.059.761	1.635.185	172.077	820.089	3.226.214	1.572.691	82.369.496	15.467	339.583	14.271.891	23.828	67.267.356	187.753	2.707.680	178.371.136	Consegne rettificate (
21.881	376.261	1.588.134	778.659	1.076.860	1,648,494	174.711	829.178	3.221.486	1.603.228	81.531.240	15.480	325.354	13.785.421	25.400	65.643.419	192.373	2.598.414	175,435,993	Quota consegne dis.			
31 22.573	397.442	1.632.915	807.472	1.090.673	1.660.139	177.017	850.100	3.405.630	1.651.185	87.017.467	15.722	350.302	14.889.855	25.677	71.612.247	194.986	2.788.119	188.589.521	Consegne tal quali			
692	21.181	44.781	28.813	13.813	11.645	2.306	20.922	184.144	47.957	5.486.227	242	24.948	1.104.434	277	5.968.828	2.613	189,705	13.153.528	Tal quali in esubero			
692																			tagliata)	quota (inclusa B	i ai quali oltre la	+

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che hanno subito un controllo da parte delle regioni

CALABRIA SICILIA SARDEGNA	CAMPANIA PUGLIA BASILICATA	LAZIO ABRUZZO MOLISE	VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA	PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA PROV. AUT. BOLZANO	2003
15 15	29 7 16	19 4 5	59 3 39	27 16 41 1	
422.012 3.084.121 1.195.906	1.749.383 1.057.211 2.471.688	2.451.162 1.134.981 340.965	24.364.271 295.542 24.738.861 1 440 773	13.507.699 722.813 44.979.879 421.798	Consegne rettificate 124.379.015
427.093 3.110.294 1.201.673	N		24.596.586 301.381 25.251.751 1 477 913	13.136.139 735.486 43.439.518 425.115	Quota consegne dis. 123.470.672
			36 25.392.172 31 305.968 31 26.333.498 3 1 578.344		Consegne tal quali '2 130.590.575
			795.586 4.587 8 1.081.747 8 50.431		Tal quali in esubero 7.119.903
				 -	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata) 2.606.244

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che hanno subito un controllo da parte delle regioni

SARDEGNA	SICILIA	CALABRIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	MOLISE	ABRUZZO	LAZIO	MARCHE	UMBRIA	TOSCANA	EMILIA ROMAGNA	FRIULI VENEZIA GIULIA	VENETO	PROV. AUT. TRENTO	PROV. AUT. BOLZANO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2006				
4	14	ω	34	16	72	4	4	13	4	L	4	73	ω	34	2	10	49	14	00	366	Produttori Con			
880.618	1.986.102	670.463	6.782.722	2.405.796	6.155.636	236.676	524.811	1.975.575	1.778.993	101.750	2.110.523	74,627.541	189.500	23.951.183	946.185	518.450	73.836.451	605.022	6.952.650	207.236.647	Consegne rettificate			
881.749	1.991.441	671.915	6.886.315	2.425.401	6.217.444	241.935	531.100	2.025.576	1.787.188	103.588	2.127.875	74.520.953	187.899	23.975.608	990.064	530.312	72.377.831	619.319	7.044.989	206.138.502	Quota consegne dis.			
916.0	. 2.032.6	680.3	7.106.7	2,497.6	6.332.2	246.7	560.5	2.076.7	1.852.2	105.9	2.182.1	78.281.3	194,6	24.778.3	1.007.4	549.5	77.298.807	635.2	7.324.3	216.659.9	Consegne tal quali			
44 34.295 34	41.244	8.445	220,439	72.273	114.835	4.820	29.421	51.183	65.019	2.357	54.323	3.760.372	6.778	802.742	17.355	19.207	4.920.976	15.971	279.406	10.521,461	Tal quali in esubero			
34.295	41.244	8.445	220.439	72,094	109.252	4.820	29.412	40,414	65.019	2.357	54.323	1.901.074	1,345	354.648	17.355	19.207	2,071.541	15.971	46.953	5.110.208	tagliata)	quota (inclusa B	Tal quali oltre la	

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che hanno subito un controllo da parte delle regioni

CALABRIA SICILIA	BASILICATA	PUGLIA	CAMPANIA	ABRUZZO	LAZIO	MARCHE	EMILIA ROMAGNA	VENETO	PROV. AUT. TRENTO	PROV. AUT. BOLZANO	LOMBARDIA	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2008		
															Produttori	
1 9	7	2	29	ω	ω	2	15	<u>1</u>		U	œ	1	1	98	Consegn	
811.604 443.141	1.999.878	741,409	3.609.732	2.165.590	629,565	1.008.649	14.044.816	10.338.424	1.296.326	223.739	6.745.922	84.580	155.504	44.298.879	Consegne rettificate	
443.514	2.019.074	741.790	3,634,54	2.185.611	637.34	1.021.58	14.215.52	10,416,74	1.299.828	228.025	6.703.370	87.798	155.699	44.610.153	Quota consegne dis.	
	4 2.055,5/4													3 46.026.393	Consegne tal quali	
0 426														1.4	Tal quali in e	
26 426						_									quota (inclus tagliata)	Tal quali oltre la

14 ottobre 2009

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di campagna

NA 2 807.772 818.038 824.704					NIA 1 10.862,414 10.866.870 10.901.660	4 522.893 532.311 539.742	747.301 766.002	135.930 139.542	3.873.831 3.962,659		ENEZIA GIULIA 5	8.918.478 8.898.092 9.126.871	TRENTO 3 145.866 146.792 150.101	99 58.725.536 57.344.463 61.805.649	88.884 91.731 92.229		245.279.811 242.892.108 257.064.918 14.	Tal quali in esubero	qui	Ta	
6.666	83	23.601	4.708	7.206	34.790	7.431	18.701	3.612	88,828	9.119.681	101.889	228.779	3.309	4.461.186	498	61.842	14.172.810	ı esubero tagliata)	quota (Tal qua	
6.666	83	17.254	4.708	7.206	34.790	2.294	5,638	3.612	53.841	3.095.595	99,889	54.769	3.309	1.784.595	498	31.872	5.206.619		quota (inclusa B	Tal quali oltre la	

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di campagna

						: :
						quota (inclusa B
	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	agliata)
2001	410					
PIEMONTE	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		<u></u>			
VALLE D'AOSTA			,	-		
LOMBARDIA	98	60	5 60	2 63.998,433	3.801.071	2.173.173
PROV. AUT. TRENTO			18 216,600			
VENETO	30		13	9 11.945.123		
FRIULI VENEZIA GIULIA		5 983.021				
EMILIA ROMAGNA	230	_	89 125.133.401			
TOSCANA		4 944.4		•		
UMBRIA		1 111.3	03 113.588			
MARCHE		2 682.763				
LAZIO		2 481.473	73 484.714			
ABRUZZO		3 1.022.834	34 1.043.978			
PUGLIA		5 538.61;	12 548.350	J		
CALABRIA		2 264.622	22 269.496	•		
SICILIA		2 315.036	36 315,588	w		
SARDEGNA		3 2.300.00	01 2.346.57!	2.382.25	35,680	35.680

Riepliogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di campagna

SARDEGNA	CALABRIA	PUGLIA	LAZIO	MARCHE	TOSCANA	EMILIA ROMAGNA		ERIII VENEZIA GIIII IA	VENETO	LOMBARDIA		VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	2002					
on.	4	17	6	2	15	349))	ထ	110	356) 1	k	51	935	דוסמטננטוו	Drock of the said			
2.888.125	1.198.108					Ļ			52.699.407	297.022.083	100		24.603.905	583.702.788	Consedire reconcare	Conceans rettificate			
2.915.455	1.235.236				2.465,54/	100.001.009	185 801 380	9.075.614	52,441,544	010,640,067	303 010 516	498.841	24.836.529	578.737.097	Cacra composite and	Ounta consegne dis			
2.954.021	1.2/6.293	3.552.49/	1./44.991				197 943 375	9.227.726	54.940.080	0.00 CEN. CO.C.	317 751 008	508.361	25.566.447	613.400.890	3	Consegne tal quali To			
38.566	41,05/	71,027	320.15E	170.76	07 n20	176 305	12.141.986	152.112	2,498,336	1000 100	18,401,492	9,520	/29.918	34.003.793	Ş	Tal quali in esubero t	0		_
38.500	11.00	21 OS7	320 155	16.817	97 524	138 178	6,012,342	49.979	10 CTO	מלא ליחס	8,969,398	9.520	450.515	H . H H O. OUT	17 116 604	tagliata)	quota (inclusa B	lai quali olde ia	

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di campagna

2003 PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA PROV. AUT. TRENTO VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA
Produttori Conseg 2.522 185 12 955 4 258 29 746 34 2 7 77 8 3 21 103 114 7 47
Consegne rettificate 1.374.465.427 59.240.317 781.597 733.363.432 723.882 104.876.654 14.026.799 393.246.331 8.349.791 388.538 1.739.935 16.306.311 2.117.973 195.376 2.900.540 15.535.354 3.108.166 1.433.866 8.948.586 7.181.979
Quota consegne dis. Co 1.381.485.395 59.054.599 801.260 734.734.695 738.323 106.000.521 14.169.299 396.897.661 8.522.017 402.339 1.775.136 16.426.665 2.156.521 196.710 2.968.423 15.732.318 3.169.567 1.459.950 9.018.416 7.260.975
Consegne tal quali 1.436.501.114 61.297.523 814.661 765.955.898 766.798 108.418.326 14.353.402 413.920.807 8.893.152 412.027 1.864.474 116.677.347 2.233.294 198.164 3.013.713 16.274.653 3.349.033 1.491.755 9.175.570 7.390.517
Tal quali in esubero to 55.015.719 55.015.719 2.242.924 13.401 31.221.203 28.475 2.417.805 184.103 17.023.146 371.135 9.688 89.338 250.682 76.773 1.454 45.290 542.335 179.466 31.805 157.154 129.542
Tal quali oitre la quota (inclusa B tagliata) 22.254.934 812.010 13.401 11.384.395 28.475 982.566 74.174 7.256.005 296.758 9.688 89.338 176.046 63.277 1.454 39.233 530.501 179.466 31.451 157.154

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di campagna

2006 PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA PROV. AUT. TRENTO VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA
Produttori Consegn 2.071 127 16 607 13 257 29 1 628 33 4 67 18 67 18 14 57 89 20 15 55
Consegne rettificate 1.251.814.779 55.140.463 866.080 567.814.662 2.462.267 124.165.074 21.146.183 38.320 404.863.277 9.379.110 830.496 2.650.365 13.286.355 4.950.972 1.034.927 7.837.927 13.797.476 2.208.870 3.668.277 12.685.373 2.988.305
Quota consegne dis. 1.248.292.058 54.584.047 882.808 562.097.706 2.500.968 124.856.405 21.302.095 38.712 405.937.077 9.589.397 852.262 2.675.143 13.334.107 5.026.826 1.040.590 7.903.028 13.968.009 2.233.525 3.696.626 12.730.260 3.042.467
Consegne tal quali Tal o 1.303.127.205 56.810.780 895.110 589.382.279 2.544.914 128.656.093 21.574.270 40.201 425.401.741 9.903.379 870.510 2.781.165 13.649.527 5.183.843 1.067.631 8.037.366 14.183.411 2.334.423 3.725.357 12.996.786 3.088.419
Tal quali in esubero tal 54.835.147 2.226.733 12.302 27.284.573 43.946 3.799.688 272.175 1.489 19.464.664 313.982 18.248 106.022 315.420 157.017 27.041 134.338 215.402 100.898 28.731 266.526
Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata) 24.486.861 906.645 12.302 10,776.707 43.946 1.824.816 218.612 1.489 9.249.698 233.138 18.248 106.022 154.042 139.602 27.041 124.383 208.063 100.898 28.731 266.526

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di campagna

BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA	ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA	UMBRIA MARCHE LAZIO	PROV. AUT. TRENTO VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA	2008 PIEMONTE VALLE D'AOSTA I OMBARDIA	
63 2	1 63 55 a a	3 v. r. v	161 14 359	1.197 76 11 306	Produttori Co
2.723.389 1.840.809 14.607.858 161.791	2,249,001 101,890 16,410,454 10,414,234	6.039.007 575 2.104.506 6.026.854	393.941 72.964.152 4.319.963 249.708.082	715.335.345 43.896.685 595.094 280.756.200	Consegne rettificate
1.846.300 14.665.898 164.578				713.485.254 43.631.985 611.034 276.921.368	Quota consegne dis.
			8 405.923 9 76.179.462 4 4.457.336 3 263.482.466		Consegn
			7.165 2.747.683 64.212 12.636.063		Tal quali in
			7.165 1.431.305 47.535 5.714.041		Tai quali o quota (ino tagliata)

Commissione di indagine amministra	tiva con il compito	di accertare,	ai fini della	determinazione	del contenuto d
materia grassa del latte in base alla n	ormativa, la corrett	ezza del metodo	o di calcolo a	dottato dall'Amn	ninistrazione con
riferimento, in particolare, ai dati util	izzati.		*		

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 24

Riepilogo dati nazionali

			Riepilogo dati n	azionali				
Periodo	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Consegne								
Q.vo Naz. Garantito	9.632.540	9.698.399	9.698.399	9.698.399	9.703.974	10.100.482	10.316.482	10.316.482
Mobilità V -> C	65.729	56.620	52.319	61.426	16.038	14.050	12.142	14.280
Mobilità C -> V	19.945	1.467	29.175	30.788	9.287	19.685	20.554	37.329
Saldo mobilità	45.784	55.153	23.144	30.638	6.751	-5.636	-8.412	-23.048
Q.vo Naz. di riferimento	9.678.324	9.753.552	9.721.543	9.729.037	9.710.725	10.094.846	10.308.070	10.293.434
Q.vo consegnato	10,247,154	10.324.327	10.353.076	10.408.267	10.284.664	10.502.728	10.751.440	10.959.508
T.M.G. di riferimento	3,687	3,688	3,686	3,687	3,687	3,687	3,688	3,688
T.M.G. di periodo	3,660	3,623	3,634	3,684	3,630	3,608	3,641	3,636
Q.vo rettificato	10.197.156	10.203.281	10.256.495	10.403.045	10.178.238	10.352.184	10.661.637	10.857.298
Esubero nazionale	568.830	570.775	631.533	679.230	573.939	407.882	443.370	666.074
Esubero calcolato sul rettificato	518.832	449.729	534.952	674.008	467.513	257.338	353.567	563.865
Δ esubero cons - esubero rettificato	(8,79%)	21,21%	15,29%	0,77%	18,54%	36,91%	20,25%	15,35%
Data aggiornamento	glu/00	giu/00	apr/02	apr/02	apr/02	apr/02	set/04	set/04
Periodo	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009		
Consegne	40.000.000	40 004 005	40.004.040	40.000.404	10.271.286	10.474.132		
Q.vo Naz. Garantito	10.300.000	10.281.085	10.284.048	10.280.494	20.998	22.263		
Mobilità V -> C	37.543	26.020	18.760 48.560	17.312 57.855	65.068	83.862		
Mobilità C -> V	16.022	50.450	-29.801	-40.543	-44.069	-61.600		
Saldo mobilità	-21.520	-24.430	10.254.247	10.239.951	10.227.217	10.412.532		
Q.vo Naz. di riferimento	10.278.480	10.256.655 10.635.900	10.863.957	10.239.931	10.803.172	10.561.433		
Q.vo consegnato	10.746.981		3,687	3,688	3,688	3,688		
T.M.G. di riferimento	3,687	3,687		3,674	3,690	3,693		
T.M.G. di periodo	3,658	3,705	3,691	3,074 10.826.197	10.804.457	3,093 10,567.566		
Q.vo rettificato	10.686.918	10.664.686	10.865.163	10.020.197	10.004.437	10,300,300		
Somma esuberi individuali	842.192	832.631	919.064	878.096	873.025	843.843		
Esubero nazionale	468.501	408.031	610.916	617.623	577.240	155.034		
Esubero da accantonare (5%)	23.425	20.402	30.546	30.881	28.862	7.752		
Esubero annullato	350.266	404.199	277.602	229.592	266.924	681.057		
Capi da latte presenti in stalla (media aritmetica del dati mensili)				2.928.622	2.933.520	2.905.288		
(menia animetica dei dari merisiri) Capi da latte effettivi (calcolati in base al giorni in stalla)				1,863.079	1.567.703	1.668.156		
·	400,400			586.246				
Esubero sul rettificato Δ esubero cons - esubero rettificato	(408.439 \) 12,82%			5,08%)			
Data aggiornamento	lug/04	lug/05	lug/06	tug/07	lug/08	lug/09		

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 25



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma 16 LIE, 1999

Al Coordinamento della Commissione d'indagine amministrativa "quote latte"

SEDE

AOOGAB - AOO Gabinetto REGISTRO UFFICIALE 0006732 - 16/07/2009

OGGETTO: Trasmissione di documentazione sulle quote latte

Si trasmette, per le valutazioni di competenza, la documentazione inerente l'oggetto, pervenuta allo scrivente Ufficio per il tramite dell'Ufficio legislativo, in data 15 luglio 2009.

Giuseppe Ambrosio Capo di Gabinetto



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

> GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO LEGISLATIVO

Roma,

Al Capo di Gabinetto

SEDE

Oggetto: trasmissione documenti di sintesi sulle quote latte.

Si trasmettono le lettere qui pervenute a firma dell'ingegner Daniele Fava del 3 giugno 2009 e del 16 giugno 2009, unitamente ai documenti allegati (si tratta di lettere e documenti inviati anche alla Presidenza del Consiglio).

Sergio De Felice Capo Ufficio Legislativo

All.: n. 1 +4

Preg.mo

Consigliere Umberto De Augustinis Palazzo Chigi Piazza Colonna 370 00187 ROMA Fax 06/6797428 tel 06/67791

Conisigliere Sergio De Felice Via XX Settembre 20 00187 Roma e-mail s.defelice@politicheagricole.it

RACCOMANDATA

Oggetto: Trasmissione documento integrativo sugli errori del regime quote latte.

Come da accordi con il Consigliere De Felice, trasmetto una relazione sull'effetto moltiplicatore dei coefficienti di trasformazione in equivalente latte dei formaggi, nel regime di consegne.

Il documento ha l'obiettivo di illustrare le conseguenze ancora attuali degli errori commessi.

Cordiali saluti.

Teen, 16/26/2009

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I) Tel 0521/831249 Viale Solferino 30 - 43 100 Parma (1) Cell 349/4140969 e-mail diministration of the bright it Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. Nº doc. prot 80/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza 200900255t del Consiglio e del MIPAF

Preg.mo

Consigliere
Umberto De Augustinis
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 ROMA
Fax 06/6784953 tel 06/67791

Conisigliere
Sergio De Felice
Via XX Settembre 20
00187 Roma
e-mail
s.defelice@politicheagricole.it

RACCOMANDATA

Oggetto: Trasmissione documento di sintesi sulle quote latte

Anticipo via fax/e-mail una relazione di sintesi per punti dello studio sul regime quote latte.

Per posta, insieme alla sintesi invierò alcuni allegati

Nella sintesi ho spiegato quello che si deduce esclusivamente da normative, documenti , dati ufficiali dell'OCM del settore latte e prodotti lattiero caseari, oltre che dallo scambio di corrispondenza con la Direzione Generale Agricoltura della CE:

Riservo poi a Voi queste ulteriori informazioni .

Per quanto riguarda il discorso del Commissario Gulinelli a proposito della denunce dei prodotti in equivalente latte nel regime di consegne fino al 31/03/2004 occorre dire che la normativa è chiarissima. Che poi sia stata applicata correttamente negli ultimi anni di vigenza è da verificare. Sarebbe grave perché la CE non poteva non accorgersene. Il dato gli doveva essere trasmesso annualmente con uno specifico questionario. Significherebbe che è stata consapevole di una gestione poco chiara.

Non si può escludere comunque che i coefficienti siano stati applicati dai primi acquirenti, nel corso di tutti questi anni. E' sufficiente che siano stati applicati all'inizio per generare enormi quantitativi di produzione sulla carta che poi sono rimaste nel sistema.

Il sistema è tuttora fuori controllo.

Sulle denunce pesano anche questi fattori che a questo punto, per dovere di chiarezza, ho accennato nel capitolo "Le conseguenze degli errori".

A conferma che il sistema è comunque fuori controllo mi permetto di riferire quanto detto durante la riunione con il Dott Moretti, principale collaboratore del Commissario Gulinelli, proprio il 27 maggio u.s. Oltre ad illustragli la questione coefficienti, di cui era già stato informato da tempo, gli ho illustrato i dati di produzione reali di alcune annate , dati ricavati dal modello matematico di bilancio del grasso. Ha detto immediatamente senza alcuna remora, che questo nuovo Ministro è la

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag <u>4</u>
2009002551	e-mail daniele, fava@fastwebnet.il doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo del del Consiglio e del MIPAF	ella Presidenza

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici - Parma (I)

persona giusta per andare in Europa a chiedere la restituzione dei prelievo pagato dall'Italia, perché probabilmente solo in rare occasioni l'Italia ha superato la quota assegnata. Ha poi aggiunto che la Commissione CE è sempre molto preoccupata dei controlli finanziari e ha parlato di un ricorso agli organi di vigilanza europei.

Il tutto è avvenuto alla presenza del dott Migliorini responsabile da poco dell'ufficio monocratico di AGEA che si è detto molto soddisfatto dell'incontro.

Mi sembra un passo in avanti notevole.

Trasmetto per posta anche un documento che riguarda le vendite dirette dove compaiono le istruzioni Agea e la corrispondenza sull'argomento che il Ministero ha avuto con la Commissione CE. Agea sostiene istruzioni che sono assurde e sulla base di queste istruzioni ha costretto i produttori in vendita diretta a denunciare come venduti prodotti ancora a magazzino. Nel 2003 e 2005 alcuni hanno subito il prelievo. Chi non ha pagato ha l'azienda ipotecata. Ho informato il Commissario straordinario di Agea dott Contarin.

Nella "Sintesi per punti" doc nº 89/09 ho solo accennato al ruolo della CE.

Se occorre modificare l'impostazione, o trascurare alcune parti per snellire la relazione sono a disposizione.

Nella parte finale della sintesi ho fatto una proposta che prevede un gruppo di lavoro, riguardante anche la mia posizione, per arrivare a dei risultati che possano essere condivisi dalle Istituzioni.

Parma, 3 giugno 2009

Cordiali saluti.

Ing. Daniele Fava

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (1)	Tel 0521/831249 pag 2
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele favacii fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza
	del Consiglio e del MIPAF

L'APPLICAZIONE DEL REGIME QUOTE LATTE IN ITALIA E GLI ERRORI DI GESTIONE

SINTESI PER PUNTI

Parma lì, 3 giugno 2009

firma
Ing. Daniele Fava

Revisione-01 del 6 giugno 09

		<u>PAG</u>
<u>CAP</u>	INDICE L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO DEL LATTE E SUOI DERIVATI	2
1		2
2	LE CONTRADDIZIONI DEI DATI	2
3	L'ERRORE DEI COEFFICIENTI PER I FORMAGGI	3
4	LE CONSEGUENZE DEGLI ERRORI	1 1
5	I CONTROLLI DELL'OCM LATTE E DERIVATI	4
6	PROPOSTA	1 4

- Allegato I UN ESEMPIO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI
- Allegato 2 Corrispondenza con la Commissione CE
- Allegato 3 alcuni richiami normativi

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I) Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	Tel 0521/831249 pag 1 Cell 349/4140969 e-mail daniele fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza
2007002331	del Consiglio e del MIPAF

1) OCM-ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO DEL LATTE E SUOI DERIVATI

Le quote latte e il prelievo supplementare sono uno degli interventi di politica agricola all'interno della OCM latte e derivati. Questa OCM gestisce 130 milioni di tonnellate di latte (1,3 miliardi di q.li) in Europa con considerevoli contributi annui PAC al settore.

Come tutte le OCM per una corretta gestione dispone di un sistema di rilevamento dati, normato da

appositi regolamenti.

Il rilevamento dati riguarda in particolare tutti i "primi acquirenti", soggetti organizzati a trattare il latte e inseriti in un apposito elenco regionale che acquistano sia latte che prodotti derivati, direttamente dalle aziende agricole. In pratica quasi tutta la produzione nazionale. In Italia questi soggetti sono poco più di 2300 contro le oltre 40.000 aziende agricole del settore.

La CE attraverso i primi acquirenti controlla la produzione agricola di settore.

Quando nel 1984 la CE introduce il regime quote utilizza i "primi acquirenti" per denunciare attraverso di loro la produzione delle aziende agricole. Questo per avere un maggiore controllo sulle medesime.

In pratica il regime quote latte viene costruito secondo lo schema di rilevamento dati della OCM che contiene molte informazioni, fra cui anche i prodotti realizzati con il latte proveniente dalle aziende agricole. Ecco perché nel regime quote esistono due regimi. Il "regime consegne" che riguarda i prodotti che vengono "consegnati" dalle aziende agricole ai primi acquirenti e il "regime di vendite dirette" dove invece sono i titolari delle aziende agricole che denunciano direttamente i prodotti venduti ai dettagliati consumatori finali e pochi altri soggetti. La CE non poteva certo richiedere dati ad ogni singolo dettagliate ed è costretta in questo caso a fidarsi del produttore agricolo.

2) LE CONTRADDIZIONI DEI DATI (i dati sono espressi in q.li per uniformità con i dati dell'OCM rilevati ancora in q.li)

Analizzando i dati delle denunce di produzione di latte gestite da Aima/Agea, in Italia fin dal 1984 si producono fra i 105-110 milioni di q.li (10,5-11 milioni di tonnellate), a fronte però di un aumento rispetto al 1988 di formaggi tipici DOP di latte vaccino di 3 milioni di q.li (300.00 tonnellate)

L'aumento di questi formaggi è stato del 90% in 20 anni. I dati vengono rilevati oltre che nell'OCM, anche dai Consorzi di tutela con cui sono stati confrontati i dati. I Consorzi applicano altri regolamenti per rilevare le produzioni tipiche. Quindi l'aumento dei prodotti è certo.

Per produrre formaggi DOP serve latte italiano e per produrre 3 milioni di q.li di formaggio servono secondo la stessa CE 24 milioni di q.li di latte (2,4 milioni di tonnellate). Infatti la Commissione in una sua relazione al Consiglio CE del 12/12/2007 dice che servono in media 8 kg di latte per produrre 1 kg di formaggio.

In definitiva la produzione in Italia è aumentata in modo considerevole rispetto a 20 anni fa, ma dall'esame dei dati Aima/Agea queste variazioni sono minime.

3) L'ERRORE DEI COEFFICIENTI PER I FORMAGGI

Visto le contraddizioni dei dati si è cercato di capirne il motivo. Abbiamo visto che il regime quote si applica a tutti i prodotti che escono da una azienda agricola. Siano essi latte o prodotti come formaggi , crema o burro.

Se una azienda agricola trasforma il latte in prodotti venderà i prodotti e non il latte. Ma i kg dei prodotti ottenuti dal latte sono molto inferiore ai kg di latte utilizzato, perché il latte contiene molta acqua (1'88%) e non tutta va a finire nei prodotti ricavati, che poi verranno venduti.

Poiché il prelievo, per semplicità di gestione, è solo sul latte, occorre trovare un coefficiente moltiplicatore in modo da addebitare ai singoli prodotti realizzati un quantitativo di latte, la cui somma complessiva sia uguale al latte di partenza. Questo avviene perché i prodotti sono spesso venduti in annate diverse e quindi hanno bisogno di essere contabilizzati ognuno per proprio conto.

IL PUNTO DI VISTA DEL PRODUTTORE O DEL CONSORZIO DI TUTELA

Dal latte ai prodotti

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 pag <u>7</u> Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail <u>daniele fava/@fastwebnet.it</u> doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza
	del Consiglio e del MIPAF

Al produttore interessa, partendo dal latte, ricavare prodotti in quantità massima possibile, per venderli poi al prezzo di mercato. Al consorzio di tutela dei formaggi interessa, partendo dal latte, addirittura solo il formaggio che si ottiene per controllare e tutelare la produzione.

IL PUNTO DI VISTA DELLA CE

Dai prodotti al latte

Alla CE invece interessa il ragionamento inverso. Addebitare ad ogni prodotto ricavato un certo quantitativo di latte. Interessa fare questa operazione per contabilizzare i prodotti già realizzati come se fossero latte e applicare il regime quote. Quindi il suo punto di vista è risalire dai prodotti al latte.

Il metodo stabilito dalla CE si basa sul grasso contenuto nel prodotto perché è l'elemento che viene facilmente recuperato nel processo di caseificazione e va a finire tutto nei prodotti venduti. Il grasso contenuto in 1 kg di prodotto (i dati sono noti da tempo) va rapportato al grasso contenuto in un kg di latte il cui valore medio per l'Italia è stabilito in appositi regolamenti.

IN ALLEGATO UN ESEMPIO DI CALCOLO

L'ERRORE DEI COEFFICIENTI ITALIANI IN QUATTRO DECRETI MINISTERIALI

In Italia i coefficienti contenuti in quattro decreti ministeriali sono completamente sbagliati. Nel calcolarli hanno sbagliato sistema di riferimento. Invece di mettersi dalla parte dei prodotti e risalire al latte hanno ragionato come i Consorzi di tutela e hanno considerato il latte che serve per fare solo il formaggio. Un errore gravissimo addirittura in alcuni casi di oltre il 100%. Non un banale errore di calcolo. Un errore di impostazione.

4)LE CONSEGUENZE DEGLI ERRORI

Le conseguenze sono che il regime quote latte è entrato in default fin dall'inizio e tuttora si trascina dietro gli errori. I coefficienti servivano nel regime di consegne per denunciare i prodotti diversi dal latte acquistati nelle aziende agricole dai primi acquirenti fino al 2004 e servono per la denuncia delle vendite dirette ai dettagliati ect.

Fin dall'inizio con coefficienti sbagliati si sono creati quantitativi di produzione inesistenti perché il sistema con il produttore unico era fuori controllo. Era lo stato che pagava il prelievo. Mancava il controllo locale del produttore singolo che è sempre molto attento quando si tratta di pagare.

Quando la CE impone le quote ai singoli produttori, a metà anni 90, venne distribuita quota con riferimento alla produzione 88-89 (quota A) e 91-92 (quota B), quando in Itala in base ai calcoli in equivalente latte dei prodotti ottenuti, e in base all'esame dei quantitativi di prodotti DOP, si producevano decine di milioni di q.li di latte in meno di quelli dichiarati da AIMA.

La distribuzione della quota ha risentito di tutti questi errori e si sono generate in automatico quantitativi considerevoli di quote fasulle, che corrispondevano ad una produzione solo sulla carta.

Le quote di carta, una volta entrate nel sistema, per mantenersi attive ed evitare di essere requisite dallo stato hanno bisogno di essere almeno formalmente prodotte o affittate secondo certe regole. (almeno il 70% ect) Non è fondamentale che ci sia il latte, è fondamentale che si sia la denuncia di produzione. Per chi possiede queste quote, i vantaggi di denunciare produzione, anche solo sulla carta, sono quelli di mantenere attivo il fiorente mercato delle quote. Se non ci fosse esubero non ci sarebbe nemmeno il prelievo e pertanto nemmeno il mercato delle quote.

Oggi però sono ancora troppi i milioni di q.li di quote di carta che circolano nel sistema. Nello studio è stato effettuato il calcolo preciso, anno per anno, ma già i dati dell'OCM rilevano incongruenze . Per esempio dal 2001 in avanti le consegne ai "primi acquirenti" per i dati OCM ammontano a 100 -101 milioni contro i circa 107 di AGEA. Questi differenze sono alla base delle contestazioni che sono state rivolte alla Commissione CE.

Ci sono state varie commissioni di inchiesta e indagini conoscitive sull'argomento. Tutte hanno riscontrate molte anomalie Nell'indagine conoscitiva effettuata nel 1997 dalla commissione agricoltura della Camera, si conferma che molte migliaia di produttori, molti dei quali credo inconsapevoli, contribuivano a mandare fuori quota l'Italia. Il colonnello Messina nella Commissione del 2003 ha rilevato gravi irregolarità. (in allegato alcune conclusioni). Tuttavia queste commissioni non sono riuscite a capire gli errori di fondo del sistema di gestione. Errore come quello dei coefficienti .

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 pag <u>₹</u> Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. Nº 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF

La novità di questo studio, qui riassunto, è che non si sono ricercati i singoli casi in cui qualcuno non ha rispettato le regole. Ma si è andati a ricercare gli errori di gestione del sistema.

L'obiettivo è quello di calcolare la reale produzione di latte e trarne le debite conseguenze.

A questo punto le Istituzioni sia Italiane che Europee, una volta informate, avranno il dovere di esaminare a fondo la questione e di prendere adeguati provvedimenti. Anche con i nuovi aumenti concessi all'Italia, a seguito del meccanismo di assegnazione, molti produttori non è ancora chiaro se potranno disporre di tutta la quota e saranno costretti ad acquistare o affittare quote. Questo perché anche se la produzione totale sarà inferiore alla quota dell'Italia è stata tolta la compensazione nazionale. E' una scelta politica e come tale va accettata. Quello che non è accettabile è che il sistema sia ancora contaminato da quote di carta, pronte ad essere cedute a caro prezzo ai veri produttori. Le quote è obbligo di legge che vadano ai produttori veri.

5) I CONTROLLI DELL'OCM LATTE E DERIVATI

L'OCM ha i sui sistemi di controllo che tuttavia non hanno funzionato. Il Consiglio CE ordina, con la direttiva 98//16 del '96 e prec. alla Commissione CE, di disporre di dati precisi e puntuali sulle consegne. La Commissione emana Decisioni specifiche fra cui la 97/80 del 96 che contiene alcune imprecisioni. Ma al di là delle imprecisioni che aumenterebbero ancor di più il divario, è stato chiesto alla Commissione il motivo delle differenze fra i dati dell'OCM e i dati AIMA/AGEA. Con i primi non si pagherebbe il prelievo con i secondi si. Nella risposta la Direzione Agricoltura della Commissione è costretta ad ammettere le differenze e accenna a finalità diverse dei dati . In realtà le finalità sono quelle stabilite nel trattato di Roma, come richiamato nella Direttiva del Consiglio e quelle stabilite nella medesima direttiva e cioè di disporre di dati precisi e puntuali sulle consegne.

In presenza di differenze così rilevanti la Commissione CE avrebbe dovuto attivare procedure di controllo straordinarie insieme con lo Stato membro. Non è compito della Commissione stabilire le finalità della raccolta dati. A loro spetta solo di fare bene il proprio lavoro. L'assurdo è che la Commissione invece di usare i propri dati per le previsioni di bilancio sul prelievo usa i dati storici di Agea che contengono errori come quello dei coefficienti e dove l'Italia storicamente appunto paga il prelievo.

Nella risposta si accenna poi ai possibili controlli col il metodo del bilancio del grasso adducendo però a delle difficoltà legate agli scambi intracomunitari. Questi dati sono noti e sono negli stessi documenti ufficiali dei dati di consegna ai primi acquirenti.

lo credo che a parte queste iniziali scuse sia la Commissione, che le altre Istituzioni Europee saranno liete di apportare il loro contributo al chiarimento della vicenda quote latte in Italia.

Come atto dovuto finale, al termine delle verifiche insieme con le autorità Italiane, non potranno sottrarsi dallo stanziare in bilancio le somme che almeno da un punto di vista della correttezza di rapporti fra Istituzioni, dovranno essere restituite all'Italia.

6) PROPOSTA

Le considerazioni di sintesi che sono state esposte sono il riassunto di un lavoro sul regime quote latte con l'elaborazioni di dati ufficiali di settore. Riservandomi ogni diritto sul lavoro svolto, auspico che il governo voglia prendere in esame la questione da me sollevata. Se così fosse chiedo che mi venga dato l'incarico di coordinare, da un punto di vista tecnico, il gruppo di lavoro che si occuperà di verificare la produzione di latte in Italia, la modulistica in vigore, e di chiedere alla Commissione CE alcune modifiche del suo sistema di rilevamento. In tal caso chiedo un incontro per definire i dettagli.

Parma, 03/06/2209 Cordiali saluti.

Allegati

-ES DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI

- Corrispondenza con la Commissione CE e alcuni richiami normati

ing. Daniele Fava

Fava Ing. Daniele Viale Solferino 30 43100 Parma

iscritto ord ing Provincia di Parma al nº 1135

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249 pag <u>4</u>
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it
2009002551	doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza
	del Consiglio e del MIPAF

Fava Ing. Daniele Viale Solferino 30 43100 Parma

ALLEGATO IL RUOLO DEI COEFFICIENTI NEL REGIME DI VENDITE DIRETTE

N°	DESCRIZIONE	PAG
A1	LE ISTRUZIONI PER IL REGIME DI VENDITA DIRETTA PRIMA DELLA RACCOMANDATA CHE HO INVIATO DEL 2006	١3
A2	L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO CHE IL SISTEMA E' APPLICATO IN MODO SBAGLIATO	6
A3	LA LETTERA DI AGEA alle Regioni E il NUOVO MODELLO DI DENUNCIA DI VENDITE DIRETTE	
A4	LA RICHIESTA DI MODIFICA DEL REG 595/04 PER CERCARE UNA COPERTURA ALLE ISTRUZIONI	16.
A5	LA RISPOSTA NEGATIVA DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA COMMISSIONE CE	18
A6	LA RISPOSTA ALLA PROVINCIA DI PARMA DA PARTE DI AGEA	21
A7	LA NOTA 29933/UFICIO MONOCRATICO DI AGEA DEL 10/11/2008 Dove Agea insiste nelle sue tesi prive di senso e in totale difformità alle norme europee	24
A8	LA CONTRORISPOSTA AL NUOVO COMMISSARIO AGEA DOTT CONTARIN	31

Parma, 3 giugno 2009

ing. Daniele Fava

PRESENTAZIONE

In questo allegato si ripercorre l'ormai triennale vicenda della denuncia dei prodotti in vendita diretta.

Nel 2006 viene contestato il modulo di denuncia perché non rispetta le norme europee che ovviamente non possono pretendere che un produttore debba denunciare come venduti prodotti che sono ancora a magazzino. Ma poiché in Italia i coefficienti sono sbagliati ma allo stesso tempo si devono applicare i coefficienti ai prodotti venduti allora AGEA, prima fa compilare al produttore i prodotti in equivalente latte e poi visto che il risultato è completamente sbagliato per tranquillizzare il produttore in pratica con la voce "Latte utilizzato" lo obbliga a denunciare quello che ha usato per fare i prodotti che vende. L'importante però dicono le istruzioni è che questi prodotti derivino dal medesimo quantitativo di latte . In realtà i prodotti venduti in una campagna spesso non derivano dal medesimo quantitativo di latte, si pensi al formaggio che viene fatto stagionare . Questo magari è stato fatto col latte di due anni prima.

La frase è senza senso, tuttavia in vendite dirette fino al 2003 non ci sono stati prelievi e quindi tutti se ne stanno tranquilli.

A differenza delle consegne qui è il produttore che deve fare la denuncia e quindi il controllo sulla produzione della sua azienda è immediato. Qualcuno si accorge che applicando i coefficienti c'è qualcosa che non va . Tuttavia la soluzione del latte utilizzato in assenza di prelievi mette tutto a tacere.

Le cose cambiano quando arriva il prelievo e qualcuno inizia a farsi delle domande e non riesce a capire come mai debba pagare il prelievo mentre il formaggio prodotto è ancora nel magazzino a stagionare.

Da lì inizia l'esame dei moduli, il discorso del latte equivalente, la scoperta che fino al 2004 i coefficienti andavano usati anche nel regime di consegne. A quel punto è iniziato l'approfondimento di tutta la normativa dell'OCM latte e prodotti lattiero caseari, la ricerca di tutti i dati di produzione dell'OCM – il confronto con i dati AIMA e poi AGEA . Sono iniziate le comunicazioni ufficiali con le istituzioni Italiane ed Europee e via di seguito.

Parma, 3 giugno 2009

ing. Daniele Fava

Doubt le

N°	DESCRIZIONE	PAG
A1	LE ISTRUZIONI PER IL REGIME DI VENDITA DIRETTA PRIMA DELLA RACCOMANDATA CHE HO INVIATO NEL 2006	

SEZIONE III DEL MODULO

La denuncia di produzione prevede oltre alla voce 2 anche una voce 3

VOE 2 SEZIONE III

I prodotti venduti devono essere moltiplicati per i coefficienti.

VOCE 3 SEZIONE III LATTE UTILIZZATO

IL ragionamento fatto in questa voce è privo di senso per il semplice fatto che i prodotti venduti in una annata quasi mai derivano dal medesimo latte. Si pensi ad un formaggio stagionato.

VOCE 4 SEZIONE III QUANTITATIVO ECCEDENTE

Qui il calcolo del quantitativo eccedente va calcolato con riferimento alla voce 3 .

GEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

PAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
	INDICARE LA DECODIFICA UGL CODICE A DARRE DELLA DICHARAZIONE DA ANNOLARE
	[5]6]3]0]]]]

DICHIARAZIONE DI VENDITA DIRETTA DI LATTE O DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PERIODO 2004/2005

×,			Section and the section of the secti	e di Mariani, di mandra di Santana, di Mandra da Mariana, Mandra di Mandra di Mandra di Mandra di Mandra di Ma	
	HEZ I - AZIENDA PRODUTTRICE IL DICHIARANTE			OWNER FIGGALE	
	GODICE SELFORIALE AZIEHOA	PARTITA IVA		CODICE FISCALE	1
	JENOMINAZĪOPIE				I
Ė	DATA DI HĀĪCHĀ	SESSO COMUNEDINAS	OIA	•••	1979A.
ا ار		M			_
1	I mese anno RESIDENZA O SEDE LEGALE				
	IDIRIZZO E MUMERO CIVICO			TELETONO	1
	COMBRE	TOTAL LILLS S. C.	. Wi	PROV. CAP	
1		•			
Ŷ,	IICAZIONE AZIENDA			<u> </u>	
i i	NORIZZO E HUMERO CIVICO				3
-		and a superior of the second s			
Ų	MINIF			PROV. C.A.P.	
-					
IT M	APPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal d INCE LISCALE CO	leblarante) DGHOME	HOME		- 4
Ç)				
ı	THE SALA DHIASCHA	SÉSSO COMUNE DINASC	HA"		PRoV
	plano meso anno		e e como no con constante de la constante de l		
Ė	ZEMIREEIIR ICIOVITATIVAAUEMIIKSE	10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			$\overline{Y}_{i,i}$
1	QUOTA VERDITE DIRETTE 2004/2005 DA COMUN	ICAZIONE (Kg.)	2) QUOTA DISPONIB	ILE A FINÈ PÉRIODO (Ky.)	.
	2° AVENDITE DIRETTE				1.6
	DUANTRATIVO LALTE E/O PRODOT FILATHERI		Ln12(* d/)	TOTAL P NO.	DVACIANCE I
1	REMA (Kg.) FORMAGGI (Kg.) Y	'OGUR) (Kg.)	LATTE (Kg.)	N. IRI (Kg.) TOTALE PRO	DOTTI (KIL)
			.] [/ .] [
2}	LATTE HERLEZZATO (Kg.)	3) QUANTITIATIVO ECCEDE	HELA UKUTA (Kg.)	as made	
		The second secon	and the second s		20000000000000000000000000000000000000
	THOSCRITO	** :	de altro caracteria con ante per conque te per con-	en en les	
DI					j
	CHARA:	wicem risognited to the all sensiting D.P.D. 445/2000	ander knetzkon alle perita degli alaki r	ar ei ekserigen e elathmosea avtkemm elleh Belvin	threa:
	i o rare a conoscenza dagli eliqtii sauzimatori pur le alimmazki laan u conoscenza dalle dispesizioni previste dalla legge 191	NOG a successive medificite e lategrazioni dynamianii te			वर्षताम् अवे (
d	ែកការ ក្នុង នេះ	NOG a successive medificite e lategrazioni dynamianii te			alment;
SI SI	ter sore a conscensa dodi ellerii sanzimatori per in alfunnazio von a consecusa delle disposizioni proviste dall'art. 33 del sore a consecusa delle disposizioni proviste dall'art. 33 dels consendro Carcasse in azistezia o dia derrunculazione agli orga	806 a suscassiva maddiche e lalegrazioni bjuandand k dusuda lagislativa 228/2001; of histoloriik dal cadoolii, la ugal naroanta e suuva uski	a Fatto sanzimi amuluskatilve o prodij lu Izrov	matesta di abul comunicate settera agricolo;	
SI SI	korsone a canascunza dalli aliani sanzimutoti pur in alfunuazio ura a canascunza dalla dispesizioni prevista dalla legga 191 ura a canascunza dalla dispesizioni pravista dall'art. 33 dall INTEGIA:	806 a suscassiva maddiche e lalegrazioni bjuandand k dusuda lagislativa 228/2001; of histoloriik dal cadoolii, la ugal naroanta e suuva uski	a Fatto sanzimi amuluskatilve o prodij lu Izrov	contesta di abul concentrat nel settero agricolo; especiale de la contentrat de la contentr	
Si . n	ter sore a conscensa dodi ellerii sanzimatori per in alfunnazio von a consecusa delle disposizioni proviste dall'art. 33 del sore a consecusa delle disposizioni proviste dall'art. 33 dels consendro Carcasse in azistezia o dia derrunculazione agli orga	806 a suscassiva maddiche e lalegearked djucadaud k dusuda lagislativa 22,62001; of lazadeati dai cadroili, la ugal nancanta e susva uski elans ed il trattomenie lalemantea dei dait cunismit.	a l'dito sancioni anuniniskative o pensit in Izioni ust presenta pandello e negli evuninsii ali	contest of abilitizance inclinate rettera agricule; contest of the second contest of the	कोदस्त दरभगार्थात्तर <i>ग</i>
Si . n	i o sono o concocenza dogli elicili sanzimulati pur la alfanna da ura a conoxenza dollo disposizioni previsto dalla Regge 891 sono a experiminza dello disposizioni provisto dall'int. 33 della IRUTEGIA: Committo Carcassa la sizionala o alla dormunalazione agli raga si del 11. 1, vo. n. 195 del 27/06/2003, si vodorizza Progolsti in.	806 a suscassiva maddiche e lalegearked djucadaud k dusuda lagislativa 22,62001; of lazadeati dai cadroili, la ugal nancanta e susva uski elans ed il trattomenie lalemantea dei dait cunismit.	a l'alto sanzioni auunioiskaulve o penali ju kitosi uui presenta madello e osyli evuniosii ak	contesta di abul concentrat nel settero agricolo; especiale de la contentrat de la contentr	कोदस्त दरभगार्थात्तर <i>ग</i>

EARTE INTERAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI FORMAGGIO PARMIGIANO RECGIANO

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, riportando i dati anagrafici del rappresentante legale dell'azienda.

PARIONALISATIVANI TANDANI DE LIMINETANO

voce I - QUOTA VENDITE DIRETTE 2004/2005 DA COMUNICAZIONE Riportare il quantitativo di riferimento per le vendite dirette risultante dalla comunicazione individuale notificata dalla

Anche nell'ipotesi in cui l'azienda produttrice sia stata oggetto, nel corso del periodo, di un mutamento di conduzione senza frazionamento della struttura produttiva devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, dal produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indichera il codice del contratto stipulato.

In sua assenza indicare il valore zero.

Tale informazione è fornita automaticamente nella presentazione per via telematica.

Riportare il quantitativo di riferimento risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce 1 della presente sezione, per quantitativi eventualmente oggetto di mobilità, cessione o acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla competente auuministrazione regionale. In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

EPNONE IL ENENCIA DI LICENZI DE LE CONTROL DE LA CONTROL D

voce 1 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI (IN EQUIVALENTE LATTE)

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2004/2005 <u>calcolati in equivalente latte</u>.

Nel campo "Totale prodotti" indicare la somma di tutti i campi della voce 2).

Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale calcolo viene eseguito automaticamente.

Nel caso in cui siano stati realizzati più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene voce 2 - LATTE UTILIZZATO nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.

La voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 1.

L'esubero deve essere calcolato come differenza fra il quantitativo totale utilizzato (voce 2 della presente sezione) ed il voce 3 - QUANTITATIVO DELATTE ECCEDENTE LA QUOTA quantitativo disponibile, riportato nella voce 2 della sezione II. Il campo non deve essere compilato nel caso in cui il quantitativo venduto sia infectore alla quota disponibile.

Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale differenza è determinata automaticamente.

A2 L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO CHE IL SISTEMA E' APPLICATO IN MODO SBAGLIATO

Viene inviata una lettera con allegato un documento dove si spiega come si fanno a calcolare i coefficienti

Spett.le Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Direzione Generale per le Politiche Commitarie e Internazionali Divisione III Via XX Settembre .20 00187 ROMA fax 06/46655135

Agea Agenzia per le crogazioni in Agricoltura

Quote latte Via Torino 45 00184 ROMA Direttore Dr Pier Paolo Fraddosio Tel 06 494991 Fax 06-4453940 Fax Quote Latte 06/49499490

RACCOMANDATA

and cipate via fox

Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Agricoltura Servizio produzioni Animali Viale Silyani 6 40122 Bologna Tel 051/284658 fax 051/284659 Produzioni animali Fax <u>051/284688</u>

E mail

Provincia di Parma Assessorato Agricoltura Dott Pier Luigi Ferrari P.za della Pace 1 43100 Parma

> Istituto Sperimentale Lattiero Cascario Via Antonio Lombardo nº 11 26900 LODI (LO) tel 0371/450130 fax 0371/35579

Oggetto: Trasmissione ai sensi dell'art 12 Reg CE 595-04 della relazione tecnica intitolata:

METODO DE DETERMINAZIONE. DEL COEFFICIENTE DE TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE PER EFORMAGOL ALSENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO CE 595404 : RACCOLTA DATE RELATIVA: AL FORMAGOL:

• PARMIGIANO REGGIANO

GRANA PADANO

Il Reg CE nº 1778 03 e il successivo Reg CE nº 595 04 stabiliscono il quadro di riferimento in materia di prelievi supplementari a carico dei produttori di latte.

l produttori vengono divisi in due categorie : 1. Produttori in "regime di consegna" che consegnano il latte a un soggetto terzo, il quale provvede alla lavorazione e successiva commercializzazione del latte o dei suoi derivati . 2. Produttori in "regime di vendita diretta" che vendono direttamente il latte o i prodotti da esso derivati .

Fava ing Daniele- Servizi Tecnici- Parma (1) | Tel e Fax 0521/831249 | 349/4140969 | Fiale Solforino 30 | 43100 Parma | e-mail | daniel.fava/aylibero.it

Nella fattispecie la presente lettera e l'allegata relazione tecnica esaminano,

Per questi il reg CE 595/04 stabilisce che la denuncia sul modello L1 del latte relativo ad un determinato periodo (dal I marzo al 30 aprile dell'anno successivo) venga effettuata in " equivalenze Tatte" in base ai prodotti venduti in quella campagna, indipendentemente da quando i medesimi prodotti sono stati prodotti..

Il decreto del Ministero politiche Agricole e Forestali del 30 luglio 2003, determina i coefficienti di trasformazione in equivalente latte per alcuni formaggi fra cui il Parmigiano Reggiano e Grana Padano , stabilendo un valore pari a 15,15 Kg di" latte equivalente" per T Kg di formaggio.

Questo numero, determinato precedentemente al reg CE 595/04, non tiene conto " segnatamente del tenore di estratto secco e di grassi " del formaggio, come richiesto dall'art. 12 del reg CE 595-04; e la sua applicazione come Bettagliatamente dimostrato al capitolo 3 della relazione allegata-porta a dei risultati fuori dalla realtà produttiva.

Nell'esempio del cap. 3 , entrano in caseificio 100 Kg di latte e applicando i coefficienti attuali ai prodotti venduti si ottiene un valore in equivalente latte totale pari a circa 150 Kg di latte..

E' evidente che esiste un problema di equivalenze che si risolve applicando ai formaggi venduti coefficienti di trasformazione che tengano conto" segnatamente del tenore di estratto secco e di grassi" secondo quanto stabilito dall'art 12 del reg ce 595/04. Lo stesso art 12 del reg 595/04 stabilisce direttamente i coeff. per il burro e la crema di latte.

Al di là dei numeri, che sono dettagliatamente esplicitati nella relazione, il meccanismo delle equivalenze del citato reg. prevede di tenere conto del tenore di secco e di grasso dei formaggi e poiché il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano sono formaggi semigrassi, il " latte equivalente" ai sensi del reg 595/04, si discosta significativamente dal quantitativo avviato alla trasformazione. Solo se si considerano anche gli altri prodotti derivati dallo stesso latte, ad esempio il burro e si applicano a tutti i prodotti venduti le equivalenze si ottiene la coincidenza fra la somma degli equivalenti in latte dei prodotti e il latte avviato alla trasformazione (vedi pag 12 della relazione allegata). Ma non bisogna dimenticare che determinati i coefficienti corretti, l'applicazione dei medesimi avviene solo nel momento della vendita, e cioè in tempi completamente diversi.

In altre parole il formaggio non contiene tutto il grasso del latte , perché con la tecnica di affioramento della crema del latte e della successiva scrematura del siero , una parte del grasso non entra a far parte della produzione del formaggio, ma viene utilizzata per fare ad esempio il burro.. E anche dovuto a questa tecnica elaborata e mantenuta nel corso dei secoli che è stato possibile avere prodotti così

originali. . Nella documentazione allegata si determinano i coefficienti di trasformazione in equivalente latte su base mensilè La necessità di avere parametri in funzione dei mesi di stagionatura dipende proprio dal fatto che il tenore di secco e di grasso del formaggio varia, come dimostrato nella relazione, a seconda dei mesi di stagionatura In tal modo si semplifica l'applicazione della normativa, facendo semplicemente riferimento ai mesi di stagionatura , che equivale a fare riferimento ad uno specifico tenore di secco e di grasso del formaggio in oggetto, rispettando in modo semplice, ma puntuale la normativa comunitaria

questi valori , è condizione indispensabile per l'applicazione corretta della normativa La determinazione di comunitaria.

Occorre anche sottolineare, che l'Agea ha infrodotto nel modello, della denuncia annuale del latte delle vendite dirette una casella (voce 2); dove dicono le istruzioni, occorre indicare " il quantitativo di latte trasformato escludendo quindi

A parte che questa interpretazione non è accettabile in quanto in contrasto con il concettosi di equivalenza , ma il problema sostanziale è che i prodotti sono venduti in tempi diversi, i formaggi anche dopo 24 mesi.

Il regolamento CE 595/04 prevede che i prodotti vengano denunciati nel momento della commercializzazione e non della trasformazione.

la differenza è notevole .

Il problema è solo quello di applicare idonei coefficienti. In pratica nel modello L1 non si deve introdurre un'ulteriore voce 2 dove indicare "il quantitativo netto totale di latte trasformato", perché questo travisa, d'actal 2, del reg. 595 (11, che non prevede nessun quantitativo totale, ma solo i quantitativi relativi ai prodotti, i singoli prodotti lu prafica bisogna solo applicare idonei coefficienti di

i einaali nrodotti	III Intition of
quantitativi relativi ai prodotti, i singoti prodotti	Tel e Fax 0521/831249 349/4140969
Raya ing Daniele-Servizi Techici- Lai mer (1)	e-mail daniel.fava@libero.it
Viale Solforino 30 43100 Parma	C / ICC
L	

Tasformazione in equivalente latte ai prodotti venduti nel corso dell'annata di riferimento, indipendentemente dal periodo in cui essi sono stati realizzati ..

A questo punto però, per sgombrare , in modo si auspica«definitivo, il campo da ulteriori interpretazioni non prevista dalle norma, occorre fare l'analisi logica del terzo capoverso del 1º paragrafo dell'art. 12 del Reg 595-04. Tale *apoverso non prevede la registrazione del latte avviato alla trasformazione , ma bensi l'utilizzo per la registrazione della prova relativa ai quantitativi effettivamente impiegati per la trasformazione dei prodotti.

I quantitativi (plurale) impiegati sono riferiti ai prodotti (plurale), cioè ai singoli prodotti (ggni prodotto venduto avrà cioè un suo coeff, di trasformazione in equivalente latte la cui dimostrazione può essere a carico del produttore, e l'utilizzo di tale prova servirà nella compilazione del modello L1 nel momento in cui il prodotto verrà venduto.

Per interpretare la logica di questo capoverso non bisogna dimenticare che siamo all'interno dell'art. 12 intitolato" Equivalenze". Se bastasse dichiarare il latte complessivo avviato alla trasformazione, senza fare riferimento ai singoli prodotti, non ci sarebbe bisogno di alcuna dimostrazione, in quanto questo è un dato noto semplicemente per effetto della

Ma poiché i prodotti sono venduti in tempi diversi ,(il burro o la crema di latte anche il giorno stesso , il formaggio anche dopo 24 mesi, la registrazione dei quantitativi di latte effettivamente impiegati per i prodotti , cioè il " latte equivalente. "deve avvenire solo nel momento in cui il prodotto viene venduto. (Si rammenta ancora una volta che l'art. 12 del reg 595/04 si intitola " Equivalenze" e che il primo capoverso in modo inequivocabile recita "Per la commercializzazione dei prodotti.......gli Stati membri stabiliscono i quantitativi utilizzati nella trasformazione. A tal fine le equivalenze da applicare sono....") Lo stretto legame fra commercializzazione dei prodotti, quantitativo di atte utilizzato nella trasformazione per i medesimi prodotti e equivalenze da applicare è molto evidente.

In altre parole è solo nel momento della vendita che si devono applicare le equivalenze Conseguenza logica di ciò è che non è possibile indisare il quantitativo netto totale di latte trasformato. Una ipotesi del genere creerebbe un doppio sistema, assolutamente non previsto dalla norma comunitaria, con produttori che applicano le equivalenze, pur autodanneggiandosi, consapevolmente ma anche inconsapevolmente e altri che applicano il latte avviato alla

Con quest'ultima ipotesi,non prevista dalle norme CE, fra l'altro-perderebbe di significato-la distinzione fra consegne e vendite dirette, mentre la differenza è sostanziale anche nell'applicazione dell'eventuale prelievo supplementare Infatti nel regime in consegna il produttore consegna il latte a un soggetto terzo traendone un ricavo in tempi brevi di

I Produttori in " regime di vendita diretta" invece è solo nel momento in cui vendono i prodotti sul mercato che ottengono un ricavo e quindi anche dopo 24 mesi dal momento della trasformazione del latte perché c'è di mezzo la

Il reg CE 595'04 per tenere conto di Tale fatto ha distinto i due regimi . Per le vendite dirette è nel momento della commercializzazione dei prodotti che occorre definire gli equivalenti in latte dei prodotti venduti. Sulla hase di ciò si applicheranno poi gli eventuali prelievi supplementari. Nella situazione attuale, che invece prevede il latte trasformato, l'eventuale prelievo viene addebitato in anticipo anche di due anni sul possibile ricavo da vendita dei prodotti.

D'altra parte anche il 2° comma dell'art. 12 fa un chiaro riferimento ai prodotti venduti; "Se risulta difficile determinare i quantitativi di latte impiegati per la trasformazione in <u>base ai prodotti commercializzati,</u> gli Stati membri possono fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere

Anche in questo comma si conferma che i quantitativi di equivalente latte possono si essere fissati forfetariamente dallo Stato, ma la registrazione di queste equivalenze deve avvenire nel momento della commercializzazione dei prodotti.

Anche il comma 6 dell'art. 24 conferma questa tesi quando stabilisce che "il produttore deve tenere a disposizione dell'autorità competente una contabilità di magazzino....nella quale sono indicati mese per mese e prodotto per prodotto, le vendite o i trasferimenti di latte o di prodotti lattiero caseari nonché i prodotti che non sono stati venduti o

Infatti l'ultima parte del comma 6, in merito ai prodotti non ancora venduti o trasferiti non avrebbe significato se si indicasse il latte avviato alla trasformazione, in quanto l'eventuale prelievo supplementare verrebbe applicato sul latte avviato alla trasformazione e non sull'equivalente latte dei prodotti realmente venduti.

Finora tuttavia la gran parte dei -produttore in vendita diretta di Parmigiano Reggiano e Grana Padano, viste le istruzioni è sostanzialmente stato costretto alla compilazione del modello LI sulla base del latte avviato alla trasformazione senza poter applicare le equivalenze sui prodotti venduti. (vedi es 3 della relazione allegata)

Questa ipotesi tuttavia non consente una corretta applicazione della norma , sia per l'esborso dell'eventuale prelievo supplementare con anticipo anche di due anni sulla vendita del prodotto stagionato, ma anche in quanto una parte dei prodotti derivati da questo latte avviato alla trasformazione, per vari motivi può non essere commercializzata.

supplementare con tarrent lette avviato alla trasformazion	e. per vari montri paciti
prodotti derivati da questo latte avviato alla trasformazion	Tel e Fax 0521-831249 349 4140969
2 : D. vertitet (1)	11010111110021
Fava ing Daniele- Servizi Tecnici- Parma (I)	e-mail daniel.fava@libero.it
Viale Solforino 30 43100 Parma	Control Control
Trale Sofformer 30 43100	

i motivi per cui una parte della produzione può non venire commercializzata sono diversi , difetti di lavorazione, fase di correzione delle forme che comportano anche l'asportazione di % importanti di prodotto, motivi commerciali – o di apportunità sulla possibilità di differire la vendita del prodotto, che ha una stagionatura anche di 24 mesi, magari 311 successivamente all'acquisto di una ulteriore quota di produzione, ect.

l'adozione di parametri in equivalente latte , in linea con quanto richiesto dall'art, 12 del reg 595-04, consente di abbandonare il metodo della denuncia sul modello L1 del latte trasformato e di passare all'unico metodo previsto dalle norme Comunitarie dell'equivalente in latte dei prodotti venduti.

In tal modo i produttori di Parmigiano Reggiano e Grana Padano in vendita diretta possono passare alla compilazione del modello Ll applicando i coefficienti corretti e questo a partire dai prodotti realizzati nella campagna 1/04/05 -31/03/06, con la trasformazione al momento della vendita dei medesimi in equivalente latte come previsto dalla r gislazione comunitaria.

A precisazione di quanto sopra si specifica che, le denuncie dei modelli L1 relativi alle campagne 1/04/04-31/03/05 e precedenti, per i produttori che hanno denunciato il quantitativo netto totale di latte trasformatò , tengono già conto dei prodotti realizzati in tali campagnam pertanto è ovvio che questi produttori, non devono demunciare tali prodotti una

A partire pertanto dai prodotti realizzati nella campagna 1/04/05 - 31/03/06 si potrà passare in modo definitivo , per i coduttori in vendita diretta, all'unico metodo previsto dalla legislazione CE e cioè al metodo delle equivalenze :

Anticipata via fax

Parma, 16 febbraio 2006

ALLEGATI:

Allegato A

METODO DE DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DE TRASFORMA

Firma Ing Daniele Fava Dott Rolando Fava

LATTE PER I FORMAGGI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO CH 595/04 RACCOLTA DATI RELATIVA AL FORMAGGI:

PARMIGIANO REGGIANO

GRANA PADANO

Fava ing Daniele- Servizi Tecnici- Parma (1) Viale Solforino 30 43100 Parma

Tel e Fax 0521:831249 e-mail daniel.fava@libero.it ENTE

A3 LA LETTERA DI AGEA alle Regioni E il NUOVO MODELLO DI DENUNCIA DI VENDITE DIRETTE

Alla lettera non segue alcuna risposta . Agea invia invece una lettera alle Regioni dove quando parla di modulistica nella seconda pagina spiega che "è richiesto separatamente il quantitativo di latte destinato alla produzione di formaggi con stagionatura superiore a 12 mesi. " adducendo motivazioni senza senso e sancendo in modo chiaro che al posto del prodotto commercializzato viene richiesto il quantitativo di latte munto nella campagna.

Viene introdotta nel modello la voce "Formaggi a lunga stagionatura" con riferimento all'art 24 del reg 595/04 citando a sproposito un articolo che invece sancisce un principio molto semplice. Quello che conta per la CE è che ci sia un registro di magazzino da cui si possa verificare i prodotti venduti. Su quelli andrà applicato il regime quote. Su quelli rimasti a magazzino si applicherà il regime quote quando verranno commercializzati.

A ea

Agenzia
per le Erogazioni
in Agrizolture

PAC – PRODOTTI ANIMALI SEMINATIVI E FORAGGI Settore Quote Latte

> 選手 おうか dが EMPRE F year では1997年 Francis OF SPARE EM

PH N DRAU. 1439

Marra d 0 8 APR. 2006

Assessorati per l'Agricoltura delle Regioni e Province autonome Loro Sedi

Ai Centri di Assistenza Agricola Loro Sedi

e, p.c. Ministero Politiche Agricole e Forestali
- Dipartimento delle Politiche di Mercato
- D.G. Politiche Agroalimentari
- PAGR III – Ufficio lattiero
Via Venti Settembre, 20
00187 ROMA

Agrisian scpa Via Palestro, 32 00185 Roma

OGGETTO: Regime quote latte - Dichlarazioni di fine periodo 2005/2006

Si comunicano con la presente le modalità di presentazione delle dichiarazioni di consegna e vendita diretta per la campagna 2005/2006.


Per la presentazione della dichiarazione di consegna di fine periodo, da effettuarsi entro il 31 maggio, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 119/2003, le modalità sono la medesime già adottate nella campagna precedente.

Dopo la scadenza del termine per la rettifica della dichiarazione mensile relativa al mese di marzo, all'interno del SIAN viene resa disponibile agli acquirenti la stampa della dichiarazione annuale in cui sono riportati i quantitativi dichiarati mensilmente, eventualmente adeguati nel "totale registrato" con gli accertamenti registrati dai competenti uffici regionali, e gli spazi per confermare (oppure correggere) i quantitativi, per indicare il numero di capi e per la sottoscrizione.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 6 della legge 119/2003, ai commi 5 e 6 prevede specifiche sanzioni commisurate all'entità delle correzioni effettuate su tali

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente alle regioni competenti, e non anche all'Agea.

his di dece pubblico non economico. CE 971814800001 - PL 002348610001 - A ea



Per gli acquirenti che hanno cessato l'atfività in corso di periodo e non hanno completato la registrazione delle dichiarazioni mensili, gli Uffici regionali, terminata la registrazione delle stesse, possono procedere alla generazione della dichiarazione annuale da consegnare al dichiaranti (su carta o in formato elettronico).

Per la presentazione della dichlarazione di vendita diretta da parte dei produttori, da effettuarsi anteriormente al 15 maggio, al sensi dell'articolo 6 paragrafo 2 del regolamento (CE) 1392/2001, l'ultimo giorno utile sarà sabato 13 maggio 2006.

Come per la campagna scorsa, le modalità di presentazione sono le seguenti:

 cartacea - è stata messa a disposizione degli Uffici regionali, sul portale SIAN, la funzione di stampa della modulistica provvista di codice a barre da distribuire ai produttori che ne fanno richiesta;

 telematica - come previsto dal comma 2 dell'articolo 15 del D.M. 31 luglio 2003, è disponibile ai CAA convenzionati con Agea il servizio web di presentazione.

Si precisa che, come lo scorso anno, i produttori che scelgono la prima modalità dovranno trasmettere agli Uffici regionali di competenza, nonché a questa Agenzia, la dichiarazione cartacea debitamente redatta e firmata; mentre i produttori che scelgono la modalità telematica devono recarsi al CAA cui hanno conferito il proprio mandato; la copia cartacea della dichiarazione, debitamente firmata, sarà conservata presso l'ufficio del CAA.

Nella modulistica messa a disposizione per questa campagna si evidenziano due aggiornamenti:

 è nuovamente richiesta la dichiarazione del numero medio di capi produttivi presenti in stalla;

2) è richiesto separatamente il quantitativo di latte destinato alla produzione di formaggi con stagionatura superiore a 12 mesi.

Quest'ultimo aggiornamento tiene conto della necessità di rapportare correttamente i quantitativi prodotti alla disponibilità di quota e di capi da latte. A tal fine, esclusivamente per questa voce, invece del quantitativo di prodotto commercializzato viene richiesto il quantitativo di latte munto nella campagna.

Infatti sulla questione è stata rilevata una duplice difficoltà; la quantità di prodotto a lunga stagionatura commercializzato nella campagna non risente esclusivamente di fattori produttivi ma anche di fattori commerciali, potendo quindi provocare una andamento delle vendite dirette non commisurato ne alla quota disponibile e ne ai capi da latte disponibili.

Clò quindi può provocare, dal lato della quota un esubero e una mancata produzione derivante da fattori puramente commerciali e dal lato del capi una commercializzazione apparentemente non coerente con la capacità produttiva dell'azienda, la cui verifica è previstà dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 119/2003.

कार के क्षेत्रक क्राइडिंग्ड कार सामान्यकः CF 97181480581 - F1 6823486,004 IL DIRIGENTE/ (Dr. Pier Paulo Fraddosio)

EA - AGENZIA PER LE EROGAZ	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE BIODICARE LA DECODIFICA DEL CODICE A DELLA DICHIARAZIONE DA ANNULLE [6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ABARRE ARE DICHIARAZION	66300502813 E DI VENDITA DIRETTA DI DOTTI LATTIERO CASEAR ERIODO 2005/2006	LATTE
Z - AZIENDA PRODUTTRICE				1
ICHIARANTE ODICE SETTORIALE AZIENDA	PARTITA IVA	conc	FISCALE	
			and the contract of the contra	,
DENOMIHAZIONE				prov.
DATA DI NASCITA	SESSO COMUNE DI NASCITA			
doup nose anno	M F			2
glorio nioso sinto SIDENZA O SEDE LEGALE NDIRIZZO E NUMERO CIVICO			TELEFONO	
The second secon			PROV. C.A.F.	
COMUNE				
BICAZIONE AZIENDA	The second secon			3
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	and the second s	Approximate the second	PROV. T. C.A.P	
COMUNE				
APPRESENTANTE LEGALE (solo sa divarso dal dici	hlarante)	NOME		4
CODICE FISCALE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		and the second s	· — PROV.
DĀTĀ DIŅĀSCITĀ	SESSO COMUNE DINASCITA			
1000	J M F L			533 W. W. W. W.
EZ. II - QUANTITATIVO DI RIFERIMEN		2) QUOTA DISPONIBILE A FIN	E PERIODO (Kg.)	
QUOTA VENDITE DIRETTE 2005/2006 DA COMUNIC	CAZIONE (Kg.) DALLA PRODUZIONE LATTIERA Z			40,000/4,475
OUANTITATIVO LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI	(ESPRESSI IN KG. EQUIVALENTE LATTE)	O A LUNGA STAG. YOGURT		
CREMA FORMA	GGI	+		
BURRO LATIE	ALTRI	2) TOTAL	E PRODOTTI	
L.	•	==		
3) TOTALE LATTE UTILIZZATO	4) QUANTITATIVO ECCEDE	NIE	5) NUMERO MEDIO VACCHE	
E SOTTOSCRITTO			and the state of t	ptettis
E. SOTTOSCRITTO DICHIARA: di espeni a consistenza degli etteri sanzionetad provista datti triggi di espeni a consistenza degli etteri sanzionetad provista datti triggi	azimi non depantant di vara ai sonsi del O.F.R. 149/2000 , 19800 a soccessivo madifictor e integrazioni aquardunti	anctio in retuikum alla padita dugli mint provisit i Ir talien sunzkud sunnintstrutko o panali kranatort	a वह स्त्रीय टबराच्यांक्रमं स्त्रत इन्स्तालच स्त्रमेदलीय;	and the state of t
el anune a consissenza delle disposizioni prevista dalla liggi di essena a conoscenza delle disposizioni prevista dallatt. 33 al anuni tral D. Egis, n. 196/03 di anterizzara l'acquisizione ed	del decrete legislative 228/2001: Il trattamune bulumunice, तेलं तेवर्ष concerni end presenta re	ndeBo n vous eventuali allegnii anche ai lini del ec	annill da pute dogli Organismi comunitati e	Navicentifi;
			lu feda	
STRAPEGRA:				
- a cusamille faccessa in arienta e alla taccumanas com	ngani lucakenti do controlli, lo ogni mamento e serra rest li		แล dol dichlarante o dol เกิดอาจรถเลือก	

Riquindro 2 - RESIDENZA O SEDE LEGALE Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquindro 3 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, riportando i dati anagrafici del. rappresentante legale dell'azienda.

SEZIONE II – QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

Voce 1 : QUOTA VENDITE DIRECTE 2005/2006 DA COMUNICAZIONE

Riportare il quantitativo di riferimento per le vendite dirette risultante dalla comunicazione individuale notificata dalla competente Amministrazione regionale ad inizio periodo.

Anche nell'ipotesi in cui l'azienda produttrice sia stata oggetto, nel corso del periodo, di un mutamento di conduzione senza frazionamento della struttura produttiva devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, dal produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indicherà il codice del contratto stipulato.

ln sua assenza indicare il valore zero.

Tale informazione è fornita automaticamente nella presentazione per via telematica.

voce 2 QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO

Riportare il quantitativo di riferimento risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce i della presente sezione, per quantitativi eventualmente oggetto di mobilità, cessione o acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla competente amministrazione regionale. In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

SEZIONE III - VENDITE DIRETTE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE LATTIERA 2005/2006

Tutti i quantitativi di latte o equivalente latte in questa sezione devono essere indicati in Kg.

Voce 12 QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI (espresso in equivalente latte)

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2005/2006, calcolati in equivalente latte secondo i criteri di cui al decreto 31 luglio 2003.

Nella voce 'Formaggi a lunga stagionatura' indicare il quantitativo di latte prodotto nella campagna 2005/2006 e utilizzato per produrre formaggi tipo parmigiano reggiano o altri che necessitano di un periodo di lunga stagionatura (almeno 12 mesi). Tale quantitativo si ricava dalla contabilità di magazzino prevista dall'articolo 24 comma 6 del regolamento 595/2004.

voce 2 = TOTALE PRODOTTI

Indicare la somma di tutti i campi della voce 1. Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale calcolo viene eseguito automaticamente.

voce 3 = TOTALE LATTE UTILIZZATO

Nel caso in cui siano stati realizzati e venduti più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto totale di latte trasformato, esciudendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.

La voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 1.

voce 4 QUANTITATIVO ECCEDENTE

L'esubero deve essere calcolato come differenza fra il quantitativo totale utilizzato (voce 3 della presente sezione) ed il quantitativo disponibile, riportato nella voce 2 della sezione II. Il campo non deve essere compilato nel caso in cui risulti inferiore o uguale a zero.

Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale differenza è determinata automaticamente.

Voce 5 = NUMERO MEDIO VACCHE

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento.

Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5. Nel caso in cui l'approssimazione produca il valore 0 (zero) indicare comunque il valore 1 (uno). Il valore 0 (zero) dovrà essere fornito esclusivamente nel caso in cui il produttore in questione non abbia mai avuto vacche lattifere in stalla per l'intero periodo 2005/2006.

A4 LA RICHIESTA DI MODIFICA DEL REG 595/04 PER CERCARE UNA COPERTURA ALLE ISTRUZIONI

Probabilmente Agea ha capito l'errore e cerca di trovare una copertura, anche se a posteriori, alle sue stravaganti istruzioni.

Tramite il Ministero con una e-mail chiede questa modifica.

La risposta negativa viene trasmessa dal Ministero ad Agea.



Roma 1 6 OTT. 2008

Alinistoro dalle politicke agricole alimentari e forestali

DIPARIMAENTÓ DELLE FIJERE AGRICOLE E AGRO DIREZIONE GENERALE DELLE FOUTUCHE AGR	MOOLE
Discourse POLAGR III	(韓) AGEA U.O. Quote Latte Via Salandra, 18
Prot. No C / 342 Praire	1 0 011. 2005 ROMA
	UFFICIOACTER
1	and the state of t

OGGETTO: Trasmissione nota Commissione UE n. 25022 del 22/9/06.

A seguito delle osservazioni formulate da codesta Agenzia in merito alla proposta di modifica del reg. CE n. 595/04, recentemente presentata dalla Commissione UE, la scrivente ha sottoposto all'attenzione della Commissione stessa, la problematica relativa alla contabilizzazione del latte prodotto, nel caso di vendite dirette di produzioni di formaggi a lunga maturazione, così come evidenziata da AGEA con e-mail del 04.07.2006.

La Commissione UE ha espresso la propria pusizione in merito all'argemente trattato con nota n. 25022 del 22.09.06 che si trasmette, unita alla presente, per quanto di competenza di codesta Agenzia.

LIBRIGENTE DE

All, I

AGEA
PCCENT.2006.0067430
10/10/2006

A5	LA RISPOSTA NEGATIVA DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA COMMISSIONE CE

Nella risposta si spiega che i prodotti devono essere contabilizzati solo nel momento della vendita. Che questo è un principio centrale e io aggiungo "elementare" previsto non solo dalle norme CE ma anche dal buon senso. Non si può multare l'idea di vendere un prodotto.

La Direzione CE invita ad utilizzare il coeff 15,15.

Alla Commissione avrebbero dovuto verificare in tanti anni i coefficienti italiani.

Anche senza sapere di equivalenze un formaggio non può avere un coefficiente di 15 cioè un coefficiente a due cifre dello stesso ordine di grandezza del burro che ha l'83 % di grasso.

22.09.06



COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direzione C. Economia del mercett agricoli (e OCM) C. 4. Prodotti animali

Araeva

AGA

Brown with the Park to the Control of the Control of the Control of Table 1

Bruxelles, EP/vvi D28120 3/10/00

Signor Directore generale,

in merito alla Sua lettera del 12 luglio 2006 (rif. N. C/690) che affronta la problematica relativa alle modalità di dichiarazione di produzione per le vendite dirette nel caso della lavorazione di formaggi a lunga stagionatura - nella fattispecie del formaggio tipo Parmigiano Reggiano e del Grana Padano - Le comunico quanto segue:

Per i formaggi di cui trattasi la stagionatura si protrae effettivamente per un periodo superiore a 24 mesi; vi è quindi un enorme scarto temporale fra il momento della commercializzazione e quello della lavorazione. Nel caso da Lei citato può esservi anche una discordanza fra i quantitativi effettivi di latte prodotto nel corso di una determinata campagna e gli equivalenti latte quali si desumono dal quantitativo dei formaggi venduti.

Va detto che una problematica analoga si registra anche in altri Stati membri per formaggi dello stesso tipo, benché la loro stagionatura richieda tempi un po' più brevi. Basti pensare, ad esempio, al formaggio *Recufort* in Francia.

Tuttavia, contrariamente a quanto Lei afferma, lo scarto fia il periodo di produzione e quello di vendita non rischia di mettere in discussione le norme di contabilizzazione del latte a titolo del prelievo supplementare, di cui al regolamento n. 595/2004.

In effetti, in base al regime comunitario, le dichiarazioni di produzione per le vendite dirette poggiano sulle vendite effettuate dal produttore nell'arco di dodici mesi, principio chiaramente definito dall'articolo 6 del regolamento n. 595/2004.

Al Direttore generale Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestafi Via XX Settembre 20 I - 00187 ROMA

Commissione suropea, B-1049 Bruxeffes - Belgio, Tel.: (32-2) 299 11 11. Ufficio: L130 8-80, Tel.: linea circita (32-2) 295 65 44 , Fox: (32-2) 295 33 13.

deroga, inistit, si undurebbe in una mancanza di chiarezzo chea la base di riferimento da prendere in considerazione per la dichiarazione di produzione. La vendita è infaiti un ano facilmente identificabile nonché successivamente giustificabile sulla base di un documento contabile, contrariamente a quanto avverrebbe se si dovesse ricurrere ad un semplice registro istituito su iniziativa del produttore, come Lei suggerisco.

La dichiarazione di produzione dovrà pertanto basassi sul quantitativi di formaggi venduti nell'erro di dodici mesi. Per quanto riguarda la conversione in equivalente latte dei quantitativi venduti, occorre fai riferimento all'anicole 12, paragrafo 1, del regulamente n. 595/2004, il quale prevede l'utilizzo di coefficienti di conversione che deveno essere determinati dello Stato membro.

La legislazione italiana (decreto del 31 luglio 2003, allegato 2) ha fissato un coefficiente di 15.15 per il Parmigiano Reggiana e il Grana Padano. La invito quindi ad utilizzare il suddetto coefficiente per la conversione in equivalente-latte dei quantitativi venduti.

In questa fase, la procedura commitaria prevista in materia ci sembra coerente e perfettamente alta ail offrire garanzie sufficienti per evitare possibili frodi.

Lei accenna inoltre alle difficoltà incontrate nel soddisfare gli objettivi di controlto di cui all'inticolo 21, peragnato 2, lettera a), del regolamento in 595/20014, segnatamente per quanta riguarda la verifica della compatibilità tra vendite dirette e capacità di produzione. Se questo punto, posso dirie che si trata di un test di coeroneo, inteso a stabilire una certa plausibilità dei velumi di latte, calcoleti sulla base dei quantitativi venduti, rispetto agli strumenti di produzione dell'aziendo.

Voglin gradire, signor Direttore generale, i mici più distinti saluti.

Juan-Luc DEMARTY
Directore generale

Ma Agea nonostante la smentita della Direzione CE, scrive una lettera alla Provincia di Parma dove sostanzialmente afferma tre cose:

• Che il tutto è stato fatto in accordo con le organizzazioni sindacali (non è un motivo sufficiente per applicare norme non approvate dal Parlamento Europeo)

• Che il coefficiente 15,15 è l'unico coeff sensato. Forse perché Demarty invita ad utilizzarlo. Pensavo che avuta la dimostrazione, che Demarty non ha ancora ricevuto, Agea potesse

prendere atto dell'errore.

• Che "I Servizi della Commissione, con nota n° 25022, del 22/09/2006, che si allega, hanno manifestato nel merito il loro orientamento, che risulta coerente con le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale". Credo che ogni commento sia superfluo. Perché almeno non avessero allegato il parere 25022 della CE e avessero sostenuto le loro posizioni uno poteva anche rassegnarsi a subire queste angherie da parte di certe Istituzioni. Ma allegare il parere fa pensare che Agea non si stia comportando correttamente come invece dovrebbe essere una Amministrazione Pubblica.

UFFICIO MONOCRATICO

Via Torino, 45 +00184 Roma Tel. 06.49499537/538 - Fax 06.49499751

N. 23348/UM
(CITARE HELLA RISPOSTA)
Roma, lì 4 Dicembre 2006

p.piccerillo@provincia.parma.it
a.cerdelli@provinciaparma.it

OGGETTO: Regime quote latte. Prelievo supplementare latte nel regime di vendita diretta.

In riferimento alla nota pervenuta data 10.11.2006, concernente la richiesta di valutazioni in merito alla problematica relativa alle modalità di applicazione dei coefficienti di trasformazione in equivalente latte, con riguardo alle aziende produttrici di formaggio grana padano e reggiano che effettuano vendite dirette, si comunica che il competente Ufficio di questa Agenzia ha fatto presente quanto segue.

"A tale riguardo, occorre preliminarmente porre in evidenza le attribuzioni normative di settore e l'operato delle varie amministrazioni, comprese quelle regionali e provinciali, in merito alla gestione del regime quote latte.

La modalità della gestione dichiarativa del latte trasformato, per il tramite della dichiarazione annuale (ex L1), è in perfetto accordo con le regioni e province autonome, compresa la Regione Emilia Romagna, nonché, è stata oggetto di valutazione anche da parte degli Uffici della Comunità Europea nel corso delle numerose visite ispettive effettuate in Italia per il regime quote latte.

Nel merito della vicenda, si ritiene di segnalare a scopo puramente indicativo, che per produrre una forma di parmigiano reggiano di circa 36/37 Kg., a 12/15 mesi di stagionatura, si utilizzano circa 550/560 Kg. di latte intero, avendo già tenuto conto che verrà poi scremato per affioramento il latte della sera (circa il 50% del latte totale); dall'affioramento verrà ottenuto poi il burro.

Quindi, per controllare la correttezza del coefficiente pari a 15,15, che si rammenta è iscritto per il parmigiano reggiano nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, necessita tener conto del peso della forma di formaggio e moltiplicarlo per il coefficiente stesso.

Il risultato sarà che occorrono circa 550/560 Kg. di latte intero per ogni forma.

Pertanto il previsto 15,15 di coefficiente, è sicuramente il coefficiente più attendibile, in quanto la rilevazione del latte trasformato è l'unico dato che si avvicina alla realtà.

Per quanto attiene le vendite di formaggio dopo 12/24 mesi dalla data di produzione, con il coefficiente sopra espresso se ne tiene conto; mentre qualsiasi altro metodo empirico porterebbe ad una confusione tale da rendere non gestibile o ad eludere il regime delle quote in vendite dirette.

Si ritiene che il modo più coerente, al momento, tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria, è quello previsto nelle note esplicative dell'ultima dichiarazione in vendite dirette 2005/2006 per la parte relativa ai formaggi a lunga stagionatura.

Al momento, qualsiasi altro indirizzo, non potrebbe essere accettato dalla Commissione Europea, ravvisandosi una indebita ingerenza dello Stato membro ed un possibile indebito aiuto.

Considerata la necessità di rapportare correttamente i quantitativi prodotti alla disponibilità di quota e di capi da latte; Considerato che la quantità di prodotto a lunga stagionatura commercializzato nella campagna non risente esclusivamente di fattori produttivi ma anche di fattori commerciali, potendo quindi provocare una andamento delle vendite dirette non commisurato né alla quota disponibile e né ai capi da latte disponibili; Considerato che ciò quindi può provocare, dal lato della quota un esubero o una mancata produzione derivante da fattori puramente commerciali e dal lato deì capi una commercializzazione apparentemente non coerente con la capacità produttiva dell'azienda;

Si è sottoposta alle valutazioni della Commissione U.E., la problematica in oggetto.

I Servizi della Commissione, con nota n. 25022, del 22.09.06, che si allega, hanno manifestato nel merito il loro orientamento, che risulta essere coerente con le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale."

IL TITOLARE (Paolo GULINELLI)

. —	LA NOTA 29933/UFICIO MONOCRATICO DI AGEA DEL 10/11/2008	
A'/	LA NOTA 29933/OFICIO MONOCKATICO DI AGLA DEL 10/11/2000	
13.7	, ·····	
1		l l
i		

In questa nota si insiste nel mantenere la posizione sbagliata con ragionamenti privi di senso logico Nell'allegato successivo verrà analizzata nel dettaglio la nota 29933 di Agea.

UFFICIO MONOCRATICO
Ufficio di Staff – quote lafta
Via Torino: 45 ± 0f184 Rosini
Tal. 06,49499.1 – Fix 06,49499.490



Prot. N. 29933/UH

Roma li. 1 0 NOV. 2008



Alla Regione Emilia Romagna Giunta Regionale

SERV PRUD Anamera

D.G. Agricoltura

- Servizio Produzioni Animali Viale Silvani, 6 40122 BOLOGNA

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

> Dip. delle Filiere Agricole e Agroalimentari

- D.G. delle Politiche Agricole

- Ufficio ATPO III

Via Venti Settembre, 20 00184 ROMA

OGGETTO: INFRAZIONI RILEVATE CON I CONTROLLI DI FINE PERIODO 2006-2007 – VENDITE DIRETTE.

Si fa riferimento alla nota n. 0262727, del 5 novembre 2008, pervenuta allo scrivente in data 10 novembre c.m., prot. n. 29928/UM,della Direzione Generale Agricoltura - Giunta della Regione Emilia Romagna, concernente la rilevazione effettuata dagli accertatori della Provincia di Parma presso una azienda produttrice di parmigiano reggiano, in merito alla dichiarazione di fine periodo riportante i quantitativi di equivalente latte corrispondenti alle quantità di burro e formaggio venduti nel corso della campagna lattiera 2006/07, anziche anche il latte prodotto nel medesimo periodo.

Al riguardo, si trasmettono nel seguito alcune considerazioni dell'Agea.

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Le dichiarazioni di fine periodo, ai sensi della regolamentazione comunitaria, hanno la finalità di contabilizzare il latte e i prodotti lattiero-caseari prodotti e commercializzati nell'arco del periodo di dodici mesi.



HEL MOMENTO DELLA VENDITA HON DELLA

Per non essere soggetto al pagamento del prelievo il produttore deve avere una sufficiente disponibilità di quota; per tutti i produttori la quota necessaria è commisurata alla potenzialità produttiva in termini di numero di animali (vacche) e strutture produttive. La quota viene a configurarsi come uno dei mezzi di produzione dell'azienda.

Nei casi in cui l'azienda effettua anche la lavorazione del latte e produce formaggio con stagionatura oltre i 12 mesi è evidente che la commercializzazione del formaggio avviene non prima della campagna successiva a quella in cui è stato prodotto il latte.

Oltre che dal tempo fisiologico di stagionatura, il momento di vendita è fortemente condizionato dalla situazione del mercato.

Le vendite di formaggio sono quindi molto eterogenee, per cui, per assurdo, potrebbe verificarsi che nel corso di una campagna lattiera non si commercializzi alcuna forma mentre in quella successiva venga venduto il doppio del formaggio prodotto in quella stessa campagna.

Quindi rispetto alla quota disponibile, anche se correttamente commisurata alla capacità produttiva, l'effettiva commercializzazione può facilmente realizzare sbalzi che hanno come effetto il suo superamento oppure il suo sottoutilizzo, comportando la richiesta di versamento di prelievo corrispondente all'esubero o la revoca della quota non utilizzata.

A ciò va aggiunto che dal latte destinato alla produzione di particolari formaggi, quali Parmigiano Reggiano, eltre al formaggio si offiche burro o crema. La commercializzazione di questi due prodotti avviene in momenti completamente diversi: quella del burro in tempo reale, mentre il formaggio Parmigiano Reggiano, che richiede un tempo minimo di stagionatura di 12 mesi, viene forzatamente venduto almeno nella campagna successiva.

2. CONTROLLI

Rispetto a questo contesto di riferimento, che evidenzia problemi di gestione in capo all'azienda produttrice, ci sono da considerare anche le difficoltà dell'Amministrazione nell'attuazione dei controlli.

Infatti l'Amministrazione italiana attua dei controlli di congruenza, per ciascun produttore, tra i quantitativi di latte prodotti e il numero di vacche registrate



nell'apposita Anagrafe bovina al fine di contrastare il fenomeno del latte "in nero".

SERV FREE COLOR COLOR

E' evidente come questi controlli possono essere eseguiti soltanto con riferimento al latte prodotto, non ai formaggi commercializzati a distanza di uno o due anni.

Allo stesso modo, anche i controlli in loco per le vendite dirette vengono eseguiti verificando direttamente la congruenza della capacità produttiva rilevata in stalla con le annotazioni sui registri azlendali e la documentazione commerciale del periodo in verifica.

Nell'ambito di situazioni quali la produzione di Parmigiano Reggiano non sarebbe possibile realizzare tale controllo, perché andrebbe verificata la congruenza del formaggio commercializzato nel periodo in verifica, realizzato con latte prodotto in precedenza senza alcuna garanzia di un andamento costante: per ciascuna forma venduta bisognerebbe identificare il periodo di produzione del latte, poi risalire al restanti prodotti venduti, quali crema e burro, in tale periodo e, sommandoli, confrontarii con le vacche presenti in stalla in quel periodo.

La complessità dei succitati controlli andrebbe sostanzialmente a vanificare la concreta possibilità di eseguirli in modo attendibile, pregiudicando il ruolo di garante del corretto funzionamento del sistema delle quote latte assegnato alla Pubblica Amministrazione.

Il fenomeno dei formaggi a lunga stagionatura prodotti all'interno di caseifici aziendali, e quindi contabilizzati tra le vendite dirette, riguarda in Italia principalmente la produzione di Parmigiano Reggiano.

Trattandosi di un formaggio DOP la sua produzione è soggetta al controllo del relativo Consorzio di Tutela. Il disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano dispone, nell'apposito Regolamento di marchiatura, l'obbligo per ogni caseificio della tenuta di un registro di produzione, vidimato dal Consorzio, aggiornato quotidianamente, a disposizione dell'Organismo di controllo e dell'Autorità competente. I caseifici hanno inoltre l'obbligo di mantenere il rendiconto di tutta la produzione.

In sostanza quindi le verifiche amministrative in tali situazioni hanno della similitudini con quelle adottate nel controlli presso i caseifici che sono riconosciuti come primi acquirenti.



APPROFONDIMENTO NORMATIVO

051284688

L'analisi della normativa comunitaria in materia effettuata dall'Amministrazione italiana ha rilevato che:

il regolamento CE n. 595/2004, all'articolo 21, paragrafo 2, norma i controlli in loco per le vendite dirette e alla lettera a) specifica che deve essere verificata "la compatibilità tra vendite dirette e capacità di

Come evidenziato nel precedente punto 2, nei casi in esame la verifica di tale compatibilità potrebbe risultare difficoltosa perché da attuarsi sulle produzioni riferibili ad un arco temporale di diversi anni.

Il medesimo regolamento CE n. 595/2004, all'articolo 12, paragrafo 2, recita: "Se risulta difficile determinare i quantitativi di latte implegati per la trasformazione in base ai prodotti commercializzati, gli Stati membri possono fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell'allevamento."

Questa norma appare assolutamente calzante per il problema in discussione. La sua applicazione è di tutta evidenza focalizzata su un singolo periodo di 12 mesi e permette quindi di fissare i quantitativi di equivalente latte commercializzati attraverso la resa delle vacche presenti nell'allevamento.

Il risultato è quello di contabilizzare il quantitativo di latte prodotto nel periodo in questione, proscindendo della commercializzazione del prodotto lattiero-caseario.

Ancora il regolamento CE n. 595/2004, all'articolo 6, nel primo capoverso precisa che devono essere considerati ai fini del calcolo del prelievo i quantitativi di latte o prodotti commercializzati: "al momento in cui escono da una qualsiasi azienda situata nel territorio dello Stato membro o vengono impiegati presso l'azienda a fini commerciali."

conferma seconda una normativa offre previsione Questa dell'interpretazione della normativa che si propone.

Atteso che la lavorazione dei formaggi a lunga stagionatura è certamente un impiego a fini commerciali, soprattutto nei casi di contingentamento della produzione (come nel caso del Parmigiano Reggiano), è necessario considerare nella contabilizzazione delle

dy

ente di diritto pubblica non economico C.F. 97191460581 - P.I. 06234861004

051284688

vendite dirette per il calcolo del prelievo supplementare i quantitativi di latte nel momento in cui viene avviato il processo di lavorazione del formaggio.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI FINE PERIODO

L'Amministrazione italiana ha valutato, nel combinato disposto delle norme citate, che:

- √ fosse necessario essere nelle condizioni di poter verificare la compatibilità tra vendite dirette e capacità di produzione, laddove quest' ultima sia verificabile, comparando il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell'allevamento;
- √ a maggior garanzia di esattezza delle dichiarazioni è richiesto al produttore:
 - o di Indicare anche il latte impiegato presso l'azienda a fini commerciali,
 - di non sovrapporre la dichlarazione di produzioni diverse ottenute dallo stesso quantitativo di latte, come nel caso di panna o burro.

Pertanto l'Amministrazione ha ritenuto perfettamente aderente alla normativa comunitaria prevedere nella dichiarazione di vendita diretta, oltre all'indicazione dell'equivalente latte relativo al formaggio prodotto e venduto in corso di campagna, un'ulteriore voca in cui il produttore indica il latte che, nel corso della campagna, è stato impiegato per la produzione di formaggi con stagionatura superiore a 12 mesi.

In questo modo per ciascuna campagna lattiera viene contabilizzato il latte prodotto ed impiegato, invece che il formaggio venduto, posto che quest'ultimo, se di stagionatura superiore a 12 mesi, è stato necessariamente prodotto con il latte munto nelle campagne precedenti a quelle in esame.

Risulta condivisibile la tesi sostenuta sull'argomento dalla Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale – D.G. Agricoltura, con nota n. 67795, del 9.03.2007. Infatti la scrivente Agenzia, ritiene che l'art. 6 del Re. CE n. 595/2004, vada interpretato nel senso che devono essere considerate ai fini del calcolo del prelievo di legge, sia le quantità di latte impiegate per la realizzazione dei prodotti lattiero-caseari commercializzati dal produttore nella

ente di diritto pubblico non economico C.F. 97181460581 - P.I. 06234661004 , **t**a



campagna di riferimento (che non siano state già considerate ai fini del calcolo del prelievo in campagne precedenti), sia quelle utilizzate per la realizzazione di prodotti destinati alla commercializzazione, ancorché non ancora effettivamente venduti.

Si ritiene, quindi, alla luce di quanto sopra, chiarita la corretta applicazione dell'art. 6 del Re. CE n. 595/2004 finora seguita dall'Agea in ambito nazionale ai fini del calcolo delle quantità di latte da considerarsi in relazione alla quota "vendite dirette".

Nel merito delle dichiarazione in discorso, si rileva, per le considerazioni sopra esposte, la non correttezza della dichiarazione presentata dall'Azienda interessata.

Ciò è avvalorato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, il quale nei confronti di un ricorso ad esso presentato, contenente le medesime lagnanze dei produttori in vendite dirette, in relazione all'oggetto della presente, rileva che "...non avendo le aziende ricorrenti denunciato una discrepanza tra quanto dalle stesse a suo tempo dichiarato (dichiarazione annuale), relativamente al prodotti venduti e quanto conteggiato da AGEA in sede di determinazione dei prelievo supplementare, non v'è da imputare alcunche all'Amministrazione, la quale ha preso atto del quantitativo di latte commercializzato, che i produttori medesimi nanno indicato come tale. Ove, dunque, si registrasse un'erronea quantificazione del prodotto realmente venduto, ciò andrebbe unicamente addebitato alle ricorrenti."

IL TITOLARE (Paold Gwinelli) A9 LA CONTRORISPOSTA ALLA NOTA AGEA TRASMESSA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI AGEA DOTT CONTARIN

Si controbattono punto su punto tuti i ragionamenti di AGEA la quale dimostra ancora una volta un comportamento inadeguato per una pubblica Amministrazione.

Al Commissario Contarin ho richiesto il nome del responsabile del procedimento per arrivare a poter parlare seriamente della questione.

RELAZIONE

SULLA NOTA 29933/UM DI AGEA DEL 10 NOVEMBRE 2008 e SULLE ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DI VENDITA DIRETTA ANCHE PER L'ANNO IN CORSO

Nella nota del novembre u.s. Agea tenta in ogni modo di difendere anni di istruzioni sbagliate . Cominciamo con lo spiegare il modulo di denuncia predisposto da Agea per le vendite dirette. La sez III si compone della voce 1) voce 2) e voce 3).

Nella voce 1) stante le istruzioni allegate occorre indicare i quantitativi dei prodotti venduti. Se un produttore ha venduto latte indicherà i quantitativi di latte venduti. Se invece il produttore ha venduto prodotti come formaggi, burro ect dovrà indicare nelle apposite caselle i quantitativi di latte equivalente utilizzando i coefficienti di trasformazione contenuti in apposito Decreto. Ma vi è una eccezione. Per i formaggi con stagionatura superiore ai 12 mesi esiste una casella apposita dove occorre invece indicare i quantitativi di latte prodotto nella campagna. Tutto questo poi va a finire totalizzato nella casella 2).

Ma quello che conta ai fini del calcolo di eventuali esuberi è la voce 3). Infatti il Quantitativo eccedente (voce 4) è calcolato come differenza fra la voce 3 e la quota disponibile. Quindi in fondo quello che conta è quello che viene scritto nella voce 3. Noi analizzeremo la voce formaggi a lunga stagionatura, ma alla fine quello che conta sono le istruzioni della voce 3.

E' già stato spiegato da tempo ad Agea, (raccomandata del febbraio 2006) che se si imparano a fare le equivalenze non c'è alcun bisogno di introdurre la voce 3 nel modello L1, voce che non è prevista né nelle norme europee né in quelle Italiane

Ma la cosa ancor più grave è che esiste incongruenza all'interno dello stesso modello dove nella voce "formaggi a lunga stagionatura" si chiede di indicare una cosa e nella voce 3 " Totale latte utilizzato" se ne chiede un'altra.

Ma andiamo con ordine.

L'art 10 comma 7 della legge 119/03 recita" accertato il quantitativo effettivamente venduto..." Appare evidente che è assurdo, di fronte a tanta evidenza normativa, approvata dal Parlamento Italiano, e perfettamente in linea con le norme Europee, pretendere che il produttore dichiari il latte utilizzato nella voce "formaggi a lunga stagionatura"

La differenza fra le due impostazioni non è affatto banale. Il poter differire, solo al momento della vendita dei prodotti la denuncia nel regime quote, dell'equivalente latte del prodotto venduto, consente di differire anche di due anni ad esempio i costi di affitto annuale della quota. Ci sono anche altri motivi, come ad esempio il fatto che il produttore si potrebbe trovare nel momento della vendita con una parte di prodotto non idoneo al commercio, ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'art. 6 del reg CE 595/04. Con il meccanismo che impone Agea però non è

possibile tenerne conto În sostanza si tratta di un principio centrale ed inderogabile stabilito nei reg CE e richiamato nella nota 25022 del 23/09/2006 della Commissione Europea, in risposta al maldestro tentativo di Agea

di cercare nella Commissione Europea appoggio ad anni di istruzioni sbagliate.

Il fatto grave è che AGEA non demorde da quelle che sono istruzioni sbagliate e vessatorie che costringono l'allevatore a denunciare in modo sbagliato i suoi prodotti nel regime quote.

Le istruzioni Agea dell'ufficio monocratico sono addirittura ridicole. Basti pensare che discriminano un produttore che produce formaggi a lunga stagionatura, rispetto a produttori che producono formaggi a stagionatura inferiore a 12 mesi, quali taleggio, caciotte e altri.

Tale discriminazione non trova riscontro in alcuna norma, né europea né nazionale. E' semplicemente il frutto di istruzioni prive di senso elaborate da qualcuno che non vuole ammettere l'errore.

VEDIAMO NEL DETTAGLIO LE ISTRUZIONI AGEA

- 1. Le istruzioni relative alla voce 1 "formaggi a lunga stagionatura" contenuta nel modello di compilazione delle quote latte, oltre ad essere istruzioni al di fuori di qualsiasi normativa, sia nazionale che europea sono prive di ogni logica. Il motivo è che un produttore che produce formaggi a lunga stagionatura, dovrebbe denunciare il latte trasformato nella campagna appena terminata, senza alcun riferimento ai prodotti venduti, mentre un produttore che produce formaggi a breve stagionatura dovrebbe invece denunciare l'equivalente latte dei prodotti venduti. Siamo cioè all'assurdo che se stagioni un prodotto sei svantaggiato rispetto ad un produttore che vende prodotti con pochi mesi di stagionatura. Fra l'altro anche un produttore che produce formaggi anche con solo, ad esempio 4 mesi di stagionatura, vende certamente una parte dei suoi prodotti nella campagna successiva. Si pensi alla produzione del mese di gennaio, febbraio o marzo. Anche se la stagionatura è di pochi mesi, questi prodotti vengono venduti nella campagna successiva, che decorre dal 1 aprile di ogni anno. Quindi non si capisce proprio il motivo di introdurre questa disposizione legata ai 12 mesi di stagionatura. Che siano 4,12 o 24 i mesi di stagionatura non ha alcuna importanza ai fini del calcolo del prelievo Quello che conta è imparare a fare le equivalenze, che sono operazioni note da tempo.
- 2. Per quanto riguarda la voce 3 delle istruzioni "Totale latte utilizzato" si premette che in presenza di coefficienti corretti non serve, ma dimostreremo che non serve nemmeno in presenza di coefficienti sbagliati, per cui logica vuole che non serve in ogni caso, ma anzi distorce completamente il regime quote. Le istruzioni di tale voce recitano:" Nel caso in cui siano stati realizzati e venduti più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro o della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto di latte trasformato. La voce deve essere compilata in ogni caso eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 1"
- 3. Nel ragionamento sconclusionato che fa Agea vorremmo capire come si fa la denuncia dei formaggi nella voce 3. Infatti la principale sovrapposizione di prodotto, come la chiama Agea (ma il suo vero nome è: non sono capace di fare le equivalenze e faccio solo confusione) avviene fra il formaggio e il burro. Solo che il formaggio venduto in un periodo di riferimento può essere prodotto in un'altra campagna di riferimento e quindi non dovrebbe essere difficile da capire che questi prodotti non derivano dal medesimo quantitativo di latte. E quindi ne discende che se non derivano dal medesimo quantitativo di latte non è possibile compilare la denuncia.

Agea tramite il Ministero ha già chiesto un parere alla Direzione generale Agricoltura della CE. Il parere che si allega è chiaro ed inequivocabile. Bisogna moltiplicare i prodotti venduti in una campagna per i loro coefficienti di trasformazione in equivalente latte. I coefficienti sono stati trovati dall'Istituto Sperimentale Lattiero Caseario di Lodi . Purtroppo questi coefficienti sono sbagliati. L'Istituto ha diviso 100 kg di latte per la resa in formaggio (quantità di formaggio che si ottiene da 100 kg di latte, quantità che varia da tipo a tipo di formaggio) .

Ha confuso cioè il concetto di latte utilizzato con il concetto di latte equivalente utilizzato. La differenza è abissale. Infatti per calcolare quest'ultimo le norme art. 12 reg CE 595/04 e prec. , tengono conto del tenore di grasso e di secco del formaggio . Il metodo utilizzato dall'Istituto non c'entra niente con il regime quote latte e ha portato ad errori nei coefficienti anche di oltre il 100% (valori cioè doppi di quelli calcolati in modo corretto).

La dimostrazione di come si calcolano i coefficienti è già stata recepita dal Consiglio della Regione Emilia Romagna che ha approvato la risoluzione 1069 del 22/04/08 pubblicata sul BUR n° 74 del

7/05/08 che impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Ministero per la modifica dei coefficienti.

Quindi appare ingiustificato l'atteggiamento di Agea che si attacca ad ogni pezzo di frase contenuta nelle normative per mantenere una posizione chiaramente smentita anche dalla Direzione CE.

IL DETTAGLIO DELLA NOTA AGEA

Agea cerca appigli in ogni frase della normativa, stralciandone singole espressioni o parole che sono invece inserite in un quadro normativo forte e chiaro, come quando sostiene che le norme parlano di "Totale latte utilizzato" Le norme invece (1° capoverso art 12 reg 595/04) parlano di " quantitativi di latte utilizzati" riferiti ai singoli prodotti commercializzati. Questa frase è inserita in un articolo che si intitola "Equivalenze". L'art di legge continua poi con "A tal fine le equivalenze da applicare sono" "Per i formaggi ... gli Stati determinano le equivalenze". Ora, far finta di non capire che i quantitativi utilizzati per la commercializzazione dei prodotti vanno calcolati in equivalente latte lascia molto perplessi.

Agea stralcia pezzi di frasi, addirittura singole parole, trasforma il plurale in singolare, in totale

spregio della normativa.

Volutamente poi nella sua nota del novembre 2008 evita di citare la nota 25022 della Direzione Generale Agricoltura della CE che smentisce tutte le fantasiose istruzioni Agea.

MA E' IMPORTANTE CONTESTARE PUNTO SU PUNTO TUTTI I RAGIONAMENTI DI AGEA:

Nel capitolo della nota Agea "Contesto di riferimento" Agea fa ragionamenti privi di senso come quando insiste con la questione della stagionatura oltre 12 mesi. Abbiamo già spiegato che anche chi stagiona pochi mesi vende una parte di prodotti in un'altra campagna di riferimento.

Quindi il ragionamento di Agea è completamente privo di senso.

Per quanto poi riguarda il problema della disponibilità di quota, questa ci deve essere nel momento in cui i prodotti vengono venduti e non trasformati. Capisco che possa essere più semplice per Agea, ma non può certo pretendere che il produttore anticipi i costi legati, ad esempio all'affitto di quota con anni di anticipo, solo perché lei non è capace di fare le equivalenze.

CONTROLLI: Le difficoltà che adduce Agea nei controlli non esistono proprio. Siamo sempre lì. Prima di tutto bisogna imparare a fare le equivalenze. Poi i controlli sono banali.

Per quanto riguarda i controlli di congruenza tra i quantitativi di latte e il numero di vacche, si richiama quanto detto nella nota 25022 della Direzione CE. Si tratta in pratica di test di congruenza, che Agea vorrebbe diventasse l'oggetto principale della denuncia dei produttori. Si tratta di un test punto e basta.

Se il grande problema di Agea è lo sfasamento dei tempi, non bisogna dimenticare che nel registro di magazzino sono indicati tutti i prodotti realizzati, che poi saranno venduti dal produttore quando ritiene opportuno. Proprio come sottolinea Agea, esiste anche il registro di produzione del Consorzio del Parmigiano reggiano, che si rammenta è un documento dove la registrazione dei prodotti ottenuti è giornaliera e consente, insieme con i quantitativi di burro, un controllo ferreo dei prodotti ottenuti dal latte. Quindi dal registro dei prodotti si risale al latte (il metodo è di tipo matematico, sempre di equivalenze si tratta) e da li si possono effettuare tutti i controlli che uno crede. Per gente del mestiere, come dovrebbero essere chi si occupa di queste cose, il controllo è banale.

APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

L'approfondimento normativo fatto da Agea è privo di senso.

- Abbiamo già spiegato che poiché esiste il registro dei prodotti diviso per campagna di commercializzazione, è molto semplice ogni tipo di controllo con il numero di vacche.
- Viene citato l'art 12 par 2 del reg 595/04. Bisogna dire che prima del par 2 esiste il paragrafo 1 di questo articolo, paragrafo che è molto chiaro. Bisognerebbe chiedere ad Agea perché il Ministero Italiano abbia emanato numerosi Decreti con dei coefficienti di conversione dei prodotti lattieri caseari in equivalente latte, anche se sbagliati, se poi ci si deve ridurre a denunciare cose senza alcun riferimento ai prodotti venduti. In realtà le cose stanno in modo diverso. I coefficienti sono sbagliati, Agea non lo aveva capito e ha cercato di fare quello che poteva. Ma all'interno di un modello matematico, come sono le quote latte è facile creare altri errori con conseguenze devastanti anche nel regime di consegna, dove l'utilizzo dei coefficienti è sancito da norme inequivocabili fino al 31 marzo 2004.
- 3. Torniamo però all'art 12 del reg 595/04. Bisogna dire che la normativa sul prelievo supplementare riguarda solo prodotti lattiero caseari realizzati con latte vaccino. Alcuni produttori realizzano prodotti lattiero caseari fatti con latte misto. Ad esempio formaggi misti pecora-vacca ect. In questo caso il grasso contenuto in questi formaggi deriva in parte dal latte di vacca e in parte dal latte di pecora. Si capisce che non è facile sapere quanto di quel grasso deriva dal latte di vacca e quanto dal latte di pecora. In questo caso, poiché è solo il latte di vacca ad essere soggetto a prelievo è possibile per semplicità prendere il numero di vacche e stabilire una produzione media per vacca. Ma anche in questo caso la denuncia L1 va comunque rapportata con le quantità di prodotto commercializzato. Non è certo il caso del Parmigiano il cui tenore di grasso è addirittura sul sito internet del Consorzio e i cui valori sono noti e stranoti da tempo.
- 4. Per quanto riguarda l'art 6 del reg 595/04 e l'interpretazione di Agea anche qui siamo veramente al ridicolo. Nella nota Agea si recita " Atteso che la lavorazione dei formaggi a lunga stagionatura è certamente un impiego a fini commerciali...... è necessario considerare, nella contabilizzazione delle vendite dirette, per il calcolo del prelievo supplementare, i quantitativi di latte nel momento in cui viene avviato il processo dio lavorazione del formaggio." Basterebbe chiedere ad Agea a che fini vengono invece realizzati i formaggi a breve stagionatura? Penso che anch'essi vengano realizzati a fini commerciali. Ma per questi non è previsto nella voce 1 del modello di denuncia di indicare il latte trasformato. Chissa per quale oscuro mistero?.

Ragionamenti ridicoli a parte è bene spiegare come stanno le cose.

L'art 6 è un articolo che sancisce un principio semplice è chiaro. Intanto il confine dell'azienda agricola, cioè nel momento in cui può essere applicato il prelievo supplementare.

Ci deve essere un momento preciso. Questo momento è la commercializzazione (cioè l'emissione di un documento commerciale - anche la nota 25022 della CE indica ciò) o l'impiego a fini commerciali. Qui occorre porre attenzione alle parole.

L'impiego presso l'azienda agricola a fini commerciali significa che i prodotti lattiero caseari nell'azienda agricola possono anche entrare in altre lavorazioni di prodotti alimentari, ma però non devono sfuggire alla contabilizzazione del regime quote. Questo anche se hanno assunto una forma diversa.

UN ESEMPIO PUO' ESSERE DI AIUTO.

Supponiamo che l'azienda agricola sia dotata di un agriturismo con bar, ristorante e magari una gastronomia. In questo caso ad esempio, nell'agriturismo viene utilizzato un certo quantitativo di latte giornaliero per le 1º colazioni, un certo quantitativo di burro, o ricotta o formaggi per la

Fava ing. Daniele - Parma - (I)

preparazione dei cibi. In questi casi vengono impiegati prodotti lattiero caseari, cioè vengono trasferiti dei prodotti dal magazzino alla gastronomia e quindi bisogna contabilizzarli in quel momento. Lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale di vendita non riporteranno né latte, né burro, né formaggi. Si tratta di un impiego di prodotti lattiero caseari a fini commerciali, nel senso che questi prodotti pur non venendo fatturati direttamente entrano però a far parte di servizi o vendite fatturati sotto altra voce. In questo caso le norme prevedono che venga effettuato uno scarico con registrazione delle quantità in uscita dal magazzino e trasferita dal magazzino per essere impiegata a fini commerciali nell'azienda. (art 24comma 6 del reg 595/04 e art 1 comma 7 reg CE 1468/2006). Questo perché nel regime quote nulla deve sfuggire alla contabilizzazione. Agea che era già stata informata con raccomandata nel febbraio 2006 di questa contabilizzazione di magazzino e forse gelosa della citazione cita a sproposito questo art nelle sua istruzioni di compilazione del modello di denuncia L1.

Pertanto il tentativo di Agea di spacciare per impiego a fini commerciali la trasformazione del latte in formaggio, anche se poi quest'ultimo sarà commercializzato o impiegato a fini commerciali magari dopo 2 anni è decisamente ridicolo e in malafede.

Indegno poi da parte di Agea citare a sproposito la sentenza del TAR di Parma. Intanto perché questa sentenza non è riferita all'azienda oggetto del verbale, che al contrario ha vinto il ricorso, perché Agea non ha fornito i calcoli della compensazione.

Per quanto riguarda la sentenza del Tar citata da Agea si ricorda che il TAR rileva che le aziende ricorrenti avrebbero dovuto denunciare la discrepanza prima di compilare la denuncia L1 e che pertanto" non vè da imputare alcunché all'Amministrazione, la quale ha preso atto del quantitativo commercializzato, che i produttori medesimi hanno indicato come tale. Ove dunque, si registrasse un'erronea quantificazione del prodotto realmente venduto, ciò andrebbe unicamente imputato alle ricorrenti".

E' bene porre l'attenzione sul fatto che anche il Tar parli di prodotti realmente venduti e mai di latte trasformato come chiede di fare Agea.

Intanto sicuramente c'è un 'errata contabilizzazione del prodotto realmente venduto con le istruzioni Agea. Quindi ci sono da rivedere comunque le denunce. Poi si tratta di stabilire di chi la responsabilità dell'errore. Il tar dà la responsabilità dell'errore ai produttori che avrebbero dovuto denunciare la discrepanza prima di compilare la denuncia L!.

Intanto il problema è stato sollevato e ci sono gli atti formali con tanto di risposte da parte dell'Amministrazione Provinciale. Quindi in produttore si è reso parte attiva molto prima della denuncia sul modello L1.

I produttori in realtà sono stati costretti a fare denunce sbagliate. Penso che anche la nota di Agea Prot. 29933/UM del 10/11708 ne sia un bell'esempio.

Il TAR si limita agli aspetti amministrativi della questione, perché non sa evidentemente che in realtà alcune aziende hanno ripetutamente sollecitato l'Amministrazione pubblica sulla vicenda con numerose raccomandate.

Esiste anche una responsabilità che va al di là degli aspetti amministrativi e che è bene non dimenticare.

Il comportamento dell'Amministrazione pubblica, anche se occorre fare delle distinzioni non è sempre stato chiaro. Il risultato è che oggi la Regione e la Provincia hanno comunque preso atto dell'errore dei coefficienti e hanno sollecitato il Ministero alla loro modifica. E' ovvio che occorrerà procedere ad una revisione anche dei calcoli di compensazione. Perché comunque le denunce non corrispondono alla reale commercializzazione.

Agea invece si ostina a mantenere le sue istruzioni prive di senso, anche dopo che il problema è arrivato all'attenzione nazionale e addirittura dopo che il Ministero pare abbia preso le distanze da

Indubbiamente non si può modificare le istruzioni fino a quando non vengono modificati anche i coefficienti. Allora Agea cerca di attaccarsi ad ogni pezzo di frase contenuta nei reg CE per mantenere la sua impostazione. Il perdurare di questa situazione non fa altro che sancire un comportamento inappropriato di una pubblica Amministrazione.

Non stiamo quindi parlando solo di atti amministrativi, stiamo parlando di comportamento inappropriato di uffici di alcune Amministrazioni pubbliche, comportamento che auspichiamo possa essere modificato dai nuovi responsabili degli uffici medesimi, con conseguente presa atto degli errori commessi.

In attesa di urgente riscontro

Cordiali saluti

L'APPLICAZIONE DEL REGIME QUOTE LATTE IN ITALIA E GLI ERRORI DI GESTIONE

ALLEGATI

- 1. UN ESEMPIO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI
- 2. CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE CE
- 3. ALCUNI RICHIAMI NORMATIVI

Parma li, 3 giugno 2009

firma



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag <u>1</u>
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. Nº 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo del Consiglio e del MIPAF	della Presidenza

ALLEGATO 1

IL CONCETTO DI PRODOTTO LATTIERO CASEARIO CALCOLATO IN EQUIVALENTE LATTE CON 36,88 GR DI GRASSO. (tab Il reg 1778/03 e prec)

Le norme CEE stabiliscono che occorre trasformare i prodotti venduti in equivalente latte, con dei coefficienti.

Il metodo è di tipo matematico e si basa sul grasso contenuto nei prodotti ottenuti e sul grasso del latte. In pratica il ragionamento è questo.

Il latte che è entrato in caseificio contiene un certo quantitativo di grasso per ogni kg di latte. Tutto il grasso contenuto in questo latte viene recuperato nel senso che quello che non va a finire nel formaggio, va a finire nella crema, o nel burro o nella ricotta .ect.

Nel momento che il produttore vende un kg di prodotto vende anche il grasso contenuto in questo kg di prodotto.

Supponiamo che venda 1 kg di Parmigiano con 12 mesi di stagionatura che contiene 268 gr di grasso.

Questi 268 gr di grasso corrispondono ad un certo numero di kg di latte che contengono quel contenuto di grasso. 268 gr di grasso sono contenuti in 7,27 kg di latte.. Infatti ogni kg di latte italiano per le norme europee contiene 36,88 gr di grasso .

L'equivalenza che interpreta questo concetto espresso a parole. È la seguente:

Prendiamo per l'esempio i valori di % di grasso dedotti da un depliant In un formaggio Parmigiano di 12 mesi c'è il 26,8% di grasso.

Quindi se ogni 100 gr di prodotto ho 26,8 gr di grasso vorrà dire che in 1 kg di formaggio avrò 268 gr di grasso. Questo è l'unico dato esterno che viene chiesto nei reg e che ci serve per il calcolo dei coeff.

L'equivalenza è la seguente :

 $26\hat{8}$ gr di grasso per Kg di form. : X Kg di latte equiv. per Kg di formaggio = 36,88 gr di grasso per kg di latte : 1 Kg di latte

che risolve il seguente problema

se un Kg di latte contiene 36,88 gr di grasso quanti Kg di latte equivalente a 36,88 gr di grasso corrispondono ad un Kg di formaggio che contiene 268 gr di grasso.

La soluzione è 7,27 Kg di latte equivalenti a 36,88 gr di grasso.

Quindi per fare un Kg di Parmigiano servono 15,15 kg di latte ma non si tratta del latte con le caratteristiche contenute nei reg

Anche se per fare 1 kg di Parmigiano servono 15,15 kg di latte, il latte equivalente che contiene 36,88 gr di grasso di 1 kg di Parmigiano vale 7,27

Ma vorrei essere ancora più chiaro. Con 7,27 kg di latte con 36,88 gr di grasso non si riesce a fare 1 kg di Parmigiano. Allora verrebbe da pensare che 7,27 è un numero sbagliato.

E' solamente un numero che serve ad un solo ed unico scopo. Quello di addebitare con un metodo scelto dalla CE un certo quantitativo di latte ad un certo prodotto lattiero caseario con l'unico scopo di applicare il regime quote. Non ha nessun altro scopo pratico. Ha solo questa finalità.

Parma, 3 giugno 2009

Ing Daniele Fava

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249	pag <u>2</u>
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969	
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	e-mail daniele fava@fastwebnet.it	
2009002551	doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio L	egislativo della Presidenza
	del Consiglio e del MIPAF	

A	T	τ	Ŧ	~ /	~1	A	П	٠,	\sim	1
А		, 1	, Ì	- (T	/-\			,	2

LA CORRISPONDENZA CON LA DIREZIONE AGRICOLTURA DELLA COMMISSIONE CE

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43 100 Parma (I)	Tel 0521/831249 pag Cell 349/4140969	_}_
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Pro del Consiglio e del MIPAF	esidenza

Fava ing. Daniele
Viale Solferino 30
43100 Parma
tel +39 0521 831249
fax +39 0521 831249
cell + 39 349 4140969
e-mail:
e-mail:

Spett.le Commissione europea Direzione Generale Agricoltura e dello Sviluppo Rurale Rue de la Loi, 130 B-1049 Bruxelles (Belgio)

Alla c.a. Capo Unità Signor Juan FERNANDEZ MARTIN

Prot. 2007/101

OGGETTO: applicazione Direttiva 96/16/CE del Consiglio del 19/03/1996 e della Decisione della Commissione 97/80 del 18/12/1996 nel settore lattiero caseario

Il sottoscritto Fava Daniele,

ha esaminato la Direttiva 96/16/CE del Consiglio del 19 marzo 1996, relativa al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Tale direttiva si prefigge lo scopo, come specificato nella parte introduttiva della medesima, di acquisire dati sul settore lattiero-caseario, per <u>effettuare controlli sulla produzione degli Stati membri.</u>

A tal fine la Direttiva specifica che la Commissione, per adempiere i compiti affidatele dal trattato e dalle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati, nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, deve disporre di dati precisi sulla produzione del latte e sul suo impiego, nonché di dati precisi regolari e tempestivi sulle forniture di latte alle imprese che trattano o trasformano il latte e sulla produzione di prodotti lattiero-caseari negli Stati membri.

Visto che la Decisione della Commissione 97/80/CE del 18/12/1996 reca norme di applicazione della Direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa al latte e ai prodotti lattiero-caseari, dove sono previsti nell'allegato 2:

- La Tabella A, relativa alla produzione mensile del latte di vacca e dei <u>prodotti lattiero</u> <u>cascari ottenuti</u>,
- La Tabella B, relativa alla produzione annua di latte e relativi impiego nelle latterie

H soffoscrifto chiede

 quale è la procedura che consente alla Commissione di controllare se i dati sulla produzione di latte, dati provenienti dall'applicazione della Direttiva 96/16 del Consiglio e Decisione 97/80 della Commissione che riguardano i dati di produzione mensili, annuali sono congruenti

con i quantitativi di prodotti lattiero caseari realizzati.

• con le denunce dei produttori gestite per l'Italia da AGEA. Notevoli infatti sono le differenze che emergono esaminando tali dati, con riferimento allo stesso arco temporale, dedotti ovviamente i quantitativi di latte non vaccino calcolati in equivalente latte, ai sensi dei Regolamenti CEE.

- 2. di sapere, visto che il dato sugli impieghi del latte previsto nella tabella B sopra richiamata non è più disponibile a partire dal 1999, con quale metodo di calcolo la Commissione attua i controlli di congruenza fra la produzione annua di latte e i relativi impieghi nei prodotti lattiero cascari ottenuti.
- 3. di sapere, quali sono i dati, ossia la fonte dei dati, relativi alla produzione di latte e prodotti lattiero caseari italiani, che vengono utilizzati dalla Commissione per il calcolo della voce "Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte", voce inserita di anno in anno pei "Progetti di bilancio generale" della Commissione.

In conclusione dall'esame dei dati dal 1983 ad oggi, dall'esame delle norme e delle circolari applicative in Italia, tuttora vigenti, che riguardano l'applicazione del prelievo supplementare, sono state riscontrate molte anomalie : crediamo che sia indispensabile addivenire ad un confronto con la Commissione, al fine di riportare chiarezza in un settore che per una serie di motivi, non ha ancora trovato in Italia una modalità di gestione in grado di controllare la reale produzione.

la attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

Parma, 27/08/2007

19633136IT Mittente FOUD Deurola

Destinatario Como Europo Africa El Destinatario Como Europo Africa El AR

Destinatario Como Europo Africa El AR

Assegno L. Jasse L. J. D.

Assegno L. Jasse L. J. D.

Daniele Fava

RR 0496 3313 6 IT

M 5

1 ing Daniele e Solforino 30 00 Parma -39 0521 831249 + 39 349 4140969

> Spettle Commissione Europea Direzione Generale Agricoltura e sviluppo rurale Rue de la Loi, 130 B-1049 Bruxelles (Belgio)

∆lla c.a. Capo unità Signor Juan Fernandez Martin

comandata RR £2007/150

 $\mathcal{G}_{\mathrm{getto}}$: sollecito risposta alla precedente lettera prot 2007/101 del 31/08/2007

Con la presente sono a richiedere la risposta ai quesiti da me sollevati in merito alla applicazione le Decisione della Commissione 97/80 del 18/12/1996 nel settore lattiero caseário.

particolare riporto i punti salienti della mia richiesta:

- 1. Quale è la procedura che consente alla Commissione di controllare se i dati sulla produzione di latte, dati provenienti dalla applicazione della Decisione 97/80 della Commissione sono congruenti:
 - con i quantitativi di prodotti latticro cascari realizzati

con le denunce dei produttori gestite per l'Italia da Agea


- Poiché il dato sugli impieghi del latte previsto nella tabella B della decisione 97/80 della CEE non è più disponibile a partire dal 1999, con quale metodo di calcolo la Commissione attua i controlli di congruenza fra la produzione annua di latte e i relativi impieglii nei prodotti lattiero cascari.
- 3. quali sono i dati , relativi alla produzione di latte e prodotti lattiero caseari, che vengono utilizzati dalla Commissione per il calcolo della voce "Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte ", voce inserita di anno in anno nei " Progetti di bilencio generale " della Commissione

ego la Direzione generale Agricoltura della Commissione di segnalarmi , entro un tempo gionevole che stimo in 10 gg , se le richieste di informazione contenute nella precedente e nella tuale lettera sono state da me rivolte all'ufficio competente o se devo rivolgerle a qualche altro Ticio.. Chiedo inoltre di farmi sapere se la precedente e la presente richiesta mancano di qualche emento che possa consentire alla Commissione di dare idonea risposta.

'irma, 26 Novembre 2007







COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direzione C - Economia dei mercali agricoli (e OCM) C.4. Prodotti animali

Bruxelles, D/4288

Egregio signor Fava,

La ringrazio per le Sue lettere in data 27 agosto 2007 e 26 novembre 2007 indirizzate alla DG AGRI, nelle quali Lei rivolge tre quesiti in merito alla raccolta delle statistiche sul latte e alle differenze riscontrate in tre diverse banche dati: EUROSTAT produzione mensile e produzione annuale di latte e la banca dati italiana dell'AGEA.

La Sua prima domanda riguarda le procedure esistenti per verificare se le informazioni sulla produzione di latte raccolte ai sensi della direttiva 96/16 del Consiglio e della decisione 97/80 della Commissione concordano con i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari ottenuti.

I dati statistici devono essere trasmessi a Eurostat dalle autorità statistiche nazionali. Eurostat controlla la validità e la coerenza dei dati ricevuti, ma non effettua verifiche materiali negli Stati membri. Questi ultimi sono responsabili della completezza e dell'esattezza dei dati trasmessi.

I nostri servizi hanno proceduto ad un raffronto tra la produzione mensile di latte quale risulta da Eurostat e quella che figura nella banca dati dell'Agea. Vi sono effettivamente alcune differenze tra le due banche dati, dovute alla diversa finalità della raccolta dei dati. (1) I dati mensili si basano su un campione di produttori per ottenere un rapido resoconto dell'andamento della produzione, mentre (2) la banca dati dell'Agea copre l'intera produzione ai fini del calcolo del prelievo supplementare a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003. In seguito, con le revisioni effettuate in sede di liquidazione dei conti si provvede a verificare se i sistemi nazionali di controllo preposti alla banca dati dell'Agea funzionano correttamente.

Nella Sua seconda domanda, Lei osserva che le informazioni sull'utilizzazione del latte previste nella cosiddetta tabella B non sono più disponibili dal 1999. Non condivido questa opinione, in quanto l'Italia, come quasi tutti gli altri Stati membri, ha sempre fornito la tabella B dal 1999 ad oggi.

Daniele Fava Viale Solferino 30 '3100 PARMA Italia

Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio, Centralino: (32-2) 299 11 11.

Ufficio: L130 8/80. Telefono: linea diretta (32-2) 2951310. Fax: (32-2) 2953310. E-mail: Martin.van-Driet@cec.eu.int http://yuma.ec.cec.eu.int:6085/DGT/webpoetry/customtags/dfoad_confirm.cfm?id~3405004&attrib~1542803

La coerenza dei dati a livello dell'UE può essere verificata, per esempio, confrontando il tenore di materia grassa nei latte crudo e il tenore di materia grassa nei prodotti lattiero-caseari ottenuti nell'UE. A livello di Stato membro, questi dati raramente concorderanno, in considerazione del commercio intracomunitario di latte tra Stati membri. Ai fini dell'indagine basata sulle statistiche mensili, questa verifica risulta impossibile, in quanto l'indagine non contempla tutti i prodotti ottenuti dalla produzione di latte.

Infine, Lei desidera conoscere la fonte dei dati utilizzati dalla Commissione per calcolare l'importo del prelievo supplementare in Italia nel progetto preliminare di bilancio della Commissione (PPB).

La cifra che figura nel PPB, per un dato anno n, è basata su stime, tenuto conto del superamento storico registrato in ciascuno Stato membro e delle consegne rilevate. I dati sul superamento in Italia sono ricavati dalla banca dati dell'Agea, mentre l'andamento delle consegne si basa sulle cifre mensili della produzione trasmesse a Eurostat.

Spero di aver risposto esaurientemente alle Sue domande.

Distinti saluti

Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale



EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate C. Economics of agricultural markets (and CMO) C.4. Animal products

Brussels, D/4288

Dear Mr. Fava,

Thank you for your letters of 27 August 2007 and 26 November 2007 to DG AGRI. You ask three questions about collecting dairy statistics and the differences that you have found in three different databases: EUROSTAT monthly milk production and annual milk production and the Italian AGEA database

Your first question concerns what procedures are in place to check whether the information on milk production derived from Council Directive 96/16 and Commission Decision 97/80 are coherent with the quantities of milk and milk products produced.

Statistical data have to be send by the national statistical authorities to EUROSTAT. EUROSTAT checks the validity and coherence of these data. Eurostat does not go to the Member States to physically check these data. Member States have responsibility to provide full and proper return.

My services have compared monthly milk production from EUROSTAT and the milk production in the Italian AGEA database. There are some differences between the two databases, which can be explained by the different purposes of the data collection. (1) The monthly data are based on a sample of producers to get fast information on production developments, while (2) the AGEA database covers the complete production that is the basis for the super levy calculation according to Article 8(2) of Council Regulation (EC) no. 1788/2003. The so called clearance of accounts audits have responsibility after that to check if national control systems for the AGEA database are working.

In your second question you mention that information on milk utilisation provided for in the so called Table B is no longer available as of 1999. I do not share this opinion as Italy, like almost all other Member States, has always provided table B since 1999.

Coherence of the data at EU level may for example be checked by comparing the fat content in the raw milk produced and the fat content in the dairy products obtained in the EU. On a Member State level these figures will hardly ever match, given the scope for intra Community trade of milk between Member States. For the survey on monthly

Daniele Fava Viale Solferino 30 43100 PARMA Italy

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. Office: L130 8/80. Telephone: direct line (32-2) 2951310. Fax: (32-2) 2953310. E-mail: Martin.van-Driel@cec.eu.int G:\0.01.06.09 COORDINATION DG'S POLICY\RELATIONS INTERNES DG AGRI\Directeur généra\C4.LETTERS.DG\C4.LETTERS.DG-Milk\2008\08-02-2008 tetter to mr Fava Halian Statistics.doc

check is impossible as this survey does not cover all the products obtained from the milk production.

Finally you want to know the source of the data used by the Commission to calculate the Italian figure for the super levy, in the Commission's "Preliminary Draft Budget (PDB)"

The figure in the PDB, for a certain year n, is based on estimates, taking into account the historical overshoot Member State by Member State and the observed deliveries. The overshoot comes from the AGEA database and the observed delivery developments are based on the monthly production figures as sent to EUROSTAT.

I hope this answers your questions.

Yours sincerely,

Pour le Direcleur Général err pêché

L.. HOELGAARD Directeur Général Adjoint

Jean-Luc DEMARTY

Director-General

ALLEGATO 3

SINTESI DI ALCUNI INTERVENTI NORMATIVI DOPO L'USCITA DI SCENA DEL PRODUTTORE UNICO.

Con legge 468/92, il legislatore nazionale affidava all'AIMA il compito di gestire l'applicazione in Italia del regime comunitario delle quote latte. Tuttavia le gravi carenze gestionali dell'AIMA avevano l'effetto di ridurre all'anarchia gestionale l'intero sistema delle quote latte che infatti restava inapplicato ai singoli produttori fino al 1996.

Il predetto ente tentava di distribuire quote mediante censimento, affidato in larga parte ad autocertificazioni, con la conseguenza che le quote vennero assegnate a tantissimi soggetti che non ne avevano diritto.

Con legge 81/1997, stante la percezione di illegittimità diffusa, veniva istituita una Commissione Governativa di Indagine con il compito di verificare l'operato dell'AIMA.

La Commissione concludeva i propri lavori evidenziando fra l'altro che "Si configurano assolutamente ingestibili le problematiche connesse all'attuale assegnazione delle quote, così come risulta dai vari bollettini AIMA. Infatti è emersa un'ampia casistica di fenomeni che hanno determinato asssegnazioni illegittime di quote"

Nello stesso periodo anche il parlamento esamina il problema quote latte e nella sua relazione conclusiva evidenzia che sono stati trovati migliaia di produttori in possesso di quote di carta .

Con legge 5/98 il legislatore interveniva cercando di "bonificare" il sistema quote dalla moltitudine di errori ed illegittimità con lo scopo di "accertare l'effettivo quantitativo di latte prodotto e commercializzato" in Italia, affidando sempre ad AIMA il ruolo cardine di accertamento, il che di fatto, vanificava l'intento del legislatore.

Con DM 17 febbraio 1998 veniva attribuita ad AIMA la facoltà di determinare i quantitativi di latte in base a criteri in assoluta violazione delle norme comunitarie ed in spregio alla legge 5/98 che mirava ad ottenere "l'effettivo quantitativo di latte " all'art 1 il decreto prevedeva: "qualora la produzione dichiarata nel modello L1 superi di oltre il 20% la potenzialità produttiva della stalla, ottenuta moltiplicando il numero di vacche viene assunto come quantitativo determinato la predetta potenzialità"

Con reg CE 1256/99 la CE proroga il regime quote riconoscendo all'Italia un aumento di quote.

Con Decreto Legislativo 165/99 e 188/2000 veniva disposta la soppressione di AIMA e la sua sostituzione con AGEA .

Con DPCM 2 agosto 2002 n 30803 il Governo Italiano, in considerazione della conclamata incapacità dell'AGEA nell'accertare l'effettivo ammontare della produzione e conseguente importo del prelievo nominava una commissione d'indagine checoncludeva i suoi lavori il 20 marzo 2003 affermando che

"Dato per assunto che i quantitativi di riferimento individuali (QRI ovvero quote) non sono stati assegnati in maniera legittima e ancora oggi non è detto che sia legale lo stato di possesso e di concessione dei QRI, ne

Viale Solierillo 30 - 43 100 i anna (1)	Tel 0521/831249 pag il Cell 349/4140969 e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici – Parma (1)

deriva che le operazioni fraudolente e truffaldine sulle consegne di latte agli acquirenti siano diventate per ciò una problematica molto complessa"

ulteriori passi:

"Ecco spiegato come essi acquirenti in tale ambito e contesto siano riusciti in modo maldestro anche malavitoso ad organizzare una macchina perfetta con la quale hanno ottenuto vantaggi indicibili. In breve gli acquirenti di solito dispongono di QRI quote di carta o per averle da amministratori regionali........ compiacenti o dall'autorità statale collusa- NOTA BENE è possibile provarlo. Con tali QRI essi possono ritirare i seguenti prodotti

latte estero di dubbia qualità; latte in polvere ; burro,creme di latte formaggi

Nota bene che queste tipologie di latte, Diventano latte vaccino genuino.

E' bene qui evidenziare come con le quote di carta, gli acquirenti giustificano di avere ritirato tale latte presso produttori fittizi o inesistenti in modo da avere benefici sia per la compensazione, sia per fatturare il latte, così da renderlo legale e scaricare l'IVA, sia per affittare o cedere le quote ottenendone entrate illecite. Di solito tali quote risultano di produttori che sono residenti in zone coperte (garantite cioè) da compensazione prioritaria, zone disagiate, zone montane, dove occorrerebbe fate controlli sinora mai fatti. Non esistono e hanno aziende fantasma con capi zero"

A pag 24 poi si parla dell'anagrafe bovina e si dice che è inaffidabile.

Nel 2004, quindi in tempi recenti nell'ambito dei Servizi di informazioni del PIANO DI SVILUPPO RURALE si riportano le osservazioni del CONSIGLIO EUROPEO AGRICOLTURA DEL 19 LUGLIO 2004.

A pag 2 è disposto espressamente " per quanto riguarda l'Italia, la Commissione intende recuperare 27,1 milioni di euro sempre nel settore premi animali; in particolare si tratta di una correzione forfettaria del 10% a causa dell'inefficacia dei controlli chiave e del database di identificazione e registrazione e di una forfettaria del 5% e 2% per l'inefficacia del controllo e della gestione del regime e degli insufficienti controlli sul posto. A questi si aggiunge un rimborso di 0,04 milioni di euro per spese irregolari per lo sviluppo rurale "

La normativa sulle quote latte è stata riformata con legge 30 maggio 2003 n° 119 che ha convertito con modificazioni il D.L: 49/2003 che ha abrogato la normativa precedente.

Nel preambolo del D.L. 49/2003 " nel preambolo si dice "Ritenuta la straordinarietà ed urgenza....... Di riformare la normativa sull'applicazione del prelievo del latte e dei prodotti lattiero caseari, al fine di assicurare la piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e di recepire le raccomandazioni in tal senso espresse dal Parlamento e dalla Corte dei Conti"

Questo significa che la normativa precedente non era coerente con la predetta regolamentazione comunitaria.

Tuttavia subito dopo il Consiglio CE emana il reg CE 1778/03 e la Commissione il conseguente reg attuativo 595/04 che apporta importanti modifiche al regime, che dovrà essere prima o poi recepito anche dalla normativa italiana.

Arriviamo poi alla recente normativa che ha previsto gli aumenti di quota all'Italia.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 pag 12 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail <u>danicle fava@fastwebnet.it</u> doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF
1	

NORME CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DEI COEFFICIENTI IN CONSEGNA E VENDITE DIRETTE

Il primo decreto (Allegato B pag 2) è il decreto 30 settembre 1985 art 2, l'allegato l del Decreto, che riguarda le "consegne agli acquirenti" alla voce C prevede una voce specifica dove si sommano il latte e i prodotti lattiero caseari calcolati in equivalente latte. La procedura è perfettamente in linea con le norme europee. L'allegato B del Decreto poi elenca tutti i coefficienti dei formaggi. Il problema è quindi solo quello dei coefficienti utilizzati.

Il DM 7 giuno 1989 ,n 258 (Allegato B pag 12) all'art 3 punto 2 recita : "Ai sensi dell'art 11 del reg CEE 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ceduti alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte (che poi per brevità vennero chiamati primi acquirenti) devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente regolamento lnoltre all'art 5 del medesimo decreto 3° capoverso si spiega esattamente cosa si intende per vendita diretta , cioè una vendita di prodotti ai consumatori finali, ai commercianti al dettaglio , nonchè ai grossisti e agli stagionatori, che non esercitano nel contempo attività di trattamento e/o trasformazione del latte (cioè che non siano primi acquirenti).

La procedura anche in questo caso è chiarissima e perfettamente in linea con le norme CEE

DPR 23 dicembre 1993 (Allegato B pag 23) Regolamento di esecuzione della L 26/11/1962 n. 468. art 7. Dichiarazione degli acquirenti. Al termine di ciascun periodo gli acquirenti devono redigere una dichiarazione riguardante le quantità di latte e di prodotti lattieri consegnate dai produttori Al successivo art 10 punto 1 "Gli acquirenti tengono a disposizione degli organi di controllo, per tre anni una apposita attività di magazzino ... che indichi per ciascun produttore "d) il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnati in ciascun mese"

Al successivo punto 3 dello stesso art " Gli acquirenti sono responsabili della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte e di altri prodotti lattiero-caseari consegnati""

Anche in questo caso procedura perfetta. I prodotti diversi dal latte acquistati dagli "Acquirenti" definiti trasformatori di latte sono contabilizzati in equivalente latte " Anche in questo caso resta il problema dei coefficienti utilizzati.

<u>Decreto 15 maggio 1997</u>.(Allegato B pag 27) Nel titolo si parla di modalità per la presentazione all'AlMA delle dichiarazioni di consegna latte o equivalente latte per i periodi 95-97. Intanto si parla di consegna e anche qui di latte ma anche di equivalente latte . Se ne deduce che per trasformare i prodotti come formaggi, crema, burro ect, vengano usati i coefficienti previsti dai precedenti decreti.

Procedure in linea con le norme europee . Resta il problema dei coefficienti utilizzati.

Decreto 21 gennaio 2003 (Allegato B pag 43) Modalita' di applicazione del reg CE n 1392/2001 in materia di quote latte.

All'art 1 " I prodotti lattiero caseari diversi dal latte sono convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze di cui all'allegato 1....."

All'art 2. Punto 1 " ogni anno, anteriormente il 15 maggio, l'acquirente trasmette alla Regione competente ed all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la dichiarazione dei conteggi effettuati per ciascun produttore che deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001. " (Allegato B pag 33)

L'art 5 par 2 del reg 1392/2001 parla di "conteggi effettuati per ogni produttore che include almeno il quantitativo di latte e/o equivalente latte che gli è stato consegnato"

Siamo nel gennaio 2003 e viene confermato da un Decreto del ministero che i conteggi nel regime di consegna riguardano il latte e/o l'equivalente latte . Riguardano quindi , come fin dal 1984 il latte

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (1)	Tel 0521/831249	pag <u>[3</u>
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969	
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	e-mail daniele fava a fastwebnet it	
2009002551	doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Leg-	istativo della Presidenza
	del Consiglio e del MIPAF	

consegnato ma anche i prodotti lattieri caseari consegnati ad un "primo acquirente" calcolati in equivalente latte con l'uso dei coefficienti. Come specificato al'art 1 del medesimo decreto.

Anche in questo caso procedura coerente con le Norme CEE. Resta sempre il problema dei coefficienti utilizzati dagli acquirenti.

Legge 119/2003

All'art 5 punto 1 " Si parla di aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'art 14 par 2 del reg CE 1392/2001" Si tratta quindi sempre di conteggi di latte e/o equivalente latte che è stato consegnato. Ma poichè tuttavia questo acquirente può acquistare latte e prodotti lattiero caseari da altri acquirenti oltre che da produttori deve tenere a disposizione l'elenco degli altri acquirenti che lo hanno rifornito di latte o altri prodotti. Deve invece registrare, mese per mese, il quantitativo consegnato da ogni produttore. Quindi la prima cosa è che non bisogna fare confusione fra produttore agricolo, per i quali bisogna registrare i quantitativi ai fini della denuncia nel regime di consegne e altri fornitori di latte o prodotti lattieri o caseari, che sono in pratica altri primi acquirenti che scambiano prodotti fra di loro . Questi ultimi se scambiano prodotti li avranno pure acquistati come "primi acquirenti" da qualche azienda agricola e quindi li hanno già registrati . In poche parole non vanno registrati una seconda volta da questo nuovo "primo acquirente".

Fatta questa precisazione viene confermato ancora una volta che i prodotti acquistati dalle aziende agricole devono essere registrati ai fini della denuncia. Deve essere registrato sia il latte che altri prodotti lattiero caseari (formaggi,burro,crema ect). Questi ultimi vanno convertiti in latte utilizzando i coefficienti. Infatti all'art 6 della legge 119/2003 al punto 1 si richiama il solito art 5 punto 2 del reg 1392/01, già più volte richiamato. "Al termine l'acquirente effettua per ogni produttore, un conteggio nel quale indica almeno il quantitativo di latte e il tenore di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che quest'ultimo gli ha consegnato durante il periodo in questione." Poi addirittura si parla del caso degli anni bisestili, Quindi precisione normativa assoluta perchè prevista dalle norme europee.

Resta sempre il problema dei coefficienti utilizzati per gli equivalenti latte dei prodotti lattiero caseari acquistati presso le aziende agricole dai "primi acquirenti"

Decreto 31 luglio 2003 all'art 9 viene richiamato l'art 5 del reg 1392/2001 molto chiaro in proposito e già più volte illustrato.

Molto chiaramente in questo art. si dice che la contabilizzazione delle consegne viene effettuata attraverso un conteggio dei quantitativi di latte ...e/o dell'equivalente latte.

Anche in questo caso resta il problema dei coefficienti.

CONCLUSIONI Stiamo parlando del regime di consegne dove più volte nelle norme viene richiamato il ruolo del primo acquirente, ruolo definito con obblighi precisi sanciti dalle norme, che fra l'altro prevedevano e prevedono ingenti multe e sanzioni per questi soggetti, compreso la revoca di riconoscimento di primo acquirente.

Pensare che tutti gli acquirenti di loro iniziativa non abbiano mai nel corso degli anni rispettato le norme mi sembra difficile . Indubbiamente negli ultimi anni di vigenza di quella norma Agea ha fatto confusione. Queste modalità tuttavia sono sempre state in vigore a partire dal 1985.

Lo stato membro poi è obbligato a trasmettere questi dati alla CE. Reg CE 536/93 del 9 marzo 1993 punto 1.6 dell'allegato al reg e poi ancora Reg 1392/2001 del 9 luglio 2001 punto 1.6 dell'allegato 1 al reg) (Allegato B pag 41)

Il risultato di queste somme fra latte e prodotti lattieri caseari in equivalente latte è che viene superata la quota nazionale. Lo Stato è costretto a pagare il prelievo che poi ripartisce fra i produttori.

Ci sono due sole possibilità:

	Tel 0521/831249 pag 14
Viale Solferino 30 – 43 100 Parma (I)	Cell 349/4140969 e-mail daniele lava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza
2009002551	del Consiglio e del MIPAF

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici – Parma (I)

- Per la denuncia di questi prodotti acquistati dagli acquirenti sono stati usati i coefficienti come prevedono le norme europee e italiane e quindi rimane solo il problema di verificare i coefficienti Se questi ultimi sono sbagliati ne discende che la somma è matematicamente sbagliata.
- 2) Se poi negli ultimi tempi prima del 2004, sono state adottate procedure diverse queste sono certamente fuori dalle norme CE, quindi Agea se ne dovrà assumere la responsabilità.

Comunque sia ci sono gravi irregolarità che si trascinano da tempo. Le quote latte sono un modello matematico che detiene in memoria tutto quello che è successo anche in passato. Errori come quelli dei coefficienti hanno causato produzioni fasulle, con il risultato che quando sono state distribuite quote ai produttori si sono distribuite quote che corrispondevano a produzioni inesistenti. In altre parole gli errori si trascinano ed occorre a questo punto prendere idonei provvedimenti, perché in altre parole gli errori si trascinano ed occorre a questo punto prendere idonei provvedimenti, perché

In altre parole gli errori si trascinano ed occorre a questo punto prendere idonei provvedimenti, perche ancora oggi ci sono le conseguenze di quegli errori. E' una conseguenza logico matematica che una volta accertata è obbligo correggere.

Nell'allegato successivo si ricostruisce la denuncia in vendite dirette.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 pag 15 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail <u>daniele.fava@fastwebnet.it</u> doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF

L'APPLICAZIONE DEL REGIME QUOTE LATTE IN ITALIA E GLI ERRORI DI GESTIONE


REGIME DI CONSEGNA

LA CONVERSIONE IN EQUIVALENTE LATTE DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI FINO AL 31/03/2004

ALLEGATO: B

N°	DESCRIZIONE	PAG
B0	Presentazione e significato della parola "latte" nelle norme CE	2
B1	Decreto 30 settembre 1985 art 2	le
	Allegato 1 che riguarda gli acquirenti alla voce C	
DO	DM 7 giugno 1989 n 258 art 3 punto 2, art 5 3° capoverso si spiega la	lo
B2	differenza fra consegne e vendita diretta	
B3	DPR 23 dicembre 1993 n ° 569 all'art 7 si parla di dichiarazione da parte	18
	degli acquirenti riguardante le quantità di latte e di prodotti lattiero caseari.	
T) (Decreto 15 maggio 1997 Si parla di consegne di latte o di equivalente latte	21
<u>B4</u>	Decreto 13 maggio 1997 Si parta di consegne di facte e di ordina nelle	25
B5	Modulistica AIMA campagna 99-2000 dove si parla nelle	<i>v</i> /
	istruzioni di consegna di latte o equivalente latte	-) 7
B6	Reg (CE) 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 Il regolamento è chiarissimo, si parla ovunque di consegne di latte e di	32
	prodotti lattiero caseari.	
	Si parla di controlli all'art 11, si parla di "Comunicazioni" all'art 15 e	
	infine nell'allegato 1 dello stesso reg si parla di Consegne . Al punto 1.6 si	
	parla di Quantitativi di latte e di equivalente latte consegnati, di cui	
	prodotti lattiero caseari in equivalente latte	
B7	Modulo di denuncia in Consegne della campagna 2001-2002 dove in alto a	35
	destra si parla di "consegna latte o equivalente latte"	5.0
B8	Decreto 21 gennaio 2003 All'art 1, 2, 5 si fa chiaro riferimento	38
	all'equivalente latte dei prodotti lattiero caseari consegnati	41
B9	Un esempio di calcolo con i coefficienti in vigore e quelli corretti.	Ł t

Paruso, 15/06/2009



N°	DESCRIZIONE	PAG
В0	Presentazione e significato della parola "latte" nelle norme CE	

PRESENTAZIONE

In questo allegato si esamina il significato della parola latte all'interno delle norme CE di settore. Si illustrano poi le norme e i moduli che fino al 2003 nel regime di consegna parlano di consegne di latte e di equivalente latte.

Inoltre si richiamano le norme in materia di controlli

A tal proposito si richiama l'art 11 del reg CE 1392/2001.

In questo art. al punto 3a si parla di controlli presso gli acquirenti con riferimento all'art 5 par 2 dove si parla di latte e prodotti lattiero caseari consegnati. Si parla di attendibilità della contabiliti di magazzino sulla base di documenti commerciali e d'altro tipo attestanti l'uso che è stato fatto de latte e dell'equivalente latte.

All'art 12 si parla poi del numero dei controlli che devono riguardare una percentuale stabilita di prodotti consegnati.

Nel corso di un periodo di 5 anni, ogni acquirente deve essere stato oggetto di almeno un controllo

All'art 13 punto c) si parla di contabilità di magazzino e al punto d) degli obblighi degli acquirente Al punto 2 poi si parla della revoca del riconoscimento degli acquirenti se non vengono soddisfatte le condizioni fra cui quelle del punto c).

In definitiva il quadro normativa non lascia dubbi.

Infine al punto B9 un confronto fra l'uso di coefficienti in vigore completamente sbagliati e l'uso coefficienti corretti. Le tabelle fanno parte di una relazione trasmessa al Ministero e ad Agea da oltre 3 anni.

Parma, 15 giugno 2009



IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA LATTE NEL TRATTATO DI ROMA E NELLE NORME CE

L'OCM del settore latte e prodotti lattiero caseari si occupa dei prodotti dell'allevamento, latte e prodotti di prima trasformazione come specificato nel trattato di Roma. Se le parole hanno un significato e ci stiamo occupando di latte questa parola significa latte proveniente dall'allevamento fin dal Trattato di Roma

Il reg CEE 804/68 del 27 giugno 1968 relativo alla OCM (Organizzazione .Comune Mercati) nel settore del latte all'art 3 considera come base di riferimento per il latte un tenore di materia grassa del 3,7% cioè 37,00 gr di grasso per Kg di latte.

Nello stesso reg nell'art 28 e nell'art 30 sono definite le modalità di scambio delle informazione fra Stato e Commissione. Procedura che verrà richiamata dall'art 11 del reg CEE 3950/92 del Consiglio in particolare proprio per il contenuto di grassi ritenuto rappresentativo per il latte.

Il reg 3950 all'art 9 definisce il latte come <u>il prodotto proveniente dalla mungitura di una o più vacche</u>. Visto la confusione che è stata fatta vale la pena di spiegare questo significato. Vuol dire che rappresenta il latte proveniente dalla mungitura, che è un latte intero ma che non viene chiamato così, perché si rischierebbe di confonderlo con il latte intero industriale che viene normalizzato ad un tenore di grasso determinato. Se si tratta di latte di mungitura, questo latte può avere un tenore di grasso diverso da vacca a vacca. Questo dipende dalla razza, da fattori genetici all'interno della stessa razza, dal tipo di alimentazione ect. Allora se ogni vacca può avere un tenore di grasso diverso, la somma del latte prodotto dalle vacche di ogni allevatore produce un latte che ha un tenore di grasso diverso da allevatore ad allevatore.

L'ultima normativa reg CEE 1788/03 assegna all'Italia un valore di 36,88 gr di grasso per Kg di latte. Altri paesi hanno valori più alti, altri più bassi. Dipende dalle loro vacche. Insomma viene definito un valore medio nazionale di tenore di grasso del latte di mungitura .Questo per chiarire che nel contesto normativo delle quote il latte, è quello di mungitura e quindi , con tutto il suo grasso di origine , appena munto. Ne deriva che tutte le volte che nella normativa europea o nazionale che riguarda le quote latte , si parla di latte senza specificare espressamente altri attributi (es parzialmente scremato o scremato ect) significa che si tratta di latte proveniente dalla mungitura e quindi di latte con un tenore di grasso addirittura stabilito per ogni singolo allevatore di ogni paese Europeo. Quindi quando nei reg CEE riguardanti questo settore si parla di latte non è necessario specificare tutte le volte che si tratta di latte di mungitura e quindi con un tenore di grasso stabilito perché queste cose sono state definite a priori in appositi articoli. Altrimenti tutte le volte le norme dovremmo dire parlando di prodotti "Prodotto lattiero caseario calcolato in equivalente latte di mungitura, che ha un tenore di grasso medio nazionale di 36,88 gr di grasso per kg di latte" E' un po' lungo ripeterlo tutte le volte La parola latte presa da sola ha un significato abbastanza generico; latte di mungitura con tasso di grasso variabile per un allevatore , latte intero e basta per un consumatore . Per le norme CE in materia di quote latte ha invece un significato preciso.

R1	Decreto 30 settembre 1985 art 2
Dï	Allegato 1 che riguarda gli acquirenti alla voce C
	Allegato I che riguarda gli acquirenti ana voce c

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addi 18 settembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(5473)

DECRETO 30 settembre 1985.

Applicazione del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio per l'attribuzione del quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 840/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare l'art. 5-quater che istituisce un prelievo supplementare a carico dei produttori e degli acquirenti di latte di vacca che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi;

Visto il regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari modificato da ultimo regolamento CEE n. 1371/84 della commissione del 16 maggio 1984 che fissa le modalità per l'applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68;

Visto il regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, conteneute norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

Considerata la necessità di individuare la formula di attuazione del regime del prelievo previsto all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68;

Rilevato che secondo quanto disposto all'art. 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84, le associazioni di produttori e loro unioni, riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78, sono considerate « produttori »;

Ritenuto che la struttura produttiva del settore lattiero-caseario è caratterizzata da un elevato numero di produttori, per cui ragioni di praticabilità amministrativa rendono opportuna per la campagna di commercializzazione 1985-86 la scelta della «formula A», da attuarsi avvalendosi, ove possibile, delle associazioni e relative unioni riconosciute ai șensi del regolamento CEE n. 1360/78;

Ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'art. 2, paragrato 2 del regolamento CEE n. 857/84 di far riferimento imprese nel 1983;

Considerato che, ai fini dell'applicazione dei succitati regolamenti ed in particolare per poter determinare i quantitativi di riferimento da assegnare ai sensi dell'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68, sussiste la necessità di acquisire entro il più breve tempo possibile i nominativi di tutti i produttori che hanno ceduto nel 1983 latte e/o altri prodotti lattieri ad imprese, comunque costituite che raccolgono, trattano, trasformano, e commercializzano latte ed altri prodotti lattiero-caseari, nonché i quantitativi di prodotti consegnati;

Considerato che gli stessi elementi devono essere assunti per i produttori di latte o di altri prodotti lattiero-caseari che vendono direttamente al consumo il loro latte e/o i prodotti da questo ottenuti;

Considerato che per la rilevazione e successiva elaborazione degli elementi riguardanti le consegne e le vendite dirette di latte e/o prodotti lattiero-caseari è opportuno avvalersi della collaborazione dell'Associazione italiana allevatori, dotata di adeguate e diffuse strutture territoriali periferiche, nonché di un idoneo centro per l'elaborazione dei dati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il regime del prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari istituito ai sensi dell'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 è attuato nel territorio della Repubblica italiana per il periodo 1º aprile 1985/31 marzo 1986 secondo la «formula A» prevista al punto 1) del suddetto art. 5.

I quantitativi di riferimento saranno attribuiti alle associazioni dei produttori e alle unioni delle associazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78, il cui atto costitutivo prevede, per i produttori associati, l'obbligo di effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali aderiscono all'associazione o all'unione secondo le norme di conserimento e di immissione sul mercato stabilite e controllate rispettivamente dall'associazione o dall'unione. Ai produttori non associati saranno attribuiti specifici quantitativi di riferimento.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione nel territorio della Repubblica del regolamento CEE n. 857/84, citato in premessa, ed in particolare al fine di determinare i quantitativi di riferimento che dovranno essere assegnati ai sensi dell'art. 5-quater del regolamento CEE numero 804/68, tutti i produttori di latte di vacca, la cui azienda agricola è ubicata nel territorio della Repubblica italiana, che nel corso del 1983 hanno effettuato consegne di latte di vacca e/o di prodotti lattierocaseari ad un acquirente, devono inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, per il tramite dell'A.I.A. - Associazione italiana allevatori - Via Tomassetti n. 9 - C.a.p. 00161 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, un'apposita dichiarazione, utilizzando obbligatoriamente un modello conforme al fac-simile al quantitativo di latte consegnato dai produttori alle allegato 1 al presente decreto e da compilarsi in conformità delle istruzioni riportate nell'allegato 3.

L'Associazione italiana allevatori si avvarrà di appropriati organismi, centrali e periferici, anche non direttamente ad essa collegati, al fine di rendere, anche mediante l'opportuna assistenza in azienda, più agevole e rispondente tale dichiarazione da parte degli agricoltori interessati.

Ai sensi del presente decreto per acquirente si intende una impresa comunque costituita, che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari:

per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione;

per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla n'asformazione del latte o di altri prodotti lattiero-cascari.

I quantitativi di latte e/o di prodotti lattiero-caseari che il produttore ha consegnato ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte nel 1983 devono trovare riscontro nella documentazione contabile quali fatture o apposite dichiarazioni da rilasciarsi da parte dell'acquirente.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1371/84 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ceduti alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le seguenti equivalenze:

1) 1 kg di crema = 26,3 kg di latte moltiplicati per la percentuale di mg della crema

100

. 2) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte.

Per i formaggi si devono utilizzare i coefficienti di conversione riportati nell'allegato B delle istruzioni. Per quei tipi di formaggio non compresi nell'allegato medesimo dovranne essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 1371/84 i produttori di latte di vacca, che vendono direttamente al consumo il latte di loro produzione e/o provvedono direttamente alla sua trasformazione ed alla successiva vendita ai sensi del successivo terzo comma dei prodotti lattiero-caseari ottenuti, devono inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli -Roma, per il tramite dell'AlA (Associazione italiana allevatori) - Via Tomassetti n. 9 - C.a.p. 00161 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, un'apposita dichiarazione, che avrà valore anche di domanda di registrazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE numero 1371/84, relativa alla natura ed alla quantità di vendite dirette effettuate nel 1983, utilizzando obbligatoriamente un modello conforme al fac-simile allegato 2 al presente decreto da compilarsi in conformità alle istruzioni riportate nell'allegato 4.

L'Associazione italiana allevatori si avvarrà di appropriati organismi, centrali e perifici, anche non direttamente ad essa collegati al fine di rendere, anche mediante l'opportuna assistenza in azienda, più agevole rispondente tale dichiarazione da parte degli agricoltori interessati.

Sono considerati venduti direttamente per il consumo i prodotti lattiero-caseari fabbricati dai produttori e ceduti ai consumatori finali, ai commercianti al dettaglio, nonché ai grossisti e agli stagionatori che non esercitino nel contempo l'attività di trattamento e/o di trasformazione del latte.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata, qualora in possesso del venditore, copia dell'autorizzazione sanitaria o di qualsiasi altro tipo di autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità a trasformare e vendere latte e prodotti lattiero-caseari.

I dati riportati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nella documentazione commerciale che sarà tenuta a disposizione, come indicato nella scheda, per gli eventuali successivi controlli. In mancanza di tale documentazione i produttori devono inviare alla sede della associazione provinciale allevatori competente per territorio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia attestato che i dati relativi alla natura ed alla quantità delle vendite dirette relative all'anno 1983, riportate nella scheda n. D, corrispondono a verità.

Ogni associazione provinciale allevatori provvederà alla ricezione, registrazione e custodia delle dichiarazioni di cui al precedente comma.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1371/84, i produttori che detengono meno di quattro vacche da latte, qualora effettuico solamente vendite libere, possono omettere di indicare i tipi e i quantitativi delle vendite dirette effettuate, indicando solamente il numero delle vacche da latte possedute; in tal caso sarà loro attribuito un quantitativo di riferimento forfettario calcolato sulla base del numero delle vacche da latte possedute e della resa media per vacca della zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1371/84 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze indicate al precedente art. 2.

Art. 4.

I modelli conformi ai fac-simili allegati al presente decreto saranno disponibili presso le sedi delle associazioni provinciali allevatori.

Art. 5.

Con successivo decreto saranno fissati i criteri per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento alle associazioni o alle unioni di associazioni di produttori riconosciute ai sensi del citato regolamento CEE n. 1360/78 ed ai produttori non associati, e saranno definite, anche in rapporto alla competenza regionale, le modalità per i relativi controlli, ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare previsto all'art. I del regolamento CEE n. 857/84.

L'invio di dichiarazioni non veritiere comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Pepubblica italiana.

Roma, addi 10 settembre 1985

II Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

	SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PRODUZIONE LATTIERA (Consegne agli acquirenti) (Reg. CEE n. 856/84; 857/84; 1371/84)
٨	DATI RELATIVI AL PRODUTTORE
T.	Cognome e nome del titolare per ditta individuale, ovvero denominaziona della società
3 3 4	Nato a
, B	DATI RELATIVI ALL'AZIENDA
	Ubicazione dell'Azienda: Provincia L Comune L CAP CAP CAP
10 1	Numero bovini media 1983: vacche da latte Giovenche, manzette, vitelle Altri bovini L. Altri b
A P	Appartenenza a cooperative di latte Raccolta si no Trasformazione si no Appartenenza ad associazione di produttori latta costituita in base al Regolamento CEE 1360/78 si no
	Denominazione (sigla)
-	CONSEGNE DI LATTE E/O PRODOTTI TRASFORMATI IN EQUIVALENTE LATTE
	1983 camp. 84/95 1° sem. camp. 65/86 Totale latte consegnato e/o prodotti trasformati in equivalente latte q.ll [
D	NOMINATIVI DEGLI ACQUIRENTI:
	Denominazione
1	Denominazione
	Denominazione
	Denominazione
	E. stata compilate anche la scheda delle vendite dirette? [5] no Se si, indicare il codice progr. scheda [D]
	Si dichiara che i documenti giustificativi le consegne del 1983 sono disponibili presso:
	Associazione Produttori Organizzazione sindacale Cooperativa Azlenda
	Data Firms

e riegoralente fine onemarione de por estado de con ser ego

ALLEGATO 3

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DELLE CONSEGNE AGLI ACQUIRENTI

Quadro A: DATI RELATIVI AL PRODUTTORE

In questa parte vanno ir licati i dati fiscali ed anagrafici del produttore, riferiti *sempre* al 1985.

- Punto 1 Nel caso di ditta individuale vanno indicati cognome e nome del titolare; negli altri casi il nome della cooperativa o della società che gestisce la azienda.
- Punto 2 Deve essere compilato solo in caso di ditta individuale.
- Punto 3 Deve essere registrato il domicilio fiscale della ditta, sia individuale che societaria. Negli spazi predisposti il produttore dovrà inserire nell'ordine: codice Istat della provincia (2 cifre); codice Istat del comune (3 cifre); codice avviamento postale (5 cifre).
- Punto 4 Deve essere sempre registrata la partita IVA della ditta, sia individuale che societaria, con riferimento al 1985. Il numero di codice fiscale va riportato solo nei casi in cui all'impresa non sia stato attribuito un numero di partita IVA.

Quadro B: Dati relativi all'azienda

- Punto 1 Nello spazio predisposto nella scheda il produttore deve inserire, nell'ordine:
 codice Istat della provincia (2 cifre);
 codice Istat del comune (3 cifre);
 codice di avviamento postale (5 cifre).
- Punto 2 Per località si intende la via, la frazione o la contrada in cui è ubicata la sede dell'azionda.
- Punto 3 Numero dei capi bovini.

Negli appositi spazi dovrà essere inserito sia il numero medio di bovini allevati nell'arienda nei corso del 1983, sia il numero dei bovini esistenti nel momento in cui la rilevazione viene effettuata, suddivisi per le seguenti categorie:

- a) vacche da latte in lattazione;
- b) giovenche, manzette, vitelle da latte;
- altri bovini, diversi dalle due categorie prececedenti.
- Panto 4 Appartenenza a cooperative di latte.

Sono previste due possibilità:

- a) cooperative di raccolta;
- b) cooperative di trasformazione.

La voce si riferisce alle sole cooperative che tranano latte bovino.

Punto 5 - Appartenenza ad associazioni di produttori costituite in base al regolamento n, 1360/78/CEE.

Nel caso di risposta affermativa, deve essere indicata la denominazione, la sode legale e la partita IVA dell'associazione di appartenenza. Solo nel caso in cui l'associazione non disponesse ancora della partita IVA, dovrà essere indicato il numero di codice fiscale.

L'indicazione della denominazione deve essere trascritta setto forma di sigla (allegato A).

Per i codici della sede legale (provincia, comune, c.s.p.). Il produttore dovrà inserire i codici negli spazi predisposti, seguendo le istruzioni indicate per il quadro A - punto 3.

Quadro C: Consegne de latte e/o probotte trasformate in equivatence latte

Punto 1 - Totale latte e/o prodotti trasformati, in equivalente latte, consegnati.

Il totale di latte c/o di prodotti trasiormati consegnati deve essere la somma delle quantità di fatte fiquido e delle quantità di prodotti trerfermati tespresse in equivaente latte), conseguate al primo acquirente.

- Si intende per primo acquirente:
- a) per il latte liquido, qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal consumatore finale;
- b) per i prodotti trasformati, qualsiasi persona fissica o giuridica diversa dal consumatore finale o dal grossista non trasformatore, dal commerciante al dettaglio, dalle imprese di stagionatura non trasformatrici.
- N.B. Le vendite di latte liquido al consumatore finale e le vendite di prodotti trasformati al consumatore finale, al grossista non trasformatore, al commerciante al dettaglio e alle imprese di stagionatura non trasformatrici, rientrano nella categoria delle vendite dirette e devono pertanto essere registrate sull'apposita scheda.

Il calcolo dell'equivalente latte viene effettuato moltiplicando la quantità di ogni singola categoria di prodotto trasformato, espressa in quintali, per il relativo coefficiente di trasformazione (resa). (allegato B).

Per i formaggi miști deve essere calcolata solo la quantită impiegata di latte bovino.

Il volume delle consegne dovrà essere ripetuto sia per l'anno 1983 (anno di riferimento per l'attribuzione della quota aziendale), sia per la campagna 1984-85 (periodo dal 1º aprile 1984 al 31 marzo 1985) e sia per il primo semestre della campagna 1985-86 (periodo dal 1º aprile 1985 al 30 settembre 1985).

Importante: Le cifre relative ai quantitativi di latte consegnato, espresse in quintali, devono essere arrotondate all'unità.

Fertauto, non si devono mai registrare quantità comprendenti cifre dopo la virgola. Ogni frazione di quintale inferiore o uguate a 0,5 dovrà essere arrotondata per difetto alla unità inferiore. Viceversa ogni frazione di quintale superiore a 0,5 dovrà essere arrotondata all'unità superiore.

Ad escupio, per una quantità dichiarata di 150,5 quintali, dovrà essere indicato 150; per una quantità di 150,6 dovrà essere indicato 151.

Quadro D. Lighthativi begli acquirenti

In questo quadro vanno indicati le denominazioni ed i numeri di partita IVA degli acquirenti a cui, negli anni 1983, campagna 1984-85 e primo semestre campagna 1985-86, è stato consegnato il latte liquido e/o prodotti trasformati in azienda espresci in equivalente latte.

Per l'eventuale registrazione dal quinto acquirente in su (e, commuque, fino ad un massimo di 19) deve essere utilizzata la « Schada aggiuntiva al quadro D », appositamente predisposta.

In questo caso, il produttore deve ricopiare dalla «Scheda consegne agli acquirenti»:

- a) il numero di codice progressivo scheda;
- b) la partita IVA o il numero di codice fiscale di cui al punto 4) del Quadro A,

La scheda aggiuntiva, firmata dal produttore, deve essere allegata alla « Scheda consegne agli acquirenti».

Nel caso in cui, in ciascuno dei periodi considerati, le consegne siano state effettuate a più di un acquirente, la somma delle quantità riferite ai diversi acquirenti deve essere ugnale alla quantità indicata, per il corrispondente periodo, al punto I Quadro C.

Per quanto riguarda l'indicazione della denominazione degli acquirenti, in caso di denominazioni composte da più parole, occorre utilizzare le abbreviazioni appositamente codificate presenti nell'allegato A.

Oundro B:

Si chi de se per il medesimo produttore sia steta compilata anche la scheda per le vendite dirette. In caso affermative è ludispenschile rinortare nell'apposito spazio il codice pragressivo della scheda vendite dirette D.... Il caso negativo implica che l'azienda non effertua né ha effettuato vendite dirette.

AND CONTROL OF THE MANY OF THE WAY DESCRIPTION OF THE CONTROL OF T

Quadro F:

Le consegne di latte e/o di prodotti lattiero-caseari agli acquirenti, per l'anno 1983, devono trovare riscontro nella documentazione contabile, quale fatture, oppure in apposite dichiarazioni da rilasciarsi da parte dell'acquirente. Dovrà essere barrata la casella corrispondente alla sede dove tale documentazione è reperibile e consultabile da parte degli organi di controllo.

N.B. La copia originale della scheda dovrà essere inviata al-L'AIA - Associazione italiana allevatori - Via Tomassetti, 9 -00161 Roma.

Allegato A

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI DA UTILIZZARE PER LA DENOMINAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E DEGLI ACQUIRENTI

Associazione	A.
Produttori	PRO.
Latte	LAT.
Zootecnica	ZOO.
Agricola-agricoltori	AGR.
Interprovinciale	INT.
Provinciale	PROV.
Regionale	REG.
Consorzio	CO.
Cooperativa	COOP.
Industria	IND.
Caseificio	CAS.
Latteria	LATT.
Sociale	SOC.
Centro	C.
Centrale	CE,
Lattiero-caseario	LACA.
Raccolta	RAC.

Allegato B

ELENCO DEI COEFFICICATI DI TRASFORMAZIONE IN EDUIVALENTE LATTE DEI FORMAGGI

													1
Parmigiano	re	eggia	nno		,				•				15,15
Grana pad									4				15,15
Àsiago . ,													9,52
Pressato .					,								8,95
Montasio .													10,00
Fontina, bi	Uo.	i Inc	anzi		Ì			,	,				9,35
Altri a pas													10,50
Provolone	Let	3641	1100.		•								11,11
Caciocavall	_	•	•	•	•	•	•						10,52
Mozzarella	J	•	•	•	•	•	•	`	•				7,96
			•	•	•	•	•	•	•	i			9,28
Scamorza		•	•	•	•	•	•	'	1	•	•	Ť	8.88
Gorgonzola		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8,62
Italico .		•		•		•	•	,	•	•	•	•	6,66
Crescenze,				trace	cinn	ο.	•	•	•	•	•	'	8,33
Taleggio, q	1.121	rtiro	olo	•	•	٠	•	٠	•	•	1	•	6.78
Robiola .						•	•	•	•	4		•	0,10

ALLEGATO 4

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DELLE VENDITE DIRETTE

Si possono presentare due casi:

a) Il produttore effettua solo vendite dirette. In questo caso, il produttore deve compilare la scheda in tutte le sue parti, seguendo per i Quadri A e B, le istruzioni relative ai medesimi quadri della scheda per le consegne agli acquirenti, e, per i Quadri C, E ed F, apposite istruzioni.

b) Il produttore effettua sia vendite dirette sia consegne ggli acquirenti. In questo caso, essendo stata già compilata la scheda delle consegne agli acquirenti, per la scheda delle vendite differette è necessario limitarsi a:

compilare il Quadro A, che contiene i dati di base per poter individuare l'azienda, secondo le istruzioni relative alla scheda per le consegne;

compilare i Quadri C, E ed F secondo le istruzioni più avanti riportate.

In questo caso, quindi, non deve assolutamente essere compilato il Quadro ${\cal B}.$

Quadro C: Quantità di latte produtto e commercializzato direttamente

Punto 1 - Per ciascuno dei periodi considerati: anno 1983 (anno di riferimento per l'attribuzione della quota aziendale), campagna 1984-85 (periodo dal 1º aprile 1984 al 31 marzo 1985) e primo semestre campagna 1985-86 (periodo dal 1º aprile 1985 al 30 settembre 1985), il produttore deve riportare negli appositi spazi i quantitativi di latte venduti direttamente al consumatore finale.

Punto 2 - Per ciascuno dei periodi considerati, identici a queili di cui al precedente punto 1, il produttore deve riportare, negli appositi spazi, i quantitativi di prodotti trasformati, espressi in quintali di latte, venduti al consumatore finale oppure a grossista non trasformatore, a commerciante al dettaglio, ad impresa di stagionatura non trasformatrice.

Il calcolo dell'equivalente latte viene effettuato moltiplicando la quantità di ogni singola categoria di prodotto trasformato, espressa in quintali, per il relativo coefficiente di trasformazione (resa). (allegato B).

Per i formaggi misti il produttore deve calcolare solo la quantità impiegata di latte bovino.

Importante: Le cifre relative ai quantitativi di latte e/o di prodotti trasformati venduti direttamente, espresse in quintali, devono essere arrotondate alla unità.

Pertanto, non si devono *mai* riportare quantità comprendenti cifre dopo la virgola. Ogni frazione di quintale inferiore o uguale a 0,5 dovrà essere arrotondata per difetto all'unità inferiore. Viceversa ogni frazione di quintale superiore a 0,5 dovrà essere arrotondata all'unità superiore.

Ad esempio, per una quantità dichiarata di 150,5 quintali, dovrà essere indicato 150; per una quantità di 150,6, dovrà essere indicato 151.

Quadro E:

Nel caso sia stata in precedenza compilata la scheda delle consegne agli acquirenti, è indispensabile indicare il codice progressivo della scheda consegne agli acquirenti C.

Il caso negativo implica che l'azienda non effettua né ha effettuato consegue.

Oundro F:

Le vendite dirette, per l'anno 1983, devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nella documentazione commerciale.

In presenza di tali documenti verrà barrata la casella « disponibili » e dovrà inoltre essere barrata la casella corrispondente alla sede dove i documenti sono reperibili e consultabili da parte degli organi di controllo.

In assenza di documenti giustificativi, sara barrata la casella

« non disponibili ».

In tal caso il produttore oltre ad inviare la scheda all'A.I.A., come indicato nel successivo N.B., dovrà inoltrare all'associazione provinciale allevatori, competente per territorio, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale si attesta che i dati riportati nella scheda D. (riportare il numero che si trova in testa alla scheda inviata all'A.I.A.) corrispondono a verità.

Importante: in base al regolamento CEE n, 1371/84, art. 4, paragrafo 3, i produttori che detengono da 1 a 3 vacche, possóno indicare solamente il numero delle vacche. In tal caso, sarà loro attribuito un quantitativo di riferimento fissato forfettariamente.

N.B. La copia originale della scheda dovrà essere inviata all'AIA - Associazione italiana allevatori - Via Tomassetti, 9 - 00161 Roma.

B2 DM 7 giugno 1989 n 258 art 3 punto 2 poi all'art 5 3° capoverso si spiega la differenza fra consegne e vendita diretta L 26 Novembre 1992 n 468 all'art 5 si spiega che gli acquirenti Devono compilare le dichirazioni previste	
--	--

gomut Bblica

Malle

cessur

dinister reigne t

inire li

Muntita

etter 🏥

Mtori e

brod:

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 giugno 1989, n. 253.

Regolamento riguardante l'applicazione del prelievo supplementate per il latte di vacca previsto dal regulamento CEE n. 804/68.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 804/68 e successive modifiche relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed in particolare l'art. 5-quater che istituisce il regime del superprelievo sul latte di vacca;

Visto il regolamento CEE n. 857/34 e successive modifiche che fissa norme generali per l'applicazione del prefievo di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/63;

Visto il regolamento CEE n. 1546/88 che ha sostituito il regolamento CEE n. 1371/84 che contiene le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68;

Visto il regolamento CEE n.1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 e successive modificazioni concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, contenente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla documentazione amministrativa e alla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visto il proprio decreto ministeriale del 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 1985, n. 237, contenente disposizioni per la rilevazione dei quantitativi di latte consegnati dai produttori agli acquirenti» e dei quantitativi venduti direttamente dai produttori ai consumatori finali nel 1983, ai fini dell'applicazione dell'art. 5-quater del regolamento CEE 1. 804/68 e del regolamento CEE n. 857/84;

Visti i decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 986, pubblicati rispettivamento nella Gazzetta Ufficiale lella Repubblica italiana n. 313 del 14 novembre 1984 e 1. 80 del 7 aprile 1986, relativi ai criteri e modalità per la oncessione di una indennità ai produttori che si npegnano ad abbandonare definitivamente la produzioe lattiera;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, ubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1987, . 57, che ha accertato la sussistenza nell'Unione azionale fra le associazioni di produttori agricoli enominata «Unione nazionale fra le associazioni di roduttori di latte bovino - U.N.A.LAT.», dei requisiti revisti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dal golamento CEE n. 1360/78;

Visto il proprio decreto ministeriale 11 aprile 198 n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'[] gio 1988, n. 109, con il quale sono stati assegnati all'U.N.A.LAT., alle associazioni di produttori ili aderenti all'U.N.A.LAT. ed ai produttori singoli no aderenti ad alcuna associazione i quantitativi riferimento;

Considerato che l'U.N.A.LAT. e le associazione produttori di cui all'art. 12, lettera c), del regolamento. CEE n. 857/84, sono titolari a tutti gli ell'eti. quantitativi di riferimento come se fossero producti singoli;

Ritenuta, altresì la necessità di rappresentare di Ritenuta, altresi la necessita di impresentate un succitata U.N.A.LAT., alle associazioni di produttori singolitati non aderenti all'U.N.A.LAT., ai produttori singolistori associati ed agli acquirenti, gli adempimenti previsti articoli 4-bis e 6-bis del regolamento CEE n. 8678 nonché quelli previsti dal regolamento CEE n. 15.66

Udito il parere del Consiglio di Stato pronuiciati nella adunanza generale n. 17/89 del 17 aprile 1980

EMANA

il presente regolamento:

Art. I.

L'U.N.A.LAT., e le associazioni di produttori di all'art. 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 no aderenti all'U.N.A.LAT., in seguito denominate dasse ciazioni», i produttori non associati alle predefici associazioni, gli acquirenti di cui all'art. 12, lettera regolamento CEE n. 857/84, ai sini dell'adenipinie for degli obblighi stabiliti dalla regolamentazione comilitia ria citata nelle premesse, riguardante l'applicazione pe prelievo supplementare sul latte di vacca, devont attenersi alle disposizioni contenute nel presente rego

Art. 2.

1. I quantitativi di latte liberati ai sensi deli deli ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986 dalen duttori aderenti all'U.N.A.LAT. ed alle «associazioni rimangono a disposizione dell'U.N.A.LAT., e se del cui di ciascuna «associazione» nel rispetto dei limit quantitativo assegnato con il decreto ministeriale aprile 1988. Tali quantitativi saranno riassegnati setol i seguenti criteri prioritari:

ai nuovi produttori, purché gli stessi non si instalini su territori di aziende che hanno usufruito dei premi -abbandono;

ai produttori che, avendo la loro produzione la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati alla la liena nel 1983 risentito degli ecceziona nel 1983 risentito degli eccez par. 3 del regolamento CEE n. 857/64 e all'altras regolamento CEE n. 1546/88, chiedono la presa considerazione dell'anno 1981-82;

rai produttori che abbiano sottoscritto il piano di fluppo, al sensi dell'art. 3, par. 1, regolamento CEE £857/84;

ai produttori che esercitano l'attività agricola a titolo incipale.

A tal fine l'AIMA fornisce, con la massima tempestività fomunque non oltre il ventesimo giorno successivo alla fibblicazione del presente regolamento, all'U.N.A.LAT. di alle «associazioni» tutti gli elementi d'informazione fecessari.

MLU.N.A.LAT. e le «associazioni» comunicano al finistero e all'AIMA le indicazioni relative alla propria finone sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale ed fini eventuale successiva modifica.

L'U.N.A.LAT. e le «associazioni» comunicano con impestività e comunque non oltre ottanta giorni dalla ala di pubblicazione del presente regolamento al ministero dell'agricoltura - Direzione generale per la filela economica dei prodotti agricoli, relativamente ad fini singola associazione, il numero dei soci che hanno fiufruito del premio di abbandono e i quantitativi di latte fierati in totale.

Il quantitativo totale di latte concernente i roduttori non associati che abbiano beneficiato dei desimi premi è contabilizzato dal Ministero dell'agribitura e foreste nelle rispettive riserve di cui agli articoli 5 6, par. 3, del regolamento CEE n. 857/84.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvederà a partire le riserve ai produttori di latte non associati genendosi ai criteri prioritari suindicati.

Art. 3.

I. L'U.N.A.LAT. e ciascuna «associazione» tengono, in periodicità semestrale, a decorrere dal 1º aprile di ascun periodo, la contabilità di magazzino prevista l'art. 14 del regolamento CEE n. 1546/88 contenente te le indicazioni prescritte al par. 1 del medesimo ticolo relativamente ai produttori associati.

Trattandosi dell'U.N.A.LAT. e delle «associazioni», fquantitativi «acquistati» ai sensi del predetto art. 14, [1], lettera c), si intendono i quantitativi «ceduti» dai aduttori associati agli «acquirenti».

Per i produttori non aderenti ad alcuna associazione, la Itabilità di magazzino, prevista al comma precedente, le essere tenuta dagli «acquirenti».

Gli «acquirenti» dovranno considerare come produttolon aderenti ad alcuna associazione tutti i produttori di le che non dimostrino, attraverso dichiarazione iforme all'allegato 1 del presente regolamento, che il e ed i prodotti lattiero-caseari da loro ceduti sono itabilizzati dall'U.N.A.LAT. o dall'associazione di bartenenza non aderente all'U.N.A.LAT., riconosciuta sensi del regolamento CEE n. 1360/78. Gli «acquirenti» dovranno altresi tenere a disposizione degli organismi di controllo, che saranno all'uopo designati, una contabilità dalle quale risultino per ciascun produttore:

- a) nome e indirizzo;
- b) i quantitativi in equivalente latte acquistati per semestre.

I quantitativi di latte o di equivalente latte riportati nella contabilità di magazzino prevista al presente articolo devono trovare riscontro nella documentazione contabile quali fatture o appesite dichiarazioni rilasciate da parte degli «acquirenti».

2. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ceduti alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente regolamento.

Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato niedesimo dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato.

- 3. Per il primo e secondo periodo di dodici mesi si applicano, per quanto riguarda la contabilità di magazzino, le disposizioni dell'art. 14, par. 1, comma secondo, lettera b), del richiamato regolamento CEE n. 1546/88.
- 4. Al fine di consentire agli «acquirenti» la regolare tenuta della contabilità di cui al presente articolo i produttori non associati ad alcuna associazione che nell'arco del periodo di dodici mesi hanno cambiato acquirente di latte e/o di prodotti lattiero-caseari fabbricati in azienda con latte di propria produzione o hanno conferito il latte e/o i prodotti lattiero-caseari a più di un «acquirente», dovranno fare in modo che, nel primo caso, l'ultimo acquirente in ordine di tempo o, nel secondo caso, l'acquirente al quale è stata effettuata la maggior parte delle consegne, conoscano la totalità dei quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari, espressi in equivalente latte, forniti nel corso di un periodo di dodici mesi agli altri «acquirenti».

A tal fine i produttori di cui al presente comma dovranno consegnare all'«acquirente», una dichiarazione con firma autenticata, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante delle altre ditte presso le quali, nel corso di un periodo di dodici mesi, sono state effettuate consegne di latte e/o di prodotti lattiero-caseari. I quantitativi indicati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nella documentazione commerciale e nella contabilità tenuta ai sensi dell'art. 14 del regolamento CEE n. 1546/88.

Nel caso in cui, per la cessazione dell'attività dell'«acquirente», il produttore non possa disporre della dichiarazione prevista al comma precedente, lo stesso dovrà consegnare all'ultimo «acquirente» o all'«acquirente» principale una dichiarazione sostitutiva

di atte notorio rilasciate sotto la proprie responsabilità ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, de cui risulti il quantitativo di latte consegnato all'accquirentes che ha cessato l'attività nel corso di uno dei periodi di dodici mesì.

L'acquirentes che nel corso di uno dei periodi di dodici mesi constati che un produttore di cui al primo comma del presente paragrafo ha superato il proprio quantitativo di riferimento dovrà provvedere ad effettuare le trattenute necessarie per poter effettuare, alle scadenze previste, il versamento del prelievo supplementare dovuto.

Ari. 4.

1. Entro quarantacinque giorai dalla fine del primo semestre di ciascun periodo gli «acquirenti», limitatamente ai produttori non associati, trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione ai sensi dell'art. 15, par. 1, del regolamento CEE n. 1546/83.

Entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun periodo i soggetti indicati al comma precedente trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, la dichiarazione prescritta all'art. 15, par. 2, del regolamento CEE n. 1545/83.

Entro gii stessi termini l'U.N.A.LAT, e le «associazioni» trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione da cui risultino i dati di cui all'art. 15, par. 1, primo trattino, e par. 2, primo trattino, del regolamento CEE n. 1546/88, relativamente al latte complessivamente consegnato agli «acquirenti», alla percentuale del loro quantitativo annue di riferimento che rappresentano le consegne del primo semestre ed alla eventuale eccedenza rispetto al loro quantitativo annuale di riferimento.

Gii «acquirenti», unitamente alle dichiarazioni di cui al primo e secondo comma del seguente articolo trasmettono la contabilità prevista all'art. 3, par. 1, quinto comma.

Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo l'U.N.A.LAT., le «associazioni» e gli «acquirenti», limitatamente ai produttori non associati, effettuano il versamento dell'importo dovuto del prelievo supplementare calcolato, ai sensi dell'art. 9, par. 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, sulla base del superamento effettivo, durante il periodo di dodici mesi in questione, del quantitativo annuo di riferimento assegnato.

Il Ministero provvederà ad effettuare le compensazioni ai sensi dell'art. 4-bis del regolamento CEE n. 857/84 ed a comunicare tempestivamente all'U.N.A.LAT., alle «associazioni» ed agli «acquirenti», per i produttori non associati, gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari disponibili per ciascun periodo di dodici mesì.

Qualora la comunicazione prevista al comma precedente non sia effettuata dal Ministero precedentemente alla

scadenza del tennine per il versamento del prelic supplementare, i soggetti di cui al comma precede porranno chiedere il rimborso delle somme eventualme versate in eccesso secondo le modalità che soranno fiss con ulteriore provvedimento.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1546 qualora l'U.N.A.LAT., le «associazioni» e gli «acq renti», limitatamente ai produttori non associa constatino, nel computo finale effettuato conformeme all'art. 9, par. 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, ch tenore in materia grassa del latte consegnato dura ciascun periodo, a decorrere dal terzo, presenti, in med un divario positivo rispetto al tenore medio constatato secondo periodo di dodici mesi, il quantitativo di latte e serve come base di calcolo del prelievo è maggiorato conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 2 de stesso art. 12 del regolamento.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 1546/17U.N.A.LAT., le «associazioni», i produttori di latte n appartenenti ad associazioni che vendono direttamente consumatore il latte di loro produzione e/o provvedo direttamente alla sua trasformazione ed alla successi vendita, ai sensi del successivo terzo comma, dei prode lattiero-caseari ottenuti, devono inviare al Ministe dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tuti economica dei prodotti agricoli, un'apposita dichiarazi ne, dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodo lattiero-caseari venduti, convertiti in equivalente latte, i periodo di dodici mesi.

La dichiarazione deve essere redatta in conformi all'allegato 3 del presente regolamento ed essere invia entro due mesi dalla fine di ciascun periodo.

Sono considerati venduti direttamente per il consumi prodotti lattiero-caseari fabbricati dai singoli produtti nella loro azienda agricola e ceduti ai consumatori fina ai commercianti al dettaglio, nonché ai grossisti e a stagionatori che non esercitino nel contempo attività trattamento e/o trasformazione del latte.

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1546/81 quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal lat devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente decret

I dati riportati nelle dichiarazioni devono trova riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nel documentazione commerciale o nelle dichiarazioni di c al successivo comma che saranno tenute a disposizion per gli eventuali successivi controlli.

In mancanza delle registrazioni fiscali o del documentazione commerciale i singoli produttori di cui precedente terzo comma devono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legi 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia attestato che i de relativi alle quantità delle vendite dirette del periodo dodici mesi corrispondano a verità.



Press

Mont

Ex-Ponti

Provo ŽiČacio L Morz

Scan

Gorg

Ifalic

3dichi

Qualora il trasferimento intervenga nel corso di un periodo di dodici mesi di applicazione del superprelievo, il soggetto che rileva l'azienda è considerato debitore del prelievo supplementare eventualmente dovuto per l'intero periodo, a meno che non sia diversamente stabilito dai soggetti contraenti.

In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti dell'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito tra i produttori in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera e proporzionalmente al tempo di utilizzo di dette superfici all'interno di un periodo di dodici mesi.

In caso di trasferimento di terre all'autorità pubblica e/o per motivi di pubblica utilità da produttori non associati:

a) i quantitativi di riferimento rimangono assegnati al produttore purché il trasferimento della superficie utilizzata per la produzione lattiera sia inferiore al 50% della superficie totale al tal fine utilizzata;

b) qualora il trasferimento riguardi una superficie pari o superiore al 50% della superficie totale utilizzata per la produzione lattiera il quantitativo di riferimento rimane a disposizione del produttore che intende continuare la produzione lattiera su un'altra superficie anche utilizzando un'azienda o parti di aziende che non dispongono di quantitativi di riferimento. Qualora il produttore non intenda continuare ad usufruire totalmente del quantitativo di riferimento assegnato, il quantitativo di riferimento è ridotto proporzionalmente alla superficie utilizzata per la produzione lattiera trasferita all'autorità pubblica e la differenza è contabilizzata dal Ministero dell'agricoltura e foreste nelle rispettive riserve di cui agli articoli 5 e 6, par. 3 del regolamento CEE n. 857/84.

Ogni modifica territoriale dell'azzienda o variazione nella proprietà o gestione della medesima che comporti trasferimenti totali o parziali dei quantitativi di riferimento assegnati ai produttori non associati deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, accompagnata da copia dell'atto dal quale risulti il trasferimento della superficie. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al facsimile allegato 4 al presente regolamento e deve essere effettuata esclusivamente dai produttori non aderenti ad associazioni.

In caso di trasferimento di terre all'autorità pubblica e/o per motivi di pubblica utilità da produttori associati, i quantitativi corrispondenti di latte e/o di prodotti lattiero-caseari rimangono assegnati all'U.N.A.LAT. o, se del caso alle «associazioni».

L'U.N.A.LAT. e le predette «associazioni» sono tenute a comunicare al Ministero i trasferimenti di terre esclusivamente in caso di vendita, locazione, trasmissione per via ereditaria dai propri soci a produttori non appartenenti ad alcuna «associazione». Dovranno tuttavia tenere a disposizione degli incaricati dei controlli la documentazione relativa ai trasferimenti di aziende o di parte di esse tra i produttori propri soci.

Art. 10..

1. Con successive disposizioni saranno fissate:

le modalità di controllo e gli organi incaricati di effettuarli;

le modalità per la tenuta della contabilità di cui all'art. 3, par. 1, quinto comma, e per la trasmissione di Ministero, in particolare per gli «acquirenti» che dispongono di sistemi contabili informatizzati;

le modalità per la formulazione delle dichiarazione di cui all'art. 4 e per la trasmissione al Ministero per soggetti in condizione di utilizzare supporti magnetici

Tutti i dati anagrafici relativi all'U.N.A.LAT. ed alle associazioni ad essa aderenti, alle «associazioni», agli «acquirenti» ed ai produttori devono essere completali con l'indicazione delle rispettive partite I.V.A. o, mancanza, con il codice fiscale.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normatifi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addi 7 giugno 1989

- II Ministro: Manmino

ALLEGATO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi 6 luglio 1989 Atti di Governo, registro n.78, foglio n.4

Il sottoscritto
nato a il
residente in via provincia'

presidente dell'Associazione direttore
con sede legale in partita IVA
riconosciuta ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, con provvedimento (1) n. del dichiara ai fini previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale che il sig.

titolare dell'azienda agricola conduttore
sita in provincia dell'azienda agricola provvedente dell'azienda agricola comune provincia dell'azienda agricola dell'aziende del

Visto per autentica

(1) Regionale, o interregionale o ministeriale.

(2) Indicare il codice fiscale e la partita IVA; in mancanza quest'ultima solo il codice fiscale.

ALLEGATO 1

ELENCO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE DEI FORMAGGI

FG. 17	
in aniginno reggiano	15,15
Grana padano	15,15
Acago	9,52
Pressato	8,95
Montasio	10,00
Rontina, bitto, branzi	9,35
Altri a pasta semicotta	10,50
Provolone	11,11
Capiocavallo.	10,52
Mozzareila	7,96
Scanlorza	9,23
Gorgonzola	8.88
Palico	8.62
Ciescenza, casatella, stracchino	6,66
Taleggio, quartirolo	8.33
Raieggio, quartifoio	6.78
Regiona	0,70

ALLEGATO 3-a)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - ROMA

新" Il sottoscritto	
nato a	il
codice fiscale	., residente in
ýia	provincia
titolare dell'azienda agricola	
端sita in	
yia	località
comune provincia	partita 1VA
oppure: presidente dell'associazi direttore dell'associazi	one
Ald	località
comune provincia	partita IVA
oppure: presidente dell'U.N.A.L	AT
con sede in	provincia
yia	provincia
partita IVA	
dichiara che nel periodo	(1)
l''quantitativi di latte e/o d direttamente, espressi in equival	i prodotti lattiero-caseari venduti ente latte, sono stati di,00 tonn.
Tale quantitativo risulta dalla	a documentazione commerciale e dalle

d accessibili per i controlli.

Firma

Visto per autentica

(1) Indicare il periodo di dodici mesi al quale si riferisce la hehiarazione.

ALLEGATO 3-b) (*)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - ROMA

Il sóltoscritte	
ii	
codice fiscale, residente in	
via provincia	
partita IVA dichiara sotto la propria	
responsabilità che, nel periodo	(**)
i quantitativi di latte e/o di prodotti lattiero-cascan	i venduti
direttamente, espressi in equivalente latte, sono stati di	,00 tonn.

La presente dichiarazione è rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

> Firma Visto per l'autentica

(*) Da compilarsi nel caso previsto all'art. 5, sesto comma. (**) Indicare il periodo al quale si riferisco la dichiarazione.

ALLEGATO 4

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -Direzione genarale della tutela economicà dei prodotti agricoli - ROMA

Il solloscritto
nato aii
codice fiscale, partita IVA
residente in via
località comune provincia provincia
dichiara di aver diritto in seguito all'acquisizione totale o parziale (1) (2) dell'azienda
sita invia
località provincia provincia
precedentemente condotta dal sig
nato a il codice fiscale partita IVA.
Per il periodo in corso, il precedente produttore ha effettuato consegne per

.....000 tonn. Pertanto il quantitativo di riferimento globale spettante è:

per le consegne di.....,000 tonn.

Al riguardo si allega alla presente copia conforme all'originale della seguente documentazione.

> · Firma Visto per l'autentica

(I) Indicare la percentuale.

(2) Specificare se successione, acquisto, contratto di locazione ecc.

(3) Cancellare la menzione che non interessa.

(4) Atto notarile di compra-vendita, o, in caso di mancanza, compromesso e ricevula della caparra versata, atto di successione, contratto di locazione ecc.

89G0324



Leggi d'Italia

L. 26-11-1992 n. 468 Misure urgenti nel settore lattiero-caseario. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1992, n. 286.

L. 26 novembre 1992, n. 468 ⁽¹⁾.

Misure urgenti nel settore lattiero-caseario (2) (3) (4).

- (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1992, n. 286.
- (2) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, $\underline{D.L.}$ 28 \underline{marzo} 2003, $\underline{n.}$ 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
- (3) Per il regolamento di esecuzione, vedi il *D.P.R. 23 dicembre 1993, n.* 569.
- (4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): <u>Circ. 29 gennaio 1997, n. 1060</u>; <u>Circ. 3 febbraio 1997, n. 1103</u>.

(giurisprudenza di legittimità)

1. [1. A decorrere dal periodo 1° aprile 1993-31 marzo 1994, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui all'articolo 5-quater del <u>regolamento CEE n. 804/68</u> del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si attua secondo le modalità stabilite nella presente legge] (5).



- (9) Il termine del 31 gennaio 1994 è stato differito, limitatamente alla pubblicazione del bollettino valevole per la campagna lattiero-casearia 1994-1995, al 30 aprile 1994, con l'art. 1, D.L. 30 maggio 1994, n. 323, convertito in legge con l'art. 1, *L. 25 luglio 1994, n. 470* (Gazz. Uff. 29 luglio 1994, n. 176).
- (10) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, \underline{D} , \underline{L} , $\underline{28}$ \underline{marzo} $\underline{2003}$, \underline{n} , $\underline{49}$, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(giurisprudenza di legittimità)

- **5.** [1. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del <u>regolamento CEE n.</u> 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 del <u>regolamento CEE n. 1546/88</u> della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi nonché all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto articolo 15.
- 2. <u>Le dichiarazioni di cui al comma 1</u>, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni nonché all'AIMA.
- 3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.
- 4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4.
- 5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo <u>i presidenti delle</u> associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di



	DPR 23 dicembre 1993 n ° 569 all'art 7 si parla di dichiarazione da parte	
В3	DPR 23 dicembre 1993 n ° 569 all'art 7 si parla di dicinazione degli acquirenti riguardante le quantità di latte e di prodotti lattiero caseari.	

- 2. L'AIMA provvede ad aggiornare i bollettini di cui all'art. 4 della *legge n.* 468 del 1992 sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 pervenute entro il 15 gennaio di ciascun anno ed il recesso ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione dei bollettini recanti l'aggiornamento.
- 3. Le medesime modalità ed i medesimi termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano nell'ipotesi in cui un produttore aderisca ad un'associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote] (8).
- (8) Il presente decreto è stato abrogato dal comma 47 dell'art. 10, *D.L. 28* marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
- 6. Elenchi dei titolari di quota.
- [1. L'AIMA, pubblicati entro il 31 gennaio di ciascun anno gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota negli appositi bollettini, provvede a far pervenire, in stampa e su supporto magnetico i bollettini medesimi alle regioni entro il 20 febbraio di ciascun anno.
 - 2. Le regioni, acquisiti i predetti bollettini, provvedono entro il 10 marzo di ciascun anno a farli pervenire agli uffici periferici, in ogni capoluogo di provincia, al fine di consentirne l'immediata visione agli operatori interessati.
 - 3. Le regioni adottano tutte le opportune misure dirette a consentire una immediata disponibilità di copie dei bollettini per gli operatori che ne facciano richiesta] (9).

Minute and interpretable of the Control of the Cont

- (9), Il presente decreto è stato abrogato dal comma 47 dell'art. 10, *D.L. 28 marzo 2003, n. 49*, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
- 7. Dichiarazioni degli acquirenti.



Pagina 4di 28

[1. Al termine di ciascun periodo gli acquirenti devono redigere una dichiarazione riguardante le quantità di latte e di prodotti lattieri consegnate dai produttori, secondo lo schema dell'allegato 3 per i produttori non associati, e secondo lo schema dell'allegato 4 per i produttori associati.

- 2. Le predette dichiarazioni devono essere trasmesse alle regioni, all'AIMA ed alle associazioni di produttori, secondo quanto previsto dall'art. 3, II paragrafo del regolamento CEE n. 536/1993 unitamente ad un modulo redatto conformemente al modello allegato 2.
- 3. Tali dichiarazioni devono essere trasmesse dagli acquirenti entro il 15 maggio di ciascun anno e possono essere inviate su supporto magnetico, nel rispetto di specifiche tecniche che verranno precisate dall'AIMA con circolare.
- 4. Anche in caso di utilizzo di supporto magnetico, deve essere redatto su carta il modulo di cui al comma 2.
- 5. In caso di mancato rispetto del termine prescritto nel comma 3 le regioni applicano la sanzione prevista dall'art. 3 del regolamento CEE n. 536/1993, con le modalità indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 11 della *legge n. 468 del* 1992
- 6. I dati, contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1, devono risultare dalla documentazione commerciale e dalle registrazioni contabili tenute presso l'azienda ed accessibili per i controlli] (10).
- (10) Il presente decreto è stato abrogato dal comma 47 dell'a<u>r</u>t. 10, *D.L.* 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
- **8.** Tenore di materia grassa.
- [1. Il tenore di grassi del latte, considerato rappresentativo per la quota consegne individuale di ciascun produttore, è costituito dal tenore medio rllevato per ciascun produttore durante il periodo 1991-92.
- 2. In assenza di tale dato il tenore di grassi del latte consegnato da considerarsi rappresentativo è costituito dal tenore medio nazionale rilevato dall'ISTAT nell'anno civile 1992 (pari al 3,59 per cento).
- 3. L'acquirente deve indicare nelle dichiarazioni di cui all'art. 7 il tenore



	Decreto 15 maggio 1997	Si parla di consegne di latte o di equivalent	e latte
R4	Decreto 12 mages		

X

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Årt. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Donnici», rosso, dopo due anni di invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione «riserva».

Sulle bottiglie e sui recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Donnici» deve figurare l'annata di produzione delle uve da cui hanno avuto origine i vini.

Il vino a denominazione di origine controllata «Donnici» rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione «Novello» secondo la vigente normativa per i vini novelli.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Donnici» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi comprese gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato, e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, podere ed altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni UE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive di aree e località dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

97A3795



DECRETO 15 maggio 1997.

Modalità per la presentazione all'AIMA delle dichiarazioni di consegna latte o equivalente per i periodi 1995-97.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Vista la legge 28 marzo 1997, n. 81, che ha istituito una commissione governativa di indagine in materia di quote latte;

Vista la relazione presentata dalla suddetta Commissione in data 28 aprile 1997;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, che ha prorogato le funzioni della commissione governativa di indagine e ha modificato i modelli di dichiarazione di consegne da parte degli acquirenti;

Attesa la necessità di ripetere le dichiarazioni relative ai periodi di produzione lattiero 1995-96 e 1996-97, utilizzando i nuovi moduli da far sottoscrivere anche da parte dei produttori; Viste le indicazioni della commissione governativa di indagine e la richiesta della medesima del 14 maggio 1997, n. 863;

Decreta:

- 1. I moduli per la presentazione delle dichiarazioni di consegne B1 e relativi allegati L1 di cui alle precedenti disposizioni e circolari AIMA sono sostituiti dai modelli allegati in fac-simile al presente decreto, comprendenti l'elenco delle singole fatture emesse da ciascun acquirente.
- 2. La distribuzione dei nuovi moduli per i periodi 1995-96 e 1996-97 e del relativo pacchetto software di gestione, predisposti a cura dell'AIMA, avverrà entro il 23 maggio 1997 per il tramite delle forze di polizia, in applicazione dell'art. 1, comma 30, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118.
- 3. Gli acquirenti almeno entro il 6 giugno 1997, predispongono per la controfirma di ciascun produttore i moduli L1 che lo riguardano per i due periodi suddetti, completi dell'elenco delle fatture emesse e ne acquisiscono le sottoscrizioni.
- 4. In caso di successione di acquirenti o di pluralità di acquirenti nello stesso periodo, ciascun acquirente deve compilare i moduli L1 per le consegne ricevute. Resta pertanto abolita ogni diversa precedente disposizione e prassi.
- 5. I produttori, prima di sottoscrivere, controllano i dati di loro pertinenza e compilano il modulo con il numero delle vacche da latte detenute in stalla nel periodo cui si riferiscono le consegne dichiarate, assumendone le conseguenti responsabilità. Tale numero va indicato tenendo conto del tempo in cui ciascun capo ha effettivamente prodotto latte, con approssimazione per eccesso (tolleranza 0,5).
- 6. Qualora sorgano contestazioni, non accolte dall'acquirente, i produttori devono predisporre una apposita circostanziata «dichiarazione di contestazione». Il produttore presenta tale dichiarazione ai comandi dei gruppi provinciali della Guardia di finanza competenti per territorio e alla regione o provincia autonoma ove ha sede la propria azienda.
- 7. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, tutti gli acquirenti devono consegnare le dichiarazioni e gli allegati di cui sopra entro il 10 giugno 1997 all'AIMA, tramite i comandi dei gruppi provinciali della Guardia di finanza, ai competenti organi delle regioni o province autonome ove è ubicato lo stabilimento, e alle associazioni di produttori di latte di eventuale appartenenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1997

Il Ministro: PINTO



A.I.M.A Via Palestro, 8		ACHIARAZIONE DI CONSEGNA LATTE O EQUIVALENTE LATTE (Art. 5 Legge n. 468/92 • ort. 3 porografo 2 del regolomento CEE 536/93) PERIODO 1995/96
SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE)	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A RETTIFICA INTEGRATIVA INDICARE LA DECODIFICA D'EL CODICE A BARRE DELLA DICHIARAZIONE DA SOSTITUIRE, RETTIFICARE O ANNULLARE	

GUADRO A - DITTA ACGUIRENTE	PARTITIA IVA
il dichiarante	
COGNOME O RAGIONE SOCIALE	
NOME SESSO CODICE FISCALE	
M F	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA	PRÖV.
giorno mesa anno	
DOMICINO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti ali atti inecenti le protiche in corse con l'ALMA)	TELEFONO 2
INDRIZZO E NUMERO CIVICO	PREFISSO TELEFONO 2
COD ISTAT COMUNE	PROV. C.A.P.
Prov. Comune LUOGO DI CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI (se direnso da domicilio a sede legale)	TELECONO 3
INDIRIZZO E NUMERO CIMCO	PREFISSO TELEFONO 3 2
COD ISTAT COMUNE	PROV. CAP.
COD ISTAT COMUNE	
Prov. Comune	
RAPPRESENTANTE LEGALE (2010 ps. diverso dol dichioronia) CODICE FISCALE	⁴ ≨
COGNOME	
DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA	FROV.
DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA	PREFISSO TELEFONO 3 PROV. C.A.P. PROV. C.A.P. PROV. PROV. C.A.P. OXIVERO
giorno mese anno INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	PREFISSO TELEFONO NUMERO C
INCHIZZO E PADMERO CIVICO	
CCO. ISTAT COMUNE	PROV. C.A.P.
Prov. Compune	
ISCRIZIONE ALL'ALBO ACQUIRENTI	u K
	NUMERO DI ISCRIZIONE . 3
REGIONE DATA DI RICONOSCIMENTO	AR AR
giorna mesa on	
CESSAZIONE ATTIVITÀ	ATENZIONE: DA NON STACCARR
DATA DI CESSAZIONE	
	·- X
giorno mesa anno	A
	. 1
	↓

I - ACQUIRENTE				IIA IVA	
		,	HUMERO DI DICHIARAZION		ROGRESSIVO
MINERO ORDANI BOLIETIKO ALMA	CIVIL-ISSUES HER TANK TO THE TANK THE T	м вопшью ја ја ја	3) CODIC	Eriscue in Bogetiiho.	
COSNOME O KADIONE SOCIALE		VALIATA Inspekto a grada in bodan	nel 1000K	ETECNE ANIMO (mbero	a queda a bode ===== 1
NOME COLLEGE SERVICE	alian 80 hay a conserve disconnection and the best being disconnectional.	M	5 F	The state of the s	14 15 111 110 0 12
gloma Shara	anno .	ALL PROPERTY OF THE PROPERTY O	3	was a second substitution of the	
II COMUNEDI UNICAZIONE STALA					ISICATA
OF THE CONTINUE OF THE KAZACHE SEDE AND THE	AMERISTRATIVA	FOC. 2010 EHOWIN			
. III - QUANTITATIVI DI RIFE	2) GUDTA CONSE	CANE DICHEARATÁ IN CASO DI		al Modulione CON MIC	ANTALIS ANTALIS
I QUANTITATIVO ACGUSTATO/FRESO		OUREND SEE SEE SEE		SI 2 NO.	
O QUANITIATIVO TRASFERIO DA: YENDITE DIRETTE À CONSEGNE.	7) QUANITATIVO CONSEGNEA	TRASFERITO DA VENDITE DIRETTE	B) ISTANZA DI MC Defines	BBITÀ 9 N Temporatrea	umero medio vacche Attifere esistemtum sta
(0) HÜMERO COMPLESSIYO FATTURE AUTOFATTURE RELATIVE ÄLLE CONS	EDNE HIJ QUANTITATIV	O DISPONIBILE ()	12] TENORÉ DI M],	
AVAGONEGNE	I QUANTITATIVO DI LATTE CO	d) PERIOD AD AC	O DI CONFERIMENTO DURENTE DICHIARANTE		inger (de toere en en en Elfor fryske fan en en en Elfor en en en en
TENORE DI MG DI PERIODO	A) QUANTITATIYO XETIFICATO DI SATTE CONSEGNATO) ECCEL	ITIATIVO RETIFICATO DI CATI IENTE IL GUANTITATIVO NUBRE	FOOTBENIELA	MHCATO OF LATTE (Q.TA DISP. LUKAITIÀ ACGUIRENTI.
AV DANI RELATIVI AD A	CQUISTO O AD AFFITO DI	AXIENDE :			
A - DATI RELATIVI AL PRODUI Programivo Ballentra	TTORE CHE CEDE		Durimasi Vandhri Fu	alone: Q.N. da contrato (Kg.	G se a Exponibile. per il periodio (Kg.)
B - DATI RELATIVI AL PRODUT	TORE CHE ACQUISISCE	gia Afhito	Dus mad Yendha Fi	ilane . Quà da controta (Kg.	G.M dispordbile

B 5 Modulistica AIMA campagna 99-2000 dove si parla nelle istruzioni di consegna di latte o equivalente latte

PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSEGNA LATTE O EQUIVALENTE LATTE E DEI RELATIVI ALLEGATI L1

CAMEAGNA 1999 2000

La dichiarazione annuale di consegna latte o equivalente latte è articolata su due moduli:

- un MODULO BASE per l'identificazione dell'acquirente ed i riepiloghi del numero di fornitori, del numero di paci e delle quantità di latte o in equivalenti prodotti lattiero-caseari ritirati;
- un MODULO ALLEGATO (L1), uno per diascuna azienda fornitrice, in cui sono indicati il quantitativo di latte consegnato e quello rallificato e l'eventuale superamento di quest'ultimo rispetto al quantitativo individuale di riferimento attribuito per le consegne tramite
 la comunicazione notificata dall'AIMA (laddove non sussista ricorso di riesame accolto, nel qual caso ha valore il relativo verbale) –
 nonché il deltaglio delle fatture relative alle consegne effettuate dal Produttore al dichiarante nel corso del periodo in esame.

Ciascun modello L1 dovrà essere compilato a cura dell'acquirente, completato per quanto di propria competenza dal produttore conicernte, firmato dall'acquirente e controfirmato dal produttore. Si precisa che l'acquirente è tenuto a considerare esclusivamente la quote risultanti dai documenti sopracitati. Di conseguenza, ai fini della compilazione del modello L1, con particolare riferimento alle sezioni II e III dello stesso, l'acquirente deve poter prendere visione di tali documenti.

Unitamente ai modelli sono consegnati ai primi acquirenti che lo richiedano anche i supporti magnetici contenenti l'aggiornamento del software "Pacchetto Acquirenti" utilizzato per i periodi precedenti, integrato ai fini della gestione delle modifiche apportate ai moduli.

L'utilizzo di tale software permetterà di produrre in automatico la stampa dei moduli sopraindicati, nonché le copie dei dischetti magnetici da inviare all'AIMA ed alla Regione/i o provincia autonoma nel cui Albo risulta iscritto l'acquirente dichiarante.

Il modulo base e i singoli allegati L1 dovranno essere inseriti all'interno del plico da inviare, nell'apposita busta di contenimento, assisme agli eventuali supporti magnetici che saranno generati dal "Pacchetto Acquirenti".
Il succitato plico dovrà essere inviato all'AlMA entro Il termine del 15 maggio come da regolamento CE N. 1255/93.

Entro lo stesso termine saranno inviate, a cura dell'acquirente, le copie alle regioni ed APL di competenza; si precisa che gli allegati L1 (in copia a regioni ed APL) dovranno essere raggiuppati e allegati al MODIJLO BASE solo per le regioni.

Qualora tra i fornitori dell'Acquirente figurino aziende ubicate in più di una Regione o Provincia Autonoma. l'acquirente dovra fare delle fotocopie del Modulo Base (copia per la Regione) per ogni Regione e degli allegati L1 relativi ai Produttori delle stesse Regioni, suddivisi a seconda della ubicazione dell'azienda. A ciascun Assessorato regionale dell'agricoltura dovrà essere inviata copia del modulo base e degli allegati L1 dei Produttori di propria competenza. In maniera analoga, l'acquirente si dovra comportare per l'inoltro degli allegati L1 di competenza alla o alle Associazioni dei Produttori. Per tati inoltri, non è prevista la fornitura del supporto magnetico né dei modulo base.

Per facilitare le operazioni di suddivisione degli allegati, si consiglia di procedere alla compilazione raggiuppandoli per Regione di ubicazione e, nell'ambito di questa, per APL; in tal modo, solo se tra i fomitori figurano aziende ubicate in Regioni diverse ma associate ac una stessa APL, vi potrà essere qualche difficolta aggiuntiva in fase di accorpamento delle copie riservate alle APL.

Il software "Pacchetto Acquirenti" e in grado di ellettuare lutte queste operazioni automaticamente, producendo in stampa una dichierrazione già ordinata secondo i criteri sopraindicati.

IL TRATTAMENTO DEI DATI DICHIARATI NEL PRESENTE MODELLO È EFFETTUATO SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 675 DEL 31/12/96

QUADRO B - QUANTITATIVI RITIRATI

ezione B1 - CONFERIMENTI INDICATI NEGLI ALLEGATI

dati che l'acquirente dichiarante deve riportare in questa sezione, devono specificatamente riguardare i conferimenti dei produttori che er lutto o parte del periodo hanno consegnato all'acquirente che compila la dichiarazione; i dati da riportare sono i seguenti: Il numero totale dei fornitori;

il numero totale dei capi (vacche lattilere);

la quantità ritirata non rettificata di latte espressa in Kg e/o di prodotti lattiero caseari convertiti in equivalente latte:

la quantità ritirata rettificata di latto espressa in Kg e/o di prodotti lattiero caseari espressi in equivalente latte;

Il totale degli importi trattenuti presso l'Acquirente a titolo di prelievo supplementare per il periodo in esame.

utti i dati indicati in questa sezione devono trovare corrispondenza in quelli indicati negli allegati L1 alla dichiarazione. In aso di invio di Moduli Base di rettifica o integrativi, tutti i dati indicati nella sezione B1 del modulo base da ritenere valido evono trovare corrispondenza con quelli indicati negli allegati L1 ad esso relativi assieme a quelli già trasmessi e non cortiti.

OTA: la eventuale discordanza tra la sezione B1 e il totale calcolato dagli allegati Li validi potrà costituire motivo di inserimento all'interno delle liste di controlli a campione della ditta acquirente.

sempio.

odulo base

V. FORNITORI	TOTALE N. CAPI	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA	QUANTITÀ RITIRATA RETTIFICATA	IMPORTO TOTALE PRELIEVO
100	1100	1000	1010	500

ingono rettificati 2 L1, pertanto il nuovo Modulo Base sarà così compilato:

N. FORNITORI	TOTALE N. CAPI	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA	QUANTITÀ RITIRATA RETTIFICATA	IMPORTO TOTALE PRELIEVO
00	1100 ;	1050	1000	500

ingono inseriti 3 L1, pertanto il nuovo Modulo Base sarà così compilato:

N. FORNITORI	TOTALE N. CAPI	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA	QUANTITÀ RITIRATA RETTIFICATA	IMPORTO TOTALE PRELIEVO
03	1120	1100	1060	500

zione B2 - CONFERIMENTI NON IN L1 - DATI PRIMO ACQUIRENTE

tte le informazioni dichiarate in questa sezione, NON devono essere riportate in L1.

ati che l'acquirente dichiarante deve indicare in tale sezione riguardano i conferimenti di latte da altri soggetti già primi acquirenti.

quantità acquistate da indicare nella presente sezione si riferiscono unicamente alle quantità consegnate non rettificate.

empio.

aseificio Rossi dichiarante ha acquistato dal caseificio Bianchi, primo acquirente, 1,000 Kg. di latte nel periodo cui la dichiarazione fa rimento; in questo caso compilerà la sezione nel seguente modo:

) FISCALE ACQUIRENTE	DENOMINAZIONE ACQUIRENTE	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA (Kg.)
xxxxxxxxx	Bianchi	1000

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

A.L.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

ZPO RISERVATIO AULIAMAMINISTRAZIONES

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 4 PETTIFICA THITEGRATIVA HAMILARE A SIEL JUNIO A TEL JUNES A BANS PER A DICHARA EN MES A MATTERES PETTROLASE D'ACHTERAS ... Û Ó

STEEL STREETWINGS CONTRACTOR SHOULD STREET TO STREET STREET en engage a 1 E Misian Capitales, del les pression E Elle Co

5000 1999 3000



	PER PURING MANUSCRIPTION
PA	RTITA IVA
DICHIARANTE	
gnome o ragione sociale	
ME SESSO CODICE FISICALE	Pac
DATA DI NASCIFA COMIJNE DI NASCITA U	
MICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corsa can l'A.I.M.A.) RIZZO E NUMERO CIVICO	PREFISSO NUMERO
D. ISTAT COMUNE	PROV. CAR
OGO DI CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI (se diverso da domicílio a sede legale) IRIZZO E NUMERO CIVICO	PRINTERS FOR PERSONNELS 3
D. ISTAT COMUNE Prov. Comune	Sac.W C.'V B
PPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante)	, A
GHOME TROME	
DAIA DI NASCHA SEBRO / ICHINIF ELHASCHA	11/156 (AU.)
DRIZZO E NUMERO CIVICO	SAESING WITHOUT
D. ISTAT COMUNE	process (CAP
Prox. Comune CRIZIONE ALL'ALBO ACQUIRENTI	5
GIONE DAIA DERICONOSCIMENTO	PHENY BARGETTANES
SSAZIONE ATTIVITÀ	ń
DATA EN CESSAZIONIE	

IFERIMENTI INDICATI NEGL Ni FORMIORI	N CAPI	АІАЯШЯ ЁННИАЦО НЕЯ МАСЛЯПТВЯ МОНЯ	CADAFATHA RHIRAGA REITHICATA (Kg.)	IMPORTO PRELIEVO IRATTENIUTO 1999/2000
TOTALE				
		Ar.		
NFERIMENTI NON IN L1 - D.	ATI PRIMO ACQUI	RENTE		CDANTHÀ RITIRATA
ID PISICALE ACCOURTEFATS		4lMcJrd3Q	AZIONE NOODRENIE	SIGH SETTHICAIA IK
			i t	
			- All All All All All All All All All Al	
			4	
			AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	
	,		a the state of the	
		<u> </u>		
		<u></u>		
				TOTALE
				,
CRITTO				and the second s
	•			.ma 15 dal 4/1/69/
o esposto nella presente di	chiarazione rispon	de al vero, ai sensi e per gli momento e senza restrizioni isizione ed il trattamento in	ettetti dell'art. 4 della Leg , agli impianti dell'azienda	per le attività di ispezione;
rità competente potra aver	e accesso, in again	isizione ed il traltamento in nismi comunitari e nazionali.	formatico, dei dati contenu	per la amvita di ispezione, uti nel presente modello e negli

20

1.1 Table 1 . . . Advenue a la legadat

PERIODO 1999/ 2000 .	Jal 4 068229	l com	ID SMOIZAKAIHOID AJJA LITACEJIJA. [13] BTRAL BIMBJAVIUDE O BTRAL AMDEC
arteseritti, ciascuno par i dati di compaianza, nela rasponsebilità, ancha dal punto di vista pe	ndie, dichandino quano sagasi	IN THE STATE OF TH	
IL MERCI DI DICHIAR AZIONIE O S 1 O	PROGRESSIVO		
	MUMERO ALEGAPOLI DA SOCIITURE		
LIBRATEGRATIVO LI SCONTUNIVO			
TEAN TO THE REAL PROPERTY.			
DENACIMINAZIONE DITIA ACQUIRENTE			06140682292
DE DICE FISCALE	PARTITA IVA	, , ,	,
ALTHROPUTION CONTENT OF THE PARTY OF THE PAR	2) PARTITA IVA IN MOTIFICA	3) CODICE FISCAL	IN NOTIFICA
	1) PARTITA IVA VARIATA (rispello a quello	a in notifica) ' 5) CODICE FISCAU	VARIATO (rispetto a quello in notifica)
6) COGNOME O RAGIONE SOCIÁLE			
7] NOME		B) SESSO M F	
9) DATA DI MASCITA	10) COMUNE DI MASCITA		11) PROV.
giorno mese anno 12) INDIRIZZO E NUMERO CIVICO UBICAZIONE SEDE	AMMIHISTRATIVA AZIENDA		
13) COMUNE DI UBICAZIONE SEDE AMMINISTRATIVA			14] PROV. 15] C.A.P.
			17] CODICE A.S.L. STALLA
16) INDIRIZZO E NUMERO CIVICO UBICAZIONE STALL	Α		191 PRCV. 20] C.A.P.
18) COMUNE DI UBICAZIONE STALLA			19] PROV. 20] C.A.P.
21) PRODUTTORE ASSOCIATO	22) COD. ASSOC. 23) DE	ENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE	
51 140			
Z juj guantitativi di riferimento			
1) GUOTA CONSEGNE 1999/2000 DA NOTIFICA O VERE	BALE DI CHIUSURA RICORSO DI RIESAME (A+B)	2.000041015	2) QUOTA DISPONIBILE
3) AURE QUOTE DERIVANTI DA GESTIONE UNITARIA	4) CORRISPONDENTE NUM, NOTIFICA A.I.M.A.	S) QUOTA DISPONIBILE	
A		A	
B		В	
		C	
		D	
[7) QUANTITATIVO DI COMPETENZA DEL PRESENTE LI	B) QUANTITATIVO DISPONIBILE TOTAL	E 9) TEMORE MG DI RIFERIMENTO
5) PRODUTTORE CON PLURALITÀ DI ACQUIRENTI	(IN IPOTESI DI PEURALITÀ DI ACQUIRENTI)		
1 1 1			为64年制度的146年4月,4月,4月日 15年11
	2) PERIODO DI CONFERIMENTO AD ACQUIRENTE DICHIARANTE	3] TEMORE DI MG DI PERIODO	4) QUANTITATIVO RETTIFICATO DI LATTE CONSEGNATO
QUANTITATIVO DI LATTE CONSEGNATO AD ACQUIRENTE DICHIARANTE	dal cl	2) ICINOKE DI MA DI LENOOO	kg
ij QUANITIATIVO RETIFICATO DI LATTE 61	NIUMERO MEDIO VACCHE LAITIFERE ESISTENTI IN STALLA	7] NUMERO COMPLESSIVO DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEI CONFERIMENTI	a) IMPORTO PRELIEVO TRATTEHUTO 1999/2000
ECCEDENTE IL GUANTITATIVO DISPONIBILE	ESISTEMITING STATEM		
() ()	O PRESSO II QUALE VIENE CONFERITO IL LATTE	1	10) PROV 11) C.A.P.
7) COMUNE DI UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO			
Ai sensi della Legge n. 675/96, si autori:	zza l'acquisizione ed il trattamento info	rmatico dei dati contenuti nel presen	te modello e negli eventuali allegati
Ai sensi della Legge n. 675/96, si autor: anche ai fini dei controlli da parte degli O	rganismi comunitari e nazionali. FIRMA PRODUTTORE CO		FIRMA DELL'ACOURENTE (30)

FIRMA PRODUTTORE CONFERENTE

DATA DI COMPILAZIONE

Reg (CE) 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001
Il regolamento è chiarissimo, si parla ovunque di consegne di latte e di prodotti lattiero caseari.
Si parla di controlli all'art 11, si parla di "Comunicazioni" all'art 15 e infine nell'allegato 1 dello stesso reg si parla di Consegne. Al punto 1.6 si parla di Quantitativi di latte e di equivalente latte consegnati, di cui prodotti lattiero caseari in equivalente latte

REGOLAMENTO (CE) N. 1392/2001 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2001

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (i), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2001 della Commissione (2), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- Per tener conto delle nuove disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (3), nonché dell'esperienza acquisita nel corso degli anni, è opportuno modificare e, se del caso, semplificare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocascari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98 (5), nonché della decisione 93/673/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che fissa la riduzione forfettaria degli anticipi relativi alle spese agricole in caso di inosservanza delle disposizioni concernenti la comunicazione del questionario annuale sull'applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio (6). Nell'apportare tali modisiche è pertanto opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione del citato regolamento integrandovi le disposizioni della decisione summenzionata,
- (2)Le disposizioni del presente regolamento riguardano anzitutto gli elementi complementari occorrenti per il computo finale del prelievo a carico del produttore, indi le misure che garantiscono il pagamento del prelievo in tempo utile, ed infine le norme di controllo che consentono di verificare che il prelievo è stato correttamente riscosso.
- Occorre pertanto determinare le caratteristiche del latte considerate rappresentative e, più particolarmente, stabilire quale incidenza vada attribuita al tenore di materia grassa nel calcolo finale dei quantitativi consegnati. Tale calcolo si basa su un tenore di materia grassa di riferimento, che - così come il quantitativo di riferimento individuale al quale è associato - deve essere quello preso in considerazione al 31 marzo 2002. Disposizioni specifiche devono essere adottate se il quantitativo di riferimento «consegne» è stato aumentato oppure fissato

mediante conversione di un quantitativo di riferimento «vendite dirette». L'esperienza acquisita mostra l'opportunità di stabilire con precisione le disposizioni applicabili nel caso che un produttore lattiero inizi la propria attività.

- È opportuno precisare che, in nessun caso, una corre-(4) zione individuale verso il basso, basata sul tenore di materia grassa del latte consegnato, può esentare dal pagamento del prelievo un qualsiasi quantitativo che ecceda il quantitativo globale garantito in uno Statomembro.
- Onde garantire il corretto funzionamento del regime è indispensabile, da un lato, controllare l'esattezza dei dati comunicati dagli acquirenti o produttori nonché l'avvenuto pagamento, anteriormente al 1º settembre, degli importi dovuti a titolo del prelievo e, dall'altro, ripercuotere effettivamente il prelievo sui produttori responsabili del superamento dei quantitativi di riferimento nazionali. A tal fine sembra opportuno accentuare il ruolo degli Stati membri per quanto attiene alle misure di controllo e alle sanzioni che sono tenuti a predisporre per garantire la corretta riscossione del prelievo stesso. Occorre inoltre precisare il termine e il numero di controlli necessari per consentire la verifica, entro un termine preciso, del rispetto del regime da parte di tutti gli attori. Pertanto, sono necessarie delle sanzioni in caso di inosservanza di queste esigenze fondamentali.
- Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92, spetta alla Commissione decidere in base a quali criteri categorie prioritarie di produttori potranno beneficiare di un rimborso del prelievo, qualora lo Stato membro abbia preferito non procedere, nel proprio territorio, ad una riassegnazione totale dei quantitativi Inutilizzati. Soltanto nel caso in cui tali criteri non possano venir pienamente applicati in uno Stato membro, quest'ultimo può essere autorizzato a fissare altri criteri, previa consultazione della Commissione.
- Il regolamento (CEE) u. 3950/92 conferisce all'acquirente la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime. È quindi di fondamentale importanza che gli Stati membri riconosceno gli acquirenti che operano sul loro territorio e che siano previste disposizioni dettagliate in caso di inosservanza del regolamento da parte degli acquirenti.
- Le misure previste dal presente regolamento sono (8)conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. GU L 89 del 29.3.2001, pag. 18. GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73. GU L 57 del 10.3.1993, pag. 12. GU I. 173 del 18.6.1998, pag. 14. GU L 310 del 14.12.1993, pag. 44.

Tuttavia, se il tenore rappresentativo supera il tenore medio nazionale di materia grassa del latte raccolto nello Stato membro, durante il periodo di riferimento di dodici mesi durante il quale hanno iniziato la loro attività, si applicano le seguenti disposizioni:

ľľ

- a) i produttori interessati non possono beneficiare della rettifica negativa di cui al terzo comma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, salvo giustificazione contraria fornita dai produttori;
- b) in caso di applicazione degli articoli 6, 7, 8, lettere b), d) ed e) e dell'articolo 8 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo di materia grassa del latte associato al quantitativo di riferimento trasferito è riportato al livello del tenore medio nazionale di cui sopra.

Articolo 4

Raffronto fra i tenori di materia grassa

1. Ai fini del conteggio finale del prelievo previsto all'articolo 5 per ogni produttore, il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte da lui consegnato viene raffrontato al tenore rappresentativo attribuitogli.

Ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene maggiorato dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa in più per chilogrammo di latte.

Ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene diminuito dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa in meno per chilogrammo di latte.

Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, all'adeguamento dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa si applica il coefficiente 0,971.

2. Se la raccolta in uno Stato membro supera la raccolta rettificata a norma del paragrafo 1, il prelievo va pagato sulla differenza tra la raccolta e il quantitativo di riferimento «consegne» di cui dispone lo Stato membro.

Articolo 5

Contabilizzazione delle consegne

1. Al termine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo I del regolamento (CEE) n. 3950/92, l'acquirente effettua, per ogni produttore, un conteggio nel quale indica almeno il quantitativo e il tenore di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che quest'ultimo gli ha consegnato durante il periodo in questione.

Negli anni bisestili, il quantitativo di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi consegnati durante i mesi di febbraio e marzo.

2. Ogni anno, entro il 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore che include almeno il quantitativo totale e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli è stato consegnato nonche, se del caso, secondo quanto deciso dallo Stato

membro e per ogni produttore, il quantitativo di riferimento e il tenore rappresentativo di materia grassa per produttore, il quantitativo rettificato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, la somma dei quantitativi di riferimento individuali e dei quantitativi corretti nonché il tenore rappresentativo medio di materia grassa di cui dispongono tali produttori.

Se del caso, l'acquirente dichiara di non aver ricevuto consegne durante il periodo in questione.

- 3. Salvo caso di forza maggiore debitamente accertato dall'autorità competentè, se l'acquirente non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, è tenuto a pagare un importo pari al prelievo dovuto per un superamento pari allo 0,01 % per giorno civile di ritardo, dei quantitativi di latte e di equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Se, in mancanza di dichiarazione, tali quantitativi non sono noti, essi possono essere stimati dall'autorità competente. Tale importo non può essere inferiore a 100 EUR né superiore a 100 000 EUR.
- 4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 1º luglio, le sanzioni contemplate all'articolo 13, paragrafo 3, si applicano allo scadere del termine di 30 giorni dalla messa in mora da parte dello Stato membro, salvo nel caso previsto al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo. Il paragrafo 3 del presente articolo resta d'applicazione durante il periodo di messa in mora.

Articolo 6

Dichiarazioni di vendite dirette

1. Per quanto riguarda le vendite dirette, alla fine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo I del regolamento (CEE) n. 3950/92 il produttore riepiloga in una dichiarazione — prodotto per prodotto — i quantitativi di latte e/o di alui prodotti lattiero-cascari venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di staglonatura o dettaglianti.

Negli anni bisestili, il quantitativo di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi venduti direttamente nei mesi di febbraio e marzo, oppure di un trecentosessantasciesimo dei quantitativi venduti direttamente nel periodo di 12 mesi in questione.

- 2. Ogni anno, entro il 15 maggio, il produttore trasmette la suddetta dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.
- Lo Stato membro può stabilire che un produttore che dispone di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta sia tenuto a dichiarare, se del caso, di non aver venduto latte durante il periodo in questione.
- 3. Se il produttore non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, è tenuto a pagare un importo pari al prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,01 % per giorno civile di ritardo, del quantitativo di riferimento «vendite dirette» di cui dispone ma tale importo non può tuttavia essere inferiore a 100 EUR né superiore a 1000 EUR.

CAPO V

IT

MISURE DI CONTROLLO

Articolo 11

Controlli degli Stati membri

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prelievo sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati che superano i quantitativi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 sia correttamente riscosso e, nel caso delle consegne, si ripercuota sui produttori interessati.
- 2. Gli Stati membri adottano misure complementari allo scopo di:
- a) controllare i casi di abbandono totale o parziale della produzione lattiera e/o del quantitativo di riferimento, conformemente all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92, quando si applicano le pertinenti disposizioni:
- b) garantire l'informazione degli interessati per quanto riguarda le sanzioni penali o amministrative alle quali si espongono in caso di inosservanza delle norme del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del presente regolamento.
- 3. Lo Stato membro verifica concretamente l'esattezza della se contabilizzazione dei quantitativi commercializzati di latte e di equivalente latte; a stal fine, esso procede ad accertamenti sui trasporti di latte durante le operazioni di raccolta nelle aziende e, in particolare, controlla sul posto:
- a) presso gli acquirenti, i conteggi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché l'attendibilità della contabilità di magazzino e degli approvvigionamenti di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, sulla base dei documenti commerciali e d'altro tipo attestanti l'uso che è stato fatto del latte e dell'equivalente latte raccolti;
- b) presso i produttori che effettuano vendite dirette, l'attendibilità della dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e della contabilità di magazzino di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

Articolo 12

Numero e termini dei controlli

- 1. Le operazioni di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, vengono organizzate dallo Stato membro in base a un'analisi del rischio che tiene conto segnatamente delle dichiarazioni di non attività e della mancata trasmissione dei conteggi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2.
- 2. Per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, i controlli devono essere conclusi entro 21 mesi dalla fine del periodo di cui trattasi. Tali controlli non possono essere inferiori:
- a) per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), al 40% del quantitativo di latte dichiarato per il periodo di cui trattasi;

 b) per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), al 5 % del numero di produttori interessati.

Un controllo è considerato concluso quando è disponibile la relazione di controllo corrispondente.

Nel corso di un periodo di 5 anni, ogni acquirente deve essere stato oggetto di almeno un controllo.

Articolo 13

Riconoscimento dell'acquirente

- 1. Ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro.
- 2. Fatte salve disposizioni più limitative dello Stato membro interessato, un acquirente è riconosciuto soltanto se:
- a) può comprovare la propria qualità di commerciante ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali;
- b) dispone, nello Stato membro in questione, di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
- c) si impegna a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
- d) si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno all'autorità competente dello Stato membro in questione i conteggio la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
- 3. Fatte salve eventuali sanzioni adottate o da adottare da parte dello Stato membro interessato, il riconoscimento è revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Qualora venga constatato che l'acquirente ha trasmesso un conteggio o una dichiarazione inesatti o non ha rispettato l'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c), o ripetutamente, un altro obbligo del regolamento (CEE) n. 3950/92, del presente regolamento o della normativa nazionale applicabile in materia, lo Stato membro revoca il riconoscimento o impone il pagamento di un importo proporzionale al volume di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità.
- 4. Su richiesta dell'acquirente, il riconoscimento può essere ristabilito dopo un periodo di almeno sei mesi se un nuovo controllo approfondito dà risultati soddisfacenti.

Le sanzioni di cui al paragrafo 3 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

Articolo 14

Obblighi dell'acquirente e del produttore

 Il produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto. Gli Stati membri possono prevedere delle sanzioni in caso di consegna ad un'acquirente non riconosciuto. B 7 Modulo di denuncia in Consegne della campagna 2001-2002 dove in alto a destra si parla di "....consegna latte o equivalente latte"

MODELLO GRATUITO FORNITO D'ALL'AGEA

oi solloscrilli, ciascuno per i dati di competenza, e congiuntamente per quelli comuni sotto la nostra rsonale responsabilità, anche dal punto di vista penale, dichiariamo quanto segue:	(-
NUMERO DI DICHARAZIONIE IROGRESSIVO INIMERO ALIEGATO I DA SOSTITURE EZ. I - ACGUIRENTE	•
PENÓMINAZIONE DITTA ACQUIRENTE	
EZ. II - PRODUTTORE CONFERÊNTE	
TEOGNOME O RAGIONE SOCIALE	
ST SESSO M E	P) PROV.
AJONDO J. MESE CHINO AJONDO J. MESE CHINO	
TO THE DESIGNATION OF SEDENMINISTRATIVA AZIENDA	PROV. IJI C.A.P.
	CODICE A.S.L. STAITA
6) CON UNE DI UBICAZIONE STALLA 17) 19) PRODUHORE ASSOCIAZIONE 20) COD ASSOC. 21) DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE	PROV. 18) C.A.R.
EZ. III : QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO	Water Charles
	HEA ORE MG DI
PRODUTIONE CON PIURALITÀ NO 5) QUANHITATIVO DI COMPETENZA DEI PRESENTE LI NO 6) QUANHITATIVO DI COMPETENZA DEI PRESENTE LI (IN IPOTESI DI PIURALITÀ O SUCCESSIONE DI COUIRENTI)	
PZ. IV - CONSEGNE D DUANHIATO DI LATTE CONSEGNATO 2) PERIODO DI CONFERIMENTO dol 3) TENORE DI MG DI PERIODO CONFERIMENTO 1 4) CONFERIMENTO 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	PUANITIANTO RETURIÇATO DI LATIT
SIQUATITIATIVO RETIFICATO DI LATTE ECCEDENTE IL QUANTITATIVO DI SPOHIBITE A) IMPORTO PRELIEVO TRATTETIUTO O GARANTITO GIUSTITICATIVI DI CONTERIMENTI 18] T	otálé falturajo (kg.)
PO VACCHE LATHERE TO) COMUNE DI UBICAZIONE DELLO STABRIMENTO PRESSO II QUALE VIENE CONTERTIO II LATTE	iii prody.
REST Nº DOCUMENTO DATA OHA HIBANO TATURATO (REST 140)E (1) 1800 119 DOCUMENTO DATA O	OHARBITATIVO ANTURATO [KG] HOLE (*)
12 12 13	
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
	10 mm of 1 mm
Ai sansi della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il tratamento informatico dei dati contenuti nel presente mo	dello e negli eventuali i
anche di fini del controlli da parte degli Organismi comunitari e nazibnali.	A DEPLACOBLEMIE

B 8 Decreto 21 gennaio 2003, All'art 1, 2, 5 si fa chiaro riferimento all'equivalente latte dei prodotti lattiero caseari consegnati

bromo: cadmio: calcio: ceneri: cloruri; CO_2 ; densità; esame microscopico; esame organolettico; fluoruri; isosolfocianato di allile; litio; magnesio; massa volumica; metanolo; nitrati; ocratossina; pH; piombo; potassio; potere rotatorio; prolina; rame; saccarosio; SO, libera; SO2 totale; sodio; solfati; titolo alcolometrico volumico; zinco; zuccheri riduttori.

03A02681

DECRETO 21 gennaio 2003.

Modalità di applicazione del regolamento CE n. 1392/2001 in materia di quote latte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)»;

Considerato che ai fini di assicurare, in via continuativa, ai produttori di latte la possibilità di effettuare le consegne ad un acquirente riconosciuto è opportuno differire di sei mesi l'efficacia della revoca disposta dalle amministrazioni regionali;

Considerata la necessità di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni recate dal predetto regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 19 dicembre 2002;

ADOTTA il seguente decreto:

Art. 1.

- 1. I prodotti lattiero-caseari diversi dal latte sono convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze di cui all'allegato 1.
- 2. Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato 1 dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato.

Art. 2.

- 1. Ogni anno, anteriormente il 15 maggio, l'acquirente trasmette alla regione competente ed all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la dichiarazione dei conteggi effettuati per ciascun produttore che deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
- 2. L'acquirente deve inviare la dichiarazione di cui al comma 1 anche nel caso in cui non ha ricevuto consegne nel periodo in questione.
- 3. Il produttore, titolare di vendite dirette, deve trasmettere alla regione competente ed all'AGEA la dichiarazione di cui all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non ha venduto latte o altri prodotti lattiero-caseari nel periodo in questione.

Art. 3.

- 1. La regione competente procede alla revoca del riconoscimento dell'acquirente qualora non sussistano i requisiti di cui all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
- 2. Il riconoscimento è, altresì, revocato qualora l'acquirente non ha rispettato, in due periodi nell'arco di un quinquennio, gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.
- 3. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato nonché resa nota ai produttori che conferiscono il latte all'acquirente medesimo.
- 4. La revoca ha efficacia a decorrere dai sei mesi successivi alla notifica di cui al comma 3.

- 5. La revoca del riconoscimento deve risultare, a cura della regione, nell'Albo nazionale degli acquirenti gestito, anche per via informatica, dall'AGEA.
- 6. L'acquirente, cui è stato revocato il riconoscimento, può presentare apposita istanza, non prima di sei mesi dall'efficacia della revoca, alla regione competente per ottenere un nuovo riconoscimento. A tal fine la regione deve verificare, con uno specifico ed approfondito controllo da espletare anche presso i locali dell'impresa acquirente, se sussistono tutti i prescritti requisiti.
- 7. La regione competente effettua il controllo di cui al comma 6, nei due mesi successivi alla presentazione della istanza da parte dell'acquirente.
- 8. La regione che, a seguito del controllo di cui al comma 6, procede al riconoscimento dell'acquirente, già revocato, provvede all'aggiornamento dell'Albo nazionale degli acquirenti.

Art 4.

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal periodo 2003/2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2003 Ufficia controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 124

Allegato 1

ELENCO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE NEI FORMAGGI

Parmigiano reggiano	15,15
Grana padano	15,15
Asiago d'allevo	10,54
Asiago pressato	8,95
Montasio	10,00
Fontina, Bitto, Branzi	9,35
Altri a pasta semicotta	10,50
Provolone Valpadana	11,11
Caciocavallo silano	10,52
Mozzarelia	7,92
Scamorza	8,33
Gorgonzola	8,33
Ialico	8,65
Crescenza, Casatella, Stracchino	6,66
Taleggio, Quartirolo lombardo	8,33
Robiola	7,00
Bra duro	11.11
Bra tenero	9,50
Raschera	11.00
Castelmagno	11.50
T	9.09
Toma piemontese	11.00
Caciotta	1.12
Yogurt	4,12
·	

DECRETO 28 febbraio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 6 settembre 2002 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari:

grandinate del 6 settembre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Castellana Grotte, Corato.

03A02817

(40)

B 9	Un esempio di confronto fra l'utilizzo di coefficienti sbagliati e coefficienti	
	corretti.	

ALLEGATO B)

RELAZIONE TECNIGA

ANALISI, METODO E DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE PER I FORMAGGI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO CE 595/04 :E DEL REG 1778/03.

RACCLTA DATI RELATIVA AI FORMAGGI:

- PARMIGIANO REGGIANO
- **GRANA PADANO**

Redatto da:

Dott ing. Fava Daniele iscrizione ordine ing. Provincia di Parma Nº 1135 Dott . Fava Rolando iscrizione ordine Dottori Agronomi Parma Nº 18

Nº pagg, del documento 15

Parma,

Fava . Dar

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici - Parma (I)

Via Alighieri 65 43030 Felino (PR)

Copyright 2006 Riproduzione anche parziale vietata – tutti i diritti riservati

Zel e Fax 0521/831249

Cell'349/4140969

Legge 633/41 e successive

INDICE:

1	PREMESSA	
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	
3	APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE ATTUALMENTE IN VIGORE	
4	DATI DI ANALISI	
5	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE	
	SULLA BASE DELLE ANALISI DI UN FORMAGGIO CON 12 E 24	
	MESI DI STAGIONATURA	
6	NECESSITA' DI COEFFICIENTI SU BASE MENSILE PER IL	
0	RISPETTO DEL COMMA 6 DELL'ART 24 DEL REG 595/04	
7	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE	
'	SULLA BASE DEI MESI DI STAGIONATURA DEL PRODOTTO NEL	,
-	MOMENTO DELLA VENDITA	
0	ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI NUOVI PARAMETRI	
8	ESEMIT DI AIT EXCHENOTION	
	ALLEGATI ALLEGATI THE PROPERTY OF THE PROPER	
	I -ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI NUOVI COEFF. DI TRASFORMAZIONE "LATTE EQUIVALENTE"/ kg FORMAGGIO determinati col metodo matematico del	
	paragrafo 3. per il Parmigiano Reggiano	
	paragrato 3. per 11 1 armigiano reeggiano	
	II- COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE	
	LATTE PER	
	✓ II a) Parmigiano Reggiano	
	✓ II b) Grana Padano	
L		

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici – Parma (I)	Tel e Fax 0521/831249
Tyr. August 45 42020 Falino (PR) – Viale Solforino 30 43 100 Parma	Cell 349/4140969
Copyright 2006 – riproduzione anche parziale vietata, tutti i diritti riservati	Legge 633/41 e successive
Copyright 2000 - Hyrodazion	

APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE attualmente in vigore APPLICATI A 100 Kg di latte

IL bilancio del grasso contenuto nel latte che va a finire nei prodotti è alla base del calcolo. In quali prodotti vada a finire non ha importanza. L'importante è considerarlo da una parte o dall'altra . L'applicazione del coefficiente di trasformazione attuale del formaggio in "latte equivalente/1 Kg di formaggio ci porta ai seguenti risultati:

Prodotti ricavati da 100 Kg di latte	Coefficienti	
Valori riferiti ad un latte con 3688 gr di grasso per 100 Kg di	è	:
latte		
Kg di formggio a 24 mesi di stagionatura		
,	Coefficiente attuale	
6.6 Kg formaggio		
	15.15	100 Kg "equivalente
tenore di grasso 284 gr grasso /Kg F		latte"
tenore di secco 69%	D.M. 30 //04	
gr grasso tot utilizzato 6.6*284=1874.4		
Gr 3688 del latte - 1874,4 gr utilizzati per i 6,6 kg di formaggio		
)=1813 gr /0.82= 2.19 Kg di Burro		
82% è la % di grasso per legge nel burro		
	22.5	49.2 Kg di "latte
		equivalente"
TOTALE "LATTE EQUIVALENTE"		149,2 kG

Siamo partiti da 100 Kg di latte effettivamente utilizzato per fare due prodotti e applicando gli attuali parametri abbiamo ritrovato 148,8 Kg di "latte equivalente"

Questo succede perché il coeff di trasformazione del latte non è corretto.

Se poi il produttore vende il prodotto invece che a 24 mesi a 12 mesi di stagionatura si ha:

Prodotti ricavati	Coefficienti	
Valori riferiti ad un latte con 3688 gr di grasso per 100 Kg di latte		
Kg di formggio a 12 mesi di stagionatura		
7 Kg formaggio *	Coefficiente attuale	
tenore di grasso 268 gr grasso /Kg F tenore di secco 65%	15,15	106 Kg "equivalente latte"
gr grasso tot utilizzato 7*268=1874,4		
2,19 Kg di burro	22.5	49.2 Kg di "latte equivalente"
TOTALE "LATTE EQUIVALENTE"		155,2 kG

I risultati ci portano ad un valore di "KG latte equivalente" ancora superiore.

E' evidente che il parametro del formaggio Parmigiano Reggiano attualmente in vigore è completamente sbagliato.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN "LATTE EQUIVALENTE "/ 1 kg FORMAGGIO determinati col metodo matematico Facciamo ora una verifica prendendo come esempio i due coefficienti a 12 e a 24 mesi

FORMAGGIO	COEFFICIENTE
Parmigiano Reggiano 12 mesi	7,267
Parmigiano Reggiano 24 mesi	7.70

Applichiamo ora tali parametri ad una situazione reale della zona di produzione

do 100 Kg di latte	Coefficienti	
Prodotti ricavati da 100 Kg di latte		
Kg di formggio a 24 mesi di stagionatura	Coefficiente attuale	
6,6 Kg formaggio tenore di grasso 284 gr grasso /Kg F tenore di secco 69% gr grasso tot utilizzato 6.6*284=1874.4	7,70	50,8 Kg "equivalente latte"
gr grasso tot utilizzato 0.0 201 1074. Burro Gr 3688 del latte - 1874,4 gr utilizzati per i 6,6 kg di formaggio)=1813 gr /0,82= 2,19 Kg di burro	22.5	49.2 Kg di "latte equivalente"
TOTALE "LATTE EQUIVALENTE"		100 kG

Siamo partiti da 100 Kg di latte effettivamente utilizzato per fare due prodotti e applicando il nuovo parametro abbiamo ritrovato 100 Kg di "latte equivalente" Quindi il coeff dei 24 mesi è corretto Se poi il produttore vende il prodotto invece che a 24 mesi a 12 mesi si ha:

	Coefficienti	
Prodotti ricavati		
Valori-riferiti ad un latte con 3688 gr di grasso-per 100 Kg		
li latte		
Kg di formggio a 12 mesi di stagionatura	Coefficiente attuale	
7 Kg formaggio	7.26	50,8 Kg "equivalente latte"
enore di grasso 268 gr grasso /Kg F		
enore di secco 65%		•
gr grasso tot utilizzato 7*268=1874,4		49.2 Kg di "latte equivalente"
2,19 Kg di burro	22.5	49.2 Ng tir Tatte equivalent
		100 kG
TOTALE "LATTE EQUIVALENTE		1 4 3 7 7 7 7

Se applichiamo i coeff. di trasformazione corretti il risultato finale darà origine ad un quantitativo "Kg latte equivalenti" totali medesimo nei due casi . I risultati infatti ci portano ad un valore di "KG latte equivalente totale " sempre di 100 Kg in entrambi i casi .


L'APPLICAZIONE DEL REGIME QUOTE LATTE IN ITALIA E GLI ERRORI DI GESTIONE

IL RUOLO DEI COEFFICIENTI NEL REGIME*DI CONSEGNE

CAP	INDICE	<u>PAG</u>
1	Il significato della parola latte nelle norme del regime quote	<u>1</u>
2	Il concetto di prodotto lattiero caseario calcolato in equivalente latte	1.
3	Effetto moltiplicatore dei coefficienti sbagliati	2
4	Il bilancio del grasso	2
5	Normativa e modulistica nel regime di consegna	3
6	Conclusioni	4

Allegato B - REGIME DI CONSEGNA - La conversione in equivalente latte dei prodotti lattiero caseari.

Parma, 16 giugno 2009



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (1)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Ceil 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	e-mail daniele fava@fastwebnet.it
2009002551	doc. prot 80/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza
	del Consiglio e del MIPAF

1) IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA LATTE NEL REGIME QUOTE LATTE

La causa principale degli errori commessi nel regime quote è dovuta ad una errata attribuzione di significato alla parola latte. Questa parola all'interno delle norme sul prelievo ha un preciso significato.

Nell'allegato B pag. 3 vengono richiamate tutte le norme CE che definiscono il significato della parola latte.

In definitiva per latte, le norme europee, intendono un latte che contiene un certo quantitativo di grasso. In particolare per l'Italia 36,88 gr di grasso per kg di latte.

Nel regime quote latte se non ci si riferisce a questa definizione quando si parla di quote latte si commettono errori gravissimi.

Nel regime quote e più in generale nell'OCM latte e prodotti lattiero caseari, la parola latte invece è stata utilizzata con la massima disinvoltura da chi ha gestito il sistema. E' stata stralciata da un preciso contesto e utilizzata da sola, oppure insieme ad altre parole come utilizzato, trasformato, stravolgendone completamente il significato. Nell'allegato alla relazione del 3/06/2009 sono stati spiegati gli errori nel regime di vendita diretta. In questa relazione e relativo allegato B riassumiamo le conseguenze degli errori nel regime di consegne.

La CE stessa che ha definito il concetto di prodotto lattiero caseario calcolato in equivalente latte commette poi un errore nell'impostare il suo sistema di rilevamento. Infatti invece di riferirsi al latte con 36,88 gr di grasso nell'addebitare gli impieghi di latte ad ogni prodotto derivato dal latte, rileva il latte intero.

In realtà sembrerebbe la stessa cosa. Infatti il latte intero ha mediamente in Italia 36,88 gr di grasso.

Invece non è così.

Il motivo è che anche se uso latte intero per fare un prodotto non tutto il grasso del latte va a finire nel prodotto.

Questo perché il processo di caseificazione dei formaggi è un processo naturale e nel formaggio non si concentra tutto il grasso del latte utilizzato in partenza, anche se questo è intero.

E' questo il motivo per cui se voglio addebitare un certo impiego di latte ad un prodotto lo posso fare solo in modo matematico.

In definitiva quindi sia il regime quote che la raccolta dati dell'OCM latte e derivati sono due modelli matematici entrambi sbagliati per i seguenti motivi:

- o Il modello di calcolo che rappresenta l'applicazione del prelievo supplementare è in default per via dei coefficienti di trasformazione dei prodotti lattiero caseari in equivalente latte, oltre ovviamente alla evidente incapacità di gestire complessivamente il sistema da parte di AIMA/AGEA, enti che pur potendo disporre di controlli, non sono mai riusciti ad avere riscontro degli errori di base.
- o Il modello di calcolo che rileva i dati di produzione tramite apposite norme con lo scopo di controllare le consegne di latte agli acquirenti è in default per il fatto che ai formaggi vengono addebitati impieghi di latte sbagliati. Poiché in Italia di formaggi se ne fanno molti si capisce l'effetto sul risultato finale.

2) IL CONCETTO DI PRODOTTO LATTIERO CASEARIO CALCOLATO IN EQUIVALENTE LATTE

Visti gli errori commessi vale la pena riassumere alcuni concetti.

I prodotti diversi dal latte hanno bisogno di coefficienti per essere denunciati nel regime quote. Il fattore tempo ma anche il fattore acquirente fino al 2004 sono i due elementi che richiedono l'uso dei coefficienti. Infatti i prodotti vengono caricati nel regime quote solo nel momento della commercializzazione.

Poiché il regime quote si applica ogni anno e poiché ci sono prodotti venduti in annate diverse, è evidente che, senza l'uso di coefficienti, non si saprebbe come fare ad attribuire, in modo corretto, l'equivalente latte ad ogni prodotto venduto.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. Nº	e-mail damele first a tastas bagt at
2009002551	doc. prot 80/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza
	del Consiglio e del MIPAF

DEFINIZIONE

I prodotti lattiero caseari sono calcolati in equivalente latte, tenendo conto segnatamente del tenore di estratto secco e di grasso dei tipi di formaggio (art. 12 reg 595/04 e prec)

Leggendo la definizione di prodotto lattiero caseario calcolato in equivalente latte e richiamando il significato della parola latte nelle norme si capisce che il latte di cui si parla in questa definizione, è un latte che ha precise caratteristiche. In particolare per l'Italia queste caratteristiche sono fissate pari a 36,88 gr di grasso per Kg di latte. (Allegato II reg 1778/03 e prec)

3) EFFETTO MOLTIPLICATORE DEI COEFFICIENTI SBAGLIATI

Con l'introduzione del concetto di equivalente latte, parlare di prodotti o parlare di equivalente latte è la stessa cosa. E' come fare una somma di dollari, lire o sterline, dopo averne fatto la conversione in euro. I prodotti lattiero caseari non sono sommabili fra di loro. Non posso certo sommare parmigiano con crema o burro, ma una volta convertiti in equivalente latte posso fare certamente la somma.

I coefficienti quindi consentono di convertire i prodotti lattiero caseari in equivalente latte e di risalire alla reale produzione.

E'evidente però che se i coefficienti sono sbagliati , e quelli contenuti nei Decreti Ministeriali lo sono in alcuni casi anche di oltre il 100% , cioè hanno valori più che doppi di quelli corretti, ne discende che la sommatoria complessiva è matematicamente sbagliata.

Quindi i dati elaborati da AIMA/AGEA sono matematicamente sbagliati.

Con l'uso dei coefficienti in vigore, si è avuto nel regime di consegna un effetto moltiplicatore, perché si è commesso l'errore di addebitare ai prodotti acquistati dai primi acquirenti un quantitativo di latte che non corrisponde a 36,88 gr di grasso.

Nell'allegato B9 è stato stralciato da una relazione, peraltro già in possesso di Agea, un esempio di calcolo. In questo esempio si sono confrontati i risultati di un caso pratico prima applicando i coefficienti in vigore completamente sbagliati e poi applicando quelli corretti ricavati secondo le norme.

4) IL BILANCIO DEL GRASSO

Parlare di latte equivalente significa introdurre <u>una nuova unità di misura</u> che consente di parlare di 1 kg di formaggio come se fosse latte equivalente. Se applichiamo questo concetto ai prodotti realizzati in uno stabilimento si risale <u>dal contenuto di grasso dei prodotti</u>, al latte equivalente utilizzato in quello stabilimento. Un po' come fare una misura in cm e risalire ai metri.

La Commissione Europea per avere a disposizione dati di produzione degli Stati membri introduce il concetto di "<u>latteria Nazionale</u>" (note esplicative decisione 97/80 CE) in modo da poter sapere quanto latte viene consegnato e quanti prodotti si ottengono in questa "latteria nazionale" In tal modo tiene sotto controllo l'intera filiera.

Dal ragionamento di prima ne discende che se in uno stabilimento vengono realizzati un certo quantitativo di prodotti, ognuno dei quali ha il proprio tenore di grasso, dati noti da tempo , significa che in quello stabilimento sono entrati un certo quantitativo di latte con un tenore medio di materia grassa. Ma il grasso che è andato a finire nei prodotti , è lo stesso di quello che è entrato con il latte, o con altri prodotti (crema, formaggi (vedere la voce Disponibilità /II Decisione CE 97/80). Non ci possono essere delle differenze significative. Anche perché nel bilancio la norma prevede appositamente di tenere conto di eventuali perdite. Ora se applichiamo questo concetto alla "latteria nazionale" si può fare un bilancio fra il grasso entrato con il latte e il grasso uscito con i prodotti.

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (1)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. Nº	e-mail denicle laya a test verbust at
2009002551	doe, prot 80/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza
	del Consiglio e del MIPAF

Quindi la Commissione Europea si è dotata dei mezzi necessari per controllare la produzione di latte negli Stati membri, ma a causa di alcuni errori non è riuscita ad effettuare un reale controllo. Controllo che però è possibile fare in qualsiasi momento.

In Italia, prima AIMA ed ora AGEA, hanno sempre dichiarato un quantitativo di latte estremamente superiore, in certi anni esageratamente superiore, a quello che si ottiene facendo il bilancio del grasso con i

prodotti realizzati.

Parlare di quote latte e più in generale parlare di OCM latte e suoi derivati e non capire il concetto di latte equivalente significa essere in balia di dati senza senso e certamente non si viene a capo di niente. Senza coefficienti corretti è un po' come sommare i dollari con gli euro, oppure i dm con i metri. Non si capisce più niente. Ma forse l'esempio che più da vicino può spiegare cosa significa confondere il significato di una parola è quello della misura inglese del piede. Un piede nell'unità di misura inglese vale oltre 33 cm. Se uno non sa questa cosa e fa una misura fra due pile di un ponte con il suo piede che magari misura 28 cm e trasmette l'ordine al costruttore, sicuramente il risultato è che la trave sarà corta e il lavoro da rifare. La stessa cosa vale per il latte. Il significato della parola latte può assumere vari significati. Dipende dai punti di vista. Nelle norme del regime quote, latte non significa quello che si usa a fare un certo prodotto, ma significa quello che si userebbe in teoria, se fosse possibile utilizzare tutti i 36,88 gr di grasso del latte. E' un calcolo teorico, che però consente di convertire tutti i prodotti già realizzati, in funzione del loro tenore di grasso, in kg di latte con 36,88 gr di grasso. La somma di tutti i prodotti calcolata in equivalente latte porta alla reale produzione di latte

La caratteristica principale di ogni modello matematico è che bisogna capire quello che si fa e il significato dei numeri che si inseriscono nel modello.

5)NORMATIVA E MODULISTICA NEL REGIME DI CONSEGNA

Nel regime di consegne il ruolo dei coefficienti è chiaramente sancito fino al 31/03/2004

Fino a tale data le norme prevedono che tutto ciò che passa dalle mani del primo acquirente venga denunciato direttamente dal 1° acquirente che è tenuto ad applicare le norme e a compilare i moduli secondo la istrazioni

In altre parole attraverso l'uso dei coefficienti, i primi acquirenti, erano tenuti a denunciare i prodotti lattiero caseari acquistati direttamente presso le aziende agricole.

Oltre alla normativa ripercorrere anche la relativa modulistica è utile per completare il quadro di quello che è successo.

Partendo <u>dal Decreto del 30 settembre 1985</u> l'allegato I al Decreto, relativo alle consegne agli acquirenti, al punto C parla di "Consegne di latte e/o prodotti trasformati in equivalente latte" Il Decreto poi riporta i coefficienti di trasformazione in equivalente latte dei prodotti.(All. B pag 5 e seg.)

Anche la modulistica allegata <u>al DM 7 giugno 1989 n 258</u> è chiarissima. Negli allegati a questo decreto, sulla base della <u>documentazione commerciale</u> fornita dalla ditta acquirente del <u>latte e/o dei prodotti lattiero caseari sono previste le dichiarazioni e il calcolo dei prelievi . (All B pag 11 e seg.)</u>

IL DPR 23 dicembre 1993 specifica le responsabilità degli acquirenti "Gli acquirenti sono responsabili della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte e di altri prodotti lattiero caseari consegnati...." (All B pag 18 e seg)

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43 100 Parma (1)	Tel 0521/831249 で う Cell 349/4140969	
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail dimely laya clasty chart it doe, prot 80/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

Decreto 15 maggio 1997.

Con questo Decreto vengono rifatte le dichiarazioni delle annate 95-96 e 96-97. La modulistica predisposta prevede "Dichiarazione di consegna di latte o equivalente latte" come specificato in alto a destra nel modello (All B pag 21 e seg)

CAMPAGNA 1999/2000

Significativo è il titolo delle istruzioni.

"Note esplicative per la compilazione della dichiarazione annuale di consegna latte o equivalente latte e dei relativi allegati L1" (All B pag 25 e seg.)

".. MODULO BASE per l'identificazione dell'acquirente ed i riepiloghi del numero dei fornitori del numero di capi e delle quantità di latte o in equivalenti prodotti lattiero caseari ritirati. "

Anche i modelli allegati contengono in alto a destra la "Dichiarazione di consegna latte o equivalente latte"

CAMPAGNA 2001/2002

Anche in questo caso il modulo allegato contiene in alto a destra la "Dichiarazione di consegna latte o equivalente latte" (All B pag 36 e seg)

Decreto 21 gennaio 2003 (All B pag. 38 e seg)

Vengono richiamate sia all'art 1 che all'art 2 la necessità di utilizzare i coefficienti e <u>le responsabilità degli</u> acquirenti sia per le consegne di latte che di equivalente latte.

6) <u>CONCLUSIONI</u>

In definitiva le norme e le responsabilità sono chiare.

Il sistema con l'utilizzo di coefficienti sbagliati ha creato a causa dell'effetto moltiplicatore di questi coefficienti produzioni inesistenti che tuttavia sono entrate nel sistema sotto forme di quote. Erano le norme che obbligavano a denunciare i prodotti con l'uso di questi coefficienti.

E' nata una confusione incredibile. I gestori del sistema non avendo capito gli errori di base hanno cercato di far quadrare i conti. In realtà poiché è impossibile far coincidere due numeri diversi, la produzione calcolata con i coefficienti corretti e quella calcolata con i coefficienti sbagliati quello che è successo è che sono rimaste nel sistema quantitativi considerevoli di quote di carta che col tempo sono state in parte assorbite dal sistema produttivo reale.

Infatti oggi l'Italia in base al calcolo matematico del latte equivalente, produce oltre 24 milioni di q.li di latte in più rispetto a 20 anni fa, mentre né AIMA né AGEA, ma nemmeno la CE hanno mai rilevato questo aumento.

Anche la gestione dei controlli previsti dalle norme, come ad esempio art 11,12 e 13 del reg CE 1392/2001, evidentemente è stata condotta in maniera irregolare (vedere allegato B pag 2, 33,34,35).

Quando si ha la pretesa di gestire in un modello di calcolo un intero comparto economico di uno Stato, progetto decisamente ambizioso, bisognerebbe avere anche le basi per farlo.

Tuttavia è difficile credere che chi ha gestito il sistema non si sia mai accorto di niente. I controlli avrebbero dovuto evidenziare le innumerevoli anomalie.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (1)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. Nº	e-mail langle locate transchuet it
2009002551	doc. prot 80/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza
	del Consiglio e del MIPAF

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici – Parma (I)

E' abbastanza ovvio, che ci sia stata da parte dell'ente gestore, almeno una condotta certamente non all'altezza del compito che gli era stato affidato.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.

Allegato B - regime di consegna e coefficienti

Fava Ing. Daniele Viale Solferino 30 43100 Parma iscritto ord ing Provincia di Parma al nº 1135 tel 0521/831249 cell 349/4140969 e-mail daniel.fava@libero.it



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	e-mail daniele, fava/a/fastwebnet, it
2009002551	doc. prot 80/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza
	del Consiglio e del MIPAF

Preg.mo

Col. Vincenzo Alonzi
Comandante Ĉarabinieri Politiche
Agricole
Via Torino 44
00184 ROMA

e.p.c. Conisigliere
Sergio De Felice
Via XX Settembre 20
00187 Roma
e-mail
s.defelice@politicheagricole.it

Parma, 01 ottobre 2009 RACCOMANDATA anticipata via fax

Oggetto: QUOTE LATTE: LA VIOLAZIONE DI NORME

Desidero informarla che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Gianni Letta mi ha informato dell'Istituzione della Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.(in allegato la lettera)

Con l'approssimarsi della scadenza dei termini previsti dal Decreto, con l'auspicio di apportare un contributo al chiarimento della vicenda, le segnalo in aggiunta ai documenti già trasmessi al Consigliere Sergio De Felice e al Consigliere Umberto De Augustinis quanto segue:

A) RIEPILOGO DEL METODO DI DENUNCIA DEL LATTE E DEI PRODOTTI DERIVATI

1) Tutti i prodotti latte e suoi derivati quali formaggio, crema, burro e altro, devono essere contabilizzati, come specifica l'art. 6 del reg 1788/03 e prec. nel regime quote, nel momento in cui escono (e non prima come tuttora avviene a causa di istruzioni sbagliate nel regime di vendita diretta) da una qualsiasi azienda agricola del territorio dello Stato membro o vengono impiegati in essa a fini commerciali. Il classico esempio di impiego a fini commerciali è per esempio l'utilizzo per produrre alimenti che contengono prodotti lattiero caseari che poi vengono venduti dall'azienda agricola sotto altra forma. La norma prevede, per evitare che questi prodotti possano sfuggire al regime quote, la tenuta di un registro di magazzino. (art 24 reg 595/04 e prec)

2) Mentre il latte che esce da una azienda agricola, viene pesato – c'è poi la correzione in base al tenore di grasso- i prodotti lattiero caseari diversi dal latte (formaggi, crema, burro ect) vengono sempre pesati, ma il loro peso deve poi essere moltiplicato per un coefficiente a seconda del tipo di prodotto venduto, al fine di essere riconvertito in equivalente latte che non è altro che il latte con un determinato contenuto di grasso stabilito nelle norme CE. Questo si rende necessario perché nel regime quote tutto quanto, prodotti consegnati, distribuzione della quota, prelievo supplementare, sono per semplicità di gestione riferiti solo all'equivalente latte, cioè ad un latte con un certo contenuto di grasso. Immaginate che

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it
2009002551 documento stralcio	doc. prot 123/09 riservato
2009002551 documento straicio	

confusione ci sarebbe se la CE dovesse attribuire una quota dei vari tipi formaggi ai vari produttori agricoli che trasformano direttamente il latte. Questi poi magari cambiano tipo di prodotto e quindi la CE dovrebbe attribuirgli una quota del nuovo prodotto e così via. Sarebbe ingestibile. Il concetto di equivalenza, consente di semplificare la gestione. Questo ammesso che si sappiano fare però le equivalenze.

3) Il latte insieme con i prodotti lattiero caseari, questi ultimi ritrasformati come abbiamo detto in equivalente latte, con l'uso dei coefficienti, entrano nel regime di consegna o di vendita

diretta a seconda di chi sia l'acquirente.

Dall'inizio del regime quote –campagna 1983-1984 - fino all'entrata in vigore del reg CE del Consiglio 1788/03, che entra in vigore il 01/04/2004, con il regolamento attuativo 595/04 della Commissione, i prodotti diversi dal latte (formaggi ect) dovevano essere contabilizzati nel regime di consegna se acquistati da un primo acquirente, a cura dello stesso primo acquirente. Se invece questi prodotti venivano venduti ad un dettagliate o ad un consumatore finale dovevano essere caricati nel regime di vendita diretta a cura del produttore agricolo. Solo dopo il 1 aprile 2004, proprio con il reg 1788/03 e il successivo 595/04, la CE ha stabilito che i prodotti diversi dal latte anche se ceduti ad un primo acquirente devono essere contabilizzati nel regime di vendita diretta.

B) IL CONTENUTO DI MATERIA GRASSA DEL LATTE NELLE NORME DEL CONSIGLIO CE

Il contenuto di materia grassa del latte può essere definito o attraverso una percentuale di grasso contenuta nel latte, come veniva definito nei primi reg CE del Consiglio , o con il tenore di materia grassa del latte contenuto in un kg di latte di mungitura. Quest'ultimo metodo è quello utilizzato nell'allegato II del reg CE del Consiglio 1788/03 ed ha permesso di definire il contenuto di materia grassa al centesimo di grammo . Con una precisione direi notevole.

Ben prima che entrasse in vigore il regime quote il reg 804/68 del 27/06/68 all'art. 3 considera una percentuale di materia grassa del latte del 3,7% cioè un tenore di materia grassa del latte di 37 grammi di grasso per kg di latte. Nello stesso regolamento all'art 28 e 30 sono definite le modalità di scambio di queste informazioni fra Stato e Commissione. Procedura che verrà richiamata dall'art 11 del reg CE 3950/92 del Consiglio. Il reg 3950 all'art 9 definisce il latte come il prodotto proveniente dalla mungitura di una o più vacche. Quindi con tutto il suo tenore di grasso. In tempi più recenti abbiamo citato la tabella II del reg 1788/03. Sembra una banalità dire che il latte definito dalle norme è quello di mungitura con tutto il suo tenore di grasso. Invece non aver capito questo concetto è alla base dell'errore nel calcolo dei coefficienti e di tutte le conseguenze che ne derivano.

C) IL RUOLO DEL CONTENUTO DI MATERIA GRASSA DEL LATTE NEL CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI IN EQUIVALENTE LATTE

Chi ha determinato i coefficienti doveva risolvere una equivalenza per ogni tipo di formaggio . <u>Uno dei termini dell'equivalenza era proprio il contenuto di materia grassa del latte stabilito nelle norme richiamate al punto precedente.</u>

Il calcolo doveva tenere conto poi del tenore (contenuto) di grasso e di secco del prodotto lattiero caseario e raffrontarlo tramite una equivalenza col tenore di materia grassa del latte.

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata-Copyright rep. N°	e-mail danieje.fava@fastwebnet.it
	doc. prot 123/09 riservato
2009002551 documento stralcio	doc. prof 123707 Historial

D) LA VIOLAZIONE DELLE NORME NEL CALCOLO DEI COEFFICIENTI- ASPETTI TECNICO GIURIDICI

Come citato nelle precedenti relazioni sono 4 i Decreti del Ministero che contengono i coefficienti di conversione di questi prodotti.

Questi coefficienti sono appunto matematicamente sbagliati.

Per calcolarli occorre capire come si imposta l'equivalenza di cui si parla nelle norme.

L'equivalenza si imposta prestando attenzione a quanto dicono le norme.

Gli art 8 del reg CE 1371/84; 1 del reg CE 536/93; 2 del reg CE 1392/2001; 12 del reg 595/04 stabiliscono direttamente i coefficienti di trasformazione in equivalente latte da applicare per i kg di crema o di burro che venivano acquistati dai primi acquirenti o venduti direttamente dai produttori a soggetti diversi dai primi acquirenti.

Infatti poiché il burro ha un tenore di grasso minimo dell'82% che vale per legge in tutta Europa

evidentemente la CE poteva stabilire un unico coefficiente.

Diverso invece il caso dei formaggi. Vista la varietà di formaggi in Europa la CE, negli art sopracitati, ha demandato ad ogni stato membro il calcolo dei coefficienti per i propri formaggi definendo solo il metodo di calcolo. Il metodo prevede ancora oggi di tenere in conto il tenore di estratto secco e di grasso dei tipi di formaggio e di raffrontarlo con il contenuto di materia grassa del latte stabilito nelle varie direttive del Consiglio CE, citate al punto B della presente relazione.

Quindi il primo punto fermo è che bisogna partire dal tenore di grasso e di secco del prodotto . Sono tutti dati noti da tempo agli addetti del settore.

Il secondo punto che occorreva capire, era a che cosa deve essere equivalente questo latte di cui si parla nei reg CE. Se di equivalente si parla a qualcosa dovrà pure essere equivalente! Nei regolamenti del Consiglio CE come abbiamo visto c'è scritto.

In definitiva per calcolare i coefficienti occorreva tenere conto, volendo fare riferimento all'ultima normativa in vigore, del combinato disposto del reg 1788/03 del Consiglio CE, che nella tabella II stabilisce per ogni stato il tenore medio di grasso di 1 kg di latte di mungitura e dell'art 12 del reg 595/04 della Commissione che stabilisce che i coefficienti di trasformazione dei prodotti lattiero caseari devono tenere conto del tenore di secco e di grasso del prodotto nel momento in cui esce dall'azienda.

In definitiva più in generale, perché lo stesso errore è stato commesso con le precedenti normative, occorreva leggere e capire il significato delle parole, in particolare il significato della parola equivalente latte contenute nei reg del Consiglio e in quelli della Commissione.

Purtroppo chi ha calcolato i coefficienti non ha capito che equivalente latte significa equivalente al tenore di materia grassa stabilito nelle norme e ha preso invece in considerazione il latte utilizzato dividendolo per il quantitativo di prodotto ottenuto determinando dei coefficienti che non c'entrano niente col regime quote.

E' un errore matematico secco.

In pratica fin dall'inizio del regime quote è stato creato un modello matematico di rappresentazione della produzione nazionale completamente sbagliato.

ıva ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
iva ing. Daniele – Servizi Techiel Lama (1)	Cell 349/4140969
iale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it
produzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	doc. prot 123/09 riservato
09902551 documento stralcio	Que. plut 125/07 Rock add

Modello matematico può sembrare una parola difficile, ma in questo caso è semplicemente la somma del latte e dei prodotti lattiero caseari, questi ultimi ritrasformati in equivalente latte, per poter applicare il regime quote. Il problema è che questi coefficienti sono da sempre completamente sbagliati e la logica vuole che pertanto le denunce in Italia sono sempre state sbagliate.

Quando si commettono errori così gravi non si finisce mai di sbagliare. Un errore trascina l'altro. Nel prossimo paragrafo vedremo come da un errore come quello dei coefficienti derivano conseguenze gravissime per il regime quote.

E) LE CONSEGUENZE DEGLI ERRORI.

Le conseguenze degli errori si trascinano fin dalla prima campagna i di entrata in vigore del regime quote.

La CE mi ha comunicato, i dati ufficiali delle quote e delle produzioni (tabella allegata- i dati sono espressi in tonnellate, mentre io ho sempre parlato nelle mie relazioni di q.li, perché altre elaborazione CE con cui mi interessa raffrontarmi sono fatte ancora in q.li) Si tenga conto che da questa tabella ufficiale emerge che la quota di latte in vendita diretta, latte cioè che veniva trattato e trasformato direttamente nelle aziende agricole era all'inizio di oltre 11 milioni di q.li, contro gli 87,9 milioni in consegna. Rappresentava quindi una percentuale importante della produzione nazionale.

Da questa stessa tabella emerge che valori elevati di latte trasformato direttamente dalle aziende agricole si sono avuti fino a metà anni 90 con oltre 7 milioni di q.li di latte. Il punto chiave della questione è che questi prodotti, ricavati direttamente nelle aziende agricole, se acquistati da un primo acquirente andavano a caricare il regime di consegna e non quello di vendita diretta. L'effetto moltiplicatore sulla produzione nazionale è una conseguenza logica dell'errore dei coefficienti.

La normativa infatti prevedeva che questi prodotti in uscita dalla aziende agricole ceduti ai primi acquirenti venissero caricati nel regime di consegna con coefficienti anche doppi di quelli reali. Si capisce facilmente come partendo da valori così elevati di latte trasformato direttamente nelle aziende agricole (11 milioni di q.li) si sia potuto arrivare a denunciare fin all'inizio di entrata in vigore del regime enormi quantitativi di produzione generati in automatico dai coefficienti sbagliati. Questa produzione inesistente, causata dai coefficienti sbagliati con valori anche doppi rispetto a quelli calcolati correttamente, ha fatto si che, senza che nessuno capisse quello che stava succedendo, nel momento della prima distribuzione delle quote ai singoli produttori a metà anni 90, venissero distribuite quote sulla base di produzioni non reali. In pratica si sono distribuite quote con riferimento ad una produzione inesistente. Non bisogna infatti dimenticare che la quota venne distribuita a metà anni 90 con riferimento alle denunce in consegna e vendita diretta del 1988-89 quota A e 91-92 quota B.

Non ci si deve fare ingannare dal fatto che oggi il latte lavorato direttamente nelle aziende agricole è di pochi milioni di q.li. In un modello matematico, come le quote latte rimane tutto in memoria. Quindi se all'inizio erano 11 i milioni di q.li significa che una percentuale importante della produzione nazionale veniva trattato direttamente nelle aziende agricole e denunciata con coefficienti sbagliati anche di oltre il 100%.

Per quanto riguarda poi le denunce delle vendite dirette queste sono sempre state e sono tuttora completamente al di fuori della normativa CE.

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Ceil 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it
2009002551 documento stralcio	doc. prot 123/09 riservato

F) CONCLUSIONI

Come ho scritto al Sottosegretario di Stato dott Gianni Letta per arrivare in fondo a questa questione, una volta accertati gli errori dei coefficienti - ma su questo non vi possono essere dubbi- con la logica conseguenza che per il calcolo della produzione nazionale sono stati utilizzati dati matematicamente sbagliati, credo sia indispensabile un tavolo tecnico per un confronto aperto sulla reale produzione di latte in Italia in tutti questi anni. Credo anche che sarebbe importante il coinvolgimento in questo tavolo di tecnici della Commissione europea, che come ho già spiegato nelle precedenti relazioni non può considerarsi esente da colpe gravi.

Perché se è vero che i tecnici del Ministero hanno commesso errori gravi, è pur vero che la CE aveva tutti gli strumenti per controllare anomalie così gravi. Aggiungo che gli strumenti per ricostruire tutta

la vicenda sono ancor oggi pienamente disponibili.

Le possibilità di controllo quindi ci sono e sono state stabilite proprio da specifici regolamenti del Consiglio e della Commissione richiamati nelle precedenti relazioni e ovviamente confermate dalla stessa Commissione CE, nella lettera del Direttore Dott. Demarty prot 008902 del 17 marzo 2008, in risposta a mie due raccomandate sull'argomento.(documenti in vostro possesso)

I dati quindi per ricostruire tutta la vicenda sono già ora disponibili, pronti per essere elaborati e confrontati insieme con i tecnici della CE e sono tutti dati ufficiali dell'OCM latte e suoi derivati. Ci si muove pertanto nello stretto ambito di quelle che sono esclusivamente le norme specifiche del

Serve solo la volontà di volere esaminare, elaborare e confrontare questi dati.

Restando a disposizione della Commissione di indagine e in attesa di riscontro porgo cordiali saluti .

Allegati:

Lettera Sottosegretario di Stato Gianni Letta

Tabella dati quote e produzioni trasmessami da ufficio CE.

Fava Ing. Daniele Viale Solferino 30 43100 Parma iscritto ord ing Provincia di Parma al nº 1135 tel 0521/831249 cell 349/4140969 e-mail daniel.fava@libero.it

ing. Daniele Fava WUV
dring to her pean
Tables V

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (l)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it
Riproduzione aliche parziale violata Copyright	doc. prot 123/09 riservato
2009002551 documento stralcio	

	. 0		territoria de la companya de la comp				
Le annare sono da Quota intendersi dal 1º aprile consegne di un anno al 31 marzo dell'anno	Quota consegne	Quota vendita diretta	somma quote consegne e vendita diretta	Froduzione in regime di consegna	Quantitativo di Vendite dirette	Consegne – vendite dirette	Importo per 100 kg di zette del prelievo
	tonnellate	tonnellare	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnoilata	Supplementare
1983-1984		1:116.000				10 600 000	
1984-1985	8.798.000	1.116.000	9.914.000			10.255.000	***************************************
1985-1986	8.798.000	1.116.000	9.914.000			10.827.000	
1986-1987	8.798.000	1.116.000	9.914.000	NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OW		10 749 000	
1987-1988	8.622.040	1.093.680	9.715.720			10.819 000	
1988-1989	8.373.056	1.082.520	9.455.576			10.906.000	
1989-1990	8.300.033	1.082.520	9.382.553		Market Commence of the Commenc	11.175.000	
1990-1991 *	8.138.070	732.520	8.870.590			11 413 000	54 3015
1991-1992	8.312.190	717.870	9.030.060			10.77 ± 000	
1992-1993	8.312.190	717.870	9.030.060			10 239 000	
1993-1994	9.212.190	717.870	9.930.060	The state of the s		9918 000	
1994-1995	9.212.190	717.870	9.930.060			10.167.000	80.875
1995-1996	9.632.540	297.520	9.930.060	10,209,473	155.021	10.364 494	74.695
1996-1997	9.698.399	231.661	9.930.060	10.302.099	156.191	10.458.290	70.330
1997-1998	9.698.399	231.661	9.930.060	10.338.938	166,923	10,505,861	70,330
1998-1999	668'369'	231.661	9.930.060	10.398.363	152.522	10.550.885	066.86
1999-2000	9.703.974	226,086	9.930.060	10.176.275	154.812	10.331.087	586.89
2000-2001 **	10.087.974	226.086	10.314.060	10.494.000	186.000	10.680,000	586.80
2001-2002	10.303.974	226.086	10.530.060	10.645.500	232.300	10.877.800	
2002-2003	10.301.648	213.578	10.515.226	10.811.000	151.57.0	11.086.127	
2003-2004	10.300.000	230.060	10.530.060	10.696.600	257.800		
2004-2005	10.281.085	248,975	1,0,530,060	10.664,700	290.000	,	75.55
2005-2006	10,284,045	246.015	10.530.060	10.889.800	264,800	11.154.600	16.01
2006-2007			10.530.060	10.837.816			FC.8C.
2007-2008	To the state of th						77.83



Prot. N. /SSL/10923/09

Roma, 30 luglio 2009

Epopo hjepen.

desidero informarLa che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, datato 25 giugno 2009, è stata istituita la Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

L'articolo 4 del decreto prevede che la Commissione concluda i suoi lavori entro il 31 ottobre 2009.

Le invio i miei più cordiali saluti.

Gianni Letta

Ing. Daniele FAVA Viale Solferino, 30

<u>43100 PARMA</u>

Preg.mo

Col. Vincenzo Alonzi Comandante Carabinieri Politiche Agricole

Via Torino 44 00184 ROMA

Joc 140/09 F.D.

Parma, 18 ottobre 2009 RACCOMANDATA

Oggetto: QUOTE LATTE: - UN CASO DI VENDITE DIRETTE CHE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA SOSTIENE ESSERE ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE DI INDAGINE DA LEI PRESIEDUTA

Con raccomandata del 2 ottobre 2009 (allegato F) la Regione Emilia Romagna mi informa che un caso da me sottoposto all'esame della Regione e di Agea è ora all'esame della Commissione di inchiesta da Lei presieduta.

À questo punto è mia volontà informare la Commissione di indagine di alcuni aspetti.

Un produttore nel 2003, regolarmente autorizzato, a seguito della costruzione del caseificio aziendale, passa dal regime di consegna al regime di vendita diretta e chiede alla Provincia di Parma come deve fare la

denuncia dei prodotti venduti nel regime quote.

Infatti potrà sembrare banale, ma visto che trasforma il latte in prodotti, venderà i prodotti e non il latte. Il buon senso, ma soprattutto l'art 6 del reg 1788/03 e le norme precedenti sanciscono che i prodotti vengano caricati nel regime quote nel momento in cui vengono commercializzati o impiegati nell'azienda a fini commerciali Non è il caso dell'azienda esaminata. Questa azienda infatti non impiega i prodotti lattiero caseari che produce, cioè non usa formaggio, crema o burro per produrre prodotti alimentari venduti sotto altra forma, quali primi piatti che contengono formaggio e burro, dolci, gelati o altro che magari potrebbero essere impiegati in una gastronomia aziendale, agriturismo ect. Questa azienda infatti non possiede né gastronomia, né agriturismo. Vende semplicemente i prodotti ottenuti dal latte La crema entro poche ore dalla produzione (esiste una legge che obbliga alla pastorizzazione entro 72 ore dalla produzione di crema) mentre il formaggio parmigiano anche dopo 2 anni dalla sua produzione.

Si capisce pertanto che deve esistere un metodo per denunciare questi prodotti nel regime quote. Prodotti che derivano dal medesimo quantitativo di latte ma vengono venduti in annate diverse. Questo però deve avvenire solo nel momento della vendita. Ci mancherebbe che un produttore dovesse ad esempio affittare quota o eventualmente pagare un prelievo con 2 anni di anticipo rispetto alla vendita dei suoi prodotti. E' una norma di buon senso prima ancora di essere una chiara norma di legge (art 6 reg 1788/03 e prec). Questo chiaro principio viene richiamato anche dalla Direzione Generale Agricoltura allegato A5 pag 41 della relazione del 3 giugno 2009. Qualcuno prima o poi dovrà però informare il direttore Demarty che i coefficienti italiani sono completamente sbagliati.

Il metodo di denuncia corretto è quello sancito dall'art 12 del reg 595/04 e prec che prevede l'utilizzo di coefficienti di conversione diversi da prodotto a prodotto consentendo pertanto una gestione singola di ogni prodotto. Basterà quindi moltiplicare il peso di ogni prodotto nel momento in cui viene venduto per il proprio coefficiente per ottemperare al regime quote.

Purtroppo questi coefficienti sono sbagliati . Hanno valori anche doppi rispetto a quelli corretti.

A metà anni 90 quando viene distribuita la quota ai singoli produttori probabilmente emerge subito il problema, senza tuttavia che venissero capiti gli errori. Infatti la Regione Emilia Romagna, pensando di fare una cosa sensata, invia una lettera al Ministero (allegato A) dove propone un metodo che è quello di denunciare il latte trasformato invece dei prodotti venduti moltiplicati per i suoi coefficienti.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249	
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969	
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	e-mail daniele favade fastwebnet it	
2009002551 documento stralcio	doc. prot 140/09 riservato	DV 01/31
2007002001 doddings 50-1-1-		1 /

L'Aima recepisce nel suo modello di denuncia di vendite dirette la casella "Latte utilizzato" (allegato G) dove deve essere indicato il latte utilizzato nel caseificio aziendale perdendo ogni riferimento ai prodotti venduti. O meglio viene mantenuto il riferimento ai prodotti venduti, per mantenere una parvenza di rispetto delle norme europee, ma poi ai fini del calcolo del prelievo viene considerato il latte utilizzato.

Qui vengono commesse gravi irregolarità che si trascinano tutt'oggi.

- 1) Questo metodo non è previsto da nessun norma né italiana né europea, ma dalle istruzioni del modello. E' semplicemente il frutto di una serie di errori che sono tipici di un modello matematico. Per correggere un errore che non si è capito (i coefficienti) se ne commettono per forza altri.
- 2) Il fatto grave è che non ci si è resi conto che i prodotti trasformati nelle aziende agricole e acquistati dai primi acquirenti, dovevano essere caricati nel regime di consegna con l'utilizzo dei coefficienti dei vari decreti Ministeriali. Queste norme che prevedono la denuncia in equivalente latte (cioè con l'uso dei coefficienti) dei prodotti , quali formaggi, crema, burro, acquistati dai primi acquirenti presso le aziende agricole, continuano ad essere emanate sia a livello europeo che italiano fino al reg 1788/03 che ne modifica l'impostazione. (l'elenco delle norme e dei modelli che dimostrano la precedente affermazione sono contenute nell'allegato B del documento integrativo sul ruolo dei coefficienti del 16 giugno 2009 - pag 21 e seguenti volendo esaminare quelle dopo il 1996documento inviato ai Consiglieri Umberto De Augustinis e Sergio De Felice) Numerose quindi sono le norme e la modulistica che sanciscono questo principio, ovviamente anche prima del 1996. In definitiva l'effetto dell'introduzione del "latte trasformato" nel regime di vendita diretta ha fatto si che prima venisse denunciato il latte utilizzato nel regime di vendita diretta e poi nel regime di consegna latte con l'utilizzo dei anche i prodotti acquistati dai primi acquirenti derivati dallo stesso coefficienti. In definitiva si sono denunciati due volte gli stessi prodotti e in più con coefficienti sbagliati, anche doppi rispetto a quelli corretti. Se qualcuno sostiene che negli ultimi anni di vigenza della normativa questo non si è verificato allora bisogna chiedersi per quale motivo allora si è continuato ad emettere normative e modulistica in tal senso? C'era non conoscenza di una gestione del regime quote al di fuori delle norme o vi era qualcosa d'altro.?
 - 3) A tal proposito è importante esaminare il Decreto Ministeriale 31 luglio 2003. All'art. 9 "Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti" si parla di conteggi previsti dall'art. 5 del reg CE 1392/2001 riguardanti le quantità di latte e di prodotti lattiero caseari consegnate dai produttori....." l'art 5 del reg CE 1392/2001 è chiarissimo. Non lascia margini di interpretazione. Questo per dire che anche l'ultima normativa, come tutte le precedenti confermano questa impostazione. Piuttosto è interessante chiedersi come abbiamo fatto a nascondere ai produttori il reale metodo di denuncia. Infatti i produttori con caseifici aziendali non sono mai stati informati del corretto metodo di denuncia, cioè che i prodotti ceduti ai primi acquirenti andavano a finire nel regime di consegna. Questo è certamente dovuto al fatto che se i produttori avessero saputo del metodo corretto di denuncia con i coefficienti avrebbero scoperto immediatamente che i coefficienti erano sbagliati. Il controllo infatti a livello aziendale è immediato.
 - 4) In definitiva AGEA ha avuto una gestione irregolare dei dati relativi ai prodotti lattiero caseari provenienti dalle aziende agricole. io credo per evitare la firma del produttore che avrebbe dovuto invece controfirmare il modello del regime di consegna anche per i prodotti diversi dal latte. Lo scopo di questa gestione era quello di evitare il controllo del produttore e allo stesso tempo far vedere alla Commissione che le norme venivano rispettate. Basti pensare che il reg 595/04 al punto 2 delle considerazioni generali ordina agli stati membri di informare i produttori in vendita diretta della nuova definizione di vendita diretta. Non è mai giunta alcuna comunicazione in tal senso ai produttori perché altrimenti questi avrebbero scoperto che fino ad allora i loro prodotti venivano denunciati anche in consegna. Le conseguenze sarebbero state inimmaginabili perché tutti i produttori sia in regime di vendita diretta che in regime di consegna avrebbero scoperto la cosa e si sarebbero chiesti quante volte gli stessi prodotti venivano denunciati nel regime quote. Una volta ael regime di vendita diretta, una seconda volta nel regime di consegna con coefficienti maggiorati anche del doppio. E' facile capire cosa sarebbe successo.

Fava ing. Daniele – Servizi Techter Parma – (1) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (1) Prince of a parminle vietata. Copyright rep. N°	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969 e-mail daniele fava@fastwebnet.it doc. prot 140/09 riservato

- 5) La risposta a tutto questa confusione gestionale però è anche in quello che è successo prima della distribuzione della quota ai singoli produttori.
- 6) Il fatto grave è infatti che nessuno si sia chiesto cosa sia successo prima che la quota venisse distribuita ai produttori singoli, che sono ovviamente attenti a quello che succede nelle loro aziende . In realtà è successo che l'utilizzo dei coefficienti ha fatto si che l'Italia andasse pesantemente fuori quota, ma poiché a pagare era lo Stato nessuno era preoccupato di approfondire i problemi. Si pensi che fra il 1988 e il 1992 l'Italia ha accumulato una multa di 5500 miliardi delle vecchie lire che solo dopo lunga trattativa con l'Europa è stata ridotta a 3660 miliardi regolarmente pagati dallo stato.
- Quando però la quota è stata distribuita ai produttori singoli ed è arrivato il momento della denuncia nel regime quote, poiché a pagare non era più lo stato, qualcuno immediatamente si è accorto che qualcosa non andava I gestori del regime quote senza capire che erano i coefficienti ad essere sbagliati hanno inventato il metodo dei latte trasformato per le denunce in vendita diretta, senza tuttavia capire che anche il regime di consegna aveva pesantemente risentito e avrebbe continuato a risentire di questi coefficienti.
- In definitiva a metà anni 90 è stata distribuita quota ai singoli produttori, sulla base della produzione nazionale delle campagne 1988-1989 quota A e 1991-1992 quota B. Ma in quegli anni 88-89 e 91-92, la cui produzione rappresenta il riferimento per la distribuzione della quota siamo applicazione dei coefficienti da parte dei primi acquirenti con la totale mancanza di controllo dei singoli produttori (c'era il produttore unico e a pagare era lo stato).
- 9) Quindi è matematicamente dimostrato che la quota distribuita sulla base di quelle produzioni risente dei coefficienti sbagliati. E' evidente che ci sia stata sicuramente almeno una grande superficialità in tutta questa vicenda, tanto che a mio modesto parere credo la CE ad un certo punto, resasi conto della confusione che regnava in Italia , ha deciso di cambiare impostazione modificando appunto la definizione di vendita diretta con il reg 1788/03. In definitiva l'Italia ogni anno andava fuori quota, ma dopo la distribuzione della quota ai singoli produttori il fenomeno era dovuto oltre che all'applicazione diretta dei coefficienti nel regime di consegna anche alle conseguenze che i coefficienti hanno avuto sulla distribuzione della quota ai singoli produttori . I coefficienti infatti hanno generato le cosiddette quote di carta che si sono create appunto con riferimento alle produzioni 88-89 e 91-92. Doppio effetto quindi. L' effetto diretto dell'applicazione dei coefficienti nel regime di consegna in vigore fino al 2003, ma anche l'effetto delle quote di carta create dai coefficienti sbagliati. Poi in mezzo a tanti dati aleatori può anche darsi che negli ultimi anni prima del 2003 per evitare ulteriori eccessi di esuberi produttivi si sia evitato di contabilizzare i prodotti diversi dal latte acquistati dai primi acquirenti. Questo, ammesso che sia vero, però in realtà dimostra che le denunce in Italia sono sempre state molto addomesticate. In definitiva in un sistema completamente fuori controllo sembra quasi un favore ai produttori. In realtà sono fatti molto gravi perché come è chiaramente dimostrato, l'effetto coefficienti ha avuto pesantissime ripercussioni anche sulla distribuzione della quota ai produttori.
- 10) Non si può quindi fare finta che non sia successo niente in tutti questi anni di vigenza di coefficienti sbagliati, fra l'altro tuttora in vigore.

Poi è storia recente.

La lettera del sottoscritto alla Regione Emilia ,alla Provincia , al Ministero, all'Agea, all'Istituto sperimentale di Lodi.

La mancanza di risposta e le successive lettere fino a quella al sottosegretario di Stato e le successive comunicazioni.

Venendo al caso specifico si riassumono le tappe:

- o Il 5 maggio 2009 viene inviata una raccomandata a vari soggetti istituzionali (allegato B) dopo che tutti i precedenti tentativi non ottengono adeguata risposta.
- Dopo alcune telefonate al Commissario Contarin mi viene detto che la pratica è all'esame del Commissario quote latte dott Gulinelli e della Commissione di inchiesta da Lei presieduta

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I) Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio Tel 0521/831249 Cell 349/4140969 e-mail (famele lavara particilare) III doc. prot 140/09 riservato

Il 26 luglio 2009 invio una lettera al Commissario quote latte Dott Gulinelli con tutte le tappe della vicenda che dimostrano la totale buona fede dell'azienda che ha sempre cercato di capite come doveva comportarsi fin dall'inizio, senza tuttavia rassegnarsi a dover denunciare come venduti prodotti ancora a magazzino (allegato C)

o Il 4 agosto 2009 il Commissario dott Gulinelli risponde coinvolgendo la Regione Emilia Romagna

(Allegato D)

A quel punto sollecito la Regione Emilia Romagna affinché si assuma le proprie responsabilità (allegato E)

În data 1 ottobre 2009 mi arriva la risposta della regione Emilia Romagna che sostiene che la pratica

è all'esame della commissione di indagine da Lei presieduta. (Allegato F)

Successivamente incontro il dott. Barchi della regione Emilia Romagna che mi fa presente che è in possesso di un documento in cui il Ministero prende le distanza dalle istruzioni Agea. (documento che ho richiesto al dott Barchi della Regione), ma che tuttavia la Regione deve fare quello che dice Agea che insiste nelle sue posizioni.

Nonostante le ripetute richieste di spiegazioni del produttore l'Amministrazione ha costretto con le sue istruzioni il produttore ad una denuncia non conforme alle norme , chiedendo di indicare il latte trasformato (anche altre cose, ma ai fini del calcolo è quello che vale- allegato G) e poi lo fa diventare quantità venduta d'ufficio, (allegato H) nella sua comunicazione relativa ai calcoli di compensazione. Il prodotto magari è ancora in magazzino e quindi il produttore deve ancora incassare il ricavo della vendita ma si trova il prelievo da pagare. E' decisamente troppo.

Fra l'altro per la campagna 2002-2003 i prodotti dovevano essere caricati nel regime di consegna e non nel regime di vendita diretta e avrebbero concorso all'assegnazione della quota distribuita recentemente ai

produttori in consegna entrando a fare media come consegne degli ultimi 5 anni.

Come si vede gli errori non finiscono mai . La matematica è così. Se si comincia a sbagliare e non si vuole correggere gli errori veri non si finisce più di commettere irregolarità.

In definitiva l'Istituto lattiero caseario di Lodi ha determinato i coefficienti che sono matematicamente sbagliati

Fino alla lettera del 1996 della regione Emilia poiché a pagare il prelievo era lo Stato nessuno si è accorto di niente

Con la lettera del 1996 della Regione il regime di vendita diretta viene da Aima e poi Agea adattato alle esigenze di funzionalità delle denunce per tranquillizzare i produttori in quel regime che avevano intuito che qualcosa non andava senza però capire che la causa di tutto erano i coefficienti sbagliati. Ma nulla viene detto sul pregresso e sul regime di consegna che invece ha sempre usato e deve continuare ad usare i coefficienti per i prodotti trasformati nelle aziende agricole acquistati direttamente dai primi acquirenti . Nelle relazioni precedenti si forniscono poi i primi elementi per valutare la portata di questi errori nel regime di consegna.

In definitiva si può parlare di una errata gestione di un modello matematico - le quote latte sia per quanto riguarda il regime di vendite dirette che il regime di consegna- che tuttavia tiene in memoria tutto quello che è successo. Niente è più rigoroso di un modello matematico. O i dati utilizzati dall'Amministrazione nel regime quote sono giusti oppure sono sbagliati. Queste affermazioni non possono essere certamente vere

entrambe. Credo che sia ormai chiaro di fronte:

o a tanta evidenza normativa richiamata nelle precedenti relazioni

o alla modulistica già fornita anch'essa nelle precedenti relazioni, inequivocabile,

a tutte le spiegazioni date dal sottoscritto

che i dati utilizzati dall'Amministrazione nel regime quote sono dati che risentono di gravi errori. Restando a disposizione della Commissione di indagine e in attesa di riscontro porgo cordiali saluti .

Allegati:


- A) Lettera della regione Emilia Romagna del 1996 al Ministero e ad AIMA (11/06/1996)
- B) Un caso aziendale lettera al Commissario Agea dott. Contarin, regione, provincia (5/05/2009)
- C) Lettera al Commissario Quote Latte dott Gulinelli ((26/07/2009)
- D) Risposta del Commisagrio dott Gulinelli (4/08/2009)

/ ·	
Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (1)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	e-mail daniele fava@fastwebnet.it
Riproduzione anche parziale viciata- Copyright rep.	doc. prot 140/09 riservato 4 5 4/23
2009002551 documento stralcio	Table Processing

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici - Parma (I)

- E) Sollecito alla regione Emilia Romagna (25/08/2009)
- F) Risposta della Regione Emilia Romagna (01/10/2009)
- G) I modelli di denuncia del produttore nel 2002-2003 e nel 2004-2005 e le comunicazioni di Agea

Fava Ing. Daniele
Viale Solferino 30
43100 Parma
iscritto ord ing Provincia di Parma al nº 1135
tel 0521/831249 cell 349/4140969
e-mail daniel fava a libero it




Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I)	Tel 0521/831249	
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (1)	Cell 349/4140969	
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. Nº	e-mail daniele by cy ta and all	1. 1
2009002551 documento stratcio	doc. prot 140/09 riservato	05/37
		1 1

ALLEGATI

- A)Lettera della regione Emilia Romagna del 1996 al Ministero e ad AIMA (11/06/1996) 學表 少子
- B) Un caso aziendale lettera al Commissario Agea dott. Contarin, Regione, Provincia (5/05/2009) Pd. 9
- C) Lettera al Commissario Quote Latte dott Gulinelli ((26/07/2009) भून । १
- D) Risposta del Commissario dott Gulinelli (4/08/2009) ですことの
- F) Risposta della Regione Emilia Romagna (01/10/2009) かるこう
- G) I modelli di denuncia del produttore nel 2002-2003 e nel 2004-2005 3.33
- H) Le comunicazioni di Agea di fine luglio relative ai calcoli di compensazione delle due annate dove il quantitativo diventa d'ufficio "Quantità venduta"

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I)	Tel 0521/831249		
Viale Solferino 30 - 43100 Parma (1)	Cell 349/4140969	****	
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. Nº	e-mail damete toga graaty phactat	ì.	0000
2009002551 documento stralcio	doc. prot 140/09 riservato	hy c	121
		1.1	1



Regione Emilia Romagna

Assessorate Agriceltura

Servizio produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato

1 GIU. 1996 Protocolle nº 18058 17 Respossa al toglico

QUOTE LATTE DICHIARAZIONI VENDITE DIRETTE PARMIGIANO REGGIANO

- AL MINISTERO RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALL
- ALL'ALMA

e p.c. - ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI

- ALLE CENTRALI COOPERTIVE
- ALLE ASSOCIAZIONI PRODUTTORI LATTE
- AI SERVIZI PROVINCIALI. AGRICULTURA

Loro Sedi

Nella zona di produzione del Parmigiano Reggiano gli allevatori titolari di quota per vendite dirette gestiscono di norma cascifici aziendali e trasformano il latte prodotto in Parmigiano Reggiano. Nella fase di compilazione del modulo di dichiarazione di fine campagna, tali produttori hanno incontrate diverse difficoltà in quanto il produtto viene venduto in momenti diversi dalla produzione lattiera.

Com'è noto il Parmigiano Reggiano è un formaggio a lunga stagionatura che arriva fino a 2 anni e mezzo;tale momento non coincide sempre con la vendita del prodotto da parte del produttore, in quanto la commercializzazione è condizionata dal mercato.

Pertanto ci si trova di fronte a vendite eterogenee che possono avvenire a 4 mesi, 6 mesi, 1 anno........... fino a 2 anni e mezzo; si può verificare il caso limite che un produttore non venda alcun formaggio nel corso di una campagna lattiera, vendendone il doppio la campagna successiva.

In tale situazione la Regione Emilia Romagna, dopo aver sentito, se pur informalmente, Codesti Enti, ha indicato di riportare nella dichiarazione di fine campagna il latte effettivamente prodotto. Tale dato è verificabile in quanto le forme prodotte di parmigiano devono essere denunciate obbligatoriamente al Consorzio, e/o dal controllo del registro di stalla, che deve escere

obbligatoriamente tenuto ai sensi della normativa vigente sulle quote latte, considerando sil numero di vacche in stalla e la produzione media provinciale.

Restando in attesa comunque di indicazioni in merito, si porgono distinti saluti.

L DIRETTORE GENERALE (Dr. Pario Manghi)

MCZ/ai My

T 5 MAG. 2009

Spett.le

ALLEGATO (B)

Agea

Al Commissario Straordinario

Dott Franco Contarin

All'ufficio monocratico

Dott Alberto Migliorini

Via Torino 45

00185 Roma

tel 06/494991

fax 06/4453940

Regione Emilia R^oomagna Direzione Generale Agricoltura Viale Silvani 6 40122 Bologna Direttore Servizi Produzioni Animali Dott Davide Barchi V Silvani 6 40122 Bologna Tel 051/5274830 FAX 051/5274688

Provincia di Parma Ass. Agricoltura Direttore Settore Agricoltura Piazz.le Barezzi 43100 Parma Dott Carlo Bonizzi



AGREA

Largo caduti del lavoro

40122 Bologna

Oggetto: quote latte-

- procedimenti relativi ai prelievi supplementari nei confronti della scrivente azienda:
- errori nel modello e nelle istruzioni di dichiarazione di vendita diretta.-
- richiesta
 - di accesso ai documenti per conoscere il responsabile del procedimento dei prelievi supplementari a carico dell'azienda scrivente
 - di attivazione della conferenza dei servizi ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. e di colloquio con il responsabile del procedimento in merito ai prelievi supplementari calcolati a carico dell'azienda scrivente a seguito di gravi irregolarità compiute dall'Amministrazione pubblica.
 - "riconoscimento ufficiale da parte dell'autorità competente dello Stato membro (Agea) che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata" ai sensi dell'art 16 comma 1 del reg 595/04 come modificato dal reg CE 1468/2006

Az. Ag Fava Alessandro e Delledonne Carla via Alighieri 65 43030 Felino (PR) Cpyright Siae 2009- Tutti i diritti riservati di conseguente redistribuzione del prelievo a favore dell'azienda scrivente, con sgravio dei ruoli, sblocco della PAC, restituzione delle trattenute IVA e cancellazione ipoteca sulla azienda

<u>Quote latte-</u> Questa lettera per segnalare errori di gestione del regime quote latte che è difficile credere che possano succedere in un paese civile.

Sono ben quattro i Decreti Ministeriali (MIPAF) DM 30/09/1985, DM 7/06/1989; DM 21/01/2003; DM 31/07/2003 contenenti nei loro allegati una tabella con coefficienti di conversione dei prodotti lattiero caseari in equivalente latte, sbagliati in alcuni casi anche di oltre il 100% (valori doppi di quelli corretti).

L'intero Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha approvato all'unanimità il 22/04/2008 la risoluzione 1069 (scaricabile anche da internet) pubblicata sul BUR regionale n° 74 del 07/05/08. Tale risoluzione venne presentata nel febbraio del 2006 al Consiglio regionale e allo stesso tempo i documenti vennero presentati anche al Mipaf. (quindi da oltre 3 anni)

Nonostante sia passato quasi un anno dalla approvazione in Consiglio regionale e nonostante la Giunta della regione Emilia Romagna abbia presentato un fascicolo presso il MIPAF nulla è cambiato.

IL MOTIVO DELL'INTRODUZIONE DEI COEFFICIENTI

Per capire come funziona il regime quote latte occorre prestare attenzione ai termini contenuti nei regolamenti CE.

Il regime si applica sia al latte che esce da una azienda agricola, ma anche ai prodotti lattiero caseari che escono sempre da una azienda agricola (in pratica le aziende agricole che trasformano direttamente i prodotti). E' evidente che se una azienda agricola trasforma il latte in prodotti venderà i prodotti e non il latte. Sembra banale, ma è solo l'inizio dell'avventura.

Poiché anche i prodotti trasformati nelle aziende agricole devono essere soggetti ad una multa (il termine legislativo è prelievo supplementare), se viene superato un certo quantitativo che lo Stato ha assegnato al produttore, ci sono due strade.

O vengono assegnati ad ogni produttore un certo quantitativo di formaggio tipo parmigiano, piuttosto che taleggio e così via, e se viene superato tale quantitativo assegnato scatta la multa, oppure esiste un concetto matematico che si chiama equivalenza che ha consentito all'umanità di uscire dalle forme di baratto della preistoria.

Bene, la CE ha scelto quest'ultimo metodo. Ha stabilito che nel momento in cui i prodotti escono dall'azienda devono essere trasformati in equivalente latte. Quindi, invece di assegnare ad ogni produttore trasformatore un quantitativo di parmigiano, piuttosto che di taleggio ect, la CE, e di conseguenza lo Stato Italiano, hanno assegnato ad ogni produttore semplicemente un quantitativo di latte. I prodotti trasformati nelle aziende agricole vengono riconvertiti in latte nel momento in cui escono dall'azienda o vengono impiegati in essa a fini commerciali (art 6 reg 1788/03 e prec , es utilizzo in agriturismo, dove magari non viene venduto né latte, né formaggi, ma ad esempio altri prodotti elaborati che però contengono prodotti lattiero caseari. Questi ultimi devono essere contabilizzati mensilmente in un apposito registro) Questo che sembra superfluo lo preciso, perché su questo punto Agea con la nota prot 29993/UM del 10 novembre 2008 cerca di difendere le sue istruzioni con ragionamenti sconclusionati, come quando sostiene che la trasformazione del latte in formaggi a lunga stagionatura è un impiego a fini commerciali. Perché invece quelli a breve stagionatura probabilmente per Agea vengono trasformati per essere regalati !!! L'esempio classico di impiego a fini commerciali è quello dell'utilizzo dei prodotu lattiero caseari per realizzare prodotti che vengono poi venduti sotto altra forma (es i prodotti utilizzati per preparare cibi in un agriturismo o in una gastronomia aziendale che hanno subito un processo di lavorazione, es tortelli che contengono sia burro che formaggio ecr ect).

In allegato una relazione che spiega perché la nota Agea prot. 29993/UM del 10 Novembre 2008 interpreta in modo sbagliato i reg CE, al solo scopo di non ammettere errori gestionali che durano da anni.

Torniamo ora al concetto di equivalenza. Con il concetto di equivalenza, introducendo in definitiva un'unità di misura che è il latte equivalente caratteristico per ogni tipo di formaggio, si è risolto il problema di dover affidare ad ogni produttore una quota di produzione di ogni formaggio. Pensate ad un produttore che produce Parmigiano, che magari decide di fare poi anche qualche altro tipo di formaggio. Sarebbe un problema, perché bisogna assegnarli anche una quota di un altro tipo di formaggio ect ect.

Le equivalenze sono un concetto noto non so da quanto tempo, ma penso da millenni.

Il problema da risolvere era quindi semplice. Semplice per modo di dire. Infatti per risolvere questo problema bisogna conoscere bene i regolamenti CE.

Una persona normalmente dotata avrebbe dovuto chiedersi a che cosa doveva essere equivalente questo latte di cui si parla nei reg CE. Se di equivalente si parla a qualcosa dovrà pure essere equivalente, o sbaglio?

Se uno conosce i regolamenti CE c'è scritto. Voglio citare solo uno degli ultimi reg CE, ovviamente c'è scritto in tutti. Nel reg CE 1788/03 nella tab II per l'Italia c'è scritto che il tenore di grasso di 1 kg di latte vale 36,88 gr.

Bisognava capire leggendo i reg che i formaggi vanno trasformati sulla base del loro tenore di grasso e di secco (art 12 reg 595/04 e prec.) in equivalente latte tenendo conto che il tenore di grasso del latte medio italiano è di 36,88 gr per kg di latte.

Invece chi si è occupato della determinazione dei coefficienti ha probabilmente letto distrattamente i reg CE e ha capito che il latte equivalente in pratica equivale a quello che si usa per fare 1 Kg di formaggio, anche se questo non è equivalente a 36,88 gr di grasso. Sono stati quindi stabiliti dei coeff che non c'entrano veramente niente.

In poche parole è semplicemente tutto sbagliato e questo da sempre.

MODELLO DI DENUNCIA VENDITE DIRETTE

Per ovviare all'errore dei coefficienti, che qualcuno si ostina a non cambiare e a non comunicare alla CE, Agea ha dovuto inventarsi delle istruzioni prive di senso.

Il modello predisposto da Agea non è conforme alle norme CE e nemmeno alle norme Italiane. L'introduzione nel modello di denuncia dei formaggi a lunga stagionatura con l'indicazione di indicare il latte prodotto, senza alcun riferimento alle reali vendite è palesemente contro le norme europee, ma anche italiane.

La voce 3 "Totale latte utilizzato", il concetto di sovrapposizione di prodotto sono concetti che non esistono nelle norme europee, che parlano di quantitativi di latte utilizzati calcolati in equivalente latte riferiti ai prodotti venduti.

In pratica Agea ha cercato di ovviare a coefficienti sbagliati con un altro errore. D'altra parte quando ci si trova <u>all'interno di un modello matematico</u> come quello delle quote latte o si correggono gli errori di partenza come quello dei coefficienti o per forza di cose se ne devono commettere degli altri, come sono appunto le istruzioni Agea.

La voce "Totale latte utilizzato" se si legge attentamente è priva di senso, in quanto in un periodo di riferimento (es 1 aprile 2008-31 marzo 2009) vengono venduti prodotti che non derivano dal medesimo quantitativo di latte. E questo vale anche per formaggi con pochi mesi di stagionatura. Si pensi a formaggi che prodotti nel mese di febbraio vengono venduti anche dopo pochi mesi di stagionatura nel mese di aprile, maggio e cos' via. Quindi in un'altra campagna di riferimento.

E' evidente allora che se i prodotti non derivano dal medesimo quantitativo di latte questa voce che è un campo obbligatorio stante le istruzioni ,viene compilata in modo non conforme alle norme europee. Voi ne siete stati edotti e quindi dovete prendere idonei provvedimenti .

Insomma è inutile cercare di aggiustare un errore (quello dei coefficienti italiani, di cui sia Agea che il Ministerro sono stati da tempo informati) con altri errori.

Ci si rende complici di una gestione molto poco chiara

Il Ministero e Agea dovrebbero raccogliere le sollecitazioni che vengono dalla Regione Emilia Romagna dove l'intero consiglio Regionale ha approvato la risoluzione 1069 del 22/04 /2008 dove impegna la Giunta regionale a chiedere al Ministero la revisione dei coefficienti.

<u>Tutti possono sbagliare</u>, ma cercare di nascondere gli errori e obbligare i produttori a fare denunce contrarie alle norme è un fatto molto grave

Vi invitiamo pertanto a prendere ognuno per la parte di propria competenza idonei provvedimenti al fine di riportare le denunce all'interno delle norme europee. Occorre dunque modificare urgentemente il modulo di denuncia, comunicarlo ai produttori e adottare coefficienti corretti e comunicare il tutto alla Commissione europea.

Vi ricordiamo inoltre che è

obbligo di qualsiasi amministrazione pubblica, una volta che è stata messa a conoscenza di errori da essa commessi di attivarsi per la loro correzione e ritirare provvedimenti emessi sulla base di applicazione sbagliata di norme.

A tal proposito si richiede un incontro urgente al fine di spiegare nel dettaglio gli errori commessi dalla Amministrazione pubblica in modo che il responsabile del procedimento possa attivare la conferenza dei servizi e verificare i provvedimenti a carico della scrivente.

Poiché siete venuti a conoscenza che le istruzioni per la compilazione dei modelli di denuncia sono sbagliate, è vostro preciso dovere correre immediatamente ai ripari, al di là di quelle che possono essere state le sentente di Tribunali, che all'epoca dei ricorsi non sapevano,, perché non era ancora stato scoperto l'errore dei coefficienti Allo stato attuale il sistema è completamente fuori dalle norme europee.

Un conto è applicare le norme correttamente e pretendere giustamente il pagamento di prelievi se dovuti, in conto è fare norme sbagliate non tenere conto della nota 25022 della Direzione Generale Agricoltura della CE (allegata), e vessare i produttori e gli organi di controllo quali la Provincia di Parma o la Regione Emilia Romagna come ha fatto Agea con la nota N 23348/UM del 4 Dicembre 2006 con la quale nega l'evidenza, o la nota 29933/UM indirizzata alla Regione Emilia Romagna. con la quale difatto obbliga gli enti di controllo (provincia e regione) ad applicare in modo sbagliato e vessatorio per i produttori le norme sulle quote latte al solo fine di non ammettere decennali errori di gestione.

Finora Agea invece di informare la CE che i coefficienti sono sbagliati ha tentato di nascondere gli errori commessi e continua imperterrita ad emettere istruzioni prive di senso con l'unico scopo di difendere una posizione ormai insostenibile.

Nella prima nota indirizzata alla Provincia di Parma, Agea UM ha il coraggio di sostenere che la Direzione CE con la nota 25022 conferma le istruzioni Agea. Nella nota si legge "Contrariamente..." Non mi sembra che stia dando ragione ad Agea. Forse Agea si attacca al fatto che nella nota citata il Direttore invita ad applicare i coefficienti contenuti nel DM 31 luglio 2003

ed in particolare per il Parmigiano il coefficiente 15,15. Credo sia giunto il momento da parte di Agea o del Ministero di informare la CE che i coefficienti sono matematicamente sbagliati anche di oltre il 100% e iniziare una procedura di revisione dei calcoli finora effettuati.

Nella seconda nota del 10 novembre 2008 prot 29933/UM. Agea insiste ancora con le sue tesi e si lancia in un ridicolo e maldestro tentativo di sostenere che occorre denunciare nella voce " formaggi a lunga stagionatura"il latte trasformato nelle aziende agricole invece dei prodotti venduti calcolati in equivalente latte.

Siamo all'assurdo che chi produce formaggi a lunga stagionatura deve denunciare il latte trasformato mentre chi produce formaggi con meno di 12 mesi di stagionatura deve invece denunciare i prodotti venduti. E questo perché secondo la nota sopra richiamata i formaggi con oltre 12 mesi vengono prodotti a fini commerciali!! Mentre quelli con meno di 12 mesi forse per Agea probabilmente vengono regalati!!

Siamo al ridicolo, alla presa in giro.

Confidiamo nel buon senso e nella buona fede di tutti. Non bisogna dimenticare che non c'è solo l'aspetto amministrativo che pesa su questa vicenda. Ci possono essere anche risvolti diversi qualora non si provveda a correggere gli errori e a rettificare il passato.

Chiediamo di conoscere il o i responsabili dei procedimenti a carico dell'azienda per potergli illustrare urgentemente nel dettaglio le nostre ragioni. Basti pensare che nella campagna 2002-2003 la scrivente azienda proveniva dal regime consegne e quindi non aveva certamente prodotti a magazzino. In quella campagna ha venduto solo il burro. E' stata costretta a denunciare tutto il latte trasformato come se fosse venduto, invece dei prodotti effettivamente venduti, calcolati in equivalente latte. In quel periodo di riferimento gli sono stati attribuiti oltre 60.000 euro di prelievo pur avendo venduto solo parte dei suoi prodotti. Credo che l'Amministrazione abbia il dovere di prendere in esame la questione. A tal fine alleghiamo la richiesta di accesso ai documenti per conoscere il nome del responsabile con cui ogni cittadino ha il diritto di rapportarsi per procedimenti amministrativi in corso.


Chiediamo inoltre che vi coordiniate nelle vostre azioni. Risulta infatti che le trattenute effettuate (quali IVA ad esempio) non siano nemmeno state registrate come riscosse.

In attesa di urgente riscontro Cordiali saluti.

S. Michele Tiorre 95/05/06

Allegati:

- trattenuta rimborso iVA
- · iscrizione di ipoteca legale
- nota 25022 della Direzione Generale CEE
- risposta di Agea alla Provincia che stravolge il significato della nota 25022
- Relazione riservata sulla nota Agea 29933/UM del 10 novembre 2008
- Modulo di accesso ai documenti



ALLEGATO C

\$5 LUG. 2009

Al Commissario Quote Latte Dr. Paolo Gulinelli Via SALANDRA 13 — 00185/Roma commissario.quotelatte@agea.gov.it

Protocollo: 204/09 fd

• Oggetto: pratica az.ag Fava Alessandro e Delledonne Carla – via Alighieri 65 43030 S. Michele Tiorre _ matricola azienda 143621- prelievi suopplementari anni 2003-2003; 2004-2005

Anticipata via e-mail

Con delega di rappresentanza dell'azienda agricola in oggetto le comunico quanto segue.

In data 6 maggio 2009 venne inviata al Commissario Straordinario di Agea dott Contarin , alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Parma una richiesta di conoscere il responsabile del procedimento in merito ai prelievi a carico dell'azienda agricola in oggetto per le annate 2002-2003 e 2004-2005.

La segreteria del dott Contarin mi conferma che la pratica è all'esame del Suo ufficio.

In quella raccomandata si chiede di poter spiegare al responsabile del procedimento le ragioni dell'azienda.

Questa azienda infatti nella campagna 2002-2003 in parte ha consegnato latte e in parte ha trasformato nel caseificio aziendale il latte in prodotti. Poiché dalla trasformazione del latte nel caseificio aziendale si ottengono formaggi e crema risulta che solo la crema è stata venduta in quella campagna di riferimento.

L'azienda ha chiesto ripetutamente in Provincia le modalità di denuncia dei prodotti.

La provincia ha sempre sostenuto che occorreva denunciare il latte invece dei prodotti.

Nonostante le ripetute richieste dell'azienda la Provincia ha sempre sostenuto le sue tesi. Pertanto anche nella campagna 2004-2005 si è incorsi nelle stesse modalità di denuncia.

Il motivo di questa impostazione credo sia legato all'errore dei coefficienti contenuti in numerosi Decreti Ministeriali. Pertanto le autorità preposte sia locali che Nazionali hanno in qualche modo cercato di applicare le norme europee, cercando di sopperire ad un errore come quello dei coefficienti.

Credo però che l'azienda agricola in oggetto abbia da parte sua messo in campo la massima diligenza nel sollecitare l'Amministrazione pubblica.

Per quanto riguarda il TAR, occorre dire che questo tribunale non era informato dell'errore dei coefficienti, perché la scoperta degli errori è stata fatta in tempi successivi.

lo credo quindi che l'Amministrazione pubblica abbia la possibilità e il dovere in qualsiasi momento di correggere posizioni che sono chiaramente a danno di un operatore, che in ogni modo ha cercato di rispettare le norme e le indicazioni che gli sono state date.

Se poi vengono scoperti errori nelle indicazioni che sono state date all'azienda che in effetti ha subito danni da queste indicazioni , il responsabile del procedimento ha tutti gli strumenti , i poteri e il dovere per riaprire la posizione dell'azienda chiaramente danneggiata.

Fava ing. Daniele – Servizi Teonici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
THE CONTRACTOR IN	e-mail duniele tavou fastwebnet it doe prot.fd 204/09 .pag

Chiedo pertanto di conoscere in modo ufficiale il responsabile del procedimento, in modo da poter, se ce ne fosse ancora bisogno, formalizzare ulteriormente al medesimo le ragioni dell'azienda.

Ogni cittadino e ogni azienda italiana hanno il diritto di poter spiegare le proprie ragioni alla Amministrazione pubblica. Questo però lo possono fare solo se esiste un responsabile con il quale poter comunicare.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.

Allego nella documentazione inviata per posta, la delega e alcune comunicazioni alla Provincia, a dimostrazione della diligenza dell'azienda che ha sempre cercato di colloquiare con l'Amministrazione pubblica.

Parma, 26 luglio 2009

Ing Daniele Fava

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (1)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (1)	Cell 349/4140969
	doc prot.fd 204/09 pag is 15

ALLEGATI

AZ AGR. FAVA ALESSANDRO E DELLEDONNE CARLA

VIA ALIGHIERI 65 43030 S. MICHELE TIORRE (PR)

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
	e-mail daniele.lava@fastwebnet.it
	doc prot.fd 204/09 .pag - 12-4-4-4

QUESITO RELATIVO ALLE VENDITE DIRETTE RIVOLTO ALL'AUTORITA' LOCALE

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
	e-mail daniele fava@fastwebnet.it doc prot.fd 204/09 pag 17

z Agr. Fava Alessandro e Delledonne Carla Via Dante n. 71 - San Michele Tione g 30.30 Felino (PR)

Felino,

₹9 MAR. 2003

Raccomandata a.r.

Spett le Provincia di Parma Servizio Agricoltura e Alimentazione Piazzale Batezzi 43100 PARMA

Oggetto:

Quote-latte, quesito relativo alla gestione vendite dirette

La scrivente azienda agricola opera in vendite-dirette, provvedendo a finsformacii proprio latte in formaggio Parmigiano Reggiano.

Il concetto di "vendita diretta" è codificato dall'art. 5, lettera g), del reg. CE n. 1788/2003, il quale specifica che è: "vendita diretta; qualsiasi vendita o cessione di latte, da parte di un produttore, direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti latticrocaseari.

Rifevato che il formaggio Parmigiano Reggiano è venduto dalla Els azienda agricola solo dopo la stagionatura, destinata a protrarsi per diversi mesi, si chiede a questo Spett.le Servizio se la conversione finalizzata quantificare il latte prodotto debba essere fatta solo all'atto della vendita del prodotto finito, come indicato dalla legislazione comunitaria, e non mensilmente

In attesa di riscon? o, porgo distinti saluti.

Odered for

pay they so

1.5 14

RISPOSTA DELLA PROVINCIA

Fava ing. Daniele – Servizi-Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
	e-mail daniele.fava@fastwebpet.it
	doc prot.fd 204/09 .pag ()
<u> </u>	

ANCIA PARMA France Chiretti

Servizio АртісоНига c Afficilly 5 Produttive

Spin tella Union per le Imprese Servizio Provinciale

Ple Barczzi, J JAMO Parara Tel: 0521-210765 Fax 0521-219778

RACCOMANDATA A.R.

e-mail - Eghirettivärprovincia parma it 🦠

www.provincia.paunz

Speff.le AzzAgr.Fava Alessandro E Delledonne Carla Via Daute 71 S.Michele Tiorre 43030 Felino

Agricultura

Alfa Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Agricultura Servizio Produzioni Animali ¥.le Silvani 6 40122 Bologna

Oggetto : Quote Latte - Quesito relativo alle Vendite Dirette - «

L'Azienda în indirizzo produttrice di formaggio Parmigiano Reggiano, con nota inviata in data 23.03.2004, chiede di sapere ai sensi del Reg. CE 1788/03, se la conversione del formaggio Parmigiano Reggiano in equivalente latte debba essere fatta solo all'atto della vendita del Prodotto finito e non mensilmente.

Occorre imanzitutto precisare che non compete alla Provincia di Parma quale organo delegato dare interpretazione relativamente alla applicazione di Regolamenti Comunitari per tale motivo copia di tale quesito viene inviato alla Regione Emilia-Romagna.

Tuttavia al fine di fornire elementi di chiarezza per la corretta formulazione della problematica

riteniamo opportuno precisare quanto segue:

Walling his

1) Il Reg. CE 1788/03 entra in vigore il 1º Aprile 2004, il 31 Marzo 2004 e' stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale CE il Regolamento attuativo n.595/04 ;

2) Relativamente alle fasi di trasformazione occorre dire che dal latte impiegato nella produzione del formaggio Parmigiano Reggiano, non si ottiene solo produzione di formaggio, ma giornalmente si produce butto, oppute panna da butto con differenti percentuali di umidita' e grasso, che secondo la tipologia di lavorazione puo' essere venduto in azienda oppure a ditte di trasformazione o confezionamento-

Ogni prodotto ottenuto ha un indice di conversione stabilito dal Reg. CE 595/04. Art. 12 e dal D.M.

31/07/2003 affegato 2.

Ogni prodotto venduto deve essere registrato mensilmente nel registro quote latte vidimato dallo scrivente SULVIZIO.

la sede di dichiarazione annuale la somma delle equivalenze, fatte ottenute determina la produzione annuale dell'azienda.

Poiche' nella produzione del l'armigiano Reggiano dal latte utilizzato si oftengono come detto due prodotti latticro cascari, che utilizzano parte della stessa componente grassa, la somma delle equivalenze latte ottenute dal formaggio e dal burro determinano in fase di dichiarazione annuale la possibilita' di una produzione diversa da quella reale.

Si ritiene pertanto che la registrazione mensile del latte avviato alla trasformazione, ipotesi del resto prevista dallo stesso art. 12 del Reg. CE 595/04, associato alle registrazioni di cui al comma 6 art. 24 dello stesso regolamento, consentono una corretta applicazione della norma e delle azioni di controllo previste dall'art. 21 del citato Reg. CE 595/04.

Qualora la Regione Emilia Romagna ritenga opportuno integrare la presente e' pregata di comunicarlo al fine di una uniforme e tempestiva applicazione su tutto il territorio Provinciale

Distinti saluti

pg/TM

tespon#Mile#leLSerrizio

ULTERIORE SPIEGAZIONI DELL'AZIENDA AGRICOLA

ALL'AUTORITA' LOCALE

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc prot.fd 204/09 pag

-- G

Spett fe Servizio Agricoltura della Provincia di Parma P le Barezzi 3 43 100 Barma Tax 0524/210778

epc Preg mo Vice Presidente della Provincia di Parma Dr Pierluigi Ferrati P le della Pace 43400 Parma fax 0521/931551

Oggetto - richiesta di sospensione provvedimente amministrativo relativo al prelievo supplementare Quote latte

A seguito di Vostre confunicazione del 21 settembre e 11 ottobre u.s., in merito al versamento del prelievo supplementare secondo il regolamento CE 595/2004 art. 15 siamo a precisare quanto segue

In data 19 marzo 2003 questa Azienda ha chiesto a Codesto spettabile Servizio se la conversione finalizzata a quantificare il latte prodotto dovesse essere fatta solo all'atto della commercializzazione del prodotto , come indicato dalla legislazione comunitaria

Codesto Servizio indicò invece che la registrazione mensile del latte avviato alla trasformazione consentiva una corretta applicazione della norma

Da un punto di vista, generale per poter consentire una quantificazione complessiva della produzione il discorso può anche essere accettabile, per la possibilità di fare statistiche nazionali, fare prime valutazioni su eventuali compensazioni e altro

Certamente pero appare decisamente vessatorio prefendere di applicare una sanzione, sulla base di dati di produzione avviati alla trasformazione, per vari motivi, alcuni, di seguito indicati

In primo luogo il prodotto avviato alla trasformazione potrebbe presentare anche difetti irrimediabili , conie il difetto dell'ovulo che provoca all'interno della forma un odore ususcabondo, e persanto il prodotto verrebbe, avviato alla distruzione. Questo difetto sta ercando diversi problemi a, molti produttori. Anche la presenza di un fivello troppo alto di allatossine nelle forme determina a posteriori la distruzione del prodotto.

 E' ulteriormente noto a tutti gli operatori del settòre che prima della marchiature da parte del Consorzio di tutela, si procede alla cosiddetta fase di "correzione della forma" che può presentare difetti di vario tipo.

Tale fase consiste normalmente nell'asportazione anche profonda del difetto e alla successiva piallatura dell'intero piatto per alcuni centimetri (i difetti sul piatto sono la stragrande maggioranza). Si procede poi alla scottatura del piatto medesinlo. Il procedimento dizasportazione di alcuni cui del piatto si fende necessario perché altrimenti una asportazione solo localizzata e profonda della sola zona avariata, porterebbe alla sicura formazione di crepe sul piatto corretto.

E' evidente che l'asportazione di alcuni cm dal piatto della forma rappresenta una percentuale importante di prodotto che non viene commercializzato.

Se si aggiunge che tale tipo di intervento può riguardare a seconda delle annate anche oltre il 50% dell'intera partita si capisce che una percentuale importante di prodotto non viene immesso sul mercato.

In conclusione applicare sanzioni sulla base di un' prodotto, che una volta avviato alla trasformazione, può presentare durante la stagionatura, proprio per l'assenza di qualsiasi tipo di additivo sancito dal Regolamento del Parmigiano- Reggiano, anche difetti che ne comportano la distruzione o importanti percentuali di rimozione, diventa doppiamente vessatorio, dovendo il produttore corrispondere un prefievo supplementare anche su un prodotto non venduto

Chiediamo pertanto la sospensione del provvedimento amministrativo e la sua revisione sulla base di quelli che a tempo debito (in occasione del prodotto effettivamente commercializzato) saranno gli effettivi esuberi ;

Non si deve dimenticare infatti che tutta la normativa comunitaria , anche lo stesso art. 12 ; più volte richiamato, del Reg. CE 595/2004 al primo capoverso recita " Per la commercializzazione dei prodotti diversi dal latte,gli Stati membri stabiliscono i quantitativi di latte utilizzati nella trasformazione". E' evidente però che si tratta di prodotto che deve essere commercializzato veramente e non solo frasformato.

Qualora la commercializzazione non ci sia, per vari motivi, il regolamento non è applicabile, e perfanto nemmetto il prelievo supplementare

In definitiva la determinazione dei quantitativi di latte impiegati per la trasformazione dei prodotti (fatta secondo i metodi stabiliti dallo stato membro) è una condizione necessaria per l'applicazione del prelievo supplementare , una non sufficiente , in quanto alla base di tutto il discorso ci sta l'equivalenza fatta sulla base del prodotto effettivamente commercializzato

S Michele Tiorré, 2005-40-20

Cordiali saluti

Anticipata via fax

Paya Alexandro e Delledonne Carla

W. 14 23

RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Viale bottering 30 12103	e-mail daniele fava à fastwebnet.it doc prot.fd 204/09 .pag 1 2 4 2 1



PROVINCIA
DI PARMA
TEDREGENTE

Ile Franco Ghicetti

Servizio Agricoltura e Attività Produttive

Sportello Unico per fe Imprese Servizio Provinciale

Agricoltura

P.fe Barezzi, 3 43100 Parma Tel. 0521 210768 Fax 0521 210778

c∃nail f.ghitetti@provincia parma.it

www.provincia parma i

2.2 NOV 2005

10/56p

Spett, Az. Agr Fava Alessandro e Delledonne Carla s.s. Via Alighieri,65 43030 S. Michele Tiorre (PR)

Oggetto: Richiesta sospensione intimazione versamento prefievo - Diniego

In relazione alla vichiesta della ditta in indirizzo di sospendere il provvedimento amministrativo relativo al prefievo supplementare, si comunica quanto segue:

Il prelievo è generato in relazione alla compensazione nazionale effettuata da AGFA per il contingente di quota latte assegnato in vendite dirette all'Italia dalla CE, sulla base delle dichiarazioni di fine campagna dei produttori che operano in delto regime.

La campagna lattiera inizia il 1º Aprile e termina il 31 Marzo dell'anno successivo, anteriormente al 1º settembre deve essere versato l'eventuale prefievo supplementate dovuto

Si conferma che l'indicazione nella dichiarazione del latte avviato alla trasformazione, consente a nostro giudizio una corretta applicazione della norma, con questo non si è esclusa la possibilità di indicare in dichiarazione la sonuna degli equivalenti latte ottenuti da tutti i prodotti lattiero cascari venduti nel corso della campagna lattiera e non del solo Parmigiano Reggiano, come indicato nella richiesta.

Le note esplicative per la compilazione della dichiarazione di vendita diretta latte o di prodotti latticro casemi per il periodo 2004/05, sono redatte da AGEA e sembrano essere chiare al riguni do (SEZ III Voci (e.)). A tal line se ne trasmette una copia.

La ditta in indirizzo ha presentato ricorso avverso la comunicazione AGFA del Prelievo supplementare al Tar Emilia Romagna che nella seduta del 6/9/2005 non ha concesso la sospensiva del provvedimento impugnato.

Alla luce di quanto sopra esposto si confermano i contenuti delle nostre precedenti comunicazioni del 219 e 11/10//2005, si assegnano ulteriori 5 giorni per il versamento del prelievo dovuto ad AGEA, pari ad 6/31/943.53 con i relativi interessi, trascorso tale termine senza che nulla pervenga si provvederà alla riscossione coattiva mediante molo Distinti Saluti

Parma 21/11/2005

1111

H Hrigenie Dr. Franco Jaylen

1. H

25 '

met etillienie Lee (190)



COMMISSARIO STRAORDINARIO

Legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 8 quinquies, c.6 (D.P.C.M. - 15 aprile 2009)

Via Palestro, 81 - 00185 Roma Tel. 06.49499.1 - Fax 06.49499.752

ALLEGATO

POUTN. CSW/34

4 AGO, 2009

Az. Agr. Fava Alessandro e Delledonne Carla Via Alighieri, 65 43030 S.M. TIORRE (PR)

OGGETTO:Regime quote latte. Prelievi supplementari latte. Annualità 2003/04 e 2004/05.

Si fa riferimento alla comunicazione n. 204/09 fd, del 26 luglio 2009, pervenuta in data 31 luglio 2009, prot. n. CSLE.2009.75, relativa alla evidenziazione di una possibile anomalia riscontrata in merito alle campagne in oggetto, a seguito delle attività di conferimento e di trasformazione del latte prodotto in azienda, che avrebbero generato i prelievi di cui all'oggetto.

In considerazione della richiesta di valutazioni da parte dello scrivente, in merito al comportamento da assumere a fronte di quanto evidenziato, occorre osservare preliminarmente che la normativa nazionale, sin dall'emanazione della legge 468/92 e del D.P.R. attuativo 569/93, nonché con la legge n. 5/98, per il controllo straordinario delle campagne lattiere 1995/96 e 1996/97 e la legge n. 81/97 per le successive campagne, ha demandato alle Regioni e Province autonome l'attività amministrativa di controllo del settore, mentre l'ex AIMA ora AGEA ha la competenza per quanto concerne il mero calcolo automatico del prelievo supplementare, di eventuali programmi di abbandono e la gestione del sistema informativo centrale. Il MIPAF svolge compiti di coordinamento e di verifica dell'applicazione della normativa vigente.

La legge di riordino del regime quote latte n. 119/03, all'articolo 1, comma 1, ha ribadito puntualmente gli adempimenti a carico delle regioni e province autonome, mentre al comma 2, del medesimo articolo ha definito puntigliosamente gli adempimenti a carico dell'AGEA.

Pertanto, le regioni provvedono ad inizio campagna all'assegnazione di quota ai produttori, e a tutte le attività connesse alla gestione e controllo del regime quote latte nel corso della campagna.

L'AGEA provvede nei termini normativi al solo calcolo del prelievo supplementare sulla base dei dati immessi dalle regioni e province autonome nel sistema informatico relativo al regime quote latte, e alla sua imputazione e notifica ai soggetti eccedentari, per il tramite delle ditte acquirenti interessate.

La verifica e il controllo, relativo all'applicazione del regime in Italia e del versamento del prelievo imputato è a totale carico delle regioni.



COMMISSARIO STRAORDINARIO

Legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 8 quinquies, c.6 (D.P.C.M. - 15 aprile 2009)

Via Palestro, 81 - 00185 Roma Tel. 06.49499.1 - Fax 06.49499.752

In riferimento all'oggetto del contendere, l'AGEA, in qualità di organismo di gestione del regime quote latte, nei limiti normativi sopra evidenziati, non è direttamente competente in merito alla natura dei fatti.

La valutazione della situazione rappresentata e le azioni amministrative eventualmente da intraprendere, qualora ne sussistano i presupposti, deve essere normativamente esercitata esclusivamente dalla Regione interessata territorialmente, così come definito dalla legge n. 119/2003, art. 1 e successivi, nonché dal DM 31 luglio 2003, attuativo della legge medesima, previo istanza documentata da parte del produttore interessato.

Come normativamente previsto, ogni ulteriore richiesta di notizie e chiarimenti, e la presentazione di un eventuale riesame, potranno utilmente essere definiti presso la struttura della regione territorialmente competente per territorio


Resta impregiudicata la facoltà, a cura dell'amministrazione regionale, di approfondire ove necessario le argomentazioni proposte e predisporre ove ritenuto necessario le opportune rettifiche.

Infine, occorre evidenziare che le competenze normative assegnate al Commissario Straordinario dalla legge n. 33/2009, articolo 8 quinquies, c.6, non includono le tematiche evidenziate, ma concernono compiti puntualmente individuati dalla legge medesima.

IL COMMISSARIO (Paolo Gulinelli)

ALLEGATO (E)

CORLA



Spett.le
Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Agricoltura
Viale Silvani 6
40122 Bologna
Direttore Servizi Produzioni animali
Dott. Davide Barchi

Provincia di Parma Ass Agricoltura Piazz.le Barezzi 43100 Parma Direttore Servizi Agricoltura Dott Carlo Bonizzi

RACCOMANDATA RR

Oggetto: situazione prelievo supplementare campagne 2002-2003 e campagne 2004-2005 az ag Fava Alessandro e Delledonne Carla.- via Alighieri 65 43030 Felino (PR)

A seguito:

- · delle comunicazione del mese di maggio ad Agea, Regione e Provincia
- dell'incontro in Agea con il dott Moretti e il dott Migliorini
- del sollecito al Commissario straordinario quote latte dott Gulinelli (Allegato 01)
- della risposta avuta dal Commissario straordinario quote latte (Allegato 02)

si fa presente quanto segue:

1) Nell'incontro in Agea l'11 maggio 2009 con il Dott Moretti e il dott Migliorini, responsabile dell'ufficio monocratico il dott Moretti ha detto che il potere di riaprire la posizione dell' azienda in oggetto per correggere la posizione relativa al prelievo supplementare per le annate in questione 2002-2003 e 2004-2005 spetta alla Regione.

Altre volte le regioni hanno comunicato variazioni ad Agea e Agea ha sempre provveduto ad apportare le modifiche richieste.

2) Il 26 luglio 2009 ho sollecitato il Commissario straordinario Quote Latte dott Gulinelli per una risposta alla mia lettera del mese di maggio 2009, quest'ultima in possesso anche della Regione e della Provincia. Il Commissario dott Gulinelli del tutto in linea con quanto dichiarato dal dott Moretti risponde con lettera del 4 agosto 2009 (allegato 2) dichiarando che è competenza della Regione provvedere alle rettifiche del caso.

A questo punto è possibile definire una volta per tutte la questione con la Regione e la Provincia.

 THE STATE OF THE S	
Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (1)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
	23

Riepilogo della posizione aziendale:

CAMPAGNA 2002-2003

• Nel 2002-2003 l'azienda ha in parte consegnato latte al caseificio "La Traversetolese e in parte trasformato latte in crema e formaggio. Nel periodo 01 aprile 2002-31 marzo 2003 ha solo venduto la crema ad un primo acquirente. Per quanto riguarda il latte è stata fatta dalla Traversetolese la denuncia in regime di consegna

• Per i prodotti trasformati invece a seguito di istruzioni sbagliate ha denunciato il latte

avviato alla trasformazione nel regime di vendita direttà.

• In realtà la crema che è stata venduta ad un primo acquirente doveva essere denunciata

dallo stesso primo acquirente.

Infatti solo dopo il 01 aprile 2004 con l'entrata in vigore del reg 595/04 reg attuativo del reg 1778/03 i prodotti trasformati nelle aziende agricole anche se venduti ad un primo acquirente devono essere denunciati nel regime di vendita diretta.

L'azienda quindi non doveva denunciare nulla nel regime di vendita diretta.

Quindi non solo non è andata fuori quota nel regime di vendita diretta e quindi è assolutamente esente da prelievo ma addirittura gli spetta la quota nel regime di consegna. Infatti tutte le vendite ad un primo acquirente effettuate fino al 31 marzo 2004, quindi nel regime di consegna, vanno a concorrere alla media degli ultimi 5 anni. Questo in base all'ultima normativa approvata dal Parlamento Italiano.

CAMPAGNA 2004-205

In quella campagna entra in vigore la nuova definizione di vendita diretta. Quindi l'azienda avrebbe dovuto denunciare i prodotti venduti anche ai primi acquirenti che però erano già stati denunciati come latte trasformato nella campagna precedente.

L'azienda in oggetto chiede pertanto che vengano apportate le opportune rettifiche alla sua posizione.

Si fa presente che l'azienda in oggetto è stata danneggiata da questa vicenda e auspica che chiarito ora il ruolo di chi ha il potere di intervenire, si possa concludere urgentemente la pratica.

Cordiali saluti.

Allegati:

Lettera di sollecito ad Agea

Lettera di risposta del Commissario dott Gulinelli

FAVA ALESSANDRO e DELLEDONNE CARLA S.S. SOCIATA AGRICO

P. IVA.00538350349

	Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	
-	Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)		
		<u> </u>	

RegioneEmilia-Romagna

SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI IL RESPONSABILE DAVIDE BARCHI

ALLE GATO

Raccomandata a.r. :

Egr. Sig. Fava ing. Daniele

Servizi Tecnici - Parma Viale Solferino, 30 43100 PARMA

Provincia di Parma e p.c. spett.

Settore Agricoltura – quote latte

e p.c. spett. A.G.E.A.

> Ufficio Monocratico Ufficio di staff – quote latte

LORO SEDI

Oggetto:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2009. 0218047

lel 02/10/2009

Regime Ouote Latte. Situazione prelievo supplementare campagne 2002/2003 e 2004/2005 az. agr. Fava Alessandro e Delledonne Carla.

In riferimento alle richieste da Lei formulate nella nota acquisita agli atti di questo Servizio in data 26 agosto u.s., si precisa quanto segue.

La normativa vigente assegna alle Regioni attività amministrative e di controllo, da realizzare tramite l'utilizzo del SIAN. Le funzioni di indirizzo sono attribuite al Ministero delle Politiche Agricole, mentre ad Agea la legge riserva le attività inerenti la compensazione, l'imputazione del prelievo supplementare e la gestione del SIAN medesimo.

Pertanto le Regioni possono effettuare variazioni e/o correzioni di dati, nell'ambito delle regole e delle procedure definite dal Ministero e da Agea in attuazione della normativa nazionale e comunitaria. Nella questione di che trattasi, Agea, ancorché più volte investita del problema, non ha mai ritenuto opportuno modificare le direttive emanate in merito alle modalità dichiarative per le vendite dirette.

Tutto ciò premesso, si segnala che, anche questa volta, la questione è stata sottoposta all'attenzione di Agea. Quest'ultima, con nota del 28 settembre u.s., ha comunicato che la problematica da Lei prospettata sarà oggetto di valutazione a cura della "Commissione di indagine amministrativa sul contenuto della materia grassa nel latte", costituita con Decreto ministeriale del 25 giugno 2009.

Lo scrivente resta pertanto in attesa di valutare, congiuntamente con le altre Amministrazioni coinvolte, gli esiti degli approfondimenti della citata Commissione.

Cordiali saluti

C:DISCOD:\varie\fava\risposta_fava_30-9-09

Viale Silvani 6 40122 Bologna

tel 051.527.4820-4627 fax 051.527,4688

agrispan@regione.emilia-romagna.it www.regione.emilia-romagna.it

INDICE | Classif: | 3909 | LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 400 | 10 | 160 |

ANNO NUM, 2009

SUB.

ALLEGATO G

I modelli di denuncia del produttore nelle campagne 2002-2003 e 2004-2005 dove viene chiesto di indicare nelle istruzioni di Agea ai fini del calcolo di compensazione il "Latte utilizzato" voce 3 della sezione 3

		٦.
Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249	l
	Cell 349/4140969	
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	e-mail daniele fava@fastwebnet.it	
2009002551 documento stralcio	doc. prot 140/09 riservato	

RIMIBITE 2 TRESIDENZA O SEDE LEGALE SE LA COLOR DE LOS CONTRATORS DE COMPANSO ANTICOLOR DE CONTRATORS DE CONTRATOR Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquindro 3 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, riportando i dati anagrafici del. rappresentante legale dell'azienda.

SENIONE II – QUANTITATIVI DE RHEERIMERERU

Vocal TOUGHA VENDITE DIRECTE 2005/2006 DA COMUNICAZIONE.

Riportare il quantitativo di riferimento per le vendite dirette risultante dalla comunicazione individuale notificata dalla competente Amministrazione regionale ad inizio periodo.

Anche nell'ipotesi in cui l'azienda produttrice sia stata oggetto, ael corso del periodo, di un mutamento di conduzione senza frazionamento della struttura produttiva devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, dal produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indicherà il codice del contratto stipulato. In sua assenza indicare il valore zero.

Tale informazione è fornita automaticamente nella presentazione per via telematica.

AMENDA AND THE PROPERTY OF THE PERSONS

Riportare il quantitativo di riferimento risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce I della presente sezione, per quantitativi eventualmente oggetto di mobilità, cessione o acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla competente amministrazione regionale. In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

SEZIONE III - VENDITE DIRETTE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE LA TTIERA 2015/2016

Tutti i quantitativi di latte o equivalente fatte in questa sezione devono essere indicati in Kg.

VICE LANGUANTITATIVO DELA TER E/O PRODOTTE LA TERRETERI (ESPESSO INTEGLIVALENTE, INTES

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2005/2006, calcolati in equivalente lutte secondo i criteri di cui al decreto 31 luglio 2003.

Nella voce 'Formaggi a lunga stagionatura' indicare il quantitativo di latte prodotto nella campagna 2005/2006 e utilizzato per produtte formaggi tipo parmigiano reggiano o altri che necessitano di un periodo di lunga stagionatura (almeno 12 mesi). Tale quantitativo si ricava dalla contabilità di magazzino prevista dall'articolo 24 comma 6 del regolamento 595/2004.

VARIZETOTALEPROBOTTI

Indicare la somma di tutti i campi della voce 1. Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale calcolo viene eseguito automaticamente.

VICE SET OTA GET LATTE UTILIZZATO

Nel caso in cui siano stati realizzati e venduti più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.

La voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 1.

VOLE ALL QUANTERATIVO ECCEDENTE

L'esubero deve essere calcolato come differenza fra il quantitativo totale utilizzato (voce 3 della presente sezione) ed il quantitativo disponibile, riportato nella voce 2 della sezione II. Il campo non deve essere compilato nel caso in cui risulti inferiore o uguale a zero.

Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale differenza è determinata automaticamente.

VILLE 25 NUMBERO MEDIO VACCIDA

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento. Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5. Nel caso in cui

l'approssimazione produca il valore 0 (zero) indicare comunque il valore 1 (uno). Il valore 0 (zero) dovrà essere fornito esclusivamente nel caso in cui il produttore in questione non abbia mai avuto vacche lattifere in stalla per l'intero periodo 2005/2006.

急速差点可引力工工工工具的计算工程设计。企业的影響的一种特別可以企业的企业的主要的企业的企业的影響的影響的影響。 26851436217 00538350349 00538350349 FAVA ALESSANDRO E DELLEDONNE CARLA VIA DANTE ALIGHIERI - S.MICHELE TIORRE 43030 034 | 013 FELINO VIA DANTE ALTGHIERT - S.MICHELE TIORRE 0 1 1 3 P 1 R 0 10 1 5 43030 FELINO 1434 is called at a FVALSN60A23G337Z F'AVA ALESSANDRO $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 & 1 & 1 & 9 & 6 & 0 & X \end{bmatrix}$ VIA DANTE ALIGHIERI N. 71/1 - S.MICHELE TIORRE 034 013 FELINO 是自我的原理中国的自身企业的自由中国的中华自己的原始。经历的共和党经历,自己的共和党企业的政治,经历的政治,经历的规则的主义的规划,但是是国际的政治和政治和政治和政治和政治和政治和政治和政治和政治和政治和政治和政治和政治 20.000 107.000 150 * latte interamente utilizzato alla produzione di formaggio Parmigiano Reggiano 458.600 458.600 351.600 * 458,600 ancelo (c) FAVA ALESSANDRO

1 | 0,5 | 0 5 | 2 0,0,3 | | OCerces

FELINO

CAMPAGH A

2004-2005

BEALT ALENDA FROM INC. BEALT ALENDA FROM IT ALTERO CASEAN PERIODO CASEAN PROVIDE ALTERO CASEAN PERIODO CASEAN PERIODO CASEAN PENDERA AS CASEAN PENDERA CASE
DELLA DECORDERA DEL COORGE ANABIAL AME S
E COCHARANTIE COCICE SETORIAL AZIENDA COCICE SETORIAL COCICE S
CODICE SETTOTIALE AZIENDA 143621 CODS3B350349 CODS3B350349 CODS3B350349 FAVA ALESSANDRO E DELLEDONNE CARLA S.S. FINAL DATA DI BASCITA SESSO COMBRE D
143621 BERKHRIADORE FAVA ALESSANDRO E DELLEDONNE CARLA S.S. FAVA ALESSANDRO E DELLEDONNE CARLA S.S. BERSO COMBINE DIRASCITA INDIA DELLECTRO VIA DANTE ALIGHERT - S.MICHELE TIORRE FELINO DISICATION E ALIGHERT - S.MICHELE TIORRE COMBINE FELINO PR 43030 TAPPRESENTATIVE LEGILE (1010 as diverso did ribidiario) TAPPRESENTATIVE LEGILE (1010 as diverso did ribidiario) TAPPRESENTATIVE LEGILE (1010 as diverso did ribidiario) FELINO TAPPRESENTATIVE LEGILE (1010 as diverso did ribidiario) FELINO RAPPRESENTATIVE LEGILE (1010 as diverso did ribidiario) FELINO TAPPRESENTATIVE LEGILE (1010 as diverso did ribidiario) SESSO COMBINE DIRASCITA SESSO COMBINE DIRASCITA ALESSANDRO PROV. PR
TATA DE HASCHA SESSO LIDITO MESS ADMINISTRATE ALIGHERE ADMINISTRATE PELINO VIA DANTE ALIGHERE - S.MICHELE TIORRE FELINO UBICATIONE ALIGHERE - S.MICHELE TIORRE FELINO PIR 43030 TAPPRESENTANTE ALIGHERE - S.MICHELE TIORRE FOLINO RAPPRESENTANTE LEGALE (solo so diverso dia dichiarante) COUNCE PISCALE CONCRETE CONCRETE CONCRETE CONCRETE CONCRETE DIA CONCRETE DIA SCHAR ALIGHERE DIA SCH
M F IDINIO IN SERIE LEGALE RICHIZZO E NUMERIO GIVICO OCAMINE FELINO UBICAZIONE ALTGITERE - S.MICHELE TIORRE ODELE PRIORE FELINO UBICAZIONE ALTGITERE - S.MICHELE TIORRE COMUNIE FELINO RAPPRESENTANTE LEGALE (solo so diverso dat dichiarante) CODICE PISCALE COMUNIE FVALSNOGA 23 C3 37 Z. FAVA SESSO COMUNIE DI NASCIIA PRI ALESSANDRO PRI PRI 1 QUOTA VEHIDITE DI RETE 249472005 DA GOMUNICAZIONE (164): 513.017 ALIEVENDITE DIRETTE 249472005 DA GOMUNICAZIONE (164): 513.017
TELEPONO VIA DANTE ALIGHERE 1 S.MICHELE TIORRE FELINO UBICAZIONE ALIGHERE 2 S.MICHELE TIORRE FELINO VIA DANTE ALIGHERE 1 S.MICHELE TIORRE FELINO UBICAZIONE ALIGHERA VIA DANTE ALIGHERE 2 S.MICHELE TIORRE COMUNE VIA DANTE ALIGHERE 5 MICHELE TIORRE FROV. CAP. PRI 43030 RAPPRESENTANTE LEGALE (solo so diverso dal dicidiannici) COCICE PISCALE COGNOME FVALSNOOA 23C337Z FAVA SESSO COMUNE DI NASCIIA PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA PROV. PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA PROV. PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA PROV. PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA PROV. PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA ALLESSANDRO PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA ALLESSANDRO PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA ALLESSANDRO PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA PROV. SESSO COMUNE DI NASCIIA ALICHERE DI NAS
VIA DANTE ALIGHERI - S.MICHELE TIORRE FELINO UBICAZIONE ALIGHERIDA HORIZZO E PUMERO CIVICO VIA DANTE ALIGHERI - S.MICHELE TIORRE COMUNE VIA DANTE ALIGHERI - S.MICHELE TIORRE FELINO RAPPRESENTANTE LEGALE (solo so diverso dat dicidatanto) CODICE FISCALE COGNOME FVALSNOOA 23C 337Z. FAVA CONCE FISCALE COGNOME FORD FROV. ALESSANDRO PROV. PROV. PROV. PROV. ALESSANDRO PROV.
FELINO UBICAZIONE AZIENDA HATRIUZZO E NUMERO CIVICO VIA DANTE ALIGITERE S.MICHELE TIORRE FELINO RAPPRESENTANTE LEGALE (solo so diverso dal dictimanno) CODICE PISCALE COGNOME FVALSNGOA 23C337Z FAVA SESSO COMUNE DI NASCIIA PROV. C.A.P. PR. 43030 ALESSANDRO PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. BEZ. - CUANTITATIVO INTEREMINENTO 11 QUOTA VENDINE DIRETTE 2004/2005 DA GOMUNICAZIONE (ME.). 562.017
UBICAZIONE AZIERIDA HORRIZZO E HUMERO CIVICO VIA DANYIE ALIGHIERE - S.MICHELE TIORRE FELINO RAPPRESENTANTE LEGALE (2010 30 diverso dia dichiaronic) CODICE FISCALE FVALSNOOA 23C337Z FAVA COMUNE DI NASCHA SESSO COMUNE DI NASCHA PROV. PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. 1 QUOTA VEHIDITE DIRETTE 2004/2005 DA COMUNICAZIONE (101) TO LA PRINCE DIRETTE 2004/2005 DA COMUNICAZIONE (101) TO LA PRINCE DIRETTE 2004/2005 DA COMUNICAZIONE (101) PROV. P
VIA DANTE ALIGHTERT - S.MICHELE TIORRE FELTINO RAPPRESENTANTE LEGALE (2010 30 diverso dat dichtarante) COCHOCE FISCALE FVALSN60A23C337Z FAVA SESSO COMUNE DI NASCHA PROV. C.A.P. HOME 43030 FVALSN60A23C337Z FAVA SESSO COMUNE DI NASCHA PROV. PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PROV. PROV. PROV. PROV. PROV. ALESSANDRO PROV. PRO
FELINO RAPPRESENTANTE LEGALE (solo so diverso del dicidizionio) CODICE FISCALE COCHOME FVALSNOOA23G337Z FAVA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV. 2 3 0 1 1 9 6 0 M F PARMA PR SESSO COMUNE DI NASCITA PROV. PROV. 11 QUOTA VENDITE DIRETTE 2004/2005 DA COMUNICAZIONE (10) 513.017 2 1 QUOTA VENDITE DIRETTE
RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso del dictistrante) CODICE FISCALE FVALSN60A23G337Z FAVA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV. 2 3 0 1 1 1 9 6 0 M F PARMA PR SEZI - CUANTITATIVO I INTERIMENTO 11 QUOTA VENDITE DIRETTE 2004/2005 DA COMUNICAZIONE (G.) 513.017 2 1 QUOTA VENDITE DIRETTE
FVALSNOA23C337Z FAVA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV. 2 3 0 1 1 9 6 0 M F PARMA PR SESA COMUNE DI NASCITA PR PARMA PR 11 QUOTA VENDITE DIRETTE 2004/2005 DA COMUNICAZIONE (10) 513.017 2 1 QUOTA VENDITE DIRETTE 2004/2005 DA COMUNICAZIONE (10) 513.017
PROV. PARMA PROV. PARMA PARMA PROV. PARMA PARMA
2 3 0 1 1 9 6 0 M F PARMA PR
1) QUOTA VEHIDITE DIRETTE 2004/2005 DA COMUNICAZIONE (10) 513.017 2) QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO (10) 562.017
IN A COUNTY COUN
AND VENDITE DIRECTE
THE PROPERTY ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T
1) QUANTILATIVO LATTE E/O PRODOTTILATIJERI VENDUTI IN EQUIVALENTE LATTE CREMA (Kg.) FORMAGGI (Kg.) YOGUNT (Kg.) BURRO (Kg.) LATTE (Kg.) ALTRI (Kg.) TOTALE PRODOTTI (Kg.)
922.403
2) CLANTE UTBLZZATO (1/G) 922_403_* 3) QUANTIFATIVO ECCETIENTE LA QUOTA [Kg) 359,560
IL SOTIOSCRITO FAVA ALESSANDRO
(NCHAIA): (Il resons a truoricantra degli elletti senzimonini per in all'oquoriori nen dispondanti al varo el senti dell' producti de DPT, 44572000 anche in telescone alla perdia degli albi pravisti della renumbre agrondici de nationale in melecis; (Il resons a truoricantra degli elletti senzimonini per in all'oquoriori nen dell'ora egicolori.)
di essere è conversire dalle disposizioni previste dalle legge 890/65 e siccessire mountain è magnitativi que
- di norato a cursoconeta dalla dispustizioni praviste dall'ut. 33 dei doccolo hygistotism 220.7001; SEINPEGIA:
STREPCISES. • consender (accesse in adentia e sea ducumentazione squ'argani lucuiculi dei contuit, in equi monardo e senza restrizioni • consender (accesse in adentia e sea ducumentazione squ'argani lucuiculi dei contuit, in equi monardo dei del contenti nei pessonie modello e regil eventuali nilegali anche ai fini dei control dei parte degli Organismi comunitari e Al sensi dei D. Uvo n. 496 dei 27/08/2003, ai anterizza inequistriume ed il trationessio intornation dei del contenti nei pessonie modello e regil eventuali nilegali anche ai fini dei control dei parte degli Organismi comunitari e
At sensit did II. L von 1981 and 27/00/1901 II O 2 U 5 2 U 0 5 2 U 0 5 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

* LATTE INTERAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DE FORMACGIO PARMIGIANO REGGIANO

ALLEGATO H

Le comunicazioni di Agea di fine luglio relative ai calcoli di compensazione delle due annate dove il quantitativo diventa d'ufficio "Quantità venduta. Solo la crema di latte è stata venduta dal produttore mentre il formaggio è ancora in stagionatura.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale victata- Copyright rep. No	e-mail daniele fava/u-fastwebnet.it
2009002551 documento stralcio	doc. prot 140/09 riservato

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Regione di competenza: EMILIA ROMAGNA

Cod. Comunicazione: 26911436215

Denominazione Azienda: FAVA ALESSANDRO DELLEDONNE C.

Id. Fiscale: 00538350349 Comune (PR): FELINO (PR)

Ubicazione Azienda: VIA DANTE ALIGHIERI, -S. MICHELE TIORRE

COMPENSAZIONE SULLE VENDITE DIRETTE

Periodo: 2002/2003 - Importo unitario del prelievo: Euro

CARATTERISTICHE AZIENDALI

- Azienda titolare di quota:

"A" vendite:

"B" vendite:

Caratteristiche territoriali ai fini della compensazione

- Zona Svantaggiata(Dir. 75/268/CEE, par.4 e 5): NO

- Zona di montagna(Dir. 75/268/CEE, par.3):

- Obiettivo-1(Reg.CEE 2081/93):

TOTALE QUOTA VENDITE DISPONIBILE:

Codice Dichiarazione: 36300249012

Tardiva: NO

Quantita Venduta:

458.600

TOTALE QUANTITA! VENDUTA: 458,600

ESUBERO PRODUTTIVO;

DETTAGLIO COMPENSAZIONE ESEGUITA

Esubero individuale non compensabile (Reg. CE 1392/2001 art 6 comma 3):

Esubero individuale compensabile:

Esubero individuale compensato:

Totale esubero compensato:

Solo quota A

5.350 175.821

351.600

Aziende titolari di quota

181,171

ESUBERO NON COMPENSATO (Kg); 170.429 C PRELIEVO IMPUTATO (Euro);



Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ANDAMON ALLIMS: Excepted di competenza: EMILLA MONAGNA

Cod. Comunicazione: 46911436213

CUAN; 00538350349

Denominazione Azienda: FAVA ALESSANDRO E DELLEDONDE CARLA SS Obicazione Azienda: VIA DANTE ALIGHERI, S. HICHELE TIO

Commune (Pk): FELHIO (PRI '...

COMPENSAZIONE SULLE VENDITE DIRETTE

Periodo: 2004/2005 - Importo unitario del prelievo: Euro 0,3327

CARATTERISTICHE AZIENDALI

- Azienda titolare di quota: SI

and the first of the control of the

Caratteristiche territoriali ai fini della compensazione

- Zona Svantaggiata - art. 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999:

- Zona di montagna - art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999:

QUOTA VENDITE DISPONIBILE:

PRODUZIONE

Codice Dichiarazione: 56300023092

Quantità Venduta:

MO

562,843

TOTALE QUANTITA! VENDUTA:

922.403

ESUBERO PRODUTTIVO:

DETTAGLIO COMPENSAZIONE ESEGUITA

Esubero individuale

359.550

Esubero individuale compensato:

C - Aziende titolari di quota

263.547

Totale esubero compensato:

263,547

ESUBERO NON COMPENSATO (Kg.); 96.013 PRELIEVO IMPUTATO (€):

31,943,53

1. 4. 10 N. 3000

Preg.mo
Col. Vincenzo Alonzi
Comandante Carabinieri Politiche
Agricole
Via Torino 44
00184 ROMA

Parma, 16 novembre 2009 doc prot 156/09 F/D **
RACCOMANDATA - anticipata via fax – seguono allegati per posta

Oggetto: QUOTE LATTE: PRECISAZIONI AD ALCUNÉ DOMANDE FATTE DURANTE LA RIUNIONE DEL 27 OTTOBRE U.S.

Credo che ormai sia chiaro che i coefficienti di trasformazione dei prodotti lattiero caseari in equivalente latte con 36,88 gr di grasso, sono completamente sbagliati. Si tratta infatti di coefficienti e non del latte utilizzato come invece hanno travisato gli uffici ministeriali competenti. In pratica hanno confuso <u>il concetto di latte utilizzato</u> con il <u>concetto di latte utilizzato ma equivalente a 36,88 gr di grasso</u> Si tratta in definitiva di una rettifica a 36,88 gr di grasso del latte utilizzato per un certo tipo di formaggio, al pari della rettifica di chi consegna latte con un diverso tenore di grasso da quello di riferimento.

La differenza fra i due concetti <u>latte utilizzato</u> e <u>latte utilizzato equivalente a 36,88 gr di grasso</u> è abissale e gli errori commessi sono devastanti per il regime quote e sono già stati esplicitati nelle precedenti relazioni.

E' utile fare comunque qualche ulteriore considerazione.

1) Rilevamento della produzione di latte avvenuto a seguito del DM 15 maggio 1997. Tale rilevamento nato a seguito della relazione della commissione di indagine governativa come riportato al 4° capoverso del decreto medesimo è stato richiamato durante la riunione del 27 ottobre u.s.

Il Titolo del decreto è significativo. "Modalità per la presentazione all'Aima delle dichiarazioni consegna latte o equivalente latte per i periodi 1995-1997." Nel titolo sono compresi i concetti di "CONSEGNA" cioè regime di consegna e il concetto di "EQUIVALENTE LATTE" Il controllo della produzione avvenne tramite le fatture di acquisto di latte o equivalente latte dei primi acquirenti. Con questo decreto ogni 1° acquirente di latte o prodotti lattieri caseari, doveva compilare un elenco delle fatture di acquisto prodotti. I prodotti lattiero caseari, quali formaggi, burro, crema ect dovevano essere inseriti nell'elenco utilizzando i coefficienti . Infatti nel modello in alto a destra si parla di "Dichiarazione di consegna di latte o equivalente latte" L'equivalente latte non è altro che il risultato della moltiplicazione dei kg di formaggi, burro ect acquistati direttamente dai primi acquirenti presso le aziende agricole moltiplicati per i coefficienti. Ma poiché i coefficienti dei formaggi sono sbagliati è evidente che anche il risultato è sbagliato.

Vorrei precisare che spesso per non dire sempre la crema o il burro vengono acquistati da "primi acquirenti "locali (il ritiro può avvenire al massimo ogni 72 ore), mentre i formaggi spesso possono venire acquistati da "primi acquirenti "anche di altre regioni perché non c'è il problema della pastorizzazione come invece avviene per la crema di latte. E' evidente quindi che ogni "primo acquirente" in modo autonomo e indipendente uno dall'altro doveva moltiplicare i prodotti acquistati per i coefficienti relativi a quel prodotto. Le istruzioni del modello di vendita diretta, più volte richiamati nella riunione, con la storia della sovrapposizione dei prodotti che derivano dal medesimo quantitativo di latte (frase inadeguata in quanto in un periodo di riferimento vengono venduti dei prodotti che non derivano dal medesimo quantitativo di latte il formaggio può avere anche 24 mesi in più della crema di latte) qui non c'entrava niente. Infatti nel regime di consegna dovevano essere i primi acquirenti a compilare la denuncia di produzione e non il produttore agricolo.

In pratica questo rilevamento che certamente nessuno mette in dubbio essere avvenuto nel rispetto delle norme, secondo i moduli del Decreto sopracitato e secondo i coefficienti in vigore

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it
2009002551 documento stralcio	doc. prot 156/09 riservato

non ha fatto altro che certificare formalmente una sovrapproduzione dovuta all'applicazione dei coefficienti sbagliati.

Durante la riunione poi si sono richiamati il numero di vacche sostenendo che questi dati sarebbero congruenti con la produzione nazionale di latte che emerge dai dati Aima/Agea.

Sul numero di vacche in produzione ci sono tesi molto contrastanti. D'altra parte ogni allevatore sa che la media nazionale di rimonta viaggia dal 25% al 35% è oltre. Questo significa che nell'arco di un anno su 100 vacche in produzione occorre rimpiazzarne circa una trentina. E' facile capire che appoggiarsi sul numero di vacche in produzione è piuttosto aleatorio, perché è un dato molto variabile.

Sulla firma degli allevatori sui modelli di denuncia penso che basti leggere la relazione dell'indagine parlamentare della XIII LEGISLATURA Commissione agricoltura Regime quote latte- A pag 168 –Allegato C, si dice che nei bollettini AIMA vi erano 4286 produttori senza disponibilità di capi di bestiame che però hanno prodotto milioni di q.li di latte.. Nell'allegato 3 della relazione del 3 giugno 2009 sono poi richiamati altri interventi legislativi successivi che avevano lo scopo di accertare la produzione nazionale. A significare che non si riusciva a determinare la reale produzione di latte. Tanto che con DPCM 2 agosto 2002 n° 30803 il Governo italiano nominava un'altra Commissione di indagine i cui risultati sono richiamati sempre nell'allegato 3 della relazione del 3 giugno 2009. In questo documento si continuano a rilevare denunce fasulle. Quindi il problema persiste ben oltre il controllo fatto attraverso la modulistica del decreto del 1997.

2) LA MODULISTICA DEL REGIME DI VENDITA DIRETTA

Abbiamo visto che le norme prevedono che a partire dal 1 aprile 2004 i prodotti lattiero caseari quali formaggi ect, anche se acquistati da un primo acquirente, presso il produttore agricolo, non devono più essere caricati nel regime di consegna dal primo acquirente, ma nel regime di vendita diretta, direttamente dal produttore. In questo caso quindi è il produttore agricolo che fa la denuncia e non più i primi acquirenti.

Il modulo di denuncia però è sempre sbagliato come negli anni precedenti, in quanto obbliga di fatto alla denuncia del latte trasformato e non dell'equivalente latte dei prodotti venduti come prevede invece la norma . Anzi dopo la mia contestazione (Allegato A2 relazione 3 giugno 2009 — Il ruolo dei coefficienti nel regime di vendita diretta pag 6 e seg) è stato modificato (punto A3 pag 11 e seg del medesimo allegato) inserendo la voce "formaggi a lunga stagionatura" dove si esplicita che va indicato tutto il latte trasformato nell'annata certificando se mai ce ne fosse stato bisogno un netto contrasto con le norme sia italiane che europee.

Questo avviene perché essendo i coefficienti sbagliati Agea ha dovuto inventarsi un metodo che però all'interno di un preciso quadro normativo come le quote latte, dove ogni anno ha la sua precisa contabilizzazione, è privo di senso. Si parla di sovrapposizione di prodotti (modo di esprimersi inadeguato, come se fosse possibile rimescolare il burro e il formaggio già realizzati) che derivano dal medesimo quantitativo di latte. Se ci si ferma un secondo a riflettere su questa frase ci si accorge che non è in grado di risolvere in modo corretto il problema della denuncia dei produttori. Infatti il formaggio e la crema venduti in una certa annata molto spesso non derivano dal medesimo quantitativo di latte perché il formaggio può essere fatto anche con il latte di uno o due anni prima. La cosa che bisogna fare è invece imparare a fare le equivalenze.

3) CONSEGNE 2003-2004 e consegne 2004-.2005

Agea sostiene che non essendoci differenza sostanziale fra le consegne del 2003-2004 e quelle del 2004-2005 significa che i prodotti quali formaggi ect non venivano caricati nel regime di consegna nemmeno prima del 1 aprile 2004.

Întanto bisogna dire che se così fosse, non deve essere un vanto perché invece dovevano essere caricati, ma con i coefficienti corretti.

E' quindi una grave violazione delle norme sia Comunitarie che nazionali. A questo punto è lecito chiedersi quale normativa sia stata applicata in Italia e sulla BASE DI QUALI NORMATIVE :

- o SIANO STATE EMESSE CARTELLE ESATTORIALI sia nel regime di consegna che di vendita diretta
- SIANO STATE IPOTECATE AZIENDE
- SIA STATO OMESSO DI DISTRIBUIRE LA QUOTA OTTENUTA DALLA CE a quei produttori che hanno consegnato prodotti quali formaggi e burro ai primi acquirenti nella campagna 2003-2004.

Tel 0521/831249
Cell 349/4140969
e-mail daniele.fava@fastwebnet.it
doc. prot 156/09 riservato $2/37$

Infatti tale campagna rientra a tutti gli effetti fra quelle annate che avrebbero dovuto entrare nella media delle consegne degli ultimi 5 anni .

E poi a partire da quale data questi prodotti non sono più stati caricati nel regime di consegna? Sulla base di quale norma qualcuno ha deciso che non dovevano più essere caricati? Non dimentichiamo che proprio il Decreto del 1997 invece ha sancito tramite le fatture degli acquirenti il caricamento di questi prodotti sempre però con i coefficienti sbagliati. Poi tanto per citare uno degli ultimi decreti che prevede il caricamento di questi prodotti nel regime consegne basta leggere l'art 1 e 2 del Decreto 21 gennaio 2003 dove si parla sempre di queste equivalenze e del metodo di denuncia dei primi acquirenti.

Io credo che invece di cercare scuse a tutti i costi, sarebbe più interessante esaminare come si siano potuti produrre in Italia quasi 3 milioni di q.li di formaggi DOP in più rispetto a venti anni fa. (per la precisione si tratta di 2,89 milioni di q.li. come da tabella allegata. Dati che sono stati confrontati con i Consorzi di tutela e che confermano pienamente questo incremento.

DATI PROVENIENTI DALLA DIRETTIVA CE 72/280 E DECISIONE	_>	Ç.		
CE 97/80		5.		
I dati sono espressi in q.li come nelle		e =		
tabelle ufficiali				
		2006	D:55	%
	1988	2006	Differenza	incremento
	q.li	q.li	q.li	
parmigiano q.li	951.286	1.202.737		
grana padano q.li	770.086	1.625.267		
altri grana	3.680	140.155		
asiago,montasio	110.180	909.821		
provolone	262.817	540598		
caciocavallo	58.626	89.116		
fontina	5.132	24.185		
altri semiduri	46.770	319.342		
italico	100.213	75.612		
taleggio	123.837	111.920		
gorgonzola	401.284	554.761		
altri	384.491	515.182		
SOMMANO	3.218.402	6.108.696	2.890.294	90%

I formaggi DOP sono fatti con latte Italiano. Il problema è che in Italia fra consegne e vendite dirette si producono in media da sempre fra i 105 e 110 milioni di q.li di latte (Allegato E penultima colonna—attenzione che in tale allegato i dati sono espressi in tonnellate e non il quintali) con punte di 114 milioni di q.li nei primi anni 90. In definitiva si produceva più latte 20 fa di oggi, ma oggi però dallo stesso quantitativo riusciamo a ricavare 3 milioni di q.li di formaggi DOP in più. Un po' strano ?.

Vorrei soffermarmi sui numeri. Si tratta di 3 milioni di q.li di formaggi, non di latte. Per produrre 1 kg di formaggio servono in media 8 kg di latte. Lo dice la Commissione CE nella relazione al Consiglio CE, datata 12/12/2007, Quindi ne deriva che per produrre 1 q.le di formaggio servono 8 q.li di latte. E per produrre 3 milioni di q.li di formaggi servono 24 milioni di q.li di latte in più rispetto a 20 anni fa. Credo che sia un fenomeno decisamente strano che andrebbe analizzato nel dettaglio.

Questo ci fa capire che anche dopo il 1 aprile 2004 c'è un fenomeno di trascinamento degli errori effettuati in precedenza.

		3
Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249	
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Ceil 349/4140969	1
	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it	
2009002551 documento stralcio	doc. prot 156/09 riservato $\frac{3/37}{}$	

Come si può sostenere che dopo il 2004 è tutto regolare dopo 20 anni di errata gestione? Se si usa il buon senso prima ancora di analizzare i numeri è evidente che bisognerà approfondire seriamente tutti gli aspetti della questione. Questione che può essere affrontata attraverso il bilancio del grasso ,argomento trattato nel cap 4 della relazione dal titolo "Il ruolo dei coefficienti nel regime di consegna " del 16 giugno 2009 già in vostro possesso e richiamata nel paragrafo successivo.

4)IL METODO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE NAZIONALE

Nelle precedenti relazioni si è parlato del sistema di controllo della CE attraverso appositi regolamenti Se abbiamo acquisito il concetto di equivalente latte a 36,88 gr di grasso siamo in grado, partendo dai prodotti realizzati con il latte di verificare a quanto ammontino le reali consegne di latte in Italia. Quello che infatti deve essere chiaro è che parlare di prodotti alla fine è come parlare di latte perché, conoscendo il tenore di grasso dei prodotti gli possiamo attribuire immediatamente un quantitativo di latte equivalente a 36,88 gr di grasso attraverso proprio l'uso dei coefficienti. In definitiva è come passare dalle lire agli euro. E' esattamente la stessa cosa. Sappiamo infatti che 1 euro equivale a 1936,27 lire. Analogamente sappiamo che ad ogni 36,88 gr di grasso contenuti in un prodotto equivale 1 kg di latte, che contiene appunto 36,88 gr di grasso.

I dettagli del metodo sono già stati spiegati nelle precedenti relazioni dove è stato anche spiegato che ancora oggi i conti non tornano tanto che sono state chieste dal sottoscritto spiegazioni direttamente alla CE.

La CE costretta ad ammettere le differenze fra le banche dati si trincera però dietro a scuse banali.

Il motivo è che i regolamenti CE che dovevano servire per controllare la reale produzione, in poche parole sono inadeguati. Infatti prevedono di addebitare ad ogni prodotto realizzato con il latte un certo quantitativo di latte intero (Tab B – IMPIEGHI –materie prime in entrata- reg della Decisione 97/80 del 18/12/1996.) Ma questa operazione si può fare solo in modo matematico, perché se da un certo quantitativo di latte ricavo due prodotti, prima uno e poi l'altro, vorrei proprio sapere come si fa ad addebitare in modo corretto un certo quantitativo di latte intero ad un prodotto piuttosto che all'altro? La parola giusta non è latte intero ma equivalente latte a 36,88 gr di grasso (per l'Italia). In questo modo sì che è possibile attribuire un corretto quantitativo di latte equivalente a 36,88 gr di grasso ad un certo prodotto senza sbagliare. Fra l'altro questa operazione si può fare in qualsiasi momento anche a distanza di anni. Non c'è bisogno di chiedere questo dato ai primi acquirenti perché il dato deriva da un calcolo matematico se abbiamo acquisito il concetto di prodotto lattiero caseario calcolato in equivalente latte.

Il motivo per cui la CE ha messo "latte intero", oltre a dimostrare che richiedono dati inutili, dimostra la scarsa cultura casearia degli uffici della Commissione CE che hanno redatto la decisione 97/80.

Al contrario di quelli che hanno redatto le norme sul regime quote, che invece hanno ben presente il concetto di prodotto lattiero caseario calcolato in equivalente latte. Alla CE infatti sono molto legati al concetto di burro e latte in polvere scremato.

Due prodotti che sono in pratica alla base della politica agricola del settore lattiero caseario. Nel caso di uno stabilimento dove si produce burro e latte in polvere scremato la dicitura "Latte intero" può essere anche corretta. Infatti in questo caso il latte che entra nello stabilimento viene immediatamente scremato e quindi tutto il grasso va a finire sostanzialmente in un unico prodotto base, da cui ad esempio si ricava burro. Ecco perché se addebito tutto il grasso ad un unico prodotto non commetto errori. Nel caso però del processo di caseificazione le cose sono diverse. Infatti il processo di caseificazione non è un processo centrifugo. Le centrifughe nei nostri caseifici vengono usate alla fine del processo e non all'inizio come negli stabilimenti del Nord Europa dove si produce burro e latte in polvere scremato. Quindi è intuitivo capire che non tutto il grasso del latte di partenza va a finire nei formaggi. C'è sempre almeno un altro prodotto a base di grasso. Allora se voglio addebitare il giusto quantitativo di latte di partenza a due prodotti lo posso fare solo in modo matematico, attraverso una equivalenza basata sul grasso.

Vorrei precisare che la CE usa l'equivalenza legata al grasso per il motivo che il grasso del latte è l'unico elemento che viene sempre recuperato nei caseifici. Perché è un elemento in sospensione che si separa dal latte quasi naturalmente. Con l'aiuto delle centrifughe presenti poi in ogni caseificio la CE sa che certamente il grasso viene tutto recuperato e prima o poi questi prodotti a base di grasso verranno venduti. Quello sarà il momento in cui entreranno nel regime quote e non prima. In pratica attraverso il bilancio del grasso è in grado di controllare la produzione di latte negli stati membri.

Fava ing. Daniele - Servizi Tecn	ici- Parma – (1)	Tel 0521/831249	
Viale Solferino 30 – 43100 Parm	a (I)	Cell 349/4140969	
Riproduzione anche parziale viet		e-mail daniele.fava@fastwebnet.it	
		doc. prot 156/09 riservato	4/37
2009002551 documento stralcio		1 400 prov 100.05 table	

In pura teoria avrebbe potuto scegliere le proteine o qualche altra sostanza con cui fare le equivalenze, invece del grasso. Però le altre sostanze quali le proteine sono in soluzione nel latte e non in sospensione e sono molto più difficili da recuperare. Servono macchinari molto costosi che non sono presenti in tutti i caseifici.

In definitiva la CE si è dotata di un ottimo metodo di controllo della produzione di latte negli Stati membri ma con la parola "latte intero" invece della parola "equivalente latte" ha vanificato un intero sistema di controllo e non è stata in grado di ottemperare agli obblighi imposti dalle direttive del Consiglio CE citati nelle precedenti relazioni. Ma non solo, perché negli anni 2000 anche senza contemplare gli errori esiste una notevole differenza fra i dati delle due banche dati , tanto che proprio queste differenze sono alla base delle spiegazioni richieste alla CE nelle lettere ad essa inviate e allegate alla relazione del 3 giugno 2009. Tanto per capire di cosa stiamo parlando la differenza fra le due banche dati è in media di 6 milioni di q.le di latte ogni anno. I dati AGEA cioè sono superiori di circa 6 milioni di q.li , rispetto ai dati rilevati in modo indipendente dalla indagine legate alla Decisione 97/80 della CE. Spesso addirittura i dati Agea, che riguardano solo il latte vaccino, sono superiori alla somma di tutti i tipi di latte , quindi bufala, pecora e capra consegnati in Italia ai primi acquirenti e rilevati in base proprio alla decisione 97/80. In allegato si riportano alcune tabelle ufficiali.

E' ridicolo pensare che in modo sistematico negli anni 2000 le consegne di AGEA che riguardano solo il latte vaccino siano superiori a tutti i tipi di latte rilevati in base alla decisone 97/80. A meno che , e non ci sarebbe poi tanto da stupirsi , visto quello che è successo con i coefficienti, non finiscano nelle denunce del regime quote anche le consegne di latte non vaccino, che però non c'entrano niente con il regime quote.

L'indagine legata alla decisione 97/80 riguarda mensilmente un campione di acquirenti e annualmente tutti i primi acquirenti. L'errore massimo ammesso nel rilevamento dei dati all'art 5 della Direttiva 96/16/CE del Consiglio è dell'1%. Quindi è molto grave che di fronte a differenze medie di 6 milioni di q.li, ma nel 2006 sono addirittura 7 i milioni di q.li di differenza che rappresentano il 6-7 %. la Commissione CE non abbia attivato attraverso lo stato membro procedure di controllo straordinarie.

Per capire cosa significano 6 milioni di q.li di differenza ci aiuta il fatto che un autotreno di latte trasporta al massimo 300 a.li (30 tonnellate). Significa che in Italia ogni anno ci sono 20.000 (ventimila) autotreni di latte vaccino che stando alle denunce fatte ad Agea entrano presso gli stabilimenti dei primi acquirenti, che però non vengono rilevati dalle indagini previste dalla decisione 97/80. Ma non solo. Questi 20.000 autotreni di latte vaccino non riescono a produrre nulla. Infatti il problema è che mancano i prodotti in uscita. Cioè dal bilancio del grasso fra il latte che entra e i prodotti che escono non si riesce a capire dove vada a finire il grasso contenuto nel latte di questi 20.000 autotreni. La risposta è che forse questo latte entra solo nelle denunce di produzione del regime quote e non negli stabilimenti dei primi acquirenti. O meglio questi 20.000 autotreni in effetti entrano, ma non sono di latte vaccino, sono degli altri tipi di latte. La CE avrebbe potuto verificare almeno queste grandi anomalie rilevate attraverso il sistema da Lei stessa messo in piedi. Faccio presente infatti che è lei stessa che rileva una differenza di circa 6 milioni di q.li sul latte vaccino, ogni anno, a partire dal 2001 fino ad oggi. La risposta della CE – già in vostro possesso- a queste semplici osservazioni da me sollevate è inadeguata e le scuse sono infantili perché come potete verificare nel foglio relativo per esempio all'anno 1996, che vi ho fornito durante la riunione del 27 u.s. gli scambi dall'estero effettuati dai primi acquirenti sono nella stessa pagina degli impieghi di latte. Non vi è quindi alcuna difficoltà ad effettuare il bilancio del grasso, metodo richiamato dalla stessa CE nella lettera di riposta alle mie raccomandate.

In definitiva tornando al rilevamento del decreto del 1997 richiamato durante la riunione del 27 ottobre u.s. e applicando il concetto di "equivalente latte" se invece di chiedere ai primi acquirenti solo le fatture del latte e dei prodotti acquistati che vennero caricati con i coefficienti sbagliati, ancora oggi in vigore, si fosse fatto il bilancio del grasso a livello di singolo acquirente si sarebbe potuto capire immediatamente l'errore dei coefficienti.

Infatti il latte sulla carta dovuto ai coefficienti sbagliati non ha certamente prodotto niente, né formaggi, né burro, niente di niente A dire il vero qualcosa ha prodotto. Ha prodotto cioè un diritto a produrre non legato ad una vera produzione. Ha prodotto cioè le cosiddette quote di carta.

Volendo però il bilancio del grasso a livello di singolo acquirente si può sempre fare. E' possibile controllare le fatture degli ultimi 10 anni. Esiste infatti l'obbligo che vale per ogni tipo di azienda di conservare le fatture per questo periodo di tempo. Sono infatti le fatture di acquisto ma anche quelle di vendita dei prodotti

Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° e-mail daniele.fava@fastwebnet.it	Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
2000000551 documento etrolejo	Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele fava@fastwebnet.it doc. prot 156/09 riservato 7/31

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici – Parma (1)

realizzati col latte che servono per fare questo controllo. Almeno così queste quote di carta salterebbero fuori una volta per tutte.

La CE però questo controllo, come abbiano visto nei capitoli precedenti, lo fa già ogni anno a livello di "latteria nazionale"- vedere "note esplicative" tabella B Decisione CE 97/80 del 18/12/1996. In pratica verifica in complesso tutti i primi acquirenti e lo fa da sempre . Quindi avrebbe dovuto impedire o almeno segnalare alle autorità italiane strani fenomeni . E' proprio quello lo scopo di quella Decisione che venne emanata a seguito della Direttiva 98/16 del Consiglio CE. I segnali delle numerose anomalie c'erano tutti. Quindi grande superficialità in tutta questa vicenda anche da parte della Commissione CE. Non credo che per una serie di errori e di mancati controlli debbano essere i produttori a pagare !! Infatti in tutta questa vicenda gestita in prima persona dai primi acquirenti, dallo Stato, dalla CE con errori incredibili sarebbe veramente la fiera dell'assurdo se a pagare con le loro aziende ipotecate fossero i produttori che da tutta questa vicenda hanno invece certamente subito ingenti danni.

Al fine di integrare la documentazione trasmetto anche i documenti di seguito allegati

A disposizione porgo cordiali saluti.

ALLEGATI:


A) Lettera del 15 marzo 2009 inviata dal sottoscritto al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

B) Lettera del 19 Aprile 2008 alle massime autorità dello stato (4/3+C) Conclusioni della XIII Commissione agricoltura della Camera (2), (4/3+C) Dati degli anni 2000 derivanti dai rilevamenti conseguenti alla Decisione 97/80 della Commissione (2), 33/3?

E) Tabella di riepilogo regime quote trasmessami da ufficio CE. (pg. 37/37)

Fava ing Daniele Viale Solferino 30 43100 Parma iscritto ord ing Provincia di Parma al nº 1135 cell 349/4140969 tel 0521/831249 e-mail daniel.fava@libero.it

Parene, 18 804, 2009



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Fava ing. Daniele – Servizi recincii i anna (1)	Cell 349/4140969
Viale Softering 30 - 45 100 Fallia (x)	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it
Riproduzione anche parziale victata copyright	doc. prot 156/09 riservato 6/31
2009002551 documento stralcio	αυς, ριστ 150/05 1100

ALLEGATI

A) Lettera del 15 marzo 2009 inviata dal sottoscritto al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

The state of the s		
Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I)	Tel 0521/831249	
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969	
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it	
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 10p. 1	doc. prot 156/09 riservato	
2009002551 documento stralcio		

A South Alles

Preg.mo
Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
Dr. Gianni Letta
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 ROMA
Fax 06/6797428 tel 06/67791

RACCOMANDATA RR

Oggetto: segnalazione di comportamento inappropriato in merito alla gestione quote latte del Ministero delle Politiche agricole – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e del Dipartimento (Presidenza del Consiglio) delle Politiche Comunitarie- Ufficio di segreteria del Comitato Interministeriale per gli affari Comunitari Europei che si limita a trasmettere al Ministero. Enormi danni causati allo Stato Italiano che ha pagato cifre imponenti a fronte di errori di gestione inammissibili.

<u>Quote latte-</u> Questa lettera per segnalare errori di gestione del regime quote latte che è difficile credere che possano succedere in un paese civile.

Sono quattro i Decreti Ministeriali (MIPAF) DM 30/09/1985, DM 7/06/1989; DM 21/01/2003; DM 31/07/2003 contenenti nei loro allegati una tabella con coefficienti di conversione dei prodotti lattiero caseari in equivalente latte, sbagliati in alcuni casi anche di oltre il 100% (valori doppi di quelli corretti).

Il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha approvato all'unanimità il 22/04/2008 la risoluzione 1069 (scaricabile anche da internet) pubblicata sul BUR regionale n° 74 del 07/05/08.

Tale risoluzione, contenente una mia relazione venne presentata nel febbraio del 2006 al Consiglio regionale e allo stesso tempo i documenti vennero presentati anche al Mipaf dal sottoscritto (quindi da oltre 3 anni)

Nonostante sia passato quasi un anno dalla approvazione in Consiglio regionale e nonostante la Giunta della regione Emilia Romagna, in agosto del 2008, abbia presentato un fascicolo presso il MIPAF nulla è cambiato. Infatti il MIPAF resiste sulla sua posizione. Il motivo? Dovrebbe ammettere un errore clamoroso. Infatti i coefficienti sono stati utilizzati per il calcolo della produzione di latte in regime di consegne fino al 31/03/2004 (prima cioè del reg 1788/03)— regime nel quale l'Italia ha pagato dal 1985 ad oggi oltre 4,3 miliardi di euro, per esuberi produttivi. Per chiarire bene questo aspetto occorre dire che nel cosiddetto regime di consegne sono gli acquirenti che denunciano i prodotti acquistati presso le aziende agricole, anche con l'uso di coefficienti. Poi sono stati messi in piedi meccanismi in modo da poter sfuggire, per quanto riguarda i prodotti lattiero caseari diversi dal latte (cioè i formaggi ad es), al controllo del produttore, che è l'unico soggetto che deve pagare.

La denuncia di produzione viene effettuata dall'acquirente perché la CE ovviamente ha pensato che tutto ciò che passa dalle mani dell'acquirente, tanto vale che venga denunciato direttamente dall'acquirente. E' facile capire che se la denuncia venisse fatta dal produttore, questi magari tenterebbe di denunciare quantitativi inferiori.

Attenzione però che per acquirente si intende un soggetto particolare, un soggetto cioè che sia un trasformatore, o anche un semplice trasportatore di latte, un soggetto comunque inserito in un apposito elenco regionale. Un cosiddetto "Primo Acquirente". Questo avviene perché la CE ha un suo sistema di controllo dell'OCM latte e prodotti lattiero caseari e quindi avrebbe dovuto essere in

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2009 – tutti i	e-mail daniele fava@fastwebnet.it
diritti riservati	doc. Gianni Letta

grado di controllare strani fenomeni. Purtroppo così non è stato. Probabilmente non aveva un grande interesse, visto che l'Italia comunque ogni anno versava un cospicuo obolo alle casse Comunitarie. Solo i prodotti venduti al dettaglio o al consumatore, cioè ad acquirenti diversi dai "primi acquirenti" vengono tuttora denunciati dal produttore, sempre in modo arzigogolato e senza rispettare le norme europee, perché le istruzioni di Agea hanno cercato di ovviare a coefficienti sbagliati di oltre il 100% con frasi inadeguate.

IL MOTIVO DELL'INTRODUZIONE DEI COEFFICIENTI

Per capire come funziona il regime quote latte occorre prestare attenzione ai termini contenuti nei regolamenti CE.

Il regime si applica sia al latte che esce da una azienda agricola, ma anche ai prodotti lattiero caseari che escono sempre da una azienda agricola (in pratica le aziende agricole che trasformano direttamente i prodotti. E' evidente che se una azienda agricola trasforma il latte in prodotti venderà i prodotti e non il latte. Sembra banale, ma è solo l'inizio dell'avventura.

Poiché anche i prodotti trasformati nelle aziende agricole devono essere soggetti ad una multa (il termine legislativo è prelievo supplementare), se viene superato un certo quantitativo che lo Stato ha assegnato al produttore, ci sono due strade.

O vengono assegnati ad ogni produttore un certo quantitativo di formaggio tipo parmigiano, piuttosto che taleggio e così via, e se viene superato tale quantitativo assegnato scatta la multa, oppure esiste un concetto matematico che si chiama equivalenza, che ha consentito all'umanità di uscire dalle forme di baratto.

Bene, la CE ha scelto quest'ultimo metodo. Ha stabilito che nel momento in cui i prodotti escono dall'azienda devono essere trasformati in equivalente latte. Quindi, invece di assegnare ad ogni produttore trasformatore un quantitativo di parmigiano, piuttosto che di taleggio ect, la CE, e di conseguenza lo Stato Italiano, hanno assegnato ad ogni produttore semplicemente un quantitativo di latte. I prodotti trasformati nelle aziende agricole vengono riconvertiti in latte nel momento in cui escono dall'azienda o vengono impiegati in essa a fini commerciali (art 6 reg 1788/03 e prec, es utilizzo in agriturismo, dove magari non viene venduto né latte, né formaggi, ma ad esempio altri prodotti elaborati che però contengono prodotti lattiero caseari. Questi ultimi devono essere contabilizzati mensilmente in un apposito registro) Questo che sembra superfluo lo preciso, perché su questo punto le istituzioni fanno orecchie da mercante.

Il tutto è quindi molto semplice; con il concetto di equivalenza, introducendo in definitiva un'unità di misura che è il latte equivalente caratteristico per ogni tipo di formaggio, si è risolto il problema di dover affidare ad ogni produttore una quota di produzione di ogni formaggio. Pensate ad un produttore che produce Parmigiano, che magari decide di fare poi anche qualche altro tipo di formaggio . Sarebbe un problema, perché bisogna assegnarli anche una quota di un altro tipo di formaggio ect ect.

Le equivalenze sono un concetto noto non so da quanto tempo, ma penso da millenni.

Il problema da risolvere era quindi semplice. Semplice per modo di dire. Infatti per risolvere questo problema bisogna conoscere bene i regolamenti CE.

Chi ha stabilito i coefficienti avrebbe dovuto chiedersi a che cosa doveva essere equivalente questo latte di cui si parla nei reg CE. Se di equivalente si parla a qualcosa dovrà pure essere equivalente, o sbaglio?

Se uno conosce i regolamenti CE c'è scritto. Voglio citare solo uno degli ultimi reg CE , ovviamente c'è scritto in tutti. Nel reg CE 1788/03 nella tab II per l'Italia c'è scritto che il tenore di grasso di 1 kg di latte vale 36,88 gr.

The second secon	
Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2009 – tutti i	e-mail daniele fava @fastwebnet.it
diritti riservati	doe. Gianni Letta
GIIILII IISCIVALI	

Bisognava capire leggendo i reg che i formaggi vanno trasformati sulla base del loro tenore di grasso e di secco (art 12 reg 595/04 e prec.) in equivalente latte tenendo conto che il tenore di grasso del latte medio italiano è di 36,88 gr per kg di latte.

Invece i tecnici del Ministero, che probabilmente hanno letto distrattamente i reg CE hanno capito che il latte equivalente in pratica equivale a sé stesso, cioè equivale a quello che si usa per fare 1 Kg di formaggio, anche se questo non è equivalente a 36,88 gr di grasso. Hanno quindi stabilito dei coeff che non c'entrano veramente niente.

In poche parole è semplicemente tutto sbagliato e questo da sempre

RIEPILOGO DELLE INIZIATIVE

Nel febbraio 2006 veniva presentato in Regione Emilia Romagna la dimostrazione che i coefficienti sono sbagliati

Allo stesso tempo, sempre febbraio nel 2006, venivano informate, con raccomandata, con gli stessi documenti presentati in Regione le autorità italiane (Ministero, Agea, Istituto Sperimentale lattiero caseario di Lodi, Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma).

Nel 2007 ho scritto alla Direzione Generale agricoltura della Commissione CE chiedendo quali verifiche avessero fatto in Italia, senza però informarli che in Italia i coefficienti sono sbagliati. Questo perché mi hanno consigliato (un ufficio periferico della CE) di non allarmarli subito e quindi di metterli sulla difensiva. Avevo infatti bisogno di una conferma del metodo di controllo attraverso il bilancio del grasso, metodo chiaramente sancito dalla Decisione della Commissione CE 97/80 del 18/12/1996 e precedenti regolamenti.

Nel 2008 mi hanno risposto, dicendo sostanzialmente che loro si limitano ad acquisire dati dall'Italia, ipotizzando che ci sarebbe un metodo (il bilancio del grasso fra il latte che entra nella latteria Italia e i prodotti che escono) ma che è difficile da fare in conseguenza degli scambi intracomunitari.

Era proprio la risposta che mi serviva.

Intanto gli scambi intracomunitari sono noti e pertanto non è vero quello che dicono. Infatti io ho già effettuato questa verifica e i risultati sono inimmaginabili. In pratica la loro lettera è una ammissione che non sono in grado di effettuare controlli e quindi non sono in grado di rispettare la decisione del Consiglio CE 96/16 del 19/03/1996 che chiaramente ordina alla Commissione di disporre di dati precisi e puntuali sulle consegne di latte negli stati membri.

Cosa stanno li a fare non si sa!

Nel 2008 ho inviato una lettera con allegata una sintesi alle tre autorità Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio e Presidenza della corte dei conti.

Mi ha risposto la Corte dei conti dicendo che per quanto riguarda i coefficienti è il Ministero l'ente competente ect ect.

Invece della Presidenza del Consiglio, mi ha risposto il Ministero che informa poi per conoscenza il Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio (verrà inviata copia via fax) e quindi si capisce bene che non se viene fuori.

Se volevo una risposta dal Ministero scrivevo al Ministero.

La presidenza della Repubblica mi ha invece detto che devo rivolgermi al Governo o al Parlamento.

Nel frattempo però il Consiglio della Regione Emilia Romagna, con risoluzione 1069 del 22/04/08, approvata all'unanimità, scaricabile anche da internet e pubblicata sul BUR nº 74 del 7/05/08 ha

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2009 – tutti i	e-mail daniele favasa fastwebnet it
Riproduzione anche parziate viotata Copy-San	doc. Gianni Letta
diritti riservati	

impegnato la Giunta ad attivarsi presso il ministero per la modifica dei coefficienti, pur senza entrare nel merito delle conseguenze di questi errori.

E' evidente che di fronte ad errori di tipo matematico occorre valutare le conseguenze che si sono avute nel regime di consegne (fino al 31/03/2004) e nel regime di vendite dirette ancora oggi.

Il problema è che il Ministero si ostina a far finta di niente.

Questo è certamente strano. L'Istituto tecnico sperimentale lattrero caseario di Lodi che negli anni ha sempre trovato i coefficienti, sostanzialmente dice di aver risposto semplicemente ad una domanda fatta dal Ministero. Quanto latte complessivamente serve per un certo tipo di formaggio. Diciamo che la domanda è proprio sbagliata. La domanda giusta era: A quanto latte equivalente a 36,88 gr di grasso per kg di latte corrisponde 1 kg di un certo tipo di formaggio che contiene un certo quantitativo di grasso?

Nel 2006 ho incontrato il Direttore dell'Istituto Sperimentale Dott. Degano che mi risponde dicendo che i coefficienti erano così anche nei precedenti Decreti.

Io gli chiedo se avesse mai letto i regolamenti Ce. Mi risponde che il suo compito è di fare sperimentazione e non di occuparsi di norme.

Consegnandoli la dimostrazione nel 2006 (il giorno dopo gli ho pure inviato una raccomandata) gli chiedo di attivarsi presso il Ministero per la modifica dei coefficienti.

Mi risponde che al Ministero sono scuscettibili e che ci avrebbe pensato.

Passano gli anni, ma nonostante la dimostrazione davanti al naso l'Istituto Sperimentale non si muove.

Io penso che tutti possono sbagliare. Ma anche di fronte agli errori più gravi, se in buonafede, occorre avere il coraggio di ammetterli e di trovare una soluzione.

Per salvare chi ha sbagliato non si può affossare un intero settore economico, indotto compreso condannandolo a pagare (chi ha già rateizzato né sa qualcosa) per i prossimi decenni importi calcolati sulla base di un esubero di produzione, che deriva anche dall'utilizzo di coefficienti sbagliati di oltre il 100%. (doppi dei valori corretti)

Se qualcuno ha qualche dubbio sulla portata dell'errore, forse lo può aiutare il fatto che in Italia oggi produciamo quasi 3 milioni di q.li (dati ufficiali della Commissione Ce - usiamo ancora il q.le perchè lo usa la CE) di formaggi dop ,cioè fatti con latte italiano , in più rispetto al 1988. Per produrre 1 kg di formaggio in media servono 8 Kg di latte. (Relazione della Commissione Europea al Consiglio CE del 12.12 2007 pag 5 (Allegato - non c'è bisogno di leggerla tutta , sono quasi tutti ragionamenti strumentali ad un preciso scopo: sarebbe una storia troppo lunga - basta andare a pag 5). Quindi per produrre 1 q.le di formaggio servono 8 q.li di latte

Senza essere un genio della matematica significa che facciamo 3 milioni per 8 = 24 milioni di q.li di latte in più rispetto al 1988.

Il vero problema è che secondo i dati AlMA e poi AGEA. In Italia da sempre produciamo circa lo stesso latte cioè fra 105 e 110 milioni di q.li di latte ogni anno. Con punte di 114 negli anni 90 Come è possibile?.

In questa vicenda, che sfiora il ridicolo, o forse ancor meglio la tragedia, per le conseguenze che ne sono derivate, tante persone fanno finta di non capire per non scontentare chi una parte chi l'altra. – Sabato c'è stato un suicidio di un produttore di 46 anni di Bergamo, padre di un figlio di 7 anni, impiccatosi in sala di mungitura.

		7
Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249	
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969	-
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2009 – tutti i	e-mail daniele lava (grastwebnet it	-
diritti riservati	doc. Gianni Letta	

Ci auguriamo che il Governo Italiano non abbia il timore di scontentare una parte o l'altra, ma confidiamo che voglia vedere chiaro in una vicenda che in un modo o nell'altro, prima o poi, emergerà alla luce del sole.

Chiediamo un incontro urgente al fine di illustrare nel minimo dettaglio tutti gli elementi necessari, da noi elaborati, per la piena comprensione della vicenda.

Ci permettiamo, avendo ormai approfondito la questione nei minimi dettagli, di chiedere al Governo Italiano alcune cose, in conseguenza anche del particolare momento di crisi di tutti i settori:

- Informare il Parlamento e la Commissione CE degli errori e chiedere un tavolo tecnico per la reale contabilizzazione della produzione nazionale di latte (da confrontarsi con il lavoro già svolto dal sottoscritto)
- Dichiarare lo stato di crisi del settore per evitare la chiusura di aziende
- Sospendere la vecchia rateizzazione, i pignoramenti in corso e le cartelle esattoriali già emesse
- Istituire un fondo per aiutare coloro che hanno investito in quota e aderito alla vecchia rateizzazione della legge 119/03 (si tratta di circa 1 miliardo di euro su oltre 4 che l'Italia deve farsi rimborsare dalla CE per il mancato supero della quota assegnata all'Italia.)

Noi pensiamo che sarebbe un grande atto di coraggio, che verrà sicuramente apprezzato da migliaia di produttori, da migliaia di addetti dell'indotto che oggi stanno rischiando il posto di lavoro e da milioni di cittadini, che non potrebbero alla fine che apprezzare il chiarimento di una così triste vicenda. Potrà forse non piacere a qualche gruppo di potere, ma pensiamo che ormai, non si possano più nascondere fatti così gravi, come l'aver contabilizzato una parte della produzione nazionale in consegna fino al 31/03/2004 con coefficienti sbagliati del 100%. Questo dicono le norme in modo chiaro e forte.

Nel ringraziarla per la cortese att.ne della sua segreteria, confidiamo in un attento esame della problematica e in un incontro dove poter illustrare il tutto nei minimi dettagli. G. FAVA

àniele Fava

Parma, 15 marzo 2009

Antonio Martini Mulle

duote, napoletano doc: doc spedito alle autorità aprile 2008

risposta Ministero di giugno 2008

Fava Ing. Daniele Viale Solforino 30 43100 Parma iscritto ord ing Provincia di Parma al nº 1135 tel 0521/831249 cell 349/4140969 e-mail daniel fava@libero.it

Martini Antonio Presidente Caseificio La Traversetolese Via Pedemontana 13 Traversetolo (PR) Responsabile Nazionale settore Lattiero Caseario AGCI Associazione Generale Cooperative Italiane Tel 0521/848347

			7
٠.	Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (1)	Tel 0521/831249	
	Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969	1
	Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2009 - tutti i	e-mail daniele favage fastwebnet at	-
	diritti riservati	doc. Gianni Letta	

B) Lettera del 19 Aprile 2008 alle massime autorità dello Stato

La mancata risposta adeguata a questa lettera ha provocato la segnalazione al Sottosegretario del 15 marzo 2009

in the second	
Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it
Riproduzione anche parziale viciata. Copyright 10p. 1	doc. prot 156/09 riservato
2009002551 documento stralcio	1 doc. prot 100107 1201

A Web Sauge

Al Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano Palazzo del Quirinale Piazza del Quirinale 00187 Roma (RM) tel 06/46991 fax 06/46993125

Al Presidente della Corte dei Conti Dr. Tullio Eazzaro Via Antonio Baiamonti 25 00195 Roma (RM) tel 06/38761 fax 06/32657025

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Romano Prodi Piazza Colonna,370 00187 Roma (RM) tel 06/67793250 fax 06/67793543

Protocollo: 184/08 FD

VERSIONE AGGIORNATA – SOSTITUISCE DOC. ANTICIPATO VIA FAX IL 17 APRILE 2008

REVISIONE-02

Oggetto: La politica agricola del settore lattiero caseario; gli errori matematici di gestione del sistema quote latte; gli errori del sistema di rilevazione indipendente della Commissione CE; gli ingentissimi danni causati allo Stato Italiano e ai produttori; le conseguenze sul costo del latte, sia alla produzione che al consumo.

• iniziative in corso.

Trasmetto una Relazione Tecnica di sintesi , riassuntiva di alcuni errori di gestione nel sistema quote latte.

Trattandosi di errori di tipo matematico nella contabilizzazione del latte (latte e prodotti lattiero caseari calcolati in equivalente latte), ne discende che il risultato finale è matematicamente sbagliato.

Questi errori alla fine pesano in modo sostanziale sui costi di produzione del latte, con conseguente rincaro dei prezzi al consumo. L'Italia, che è un paese importatore di latte e prodotti lattiero caseari, ogni anno è multato pesantemente dalla CEE per centinaia di milioni di euro (l'ultimo anno sono oltre 185 milioni - in totale si tratta di oltre 4,3 miliardi di euro dal 1984 ad oggi). Secondo i dati ufficiali, l'Italia supera la produzione a lei assegnata nel 1984 e successivamente aggiornata in varie occasioni. Il superamento della produzione in uno Stato membro fa si che scatti una pesantissima multa (il termine legislativo è prelievo supplementare), calcolata in proporzione alla quantità di esubero contabilizzata.

Il problema è che la contabilizzazione dei dati di produzione è da sempre inficiata da errori di gestione incredibili, come emerge anche dalla relazione di sintesi allegata.

Le autorità Italiane (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ma anche Agea, Regione Emilia Romagna e Provincia di Parma) sono già state informate nel 2006, con lettera raccomandata.di alcuni gravi errori.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2008 – tutti i	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. protocollo 184/08 FD pag 15 []]

Queste , invece di cercare di capire le devastanti conseguenze degli errori, con riferimento anche al passato, hanno cercato appoggio , per le loro istruzioni di compilazione dei modelli annuali di produzione , nella Direzione Generale Agricoltura della CE. Queste istruzioni , che dovrebbero interpretare correttamente le norme e renderle operative, introducono un concetto fantasioso : "la sovrapposizione dei prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte". Come se fosse possibile sovrapporre il formaggio, la crema e il burro una volta già realizzati. Ma come è possibile che la crema o il burro prodotti ieri e venduti oggi e un formaggio sempre venduto oggi ma prodotto 2 anni prima possano derivare dal medesimo quantitativo di latte? Anche se è difficile da credere queste sono proprio le istruzioni AGEA tuttora in vigore. La soluzione del problema passa solo attraverso il concetto di equivalenza, con l'utilizzo di appositi coefficienti previsti dalle norme.

Come ovvio queste istanze non sono state recepite dalla CE che, senza sapere che questi coefficienti calcolati dal Ministero sono completamente sbagliati, invita proprio ad utilizzarli. Le autorità Italiane colgono questo ultimo aspetto per sostenere che la loro impostazione è confermata dalla CE. In realtà bisognava informare la CE che i coefficienti erano e sono tuttora completamente sbagliati e non cercare di nascondere una cruda realtà. La documentazione relativa alle comunicazioni fra le autorità italiane e la Direzione Generale Agricoltura della CE è stata acquisita agli atti. E' una documentazione importante che dovrebbe far riflettere i competenti uffici sugli errori di gestione del sistema.

Non capisco per quale motivo le autorità Italiane competenti si ostinino a non capire che la matematica ha un suo valore intrinseco e che non è possibile stravolgeme le sue leggi. Certamente non deve essere facile ammettere errori così giganteschi.

Queste note hanno lo scopo di illustrare i danni arrecati allo Stato Italiano da questa vicenda. Si tratta di danni ingentissimi che hanno colpito anche migliaia di produttori . I consumatori alla fine si sono ritrovati a pagare il latte più caro d'Europa.

Nelle pagine allegate, per necessità di sintesi ho anticipato solo gli errori di base di gestione del sistema. Questi sono talmente grossolani da essere verificabili da chiunque abbia, anche solo, una lontana conoscenza del settore lattiero caseario. Più complessa è stata la ricostruzione di tutta la vicenda, per ricostruire le conseguenze degli errori commessi. Ciò ha richiesto oltre all'esame di tutta la normativa, anche storica, l'elaborazione di migliaia di dati.

Tutta la questione ruota attorno a dei coefficienti che fanno parte del sistema di gestione del regime quote latte .

Vorrei anticipare subito almeno un aspetto del problema.

Preciso che io sono nato a fianco di un caseificio di Parmigiano Reggiano e so perfettamente che per fare 1 kg di Parmigiano servono 15,15 Kg di latte (parametro che il Ministero già nel 1985 inserisce in un apposito Decreto riguardante le quote latte – Seguono numerosi altri Decreti. L'ultimo Decreto in cui sono inseriti questi parametri è quello del 31 luglio 2003 –allegato II)

Il problema è che questo coefficiente non c 'entra niente con le quote latte. Se avrete la pazienza di leggere le pagine allegate, potrete iniziare a capire cosa è successo nel regime quote latte in Italia. Per spiegare con più chiarezza gli errori di gestione del sistema ho pensato di affrontare il problema con un esempio concreto. E' stato preso come esempio un caseificio di Parmigiano Reggiano.. Con un esempio concreto è più facile introdurre gli errori di base del sistema

Le autorità che si sono occupate di queste problematiche; Ministero ,Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi, Agea , Regioni, Province, non hanno mai capito il concetto di <u>latte equivalente utilizzato</u> per 1 kg di formaggio . In pratica hanno confuso il concetto di <u>latte equivalente utilizzato</u> con il <u>latte utilizzato</u>. La differenza è semplicemente abissale e le conseguenze sono devastanti sulla gestione del sistema quote latte in Italia. Compresa la distribuzione della quota ai produttori , che

ava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
iale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
iproduzione anche parziale vietata- Copyright 2008 – tutti i	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it
iritti riservati	doc. protocollo 184/08 FD pag i7/37

avvenne a suo tempo, elemento cardine di una produzione esente da prelievo. Quello che è strano è che non riescano a capire nonostante abbiano davanti tutta la dimostrazione ..

Al fine di prevenire tentativi di minimizzare la questione preciso che fino al 31 marzo 2004 questi coefficienti hanno riguardato, sia il regime di consegne, che il regime di vendite dirette. Nel regime di consegne si parla ,sia di consegne di latte, che di prodotti lattiero caseari, per i quali servono appunto i coefficienti. Questo è un punto chiave della vicenda che è bene sottolineare. Solo a partire dal reg 1788/03 con decorrenza 01/04/2004 le consegne riguardano solo il latte.

La differenza fra consegne e vendita diretta è stata introdotta dalla CE per poter distinguere, i prodotti che vengono consegnati dalle aziende agricole sostanzialmente ad acquirenti chiamiamoli trasformatori (tanto per capire la differenza; esiste poi una precisissima definizione), rispetto ai prodotti che vengono venduti direttamente dalle aziende agricole al consumo o al dettaglio. Poi la CE nel reg 1788/03 è costretta ad ammettere che questa distinzione ha creato confusione e cambia metodo.

Da quando mi sono occupato nello specifico di quote latte, ho già inviato documentazione al Ministero, all'Istituto Lattiero caseario sperimentale di Lodi, ad Agea, alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Parma. Ho richiesto però anche spiegazioni alla Direzione Generale Agricoltura della CE, in merito ai controlli non solo formali, ma anche di congruenza, fra il quantitativo di latte prodotto in Italia e i prodotti realizzati. Questo rilevamento è un compito specifico che il Consiglio della CE ha demandato alla Commissione CE. Il Ministero e le altre strutture Italiane non hanno mai risposto. La Direzione Generale Agricoltura della Commissione CE, proprio in questi giorni, mi ha invece risposto.

Questo almeno mi fa ben sperare che si possa chiarire tutta la questione.

Nella relazione allegata, per inquadrare l'argomento, mi sono permesso di fare qualche cenno storico.

Mi preme farle presente che queste note, come lo studio completo sono coperte da copyright. Tutte le informazioni contenute fanno parte di un lavoro continuo e costante che dura da ormai 2 anni e mezzo.

Mi auguro che le Istituzioni Italiane vogliano prendere in esame la questione e portarla fino in fondo.

Da parte del sottoscritto le iniziative prossime saranno rivolte a completare la trasmissione della documentazione alle autorità Italiane, ma anche alle massime autorità Europee . Verranno evidenziati tutti gli errori commessi, compresi quelli della Commissione CE e verrà determinata la reale produzione di latte in Italia dal 1985 ad oggi.

Su tutto il lavoro svolto mi riservo ogni diritto di legge. Mi auguro una collaborazione tra il sottoscritto e le autorità Italiane per il chiarimento di tutta la vicenda.

Resto in attesa di riscontro.

Cordiali saluti

Allegati: Errori di gestione del sistema quote latte -Relazione tecnica di sintesi (anticipata via fax)

Parma, giugno 2008

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2008 – tutti i	e-mail daniele fava@fastwebnet.it
diritti riservati	doc. protocollo 184/08 FD pag 16 3

ERRORI DI GESTIONE DEL SISTEMA QUOTE LATTE

RELAZIONE TECNICA DI SINTESI

CENNI STORICI E INTRODUZIONE

La politica agricola della Comunità Europea, per quanto riguarda il settore latte, a seguito di un eccesso di produzione in Europa di fine anni 70 e primi anni 80, decide di fissare per ogni Stato, membro un quantitativo massimo di produzione annua. Questo incremento di produzione di latte è causato da prezzi garantiti, già nel 1968, sostanzialmente per il latte in polvere e il burro. Due prodotti derivati dal latte a facile conservazione. Questi vengono tuttora realizzati in particolare nel nord Europa. Lo scopo, stabilito nei reg CE, di questi prezzi garantiti, era quello di assicurare a tutti i produttori Europei un prezzo simile del latte, indipendentemente dal tipo di prodotto che veniva realizzato.(Si tratta di una interpretazione piuttosto allargata del trattato di Roma doversi sancisce si la tutela del reddito dei produttori agricoli che è cosa diversa però dal garantire un prezzo di un prodotto come il latte che fra l'altro ha caratteristiche e costi di produzione anche molto diversi- si pensi ad esempio ai costi di alimentazione di chi produce Parmigiano dove non è possibile usare insilati di alcun tipo.) Ad ogni modo se il prezzo di riferimento del latte deve essere unico, è ovvio che si guardi al prezzo dei prodotti derivati dal latte che risultano più remunerativi. Venne fissato quindi anche un prezzo di intervento di due prodotti tipici : Parmigiano e Grana Padano. Questi allora remuneravano meglio il produttore, a fronte di costi però come abbiamo visto molto superiori. Ma questo poco importava. Per chi produceva Parmigiano e Grana Padano nulla cambiava. Le cose invece assumevano un notevole interesse per chi, pur essendo privo di tradizioni casearie, aveva comunque la possibilità attraverso il prezzo garantito del latte in polvere e del burro di realizzare praticamente gli stessi introiti di chi realizzava prodotti tipici. Si può immaginare cosa sia successo in Europa fra il 1968 e il 1984. La produzione in questi paesi senza grandi tradizioni di caseificazione, ma con prezzi garantiti viene spinta a tal punto che nel reg del 1984 in cui viene introdotto il prelievo supplementare si è costretti ad ammettere che le consegne di latte aumentano ad un livello tale, che i costi di smaltimento delle scorte, rischiano di travolgere l'intera politica agricola delle CE. Le scorte erano quelle del burro e del latte in polvere. Burro e latte in polvere ancora oggi hanno un prezzo garantito a differenza del Parmigiano e del Grana Padano. Ad oggi le cose si sono completamente ribaltate. Allo stato attuale in virtù dei prezzi garantiti è molto più remunerativo produrre burro e latte in polvere che produrre prodotti tipici, in particolare Parmigiano e Grana Padano. Îl prezzo di mercato per il produttore, di questi due prodotti, è lo stesso del 1985. I bollettini delle camere di commercio lo possono confermare.

Ma torniamo all'esubero di latte creato dai prezzi garantiti . Al di là di chi fossero le responsabilità, l'Europa nel 1984 decide di introdurre le quote di produzione. Per l'Italia, in ritardo con la raccolta dati, viene preso a riferimento la produzione del 1983, mentre per gli altri Paesi quella del 1981. Se detto quantitativo annuo viene superato scatta una multa da pagare, chiamata prelievo supplementare. Questo prelievo viene versato alla Commissione Europea dallo Stato membro, nel quale si sono verificati gli esuberi produttivi. Poi ogni Stato membro ha l'obbligo di recuperare questi importi dai produttori che hanno contribuito all'esubero produttivo. A partire dal 2003, con la legge 119, sono i produttori che, tramite o versamenti diretti o altre forme di garanzia, anticipano il versamento . Ma poi ci sono i ricorsi, le sospensive . In poche parole ancora oggi è lo Stato che anticipa buona parte di questo prelievo.

E' evidente che se lo Stato deve riscuotere questi importi dai produttori, sulla base di un esubero produttivo, ha dovuto prima assegnare ad ogni produttore un quantitativo di riferimento, superato il quale scatta il prelievo. Non sempre però. Perché può succedere che in uno Stato, ci siano produttori che aumentano la loro produzione e altri che smettono la produzione. In pratica è una specie di terno al lotto, (nelle norme si chiama compensazione nazionale fra produttori) in quanto i dati di produzione sono noti ovviamente in modo definitivo solo a fine annata. Anzi questi dati sono modificabili anche dopo la fine della campagna. E dire che siamo nell'era dell'informatica. Ma occorre essere chiari su un punto. Non c'è nessun divieto a produrre fuori quota, è una cosa perfettamente legale. Tuttavia è a rischio del

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Viale Solfering 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2008 – tutti i	e-mail daniele fava@fastwebnet.it
diritti riservati	doc. protocollo 184/08 FD pag [† 3†]
	•

produttore in quanto, a fine annata, ci può essere la compensazione fra produttori, ma ci può anche non essere.

La compensazione nazionale fra produttori, essendo appunto nazionale, vale solo all'interno di uno stato membro, e non fra tutti gli Stati. In questo modo si è impedito di compensare la produzione fra tutti i produttori europei. La compensazione vale solo per i produttori dello Stato a cui essi appartengono. E su questo punto l'Europa non molla. E' evidente che se cedesse su questo punto sparirebbero le quote dall'oggi al domani, perché in Europa, da 4 anni, non viene mai superato il quantitativo totale fissato a suo tempo. L'ultima annata, stando ai dati ufficiali, a fronte di un esubero in alcuni Stati di 0,8 milioni di tonnellate, di cui 0,6 dovuti all'Italia, in altri Stati d'Europa vengono prodotti 2,7 milioni di tonnellate in meno rispetto al totale complessivo stabilito a suo tempo. In pratica quindi in Europa si ha una minor produzione di (2,7-0,8 =) 1,9 milioni di tonnellate. Ma se ogni singolo Stato supera il suo quantitativo di riferimento, deve comunque pagare la cosiddetta multa. (Dati relazione della Commissione Europea al Consiglio della CE del 12/12/2007 PAG 19.)

Dal 01/04/08 L'Europa ha deciso, sulla base dei dati della relazione sopra richiamata, un aumento per l'annata in corso del 2% su tutta la produzione Europea di latte che è di 130,7 milioni di tonnellate. Viene stabilito quindi un aumento complessivo di 2,6 milioni di tonnellate. In poche parole è stato concesso un aumento anche a quegli Stati che nemmeno raggiungono la loro quota di produzione. L'Italia, che ha una quota di produzione di 10,53 milioni di tonnellate, per uscire da questa storia quasi trentennale avrebbe bisogno solo di 0,6 milioni di tonnellate. Un aumento del 6%. Con un aumento del 2% generalizzato, il risultato è che l'Italia continuerà a pagare la multa, anche se in misura leggermente inferiore agli anni precedenti.

Fin qui però abbiamo parlato di politica agricola, che ha le sue regole che sono state accettate e quindi, fino a quando non verranno cambiate, vanno comunque rispettate.

L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA IN ITALIA

Il sistema funziona in questo modo:

Il sistema si applica al latte ma anche ai prodotti lattiero caseari <u>prodotti direttamente nelle aziende</u> agricole e commercializzati in un anno (periodo di 12 mesi, dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo)

Quindi si tratta semplicemente di fare una somma del latte e dei prodotti lattiero caseari, commercializzati in un anno.

C'è però un problema da risolvere. Il latte si pesa e va bene (c'è poi la correzione del tenore di grasso), ma i prodotti lattiero caseari trasformati nelle aziende agricole devono essere contabilizzati solo nel momento della vendita. Fino al 31 marzo 2004 questi venivano contabilizzati poi , in consegna o in vendita diretta, a seconda di certe regole stabilite nei regolamenti. Per contabilizzare i prodotti, i regolamenti CE, stabiliscono che bisogna trasformare i prodotti lattiero caseari in latte equivalente, attraverso l'utilizzo di coefficienti. Per capire il motivo per cui servono i coefficienti bisogna sapere che, in un caseificio, dallo stesso latte (esempio 100 kg) si possono ricavare più prodotti. Esempio in un caseificio di Parmigiano 6,6 kg di formaggio e 2 kg di burro. Ma il produttore è libero di vendere i prodotti quando ritiene opportuno. Ovviamente li può vendere anche separatamente. Ad esempio il burro entro anche pochi giorni, il formaggio anche dopo 2 anni. Senza l'utilizzo dei coefficienti di equivalente latte dei prodotti non si saprebbe come fare per calcolare, quanto di quel latte di partenza, è da addebitare al formaggio e quanto al burro. Eventualmente, se il produttore supererà la sua quota, verrà multato nell'annata di riferimento in cui immetterà i suoi prodotti sul mercato e non nell'annata di produzione.

Poiché i prodotti come abbiamo visto si vendono separatamente e si vendono a kg, occorre pertanto stabilire a quanti kg di <u>latte equivalente</u> corrisponde un certo kg di prodotto lattiero caseario diverso dal latte.

Per il burro la CEE ha stabilito che 1 kg di burro = 22,5 kg di latte (per tutta Europa), mentre per i formaggi, vista la varietà di formaggi da Stato a Stato, ha demandato agli Stati medesimi di calcolarli, sulla base del tenore di estratto secco e di grasso del prodotto medesimo (vedi reg CE).

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2008 – tutti i	e-mail daniele fava@fastwebnet.it
diritti riservati	doc. protocollo 184/08 FD pag 13/27

La questione è che in Italia questi coefficienti sono sbagliati.(ultimo decreto 31 luglio 2003 allegato II- ci sono altri decreti con gli stessi parametri sbagliati). E' stato commesso un errore indegno di un paese civile. Il Ministero ha confuso il concetto di latte utilizzato, (che prende in considerazione la resa) con il concetto di latte equivalente e ne è nato un disastro.

COSA SIGNIFICA RESA E COSA SIGNIFICA LATTE EQUIVALENTE

La resa in pratica è questo: facciamo <u>l'esempio di un caseificio di Parmigiano Reggiano</u> o di Grana Padano dove oltre al formaggio si ricava anche burro. Partiamo dal formaggio.

Ho 100 kg di latte e ricavo 6,6 kg di formaggio pesato a 24 mesi di stagionatura (Parmigiano o anche Grana Padano a seconda delle zone di produzione). Questo significa che ho una resa, dopo 24 mesi di stagionatura, di 6,6 kg di formaggio ogni 100 kg di latte

Se ora divido 100 kg di latte per la resa in formaggio, cioè per i 6,6 kg di formaggio (caso del Parmigiano o Grana Padano, ma ogni tipo di formaggio ha una sua resa diversa) ottengo 15,15 kg di latte per ogni kg di formaggio . Questo secondo il Ministero è il latte equivalente. E così via per tutti i principali formaggi italiani , tanto che tutti i decreti relativi a questo argomento , compreso il Decreto 31 luglio 2003, riportano tutti questi valori, trovati con questo metodo.

Îl problema è semplice. E' assolutamente tutto sbagliato. Il metodò è giusto solo se voglio sapere quanto latte ho utilizzato per 1 kg di formaggio, ma non si tratta del latte equivalente utilizzato previsto dalle norme, che è un concetto matematico e dove l'esperienza in questo caso non è di alcun aiuto . La differenza fra latte utilizzato e latte equivalente utilizzato, che ad un lettore superficiale può sembrare insignificante, è invece abissale. In altre parole tutto quello stabilito nelle norme italiane in merito a questi parametri non c'entra niente con le quote latte e con il latte equivalente utilizzato. Se di equivalente si parla , dovrebbe essere abbastanza ovvio che occorre fare una equivalenza per calcolare questo valore e non una divisione come hanno fatto al Ministero. Vedremo poi nelle apposite relazione di dettaglio come si fa a calcolare i coefficienti.

<u>Ma</u> per sgombrare il campo immediatamente da qualsiasi dubbio si pensi che nel processo di caseificazione dei formaggi si ha sempre un sottoprodotto che si chiama siero grasso. Questo contiene parti importanti di grasso, che una volta scremato consente di ricavare una crema. Da questa crema si può ricavare, ad esempio, burro.

- Abbiamo detto prima che l'Europa ha stabilito il coefficiente del Kg di burro pari a 22,5 kg di latte.
 Ora torniamo al nostro esempio. Da 100 kg di latte in un caseificio di Parmigiano o di Grana, oltre ai 6,6 kg di formaggio, ricavo anche burro. Sono circa 2 Kg. E' evidente che se moltiplico 2 kg di burro *22,5 kg di latte ottengo 45 kg di latte equivalente.
- Ma allora sono entrati in caseificio 100 kg di latte: ho ottenuto 6,6 kg di formaggio e 2 kg di burro. Quando verranno venduti separatamente, verranno moltiplicati per i loro coefficienti e saranno contabilizzati 6,6*15,15+2*22,5= 145 kg di latte invece dei 100 kg che sono complessivamente stati effettivamente utilizzati. Ma non è finita. La cosa è ancora più grave. Infatti ai produttori con caseifici aziendali sono state date istruzioni per denunciare i 100 kg di latte che entrano in caseificio (istruzioni tuttora in vigore), costringendoli a denunciare come venduti prodotti che magari sono ancora a magazzino. Pur subendo un sopruso (ci sono aziende multate e messe sotto sequestro, che nemmeno avevano venduto i loro prodotti), questi produttori, in questo modo, non si sono accorti dell'errore dei coefficienti. Ma la normativa prevede che gli "acquirenti trasformatori " dei prodotti lattiero caseari, realizzati direttamente nelle aziende agricole, denuncino a loro volta i prodotti acquistati con l'utilizzo dei coefficienti.
- In pratica gli stessi prodotti sono stati denunciati più volte e poi anche con dei coefficienti maggiorati di oltre il 100%. Questo è scritto in modo chiaro ed inequivocabile nei Decreti Ministeriali e nelle circolari. Tutto ciò è fra l'altro tuttora in vigore, nonostante i reg CE abbiano modificato le cose.

Tornando ai coefficienti dei formaggi il ragionamento fatto dal Ministero per determinare i coefficienti è talmente assurdo che se fosse vero allora il coefficiente del burro dovrebbe essere: 100 kg di latte diviso i 2 kg di burro = 50 kg di latte per kg di burro. Invece il coefficiente è 22, 5 ed è corretto. Questo è stato ricavato con una equivalenza, direttamente dalla Commissione Europea.

Siamo veramente al disastro totale per i formaggi. Il metodo di calcolo corretto è esclusivamente di tipo matematico e si risolve con una equivalenza tenendo conto del tenore di estratto secco e di grasso dei prodotti, come richiesto dai reg CE.

Perché il grasso? La CE ha scelto il grasso perché è l'elemento che viene tutto <u>facilmente</u> recuperato e valorizzato economicamente nel processo di lavorazione del latte. Quello che non va a finire nel formaggio va comunque a finire in altri prodotti, ad esempio proprio il burro, ma anche la crema o altro. Il concetto è che ovunque vada a

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2008 – tutti i	e-mail daniele fava@fastwebnet.it
diritti riservati	doc. protocollo 184/08 FD pag 17 5 t
WITHI 118CI VALI	<u> </u>

finire il grasso , sia esso formaggio, burro o altro, con equivalenze corrette, risalgo al <u>latte equivalente utilizzato</u> per il prodotto.

LE CONSEGUENZE DEVASTANTI DI QUESTO ERRORE CONCETTUALE.

Le conseguenze sia nel regime delle consegne che nel regime delle vendite dirette sono semplicemente inimmaginabili. Ora però finalmente siamo riusciti a capire gli errori di base e a ricostruire tutta la storia. In queste poche pagine non è possibile ricostruire tutta la vicenda e tutta la confusione che ne è nata . Sono state elaborate relazioni di dettaglio specifiche. In definitiva però per farla breve l'Italia non ha mai superato la sua quota di produzione e si è innescato un meccanismo perverso ai danni dello Stato, dei produttori di latte e dei consumatori che stanno pagando il latte più caro d'Europa . Infatti i produttori hanno dovuto acquistare o affittare quote di produzione a prezzi esosi, pagare multe per sovrapproduzione, e via di seguito. Chiaramente tutti questi costi sono stati supportati dai produttori , ma anche dai contribuenti, cioè da tutti i cittadini, nel senso che oltre a pagare il latte più caro d'Europa, hanno contribuito a pagare gli importi delle multe che sono state anticipate fino al 2003 dalla fiscalità generale. Lo Stato poi sta cercando di recuperare queste somme dai produttori.

Ma il problema è che non c'era proprio nulla da pagare e tutto il sistema è in completo default.

Ora bisognerà informare in modo dettagliato la CEE di tutto questo e discutere la restituzione di ingentissime somme versate a sproposito, oltre ovviamente agli interessi legali.

IL RUOLO DELL'EUROPA

La Commissione Europea comunque non è esente da colpe in questa vicenda. Infatti con specifici regolamenti , su ordine del Consiglio della CE , proprio con lo scopo di controllare quello che succede negli stati membri, ha messo da tempo in piedi, un meccanismo di rilevamento della produzione di latte e prodotti lattiero caseari negli Stati membri. Tuttavia viene commesso un errore grave. Infatti il dato sugli impieghi di latte previsto da ultimo nella tabella B della decisione 97/80 della CEE per i formaggi rileva il latte intero (in precedenza vi erano altri reg. sempre sbagliati). Il problema è che le cose vanno chiamate col loro nome. La parola giusta era equivalente latte e non latte intero. La differenza è semplicemente anche qui abissale. Infatti ogni casaro sa che nel processo di caseificazione dei formaggi , anche se uso latte intero alla fine mi rimane un siero, comunque con un residuo grasso dal quale vengono ricavati altri prodotti. Ad esempio il burro. Ma il latte è lo stesso di partenza . Le scrematrici nei caseifici ci stanno proprio per togliere il grasso dal siero dopo la lavorazione dei formaggi .

Senza entrare nel dettaglio ne è nato un caos spaventoso, in pratica una parte significativa di latte viene contabilizzata due volte.

Questo dimostra la incredibile leggerezza e superficialità di chi ha gestito tutta la questione latte in Europa. E questo regolamento, che doveva controllare in modo indipendente la produzione di latte in Italia, ha fallito il suo compito. Il Consiglio della CE ha sempre ricevuto informazione sbagliate dalla Commissione CE.

Le responsabilità di questa vicenda devone venire a galla. Alla Direzione Agricoltura della Commissione Europea sono già state inviate due raccomandate, dove si chiedono informazioni sui controlli effettuati e sulla gestione del sistema quote con riferimento al Budget CE, dove esplicitamente compare la voce relativa a queste multe. Sarebbe interessante sapere come hanno fatto a calcolare questo importo, visto che il sistema è in completo default. Proprio in questi giorni c'è stata la risposta della Commissione alla mie due raccomandate.

La risposta è decisamente traballante, ma mi serviva comunque per chiarire alcuni punti e per verificare se eravamo allineati su alcuni concetti base.

Appurato ciò , si tratta di esplicitare nel dettaglio tutti gli errori e di trasmettere i dati reali della produzione nazionale .

Firma

NB: Lo studio completo sull'argomento comprende tutte le dimostrazioni matematiche e i modelli di calcolo per una completa ricostruzione dei fatti.

Parma, aprile 2008

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)

Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2008 – tutti i
diritti riservati

Tel 0521/831249
Cell 349/4140969
e-mail daniele fava@fastwebnet.it
doc. protocollo 184/08 FD

pag 20

C) Conclusioni della XIII Commissione agricoltura della Camera

Si allegano alcune pagine significative.

A pag 165 della relazione si recita

" nel regime delle quote si era affermata una tendenza ad esagerare la partecipazione alla produzione di latte nel nostro Paese, il che dava adito ad un onere gravoso per l'erario".

A pag 168 si rileva che in base ad alcuni controlli sono emersi 4286 produttori senza disponibilità di bestiame che però producevano ugualmente latte. Altro fenomeno strano

Importante è anche il punto 4 –pag 171 della relazione Si parla di "speculazione che da lungo domina lo scenario della politica agraria …"

La Commissione conclude la relazione con l'auspicio che il regime quota finisca nell'anno 2001 perché in definitiva non si è riusciti a capire quanto latte si produce in Italia.

Leggendo questa relazione dopo aver capito:

- l'errore dei coefficienti
- il concetto di prodotto lattiero caseario calcolato in equivalente latte
- il concetto di bilancio del grasso credo che le conclusioni sarebbero state certamente diverse.

Chiaramente con un errore come quello dei coefficienti è impossibile far quadrare i conti in modo corretto.

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. Nº	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it
2009002551 documento stralcio	doc. prot 156/09 riservato

Camera dei deputati

Servizio commissioni

Indagini conoscitive e documentazioni legislative n. 2

3

Regime delle quote latte

Commissione XIII (agricoltura)

M- 22/37

Atti parlamentari XIII legislatura



DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

2. Gli obiettivi ed il programma dell'indagine.

La complessa, e per molti aspetti ancora oscura, vicenda della gestione delle quote in Italia è all'origine della decisione di svolgere un'indagine conoscitiva da parte della XIII Commissione (Agricoltura) della Camera. Gli obiettivi dell'indagine sono stati così fissati:

- a) acquisire una base conoscitiva di dati e di informazioni al fine di valutare il funzionamento del sistema delle quote;
- b) accertare le disfunzioni che hanno portato al presunto superamento del quantitativo globale garantito di produzione assegnato all'Italia dalla Unione europea con la conseguente irrogazione di una prima ingente sanzione pecuniaria (3.621 miliardi di lire) e di altre eventuali sanzioni future delle quali è già definita quella relativa all'annata 1995-1996 (370 miliardi di lire);
- c) definire il quantitativo di latte prodotto nelle annate successive all'applicazione della legge n. 468 del 1992 al fine di valutare l'opportunità di eventuali interventi anche di ordine legislativo.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, il programma di svolgimento dell'indagine ha previsto:

1) l'acquisizione di tutta la documentazione scritta esistente sulla materia della gestione delle quote latte e di ogni altra notizia utile da parte di soggetti pubblici e privati con particolare riguardo alla consuftazione dei modelli L1 su supporto magnetico elaborati dall'AIMA;

2) lo svolgimento di particolari audizioni dei soggetti che sia nell'ambito del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'AIMA, sia nell'ambito delle regioni curano la gestione del sistema delle quote latte, nonché dei soggetti associativi direttamente coinvolti nella produzione (Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri, organizzazioni dei produttori, degli acquirenti e della cooperazione, ordine degli agronomi).

Il periodo di tempo previsto per lo svolgimento dell'indagine è stato di sei mesi a partire dall'agosto 1996, periodo che si è poi protratto fino al 30 aprile 1997, quindi per una durata complessiva di nove mesi.

3. I risultati conseguiti.

Va subito fatto osservare che l'indagine svolta non ha raggiunto tutti gli obiettivi dichiarati, anche perché la XIII Commissione non ha potuto acquisire in tempo utile « i preziosi » modelli L1 che l'AIMA ha sempre custodito gelosamente nel proprio caveau. Tuttavia l'indagine ha permesso di individuare le più gravi disfunzioni esistenti nella gestione del sistema quote latte, disfunzioni che sono all'origine delle sanzioni pecuniarie inflitte dall'Unione europea all'Italia e che vanno eliminate, nel più breve tempo possibile, per non incorrere in ulteriori multe.

In particolare, dalle audizioni svolte, sono emerse alcune gravi responsabilità da parte di soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione del sistema delle quote, responsabilità così sintetizzabili:

1) la redazione di bolletimi scarsamente attendibili. A questo riguardo giova ribadire che il primo bollettino AIMA indicato come « provvisorio » (la « provvisorietà » è una cosa costante di molti degli atti che l'AIMA produce!) viene pubblicato nel gennaio 1993 e riguarda la campagna 1993-1994 e fu predisposta da UNALAT (Unione nazionale delle associazioni di produttori di latte bovino), in base alla documentazione presentata dai produttori alle loro associazioni.

Il 31 marzo 1993 viene pubblicato il secondo bollettino provvisorio dell'AIMA sempre per la campagna 1993-1994, predisposto sulla base della documentazione in precedenza indicata e resosi necessario per la « scarsa aderenza alla realtà » del primo bollettino.

Il 31 luglio 1993 viene pubblicato il 3º bollettino AIMA sulle quote, contenente gli elenchi aggiornati dei produttori che hanno richiesto la quota-latte, per la campagna 1993-1994 in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 468 del 1992. Nell'elenco sono indicate le aziende cessate dopo il 1988-1989 e quelle che chiedono delle quote aggiuntive per casi particolari (piani di sviluppo, giovani di primo insediamento).

Su queste tre versioni del « bollettino » per la campagna 1993-1994 il dottor Camillo De Fabritiis, ancora commissario dell'AIMA alla data del 10 settembre 1996, afferma, durante la sua prima audizione, che « nel regime delle quote si era affermata una tendenza ad esagerare la partecipazione alla produzione di latte nel nostro Paese, il che dava adito ad un onere gravoso per l'erario ».

In altri termini, secondo l'affermazione dell'allora Commissario dell'AIMA, la UNALAT aveva « gonfiato » i dati probabilmente per fini di interesse di parte.

Questa tesi trova conferma nel fatto che la quarta versione del bollettino, pubblicata il 10 dicembre 1993, viene curata dall'AIMA e contiene le prime risultanze dei controlli ai produttori non associati, ai casi particolari ed alle aziende che hanno cessato la loro attività. Vengono eliminate 23.996 aziende presenti nel bollettino n. 3, corrispondenti ai produttori cessati dopo il 1988-1989 segnalati dall'UNALAT.

Nella campagna 1994-1995, il 29 aprile 1994, dopo aver ottenuto una proroga, l'AIMA pubblica il bollettino n. 1 impostato non più sui dati UNALAT ma su dati

raccolti da due noti consorzi: Il Consorzio dei controlli integrati in agricoltura (CCIA) ed il Consorzio per il sistema informativo dell'AIMA (CSIA). Dal bollettino in questione vengono eliminate 31 mila aziende rispetto a quelle presenti nel bollettino n. 4 della campagna 1993-1994. Dopo la presentazione del bollettino, le organizzazioni agricofe ad ogni livello, l'Assolatte, le regioni e molti parlamentari ne chiedono il ritiro. Non v'è dubbio che si tratta di una profesta fondata, stante il fatto che il 20 maggio 1994 l'AIMA ammette omissioni ed errori e comunica che le responsabilità degli errori contenuti nel bollettino sono da attribuire ai due consorzi in precedenza ricordati e preannuncia l'invio delle rettifiche ai singoli produttori e la pubblicazione di un bollettino integrativo.

Il 20 giugno 1994, l'AIMA, intanto divenuta EIMA, comunica che a metà luglio sarà pubblicato il nuovo bollettino per l'assegnazione delle quote latte compagna 1994-1995. Successivamente, il 20 settembre 1994, viene comunicato da parte dell'AIMA che la pubblicazione del bollettino è rinviata al termine delle verifiche comunitarie, stante le trattative in corso sulla quantità globale di latte da produrre attribuite all'Italia. Così si giunge al 15 dicembre 1994, data in cui viene pubblicato il bollettino n. 2 dell'AIMA, valevole per la campagna 1994-1995 , che_sostituisce il bollettisso n. 1 pubblicato il 29 aprile 1994. -40. 10

L'11 gennaio 1995 le regioni chiedono la sospensione del bollettino n. 2 e vengono presentati dei ricorsi al TAR tra i quali quello della regione Sardegna, che viene accolto. Intanto il Parlamento approva la legge n. 46 del 1995, che per stare nel quantitativo di latte assegnato dalla CEE, stabilisce la riduzione delle quote assegnate ai produttori ed introduce l'istituto dell'autocertificazione. Si innesta così, su un elenco di quote del tutto incerto, un nuovo elemento di « variabilità » al quale si aggiungono le nuove quote che le regioni hanno comunicato all'AIMA, in applicazione dei piani di sviluppo introdotti dalla legge n. 46 del 1995.

Su questo aspetto il commissario dell'AIMA, nella ricordata audizione, afferma che « nel 1995 in applicazione della legge il Ministero dell'agricoltura e п. 46, l'AIMA emanarono il bollettino n. I del 1995. La legge n. 46 era del febbraio mentre l'AIMA doveva pubblicare il bollettino entro il 31 marzo: essendo il bollettino destinato a stabilire le quote individuali per la campagna di commercializzazione 1º aprile 1995-31 marzo 1996, l'AIMA non poté prendere in considerazione in quel momento le autocertificazioni né la norma della legge n. 46 che prevedeva l'inserimento del monte-quote anche delle produzioni derivanti dai piani aziendali di sviluppo ».

È evidente che l'AIMA, da sempre non conoscendo la reale produzione di latte in Italia, cerca, con ogni mezzo, di far « quadrare i conti » con il quantitativo globale garantito (QGG) all'Italia pari a 99 milioni di quintali. Ne è prova l'affermazione del commissario AIMA in base alla quale nonostante la non applicazione della legge n. 46 del 1995 « risultò all'AIMA che la produzione nazionale di latte era superiore al plafond comunitario: ecco perché quel bollettino (bollettino n. 1 per la campagna 1995-1996 n.d.r.) dovette operare un taglio della quota B – cioè su quella relativa agli anni 1991-1992 per consentire che la produzione per la campagna 1995-1996 si inquadrasse nei limiti della quota complessiva assegnata all'Italia. Il taglio fu del 47 per cento della quota B.

Rimaneva però per l'AIMA l'obbligo di inserire nelle quote individuali sempre per la compagna 1995-1996 la maggiore produzione conseguente ai piani aziendali.

In più l'AIMA rilevò, attraverso diverse elaborazioni che il sistema delle autocertificazioni era stato non giustamente interpretato (per usare un eufemismo) da alcuni produttori: risultava che già le autocertificazioni presentate nel mese marzo 1995 superavano i 400 mila ettolitri, di latte. Pervenivano, inoltre, nuovi dati dai quali sembrava che le autocertificazioni avrebbero motivato una ulteriore maggiore produzione di oltre 800 mila ettolitri con il conseguente onere, a carico

dell'erario, di molte centinaia di miliardi; i produttori o lo Stato nazionale infatti, sono tenuti a pagare alla Comunità per ogni litro di latte in più 745 lire a titolo di superprelievo ».

Da queste gravi affermazioni è agevole dedurre che: 1) l[‡]AIMA ha considerato sempre la quantità reale di latte prodotto in Italia pari ai quantitativi dichiarati nei modelli L1, senza svolgere una adeguata attività di controllo sui dati forniti dagli acquirenti e dai produttori; 2) l'AIMA non ha tenuto in alcun conto le autocertificazioni dei produttori, in quanto ritenute non veritiere ma, nel contempo, non ha adempiuto agli obblighi di legge che l'istituto dell'autocertificazione le imponeva assieme al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Infatti non si ha notizia che un solo produttore sia stato deferito alla magistratura per falsa autocertificazione. Quindi l'AIMA ottiene dal Governo i noti decreti-legge 15 maggio 1996, n. 124, 23 ottobre 1996, n. 542, e 23 otto-bre 1996, n. 552, con i quali ha voluto far « quadrare i conti » sulla base dei seguenti « assiomi »: a) i produttori che hanno superato la quota di prodotto loro assegnata (i cosiddetti « splafonatori ») anche sulla base di bollettini scarsamente attendibili, devono comunque pagare il «superprelievo »; b) non esistono e non sono mai eslstiti «fati illeciti» nella gestione. delle quote latte: i dati dei modelli L1 sono veritieri ed i controlli effettuati dall'AIMA sono adeguati.

Sulla base di questi « assiomi », l'AIMA « viene autorizzata a procedere subito all'emanazione del bollettino n. 2 della campagna 1995-96 con il quale sono state definitivamente stabilite le quote individuali di produzione tenendo conto anche della produzione derivante dal riconoscimento dei piani di sviluppo aziendale» (cfr. audizione n. 1 del 10 settembre 1996 - Commissario AIMA). Ma nonostante questa prima « quadratura dei conti » fu necessario abbattere ancora del 26,5 per cento la quota B, che ebbe così un taglio complessivo del 74 per cento del livello originario.

py. 26/37

2) la mancanza di dati certi sull'effettiva produzione annua di latte bovino. Le audizioni svolte hanno messo in evidenza che la produzione annua reale di latte bovino non è ancora un dato certo. Le fonti dalle quali si può desumere tale dato sono sostanzialmente tre: ISTAT, AIMA e UNA-LAT.

L'Istituto centrale di statistica « raccoglie informazioni statistiche sulla produzione di latte e sulla sua destinazione presso le aziende zootecniche e sui suoi impieghi presso le imprese e gli stabilimenti caseari. Presso le aziende zootecniche viene effettuata un'indagine campionaria con la quale si rilevano a giugno i dati sulla consistenza dei bovini classificati per età, sesso e per destinazione e a dicembre accanto alle informazioni sulla consistenza dei bovini, i dati sulla quantità totale di latte prodotto e sulla sua destinazione e in particolare sulle quantità di latte destinate all'autoconsumo, vendute direttamente, trasformate in prodotti nell'azienda agricola, utilizzate per l'alimentazione, consegnate agli stabilimenti lattiero-caseari. L'indagine presso le imprese e gli stabilimenti lattiero-caseari è un'indagine totalitaria. Effettuata a cadenza sia annuale sia mensile. Essa rileva annualmente e mensilmente i dati sulle quantità di latte impiegato distintamente per fonte di provenienza (da aziende agricole, da altri stabilimenti o da centri di raccolta o importato) e i dati sulle quantità e tipo di prodotti ottenuti dall'impiego del latte » (Cfr. « Le Statistiche dell'ISTAT e le quote latte, nota ISTAT, Direzione centrale delle statistiche su istituzioni e imprese, 30 gennaio 1997 »).

Le rilevazioni dell'ISTAT sono state ristrutturate negli anni 1990-92 in occasione dei censimenti dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi allo scopo di tenere conto dell'aggiornamento dell'archivio sull'universo degli operatori economici e soprattutto l'universo delle aziende zootecniche che nel tempo aveva subito significative modificazioni.

La rilevazione campionaria presso le aziende agricole zootecniche ha interessato, a partire dal 1992, 8.000 aziende

campione su un universo di 319, 5 mila unità. Questa numerosità campionaria viene determinata imponendo un errore a livello nazionale inferiore all'1 per cento con un intervallo di confidenza del 68 per cento. A partire dall'indagine riferita al dicembre 1995 il numero di aziende bovine campionarie è stato elevato a 18.208 e ciò consentirà di ridurre ulteriormente l'errore di campionamento e di ottenere una disarticolazione territoriale delle informazioni più precisa.

È ben nota la tesi, già ricordata (Cfr. par. 1), secondo la quale tutte le nostre difficoltà sull'applicazione in Italia delle quote latte deriverebbero dal fatto che il dato ISTAT sulla produzione di latte bovino in Italia nell'anno 1983 era sottostimato di circa il 20 per cento rispetto alla produzione effettiva.

Questa tesi è stata ampiamente confutata nell'audizione dei rappresentanti dell'ISTAT del 3 dicembre 1996. Durante l'audizione è emerso che il latte commercializzato risultava nel 1983 pari a 97,1 milioni di quintali secondo la fonte ISTAT e di 100,8 milioni sulla base di una specifica indagine svolta dell'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste (MAF). Se si considera che la quota assegnata all'Italia in quell'anno era di 99,1 milioni di quintali, ne segue che il dato ISTAT presenta uno scarto di -2,02 per cento rispetto alla quota assegnata, mentre per il MAF lo scarto è stato del +1,71 per cento.

Va tuttavia ricordato che tra l'indagine ISTAT e quella MAF esistono notevoli differenze per quanto riguarda la voce « consegne a caseifici »; per l'indagine ISTAT le consegne sono pari a 82,3 milioni di quintali; per l'indagine MAF 93,4 milioni di quintali; la quota assegnata all'Italia per le consegne ai caseifici (anno 1983), ammonta a 83,23 milioni di quintali. Ne consegue che lo scarto per questa voce tra dato ISTAT e quota è pari a -1,09 per cento mentre quello MAF sempre rispetto alla quota è del +12,2 per cento.

Come in precedenza ricordato, fino alla campagna 1990-91, in mancanza di dichiarazioni da parte dei produttori e degli acquirenti, l'unica fonte d'informazione riguardo alla produzione ed alle consegne di latte bovino in Italia a livello nazionale era costituito dalle indagini statistiche dell'I-STAT.

Agli inizi del 1992 l'UNALAT rendeva noto che per l'intera campagna 1991-92 la produzione commercializzata di latte era pari a 111 milioni di quintali con uno scarto rispetto alla quota assegnata del +12 per cento. Ed è proprio da questa valutazione che ha inizio la penosa vicenda delle quote latte italiane e le defatiganti negoziazioni a Bruxelles, che hanno impegnato i diversi Ministri dell'agricoltura allo scopo di ottenere un innalzamento della quota ed un consistente sconto della multa (da 5.500 miliardi a 3.621 miliardi di lire).

La sensibile differenza nella stima della quantità globale di latte bovino prodotto tra dato ISTAT e dato UNALAT non appare spiegabile né con la diversa metodologia seguita (campionaria in parte, la prima, censuaria la seconda) né con il diverso riferimento temporale (anno solare quella ISTAT; campagna lattiera quella dell'UNALAT).

Dato che la notevole discrepanza tra i dati delle due fonti si è ripetuta nelle campagne successive (il bollettino n. 3 relativo alla campagna 1993-94 assegna 120 milioni di quintali di latte ad oltre 165 mila aziende) l'AIMA ha progettato e realizzato un proprio sistema informativo per la gestione del regime delle quote latte.

Dopo questa onerosa scelta per il contribuente (oltre 130 miliardi di lire di solo « costo d'impianto » e 6,1 miliardi all'anno di « costo gestione ») la situazione si ingarbuglia sempre di più.

I nuovi bollettini, come illustrato in precedenza, vengono sottoposti a severe censure per errori. In conclusione il dato più sconcertante che emerge è quello che in Italia ancor oggi, dopo ben 13 anni dalla decisione in sede europea sul regime delle quote latte, il quantitativo di latte complessivamente prodotto è un dato « non certo ».

Sempre durante le audizioni è anche emerso che l'incertezza sulla reale produ-

zione annua di latte è tale anche per la presenza nei bollettini AIMA di 4.286 produttori senza disponibilità di capi di bestiame, in base ai verbali di controllo 1993-94 e che però nella campagna 1995-96 hanno prodotto 224,656,959 Kg. di latte (sic!).

In compenso l'unica cosa certa sono le sanzioni che il nostro Paese ha finora dovuto pagare: 3.621 miliardi per il periodo 1989-1993 e 370 miliardi per la campagna 1995-96, mentre non si conosce ancora con esattezza la presumibile sanzione per la campagna 1996-1997.

3) le gravi carenze presenti nel funzionamento del sistema informativo dell'AIMA. Il cattivo funzionamento del sistema informativo dell'AIMA è ampiamente provato, tra l'altro, dalle documentazioni sulle quote-latte che la stessa AIMA ha fornito alla XIII Commissione della Camera (Agricoltura) in data 11 marzo 1997. Infatti su tale documentazione sono stati sollevati, dai membri della Commissione, alcuni « dubbi » sia sul numero dei produttori che sui versamenti del prelievo supplementare per la campagna lattiera 1995-96 e segnatamente: come è possibile che, nel caso del Caseificio Latteria Sociale di Tricesimo, in provincia di Udine, un solo produttore abbia versato subito il 100 per cento del superprelievo, pari a circa, 593 milioni di lire, quando i soci di questo caseificio sono tutti dei « piccoli produttori » e la legge dà loro la facoltà di versare un acconto del 25 per cento? Del pari, come è possibile che un solo produttore che vende il proprio latte al caseificio Francia di Latina abbla pagato il 100 per cento del superprelievo per 14,4 miliardi di lire? Analoghe «anomalie» venivano osservate per altri caseifici in altre province. Dette « anomalie » osservate sui dati AIMA possono avere due possibili spiegazioni:

- 1) un errore nell'aggregazione dei dati elementari;
- 2) la presenza di « fatti illeciti » di cui le « anomalie » numeriche sono un significativo indicatore.

Su « fatti illeciti » va subito detto che la XIII Commissione non ha attualmente alcun potere per indagare, essendo in una fase di indagine conoscitiva. Questi possibili «fatti illeciti» sicuramente saranno stati oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione governativa d'indagine istituita con il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (articolo 7), i cui lavori dovranno essere conclusi entro breve tempo. La XIII Commissione, viste le anomalie presenti nei dati AIMA, ha chiesto ed ottenuto una nuova audizione di rappresentanti dell'Azienda di Stato in questione che, nel frattempo, aveva sostituito la precedente documentazione con una seconda stesura dalla quale è risultato che il versamento del prelievo supplementare per la campagna 1995-96, alla data dell'11 1997, non era più di lire 87.155.908.918, ma si era ridotto a lire = 63.403.716.742, con la scomparsa di tutte le « anomalie » sia sul numero dei produt-- tori che sugli importi presenti nel primo documento. Fatto ancora più inspiegabile, in quanto, se è vero che gli importi possono essere stati aggregati correttamente in questa seconda stesura, non si comprende come nell'archivio informatizzato siano sparite le denominazioni di molte aziende. Ed ancora, durante l'audizione dei rappresentanti dell'AIMA del 3 aprile 1997, il dottor Giancarlo Nanni responsabile del CED e della PAC dell'AIMA, ha dovuto ammettere che il secondo elenco fornito dall'AIMA in sostituzione di quello errato, contiene altri errori (di somma): così, ad esempio, i dati elementari relativi alla provincia di Como non danno un totale di lire 259.973.707, come indicato nel documento rettificato, bensì di lire 417.023.629. Questo tipo di errore è presente in altre province, tanto che il totale complessivo del denaro che secondo

l'AIMA, alla data dell'11 marzo 1997, lo Stato italiano avrebbe incassato, come versamento di superprelievo, non è di lire 63.403.716.742 bensì di lire 66.302.896.689 ed i produttori che hanno effettuato i versamenti non sono 4.767 bensì 4.893.

Questi errori sono attribuiti dall'AIMA al cattivo uso del foglio elettronico che utilizza « Excel », tesi questa che non può essere accolta per due motivi:

Si supponga di avere una serie di dati distribuiti su due colonne:


Nome	Versamenti
Rossi	1.500
Verdi	
Bianchi	800
Neri	230
Totale .	5.930

Se si ordinassero i dati sulla base della sola prima colonna (nome) senza includere i dati della seconda (versamento) il risultato sarebbe:


Nome	Versamenti
#100m	
Bianchi	1.500
Neri	3.400
Rossi	
Verdi	230
Tot	tale 5.930

In questo caso i dati non sono più yeritieri ma il totale rimane sempre lo stesso, fatto questo di cui non si ha riscontro nella documentazione fornita dall'AIMA;

2) Excel è sicuramente più « sveglio » dell'operatore AIMA. Infatti se si cerca di ordinare i dati in colonne adiacenti senza procedere alla loro completa selezione, il risultato è il seguente:



In pratica prima di eseguire l'opera- bile distruzione della consistenza dei dati zione, Excel avvisa l'operatore della possi- con il messaggio:



Pertanto ipotizzare uno «scarrellamento» (termine non certo usuale tra i cultori di informatica) vuole dire averlo fatto in modo cosciente e quindi l'operatore AIMA non ha potuto commettere l'errore attribuitogli durante l'audizione.

Quanto finora esposto rende difficilmente accettabile la spiegazione fornita dai responsabili dell'AIMA sui motivi delle

differenze numeriche esistenti tra i due documenti in esame e sulla natura degli errori commessi.

È appena il caso di osservare e sembra quasi superfluo farlo, che la presente indagine conoscitiva sul regime delle quote latte non ha tra i suoi obiettivi quello di accertare le disfunzioni « tecniche » pre-

senti nella gestione dell'AIMA ma quelle « politiche » che hanno caratterizzato il regime delle quote latte nel nostro Paese. Tuttavia, quanto emerso durante le audizioni, convalida la tesi, ampiamente condivisa tra gli operatori agricoli, che l'AIMA sia una struttura tecnicamente inefficiente, fatto questo che ogni anno procura danni per decine di miliardi all'Erario. Si rendono così immediatamente necessari dei provvedimenti governativi per contenere l'entità di questi danni, provvedimenti non certamente configurabili nella sola nomina di un nuovo commissario (anche se coadiuvato da sub-commissario), dato che in questi anni. J'AIMA ha più volte cambiato il presidente e/o i commissari senza tuttavia che la sua'gestione diventasse efficiente.

4. Valutazione politica dei risultati e proposte d'intervento.

Il complesso dei risultati emersi nello svolgimento dell'indagine sulle quote latte portano all'univoca valutazione politica di procedere, con la massima urgenza, all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'intera gestione dell'AIMA, in quanto esistono fondati motivi che l'inefficienza e le disfunzioni nella gestione delle quote latte non siano le sole carenze che caratterizzano l'attività dell'Azienda di Stato. Ed ancora, quanto emerso nello svolgimento della presente indagine mostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il non aver applicato in Italia il regime delle quote latte fin dal 1984 è la principale causa da cui discendono tutte le difficoltà successive.

Questo grave errore decisionale non può essere mitigato, in alcun modo, da presunte difficoltà dovute alla complessità della situazione italiana e della normativa comunitaria. La gravità dell'errore politico appare in tutta la sua interezza considerando il fatto che la « stratificazione » legislativa e la confusione gestionale delle quote latte ha lasciato spazio a quella speculazione che da lungo tempo domina lo scenario della politica agraria italiana e

che ha sempre trovato nelle strutture burocratiche del MAF prima, ed in quelle del MIRAAF dopo, il supporto necessario alla propria attività.

Correggere, in tempi brevi, i tanti errori commessi anche in questi ultimi mesi non è cosa agevole in quanto è ampiamente provato che gli allevatori finora non hanno mai avuto la « certezza della quota di produzione loro assegnata » dalle stesse affermazioni del Governo. Infatti nel disegno di legge presentato dal Governo al Senato in data 23 gennaio 1997 (A.S. 1994) (Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario) si legge: « si introduce inoltre un'importante innovazione concernente il meccanismo di attribuzione delle quote ai produttori; con tale meccanismo ciascun produttore avrà la certezza della quota ad esso spettante, certezza che concerne sia l'entità della stessa che il momento in cui la quota gli viene comunicata: sono infatti eliminati i pericoli connessi alla mancata o ritardata pubblicazione dei bollettini riscontrati nelle passate campagne».

Ed ancora, è perfettamente legittimo che il produttore di latte possa superare la quota assegnatagli confidando nella compensazione, facendo così rientrare la sua scelta di produzione in un normale « rischio d'impresa ». Questa considerazione rende non accettabile l'affermazione del Governo (cfr. informativa alla Camera dei deputati del 4 novembre 1996) che « quelli che presentano eccedenze di rilievo sono invece in larga parte soggetti che hanno consapevolmente deciso di non rispettare la legge »:

Quanto sopra suggerisce di operare, in tempi brevi, una revisione del bollettino relativo alla campagna 1995-96 (ed a quelle successive) tenendo ovviamente conto delle risultanze del lavoro della Commissione d'indagine governativa e quindi rivedere tutto il calcolo del superprelievo. Questo intervento del Governo, oltre ad essere un « atto dovuto », permetterà di eliminare il contenzioso giuridico in atto e far sì che l'Erario possa recuperare in tempi-brevi una parte significativa dei 370 miliardi della sanzione comminata

dall'Unione europea all'Italia per la campagna 1995-96 e di evitare quella, probabilmente molto più contenuta, che si profila per la campagna 1996-97, conclusasi il 31 marzo 1997.

Quanto suggerito, oltre ad avere sicuramente l'assenso dell'Unione europea, permetterà che le imprese zootecniche italiane producano in situazioni di certezza e di serenità, dando così il loro importante contributo allo sviluppo dell'intera econo-

mia italiana. Infine va ancora ribadito che senza un incisivo intervento del Governo sulle strutture tecniche dell'AIMA è molto probabile che il regime delle quote latte in Italia non avrà mai una «gestione accettabile», almeno fino alla campagna lattiera 1999-2000, quando questo regime dovrebbe concludere la propria tormentata esistenza senza alcun rimpianto, almeno da parte del contribuente italiano.

D) Dati degli anni 2000 derivanti dai rilevamenti conseguenti alla Decisione 97/80 della Commissione

In queste tabelle vengono rilevate le consegne presso i primi acquirenti di tutti i tipi di latte cioè latte vaccino, di bufala, di pecora e di capra.

Da questi dati emerge che spesso anche sommando tutti i tipi di latte non si raggiungono in Italia le consegne dichiarate dai primi acquirenti ad Agea. Si tenga presente che le consegne che interessano il regime quote riguardano solo il latte vaccino.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I)	Tel 0521/831249
Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N°	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it
2009002551 documento stralcio	doc. prot 156/09 riservato

/avola 2.4 - Quantità di latte e crema a disposizione dell' industria lattiero-casearia, per specie-animale Anno 2003 (quantità in quintali)

	Laile raccollo da	ıll'industria laltireo-case:	aria	te .	Materie prime	importate (a)
TIPO		Materiā grass	ia	TIPO		
	Quantità	Complessiva Fenore	e medio (%)	i q	£	Quantità
Latte di vacca Latte di pecora Latte di capra Latte di bufata TOTALE	99.917.589 4.648.495 245.678 1.488.587 106.300.349	366.697.552 30.029.278 1.147.316 11.640.750 409.514.896	3,67 ⁶ ,46 4,67 7,82	Laife intero Laite parzialmente scremato L _a ite scremato Crema		10.970.823 337.212 6.061.336 561.328

⁽a) Quantitativi importati in imballaggi di contenuto nello superiore a 2 litri rileriti a tutti i tipi di latte (vacca, pecora, capra e bufala).

Tavola 2.4 - Quantità di latte e crema a disposizione dell' industria lattiero-casearia, per specie animale Anno 2004 (quantità in quintali)

	Latte raccolto di	all'industria tattireo-case	aria		Materie prime importate (a)
TIPO		Materia grassa	a	TIPO	
	Quantità	Complessiva Fenor	e medio (%)		Quantità
Lalte di vacca	99,692,021	369.857.398	3,71	Latte intero	11.736.672
Latte di pecora	4.938.709	32.200.383	6,52	Latte parzialmente scremato	
Latte di capra	247.030	1.151.160	4,66	Lalle scremato	6.025.484
Latte di bufala	1,670,529	13.297.411	7,96	Crema	483,590
TOTALE	106.548.289	416.506.351			

⁽a) Quantitativi importati in imballaggi di contenuto nelto superiore a 2 litri riferiti a tutti i tipi di latte (vacca, pecora, capra e bufala).

Tavola 2.4 - Quantità di latte e crema a disposizione dell' industria lattiero-casearia, per specie animale - Anno 2005 (quantità in quintali)

	Latte raccolto dall'i	ndustria lattiero-c	asearia	<u>A</u> -	Materie prime importate (a)
TIPO		Mate	ria grassa	TIPO	
	Quantità	Complessiva	Tenore medio (%)		Quantità
		4TO 000 000	2.74	l atte intero	11,595,583
Latte di vacca	102.164.323 4.467.425	379,029.638 28,412,823	3,71 6,36	Latte parzialmente scremate	
Latte di pecora	236.717	977.641	4.13	Latte scremato	5.818.765
Latte di capra Latte di bufala	1:888.956	14.941.642	7,91	Crema	884.148
TOTALE	108.757.421	423.361.744			

⁽a) Quantitativi importati in imballaggi di contenuto netto superiore a 2 litri riferiti a tutti i tipi di latte (vacca, pecora, capra e bufala).

Tavola 2.4 - Quantità di latte e crema a disposizione dell' industria lattiero-casearia, per specie animale - Anno 2007 (quantità in quintali)

	Latte raccolto	dall'industria lattiero-	casearia	-	Materie prime importate (a)
TIPO		Maleria	grassa	TIPO	
	Quantità	Complessiva	Tenore medio.(%)	ы	, Quantità
				. ¢	
Latte di vacca	102.652.260	3.808.399	3,71	Latte intero	11,031,977 3 263,526
Latte di pecora	4.906.078	310.555	6,33	Latte parzialmente scremato	
Latte di capra	263.756	10.128	3,84	Latte scremato 🕆	5.167.142
Latte di bufala	2.087.521	163,035	7,81	Crema	599.864
TOTALE	109.909.615	4.292.117		*	17.062.508

⁽a) Quantitativi importati in imballaggi di contenuto netto superiore a 2 litri riferiti a tutti i tipi di latte (vacca, pecora, capra e bufala).

Tavola 2.4 - Quantità di latte e crema a disposizione dell' industria lattiero-casearia, per specie animale - Anno 2006 (quantità in quintali)

	Latte raccolto da	ll'industria lattiero-case	earia		Materie prime importate (a)
TIPO	· 	Materia	a grassa	TIPO	
	Quantità	Complessiva	Tenore medio (%)		Quantità
Latte di vacca Latte di pecora Latte di capra Latte di bufala TOTALE	101.925.835 4.629.936 272.038 1.948.216 108.776.025	376.106.331 29.261.196 1.112.635 15.527.282 422.007,444	4 6,32 4,09 7,97	Latte intero Latte parzialmente scremato Latte scremato Crema	11.766.901 446.839 5.980.467 633.328

⁽a) Quantitativi importati in imballaggi di contenuto netto superiore a 2 litri riferiti a tutti i tipi di latte (vacca, pecora, capra e bufala).

E) Tabella di riepilogo regime quote trasmessami da ufficio CE.

Questi dati per favorire il confronto con i dati delle tabelle precedenti

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I)	Tel 0521/831249
Fava ing. Daniele - Scivizi Tourier's divide	Cell 349/4140969
Viale Softering 50 = 45100 Land (1)	Judaniala fava@factwebnet it
Riproduzione aliche parziale vietata Copyright	
2009002551 documento stralcio	doc. prot 156/09 riservato

1000

Le annate sono da Quota intendersi dal 1º aprile consegne di un anno al 31 marzo dell'anno	Quota consegne	Quota vendita diretta	somma quote consegne e vendita diretta	Produzione in regime di consegna	Quantitativo di Vendite dirette	Consegne +	Importo per 100 kg di iatte del prelievo
	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate	7.7
1983-1984		1.116.000			43.50	10.699.000	
1984-1985	8.798.000	1.116.000	9.914,000	The second secon	41°, 134	10 750 000	
1985-1986	8.798.000	1.116.000	9.914.000	4		10.827.000	
1986-1987	8.798.000	1.116.000	9.914.000	The same of the sa		10 749 000	
1987-1988	8.622.040	1.093.680	9.715.720		Will have been sent to the sen	10.819.000	
1988-1989	8.373.056	1.082.520	9.455.576			10 906 000	
1989-1990	8.300.033	1.082.520	9.382.553	The state of the s		11.175.000	
1990-1991 *	8.138.070	732.520	8.870.590	**************************************		11 413 000	54 304
1991-1992	8.312.190	717.870	9.030.060		**************************************	10 224 000	
1992-1993	8.312.190	717.870	9.030.060		\$ = .	10.239.000	
1993-1994	9.212.190	717.870	9,930,060	The state of the s		9.918.000	1.0
1994-1995	9.212.190	717.870	9.930.060			10.167,000	80.875
1995-1996	9.632.540	297.520	9.930,060	10.209.473	155.021		74.695
1996-1997	9.698.399	231.661	9.930.060	10,302,099	156.191	10.458.290	\$ 70.330
1997-1998	9.698,399	231.661	9.930.060	10.338.938	166.923		70.330
1998-1999	9.698,399	231.661	9.930.060	10.398.363	152.522	10,550.885	066 86
1999-2000	9.703.974	226.086	9.930.060	10.176.275	154.812		586.89
2000-2001 **	10.087.974	226.086	10.314.060	10.494.000	186,000		\$86.80
2001-2002	10,303,974	226.086	10,530,060	10,645,500	232.300		
2002-2003	10.301.648	213.578	10,515,226	10.811.000	275.127	,	
2003-2004	10.300.000	230.060	10.530.060	10.696.600	257.800		
2004-2005	10.281.085	248.975	10.530,060	10.664.700	290.000	10.954.700	33,27
2005-2006	10.284.045	246.015	10.530.060	10.889.800	264,800	11.154.600	10.91
2006_2007			090 053 01	210 500 01		,	2004

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 26



NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSEGNA LATTE O EQUIVALENTE LATTE E DEI RELATIVI ALLEGATI L1



La dichiarazione annuale di consegna latte o equivalente latte è articolata su due moduli:

- un MODULO BASE per l'identificazione dell'acquirente ed i riepiloghi del numero di fornitori, del numero di capi e delle quantità di latte o in equivalenti prodotti lattiero-caseari ritirati;
- un MODULO ALLEGATO (L1), uno per ciascuna azienda fornitrice, in cui sono indicati il quantitativo di latte consegnato e quello rettificato e l'eventuale superamento di quest'ultimo rispetto al quantitativo individuale di riferimento attribuito per le consegne tramite la comunicazione notificata dall'AIMA (laddove non sussista ricorso di riesame accolto, nel qual caso ha valore il relativo verbale) nonché il dettaglio delle fatture relative alle consegne effettuate dal Produttore al dichiarante nel corso dei periodo in esame.

Ciascun modello L1 dovrà essere compilato a cura dell'acquirente, completato per quanto di propria competenza dal produttore conferente, firmato dall'acquirente e controfirmato dal produttore. Si precisa che l'acquirente è tenuto a considerare esclusivamente le quote risultanti dai documenti sopracitati. Di conseguenza, ai fini della compilazione del modello L1, con particolare riferimento alle sezioni il e ili dello stesso, t'acquirente deve poter prendere visione di tali documenti.

Unitamente ai modelli sono consegnati ai primi acquirenti che lo richiedano anche i supporti magnetici contenenti l'aggiornamento del software "Pacchetto Acquirenti" utilizzato per i periodi precedenti, integrato ai fini della gestione delle modifiche apportate ai moduli.

L'utilizzo di tale software permetterà di produrre in automatico la stampa dei moduli sopraindicati, nonché le copie dei dischetti magnetici da inviare all'AIMA ed alla Regione/i o provincia autonoma nel cui Albo risulta iscritto l'acquirente dichiarante.

Il modulo base e i singoli allegati L1 dovranno essere inseriti all'interno del plico da inviare, nell'apposita busta di contenimento, assieme agli eventuali supporti magnetici che saranno generati dal "Pacchetto Acquirenti".

Il succitato plico dovrà essere inviato all'AlMA entro il termine del 15 maggio come da regolamento CE N. 1255/98.

Entro lo stesso termine saranno inviata policura dell'apprirente, le copio alle regioni ed APL di competenza; si precisa che gli allegati L1 (in copia a regioni ed APL) dovranno essere raggruppati e allegati al MODULO BASE solo per le regioni.

Qualora tra i fornitori dell'Acquirente figurino aziende ubicate in più di una Regione o Provincia Autonoma, l'acquirente dovrà fare delle fotocopie del Modulo Base (copia per la Regione) per ogni Regione e degli allegati L1 relativi ai Produttori delle stesse Regioni, suddivisi a seconda della ubicazione dell'azienda. A ciascun Assessorato regionale dell'agricoltura dovrà essere inviata copia del modulo base e degli allegati L1 dei Produttori di propria competenza. In maniera analoga, l'acquirente si dovrà comportare per l'inoltro degli allegati L1 di competenza alla o alle Associazioni dei Produttori. Per tali inoltri, non è prevista la fornitura del supporto magnetico né del modulo base.

Per facilitare le operazioni di suddivisione degli allegati, si consiglia di procedere alla compilazione raggruppandoli per Regione di ubicazione e, nell'ambito di questa, per APL; in tal modo, solo se tra i fornitori figurano aziende ubicate in Regioni diverse ma associate ad una stessa APL, vi potrà essere qualche essere qualche di aggiuntiva in fase conceptamento delle copie riservate alle APL.

Il software "Pacchetto Acquirenti" è in grado di effettuare tutte queste operazioni automaticamente, producendo in stampa una dichiarazione già ordinata secondo i criteri sopraindicati.

IL TRATTAMENTO DEI DATI DICHIARATI NEL PRESENTE MODELLO È EFFETTUATO SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 675 DEL 31/12/96

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO BASE

TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE

E' prevista l'esistenza di una dichiarazione principale e, in caso di errata compilazione della stessa da parte dell'acquirente, di una successiva dichiarazione sostitutiva/a retiffica/integrativa, da produrre secondo le modalità di seguito riportate.

Le informazioni relative devono essere fornite solo nei seguenti casi e comunque entro e non oltre il termine del 15 maggio come da citato regolamento CE N. 1255/98, a pena delle sanzioni previste.

- a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di una precedente dichiarazione, cioè che anfiulta e sostituisce integralmente (compresi gli L1) la dichiarazione precedente. Dovrà essere accompagnata dai moduli L1, relativì a tutti i conferenti;
- b) DICHIARAZIONE A RETTIFICA di una precedente, cioè che sostituisce parzialmente una dichiarazione precedente. Dovrà essere accompagnata solo dai moduli L1 che rettificano i precedenti L1 inviati. Si precisa altresì che in questo caso il modulo base dovrà essere compilato in tutte le sue parti ed in particolare nel riquadro B1 dovranno essere comunque considerati tutti gli L1, sia quelli allegati alla dichiarazione a rettifica che quelli allegati a dichiarazioni precedenti ma che sono rimasti validi (cioè non sostituiti mediante successive dichiarazioni).
- c) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA di cuia precedente. Sono previsti due casi:
 - 1) l'integrazione con ulteriori moduli L1 di quanto precedentemente trasmesso. Dovrà essere accompagnata solo dai moduli L1 in aggiunta ai precedenti, rispettando la numerazione progressiva degli allegati. Si precisa altresì che in questo caso il modulo base dovrà essere compilato in tutte le sue parti ed in particolare nel riquadro B1 dovranno essere comunque considerati tutti gli L1, sia quelli allegati alla dichiarazione integrativa che quelli allegati a dichiarazioni precedenti ma che sono rimasti validi (cioè non sostituiti mediante successive dichiarazioni).
 - 2) l'integrazione della sezione B2 Conferimenti da altri Primi Acquirenti nell'ipotesi in cui tali conferimenti siano superiori al numero di righe disponibili sul modello. Si precisa, in questo caso, che il modulo base dovrà essere ricompilato in tutte le sue parti.

NOTA: Nei casi su indicati non dovranno essere inviate le fotocopie delle precedenti dichiarazioni, ma nuovi moduli in originale e ricompilati, con indicazione della decodifica del codice a barre (numero in cifre arabe) della dichiarazione da sostituire o da rettificare o da integrare.

QUADRO A - DITTA ACQUIRENTE

Sezione 1

Riguadro 1 - IL DICHIARANTE

Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del dichiarante. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riguadro 2 - SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi alla sede legale dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 - LUOGO DI CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI

, ,,"

Indicare il luogo dove sono conservate le scritture contabili, se diverso da quello indicato nel riguadro 2.

Riquadro 4 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici del rappresentante legale dell'azienda e l'ubicazione.

Riquadro 5 - ISCRIZIONE ALL'ALBO ACQUIRENTI

Indicare la Regione presso la quale si è fatta domanda di iscrizione all'Albo acquirenti e la relativa data di riconoscimento e il numero di iscrizione.

Riquadro 6 - CESSAZIONE ATTIVITA'

Le aziende acquirenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo, devono compilare la dichiarazione evidenziando la data di cessazione di attività.

Dette aziende acquirenti devono compilare i moduli allegati L1 per i produttori conferenti.

QUADRO B - QUANTITATIVI PUTIRATI:

Sezione B1 - CONFERIMENTI INDICATI NEGLI ALLEGATI

I dati che l'acquirente dichiarante deve riportare in questa sezione, devono specificatamente riguardare i conferimenti dei produttori che per tutto o parte del periodo hanno consegnato all'acquirente che compila la dichiarazione; i dati da riportare sono i seguenti:

- il numero totale dei fornitori;
- il numero totale dei capi (vacche lattifere);
- la quantità ritirata non rettificata di latte espressa in Kg e/o di prodotti lattiero caseari convertiti in equivalente latte;
- la quantità ritirata rettificata di latte espressa in Kg e/o di prodotti lattiero caseari espressi in equivalente latte;
- il totale degli importi trattenuti presso l'Acquirente a titolo di prelievo supplementare per il periodo in esame.

Tutti i dati indicati in questa sezione devono trovare corrispondenza in quelli indicati negli allegati L1 alla dichiarazione. In caso di invio di Moduli Base di rettifica o integrativi, tutti i dati indicati nella sezione B1 del modulo base da ritenere valido devono trovare corrispondenza con quelli indicati negli allegati L1 ad esso relativi assieme a quelli già trasmessi e non corretti.

NOTA: la eventuale discordanza tra la sezione B1 e il totale calcolato dagli allegati L1 validi potrà costituire motivo di inserimento all'interno delle liste di controlli a campione della ditta acquirente.

Esempio.

Modulo base

N. FORNITORI	TOTALE N. CAPI	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA	QUANTITÀ RITIRATA RETTIFICATA	IMPORTO TOTALE PRELIEVO
100	1100	1000	1010	500

Vengono rettificati 2 L1, pertanto il nuovo Modulo Base sarà così compilato:

N. FORNITORI	TOTALE N. CAPI	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA	QUANTITÀ RITIRATA RETTIFICATA	IMPORTO TOTALE PRELIEVO
100	1100	1050	1000	500

Vengono inseriti 3 L1, pertanto il nuovo Modulo Base sarà così compilato:

N. FORNITORI	TOTALE N. CAPI	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA	QUANTITÀ RITIRATA RETTIFICATA	IMPORTO TOTALE PRELIEVO
103	1120	1100	1060	500

Sezione B2 - CONFERIMENTI NON IN L1 - DATI PRIMO ACQUIRENTE

Tutte le informazioni dichiarate in questa sezione, NON devono essere riportate in L1.

I dati che l'acquirente dichiarante deve indicare in tale sezione riquardano i conferimenti di latte da altri soggetti già primi acquirenti.

Le quantità acquistate da indicare nella presente sezione si riferiscono unicamente alle quantità consegnate non rettificate.

Esempio.

Il caseificio Rossi dichiarante ha acquistato dal caseificio Bianchi, primo acquirente, 1.000 Kg. di latte nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento; in questo caso compilerà la sezione nel seguente modo:

ID FISCALE ACQUIRENTE.	DENUMINAZIONE ACQUIRENTE	– QUANTITÀ BITIBATA. NON BETTIFICATA (Kg.)
xxxxxxxxxxx	Bianchi	1000



NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO FORNITORI (MODULO L1)

SEZIONE I - ACQUIRENTE

Tutti i moduli, numerati progressivamente mediante l'apposita voce dovranno riportare la denominazione, il codice fiscale e la partita IVA dell'acquirente, il numero della dichiarazione indicato sul modulo base relativo e stampato sotto il codice a barre.

TIPOLOGIA DI ALLEGATO L1

Essendo prevista l'esistenza di dichiarazioni sostitutive, a rettifica o integrative, anche la tipologia degli allegati L1 che a queste si riferiscono andrà specificata come di seguito riportato:

- a) ALLEGATO SOSTITUTIVO di un precedente allegato L1, cioè che annulla e sostituisce integralmente un L1 precedente. In tal caso è obbligatorio riempire il campo "CODICE A BARRE DEL MODULO L1 DA SOSTITUIRE".
- b) ALLEGATO INTEGRATIVO da aggiungere al lotto degli allegati L1 di una precedente dichiarazione. In tal caso, ovviamente, non deve essere riempito il campo "CODICE A BARRE DEL MODULO L1 DA SOSTITUIRE".

NOTA: Si precisa che in ogni caso i sopracitati moduli L1 devono sempre essere accompagnati dai moduli base relativi come specificato nel paragrafo "NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO BASE".

SEZIONE II - PRODUTTORE CONFERENTE

voce 1- NUMERO NOTIFICA AIMA

Inserire il codice identificativo riportato sulla comunicazione notificata dall'AIMA all'azienda di produzione, stampato sotto il codice a barre della comunicazione medesima. Talia numero ve indicato anche nell'ipotesi in cui trattasi di un Produttore diverso da quello che ha ricevuto la predetta comunicazione, in quanto succeduto allo stesso, a qualsiasi titolo, nella conduzione dell'Azienda, senza che l'amministrazione ne fosse a conoscenza alla data di invio delle comunicazioni.

voce 2 - PARTITA IVA IN NOTIFICA AIMA

Si riferisce alla Partita IVA del Produttore così come riportata nella comunicazione AIMA il cui numero è stato indicato alla voce 1 della Sez. II.

E' obbligatorio riportare il dato della Partita IVA. In sua assenza, va compilata la voce 3 della presente sezione.

voce 3 - CODICE FISCALE IN NOTIFICA AIMA

Si riferisce al Codice Fiscale del Produttore così come riportato nella comunicazione AIMA il cui numero è stato indicato alla voce 1 della Sez. II.

In assenza di tale dato, va compilata la voce 2 della presente sezione.

voce 4 - PARTITA IVA VARIATA

Va riportata solo nel caso in cui sia variata rispetto a quella indicata nella comunicazione AIMA di cui alla voce 1 ovvero la stessa risulti errata.

Qualora il nominativo del Produttore non sia quello presente nella comunicazione AIMA di cui alla voce 1, a causa di cambiamento di denominazione dell'azienda o di successione ereditaria che non comporti un frazionamento dell'azienda, l'acquirente indicherà:

- alle voci 1, 2 e 3 della presente sezione le informazioni corrispondenti alla situazione originaria (da comunicazione AIMA),
- alle voci 4, 5 e 6 della presente sezione le informazioni corrispondenti alla nuova realtà societaria.

Qualora il nominativo del Produttore non sia quello presente nella comunicazione AIMA di cui alla voce 1, a causa di frazionamento dell'azienda, l'acquirente indicherà per tutti i nuovi soggetti:

- alle voci 1, 2 e 3 della presente sezione le informazioni corrispondenti alla situazione originaria (da comunicazione AIMA),
- alle voci 4, 5 e 6 della presente sezione le informazioni corrispondenti alla nuova realtà societaria.

Pertanto in questo caso l'acquirente dovrà compilare un numero di allegati corrispondente al numero dei nuovi soggetti.

voce 5 - CODICE FISCALE VARIATO

Va riportato solo nel caso in cui sia variato rispetto a quello indicato nella comunicazione AIMA di cui alla voce 1. In tal caso è obbligatorio compilare questa voce.

voci 6 - 11

Nelle suddette voci vanno riportati i dati identificativi anagrafici del titolare dell'azienda conferente. Le informazioni relative alle voci 7, 8, 9, 10 ed 11 vanno compilate solo nel caso in cui il titolare dell'azienda sia una persona fisica.

voce 12 - 15 UBICAZIONE SEDE AMMINISTRATIVA

Nelle suddelte voci vanno riportati i dati di ubicazione della sede amministrativa dell'azienda conferente: riportare il nome del comune, la sigla automobilistica della provincia ed il C.A.P..

voce 16 - 20 UBICAZIONE STALLA

Nelle suddette voci vanno riportati i dati di ubicazione degli impianti produttivi: riportare l'indirizzo, il nome del comune, la sigla automobilistica della provincia, il C.A.P. e, soprattutto, il codice ASL relativo alla stalla.

voci 21 - 23 INFORMAZIONI ASSOCIATIVE

In queste voci, indicare, se il Produttore è aderente o non aderente ad una Associazione Produttori di Latte; in caso positivo riportare il codice dell'associazione di appartenenza e la relativa denominazione.

SEZIONE III - QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

voce 1 - QUOTA CONSEGNE DA COMUNICAZIONE AIMA (A + B)

Riportare il quantitativo di riferimento risultante dalla comunicazione AIMA (A+B) il cui numero è indicato in Sezione II, voce 1 (laddove non sussista un successivo ricorso di riesame accolto, nel qual caso avrà valore la relativa quota verbalizzata.

In caso di Produttore in successione di Acquirenti, ciascuno degli Acquirenti a cui il Produttore ha consegnato è tenuto a compilare il modello L1 per il quantitativo di latte ritirato e, anche in tal caso, nella voce in esame dovrà essere indicato l'intero quantitativo comunicato dall'AIMA di cui alla voce 1 della Sezione II.

voce 2 - QUOTA DISPONIBILE.

Riportare il quantitativo di riferimento risultante dalla somma algebrica, rispetto a quanto indicato nella voce 1 della presente sezione, dei quantitativi eventualmente oggetto di mobilità in corso di periodo o contratti di affitto di quota in corso di periodo ai sensi del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8.

In caso di Produttore in successione di Acquirenti indicare la quota disponibile del produttore al netto delle quantità conferite dalle aziende di produzione alla ditta acquirente precedente.

In assenza di tali movimenti riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

voce 3 - ALTRE QUOTE DERIVANTI DA GESTIONE UNITARIA (righe A-E)

Riportare il quantitativo di riferimento comunicato dall'AIMA per aziende diverse da quella di cui alla Sezione II, voce 1, per le quali il Produttore intende avvalersi della gestione unitaria della quota di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 27 dicembre 1994, n. 762, avendo rilasciato apposita dichiarazione in tal senso convalidata dalla regione o provincia autonoma competente.

Qualora il produttore proprietario di più stalle non si avvalga della gestione unitaria, l'Acquirente dovrà compilare un numero corrispondente di allegati L1.

voce 4 - CORRISPONDENTE NUMERO NOTIFICA AIMA (righe A-E)

Riportare il numero di comunicazione AIMA corrispondente alle aziende di cui alla precedente voce 3.

voce 5 - QUOTA DISPONIBILE (righe A-E)

Riportare il quantitativo di riferimento risultante dalla somma algebrica, rispetto a quanto indicato nella voce 3 (righe A-E) della presente sezione, dei quantitativi eventualmente oggetto di mobilità in corso di periodo.

voce 6 e 7 - PRODUTTORE CON PLURALITA' DI ACQUIRENTI

In caso di presentazione di dichiarazione di pluralità acquirenti (di cui all'art. 9 comma 1 e 2 del DPR 23/12/93 n° 569), da parte dell'azienda conferente, barrare la casella 'SI' e riportare nella voce 7 della presente sezione la relativa quota consegne di competenza dell'acquirente che compila il presente L1.

voce 8 - QUANTITATIVO DISPONIBILE TOTALE

Riportare la somma delle voci 2 e 5 (righe A-E) della presente sezione.

voce 9 - TENORE DI MATERIA GRASSA DI RIFERIMENTO

Il tenore di materia grassa considerato rappresentativo per la quota consegne individuale di ciascun Produttore è quello indicato nella comunicazione AIMA di cui alla voce 1 della sezione 11, ovvero, in ipotesi di gestione unitaria di più quote, dalla media ponderata risultante dal tenore di grasso di riferimento indicato nelle relative comunicazioni AIMA. Il tenore di materia grassa di riferimento deve essere espresso in peso/peso.

Di seguito si fomisce un esempio per il calcolo della materia grassa di riferimento del periodo utilizando la media ponderata nel caso di passaggio da vendite dirette a consegne.

Calcolo della materia grassa di riferimento del periodo, in caso di passaggio da vendite dirette a consegne

Quota	Materia grassa		Materia grassa di riferimento relativa	Materia grassa di
consegne	di riferimento		al quantitativo trasferito	riferimento del periodo
150.000 Kg.	3,70%	60.000 Kg.	3,80%	((150.000 * 3,70) + (60.000 * 3,80)) / (150.000 + 60.000)

SEZIONE IV - CONSEGNE

voce 1 - QUANTITATIVO DI LATTE CONSEGNATO AL DICHIARANTE

Riportare il quantitativo di latte conferito all'acquirente dichiarante. Il valore andrà arrotondato con la regola del 5 (es. 375,46 = 375; 382,74 = 383).

voce 2 - PERIODO DI CONFERIMENTO AD ACQUIRENTE DICHIARANTE

Riportare il periodo di conferimento all'acquirente dichiarante.

Nella voce "dal" inserire il giorno e il mese di inizio periodo, nella voce "al" inserire il giorno e il mese di fine periodo.

voce 3 - TENORE DI MATERIA GRASSA DI PERIODO

Il tenore di materia grassa di periodo deve essere espresso in peso/peso.

Per effettuare correttamente il calcolo del tenore di materia grassa, bisogna tenere presenti i seguenti criteri:

media aritmetica dei valori di analisi mensili con ponderazione sui mesi di consegna.
 Se il valore è espresso in peso/volume, questo deve essere convertito in peso/peso utilizzando il coefficiente di 0,971. Il valore andrà arrotondato al 2° decimale, con la regola del 5 (es. 3,7546 = 3,75; 3,8274 = 3,83).

Esempio:

Nel caso di consegne in successione di acquirenti, l'acquirente dichiarante deve calcolare il tenore di materia grassa di periodo, tenendo conto dei valori medi di materia grassa e delle rispettive quantità conferite per il solo periodo di competenza. Sono esclusi, quindi, quelli dei precedenti acquirenti, che provvederanno autonomamente ad effettuare la dichiarazione per il periodo di propria responsabilità.

Esempio:

Consagne all'acquirente dichiarante

Mese	Consegne (kg)	Materia Grassa
Agosto	100	3,70
Settembre	110	3,72
Ottobre	115 .	3,70
Novembre	112	3,64
Dicembre	98	3,72
Gennaio	104	3,78
Febbraio	112	3,73
Marzo	107	3,70

voce 4 - QUANTITATIVO RETTIFICATO DI LATTE CONSEGNATO

Indicare in questa voce esclusivamente il quantitativo conferito all'acquirente che compila l'allegato L1.

Per rettificare il quantitativo di latte consegnato in base alla materia grassa, si deve applicare la seguente formula:

Percentuale di rettifica = (MG di periodo - MG di riferimento) *1,8% (dati espressi in grammi per chilogrammo: g./Kg) Consegna rettificata = quantità consegnata + (quantità consegnata * percentuale di rettifica)

Consegna: 100.000 kg. MG di Riferimento 3,72 % = 37,2 g./Kg. MG di Periodô 3,84% = 38,4 g./Kg.

Percentuale di rettifica = (38,4 - 37,2) * 1,8 = 2,16% 1, 0%

Consegna rettificata = 100.000 + (100.000 * 2,16%) = 100.000 + 2.160 = 102.160 *

Consegna: 100.000 Kg. MG di Riferimento 3,86% = 38,6 g./Kg. MG di Periodo 3,65% = 36,5 g./Kg.

Coefficiente di rettifica = $(36.5 - 38.6) * 1.8 = \sqrt{3.78}\%$

Consegna rettificata = 100.000 + (100.000 * - 3,78%) = 96.220

Il valore risultante andrà arrotondato alla seconda cifra decimale con la regola del 5 (es. Kg. 197,65 = 198; Kg. 200,4 = 200).

voce 5 - QUANTITATIVO RETTIFICATO DI LATTE ECCEDENTE IL QUANTITATIVO DISPONIBILE

E' la differenza fra il quantitativo di latte rettificato e il quantitativo disponibile riportato alla Sez. III. Qualora il quantitativo rettificato di latte consegnato fosse inferiore o uguale al quantitativo disponibile, non andrà riportato alcun valore in tale casella.

voce 6 - NUMERO MEDIO DI VACCHE LATTIFERE ESISTENTI IN STALLA

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento.

Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5.

voce 7 - NUMERO COMPLESSIVO DI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEI CONFERIMENTI

Indicare il numero di documenti (fatture, autofatture, note di accredito, fatture parziali, documento di accompagnamento, registro di carico dell'acquirente) che sono state indicate in Sez. V in relazione alle consegne effettuate dal Produttore conferente al dichiarante.

voce 8 - IMPORTO PRELIEVO TRATTENUTO PER IL PERIODO

Indicare il totale degli importi trattenuti presso l'Acquirente a titolo di prellevo supplementare per il periodo in esame.

voce 9, 10 e 11 - COMUNE DI UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO PRESSO IL QUALE VIENE CONFERITO IL LATTE

Indicare l'ubicazione dello stabilimento della ditta acquirente presso il quale il produttore cui l'allegato L1 si riferisce ha effettivamente conferito il latte commercializzato nel periodo

SEZIONE V - DETTAGLIO DOCUMENTI GIUSTITICATIVI DI CONFERIMENTI

Riportare i dati identificativi di qualsiasi documento che sia relativo (anche solo in parte) alle consegne effettuate dal Produttore al dichiarante nel corso del periodo.

Qualora, nel caso di "Cooperative di Raccolta/Trasformazione", al momento della compilazione della dichiarazione non sia stata ancora emessa fattura, o documento equivalente, indicare nella presente sezione gli estremi del documento che ha accompagnato il trasporto vincolato del latte conferito e non ancora fatturato, ovvero gli estremi di annotazione delle scritture obbligatorie nel registro di carico dell'Acquirente.

Andranno indicati i seguenti dati:

- Numero del documento.
- Data di emissione del documento.
- Quantitativo di latte fatturato espresso in Kg. nel documento relativo,

In caso di documento relativo a periodo che inizia prima del 1 aprile o che termina dopo il 31 marzo dell'anno successivo, allora indicare solamente la parte del quantitativo in fattura consegnato nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento. Sono ammessi valori negativi a rettimoa (es.: -5000) nel caso di note di accredito, se indicati nella stessa nota.

Qualora il quantitativo di cui trattisi sia espresso in litri nella fattura, o documento equivalente, eseguire la conversione in Kg. nel seguente modo:

dividere il totale espresso in Litri per il fattore 0,971 ed arrotondare il risultato utilizzando la regola del 5 (es. n. 1: Tot. in Litri = 1850; Risultato divisione (1850 / 0,971) = Kg. 1905,2; Risultato arrotondato da sommare = Kg. 1905) (es. n. 2: Tot. in Litri = 2230; Risultato divisione (2230 / 0,971) = Kg. 2296,6; Risultato arrotondato da sommare = Kg. 2297).

- Note: indicare "A/F" se si tratta di una autofattura; "N/A" se si tratta di nota di accredito; In caso di fattura relativa a periodo che inizia prima del 1 aprile o che termina dopo il 31 marzo dell'anno successivo allora indicare "F/P" (Fattura oltre i limiti della campagna); in caso di fattura a saldo, indicare "F/S"; nel caso di documento di accompagnamento indicare "D/A"; non indicare nulla se si tratta di una normale fattura.
 In caso di produttore possessore di più stalle che non si avvalga della gestione unitaria, indicare "P/S" in caso di fatture che comprendano conferimenti da più stalle. In ogni L1 nel campo "quantitativo fatturato" andranno indicati solo i quantitativi mensili di competenza dell'allegato L1 stesso.
- N.B. Per le fatture relative alle "Cooperative di Raccolta", qualora al momento della compilazione della dichiarazione non fosse ancora stata emessa fattura, indicare nella presente sezione gli estremi del documento di accompagnamento del latte conferito e non ancora fatturato.

Andrà altresi indicato il totale del quantitativo di latte fatturato espresso in Kg, risultante dalla somma algebrica dei quantitativi indicati nei dettagli della medesima colonna.

N.B. L'allegato L1, debitamente compilato, dovrà essere sottoscritto in ciascuna delle due pagine che lo compongono congiuntamente dal Produttore conferente e dall'Acquirente dichiarante per i dati comuni sotto la loro personale responsabilità, anche dal punto di vista penale. In caso di morte del Produttore conferente, la sottoscrizione dell'allegato dovrà essere effettuata dagli eredi.

Utente: SSMIDERLE



Menù funzioni

Gestione adempimenti acquirente

Istruzioni

COMUNICAZIONI AGLI ACQUIRENTI

ASSEGNAZIONI DI QUOTA ex art. 10 bis, Legge 119/2003

Si informa che le assegnazioni di quota di cui all'articolo 10 bis della legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dalla Legge n. 33 del 2009, sono state registrate nel Registro Pubblico delle Quote.

Le comunicazioni ai beneficiari sono in corso di postalizzazione.

CHIUSURA PERIODO 2008/2009

A partire dal 21 aprile, dopo aver confermato la dichiarazione riferita al mese di marzo 2009, e' stata resa disponibile la generazione della dichiarazione di fine periodo, che puo' essere salvata, stampata, sottoscritta e inviata alle amministrazioni regionali entro il 31 maggio.

La generazione della dichiarazione di fine periodo viene inibita nuovamente se viene aperta una dichiarazione di rettifica, e torna disponibile dopo la conferma o la cancellazione di quest'ultima. In coda alla dichiarazione, nelle ultime pagine, sono riportate le istruzioni di compilazione e di trasmissione alle amministrazioni regionali.

PERIODO 2009/2010 - NUOVA MODALITA' DI ADEGUAMENTO (RETTIFICA) DEI QUANTITATIVI CONSEGNATI

Il regolamento (CE) n. 258/2009 della commissione del 26 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27 marzo 2009, modifica, con efficacia dal periodo 2009/2010, le modalita di adeguamento delle consegne (cosiddetta "rettifica") definite dal regolamento (CE) n. 595/2004.


Pertanto, a decorrere dal periodo 2009/2010, solo nel caso in cui il tenore medio di materia grassa di periodo sia superiore al tenore di materia grassa disponibile, il calcolo del rettificato viene effettuato utilizzando il coefficiente 0,09 invece che il coefficiente 0,18 (se i tenori sono espressi in percentuale, come ad esempio: 3,59).

Nel caso in cui il tenore medio di materia grassa di periodo periodo sia inferiore al tenore di materia grassa disponibile il calcolo avviene con le stesse modalita' utilizzate in precedenza, ovvero utilizzando il coefficiente 0,18.

PERIODO 2009/2010

Si informa che, per consentire gli adempimenti previsti della Legge 30 maggio 2003, n. 119, art 5, c. 7, e' stato reso possibile l'accesso ai dati della campagna in oggetto (posizionata in fondo all'elenco). <<7 - Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati;>>

SCADENZE MENSILI



NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VENDITA DIRETTA LATTE O DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

PERIODO 1999/2000

La dichiarazione compilata in ogni sua parte in modo chiaro e possibilmente in stampatello con inchiostro rosso, dovrà essere spedita entro il 15 maggio 2000. Farà fede il timbro di spedizione. Per la spedizione dovrà essere utilizzata l'apposita busta a sacchetto distribuita insieme al modulo. L'originale della dichiarazione dovrà essere inviato all'AIMA, Via Palestro 81, a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento. Delle tre copie di cui è composta la dichiarazione, una dovrà essere inviata all'Assessorato regionale all'Agricoltura competente, una all'eventuale Associazione produttori latte di appartenenza dell'Azienda ed una sarà conservata dal dichiarante.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Le informazioni relative devono essere fornite solo nel caso sotto indicato e comunque entro e non oltre il 15 maggio: Si intende per DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di una precedente dichiarazione, una dichiarazione che annulla e sostituisce integralmente una dichiarazione precedente. NOTA: nel caso di dichiarazione sostitutiva non dovrà essere inviata la fotocopia delle precedente dichiarazione, ma un nuovo modulo in originale e ricompilato, con indicazione della decodifica del codice a barre della dichiarazione da sostituire e già inviata in precedenza.

AZIENDA PRODUTTRICE

Riquadro 1 - IL DICHILLRANTE

Indicare il numero della notifica AIMA. Indicare il codice fiscale e/o la partita IVA, Il cognome o la ragione sociale del dichiarante. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2 - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 – UBICAZIONE STALLA

Indicare i dati relativi all'ubicazione della stalla dichiarante nonché il codice assegnato dalla A.S.L. di competenza.

Riquadro 4 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici e l'ubicazione del rappresentante legale dell'azienda.

Riquadro 5 – DATI ASSOCIAZIONE

Compilare con i dati relativi alla APL di appartenenza del dichiarante.

GUANTITATIVI DI PIFERIMENTO

VOCO I - QUOTA VENDITE DA COMUNICA-ZIONE AIMA O RICORSO (A+B)

Riportare il quantitativo di riferimento risultante dalla comunicazione AIMA (A+B) il cui numero è indicato in Sezione I, voce 1 (laddove non sussista un successivo ricorso di riesame accolto, nel qual caso avrà valore la relativa quota verbalizzata).

voce 2 - QUOTA DISPONIBILE Riportare il quantitativo di riferimento

risultante dalla somma algebrica, rispetto a quanto indicato nella voce i della presente sezione, dei quantitativi eventualmente oggetto di acquisto/cessione/mobilità in corso di periodo.

Pertanto, in caso di azienda di produzione che ha modificato il proprio quantitativo di riferimento stipulando un contratto di affitto o vendita in corso di periodo approvato dalla competente regione o provincia autonoma occorrerà indicare la disponibilità risultante. Analogamente si procederà nel caso di istanze di mobilità approvate in corso di periodo.

In assenza di tali movimenti riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

WESTAM VENDITE DIRETTE

VOCE I - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRO-DOTTI LATTIERI VENDUTI (IN EQUI-VALENTE LATTE)

Riportare nei campi indicati i relativi quantitativi venduti calcolati in equivalente latte. Nel campo "Totale" indicare la somma dei campi soprastanti.

VOCO 2 - QUANTITATIVO DI LATTE ECCE-DENTE LA QUOTA

Qualora il produttore abbia venduto un quantitativo di latte eccedente il quantitativo disponibile (espresso nella voce 2 della sezione II), riportare in questa voce la quantità eccedente, calcolata come differenza tra il totale della voce 1 della presente sezione e la voce 2 della sezione II.

VOCE 3 - NUMERO MEDIO DI VACCHE LAT-TIFERE ESISTENTI IN STALLA

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento.

Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VENDITA DIRETTA LATTE O DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

PERIODO 2001/2002

La dichiarazione annuale compilata in agni sua parte in mado chiaro e in stampatello, deve essere spedita entro îl 14 maggio 2002; fară fede la data del timbro posiale. L'originale della dichiarazione deve essere inviaro all'AGEA a mezzo raccomandata senza avvisa di ricevimento utilizzando l'apposita busta a sacchetto distribuita insieme al modulo. Delle tre copie di cui è composta la dichiarazione, una deve essere inviata all'Assessorato regionale per l'Agricoltura competente, una all'eventuale Associazione Produttori Latte di appartenenza ed una deve essere conservata dal dichiarante.

L'obbligo di dichiarazione sussiste per tutti i produttori titolari di quota vendite dirette, anche in assenza di vendite per il periodo in oggetto.

DIGNETT VIONES OF THE LEVY.

Se viene presentata una dichiarazione che contiene un errore è possibile procedere alla sua sostituzione; non deve essere inviata la fotocopia della precedente dichiarazione, ma un nuovo modulo in originale e ricompilato.

Si intende quindi per DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, una dichiarazione che annulla e sostituisce integralmente una dichiarazione precedente inviata per lo stesso periodo. 2001/2002.

Nella nuova dichiarazione deve essere barrata l'apposita casella e indicato il codice della precedente dichiarazione che viene sostituita; la spedizione deve essere effeituata a tutti gli organismi cui è stata inviata la precedente.

N.B. il termine di presentazione resta comunque fermo al 14 maggio, pertanto una dichiarazione, anche se sostitutiva, presentata oltre tale termine sarà considerata tardiva.

[.134(e)][384/.74][10/.41][10]n[88[:4[d]

Riquadro 1 - IL DICHIARANTE

Indicare il codice identificativo riportato sulla comunicazione di quota notificata dalla competente Regione ad inizio periodo, stampato sulla comunicazione medesima.

In case di successivi aggiornamenti il codice da riportare sulla dichiarazione è quello dell'ultima comunicazione notificata all'azienda dichiarante.

Per nuove aziende produttrici, che non hanno ricevuto alcuna comunicazione di quota, tale dato deve tassativamente essere lasciato vuoto se non cono iiiolari di quota. Gualora invece abbiano preso in affitto una quota in corso di periodo ovvero abbiano rilevato parte di un'azienda con quota, sempre in corso di periodo, va indicato il codice identificativo del contratto stipulato.

Nell'ipotesi in cui l'azienda produitrice sia stata oggetto, nel corso del periodo, di un mutamento di conduzione senza frazionamento della struttura produitiva è apportuno verificare presso il competente Ufficio regionale la modalità utilizzata per la sua registrazione: se è stato registrato il semplice subentro, senza l'apertura di una nuova posizione aziendale, deve essere presentata una sola dichiarazione

codice della comunicazione di quota anche se notificato al produttore cedente; se invece è stata aperta una nuova posizione aziendale, con il trasferimento per il periodo in corso della sola parte di quota non utilizzata dal precedente titolare, devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, dal produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indicherà il codice del contratto stipulato.

- Indicare di seguito la partita IVA e il codice fiscale dell'azienda dichiarante.
- Indicare infine il cognome o la rogione sociale dell'azienda dichiarante. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di noscita, il comune e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2 - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 - UBICAZIONE STALLA

Indicare i dati relativi all'ubicazione del centro aziendale del dichiarante, incluso il codice assegnato alla stalla dalla A.S.L. di competenza.

Riquadro 4 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici e l'indirizzo del rappresentante legale dell'azienda.

Riquadro 5 - DATI ASSOCIAZIONE

Indicare se il produttore dichiarante è associato e, in tal caso, l'APL di appartenenza.

voce 1 - QUOTA VENDITE DIRETTE 2001/2002 DA COMUNICAZIONE

Riportare il quantitativo di riferimento per le vendite dirette (A+B) risultante dalla comunicazione il cui numero è indicato in Sezione I, voce 1 (laddove non sussista un successivo ricorso di riesame accolto, nel qual coso riportare la relativa quota verbalizzata).

la sua assenza indicare il valore zero.

voce 2 – QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO

Riportare il quantitativo di riferimento risultante a fine campagno, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce i della presente sezione, per quantitativi eventualmente aggetto di mobilità/cessione/acquisizione con decorrenza in corso di periodo: queste variazioni devono essere state autorizzate dalla Regione competente.

In assenza di tali variazioni della quota ripartare comunque il quantitativo di cui alla vace 1.

2174[0]) 21[14A/2][1)[[20]:43E[3

voce I - NUMERO MEDIO DI VACCHE LATTIFERE ESI-STENTI IN STALLA

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento.

Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5.

In caso di valori inferiori a 0,5 indicare comunque 1. Va indicato zero solo in caso di totale assenza di capi da latte per l'intero periodo.

voce 2 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI (IN EQUIVALENTE LATTE)

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2001/2002 calcolati in equivalente latte. Nel campo "Totale prodotti" indicare la somma dei campi soprastanti.

voce 3 - LATTE UTILIZZATO

Nel caso in cui siano stati realizzati più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della ganna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.

La voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 2.

voce 4 - QUANTITATIVO DI LATTE ECCEDENTE LA QUOTA

Gualora il produttore abbia venduto un quantitativo di latte eccedente il quantitativo disponibile (riportato nella voce 2 della sezione II), indicare in questa voce la quantità eccedente, calcolata come differenza tra la voce 3 della presente sezione e la voce 2 della sezione II.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VENDITA DIRETTA LATTE O DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

PERIODO 2002/2003

La dichiarazione annuale, compilata in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello, deve essere spedita entro il 14 maggio 2003; farà fede la data del timbro postale. L'originale della dichiarazione deve essere inviato all'AGEA a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento utilizzando l'apposita busta a sacchetto distribuita insieme al modulo. Delle tre copie di cui è composta la dichiarazione, una deve essere inviata all'Assessorato regionale per l'Agricoltura competente, una all'eventuale Associazione Produttori Latte di appartenenza ed una deve essere conservata dal dichiarante. L'obbligo di dichiarazione sussiste per tutti i produttori titolari di quota vendite dirette, anche in assenza di vendite per il periodo in oggetto.

DIGERAVAVALORISATORARE

Se viene presentata una dichiarazione che contiene un errore è possibile procedere alla sua sostituzione; non deve essere inviata la fotocopia della precedente dichiarazione, ma un nuovo modulo in originale e ricompilato.

Si intende quindi per DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, una dichiarazione che annulla e sostituisce integralmente una dichiarazione precedente inviata per lo stesso periodo 2002/2003.

Nella nuova dichiarazione deve essere barrata l'apposita casella e indicato il codice della precedente dichiarazione che viene sostituita; la spedizione deve essere effettuata a tutti gli organismi cui è stata inviata la precedente.

N.B. il termine di presentazione resta comunque fermo al 14 maggio, pertanto una dichiarazione, anche se sostitutiva, presentata oltre tale termine sarà considerala tardiva.

SPACING PARTITION OF THE PARTITION OF TH

Riquedro I - IL DICHIARANTE

 Indicare il codice identificativo riportato sulla comunicazione di quota notificata dalla competente Regione ad inizio periodo, stampato sulla comunicazione medesima.

In case di successivi aggiornamenti il codice da riportere sulla dichiarazione è quello dell'ultima comunicazione notificata all'azienda dichiarante.

Per nuove aziende produttrici, che non hanno ricevuto alcuna comunicazione di quota, tale dato deve tassativamente essere lasciato vuoto se non sono titolari di quota. Qualora invece abbiano preso in affitta una quota in corso di periodo ovvero abbiano rilevato parte di un'azienda con quota, sempre in corso di periodo, va indicato il codice identificativo del contratto stipulato.

Nell'ipotesi in cui l'azienda produttrice sia stata oggetto, nel cotso del periodo, di un amutamento di conduzione senza frazionamento della struttura produttiva è opportuno verificare presso il competente Ufficio regionale la modalità utilizzata per la sua registrazione: se è stato registrato il semplice subentro, senza l'apertura di una nuova posizione aziendale, deve essere presentata una sola dichiarazione per l'intero periodo da parte del subentrante indicando il codice della comunicazione di quôta anche se notificata al produttore cedente; se invece è stata aperta una nuova posizione aziendale, con il trasferimento per il periodo in corso della sola parte di quota non utilizzata dal precedente titolare, devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, dal produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indicherà il codice del contratto stipulato.

- Indicare di seguito la partita IVA e il codice fiscale dell'azienda dichiarante.
- Indicare infine il cognome o la ragione sociale dell'azienda dichiarante. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2 - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 - UBICAZIONE STALLA

Indicare i dati relativi all'ubicazione del centro aziendale del dichiarante, incluso il codice assegnato alla stalla dalla A.S.L. di competenza.

Riquadro 4 - Rappresentante legale

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiaronte non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici e l'indirizzo del rappresentante legale dell'azienda.

Riquedro 5 - DATI ASSOCIAZIONE

Indicare se il produttore dichiarante è associato e, in tal caso, l'APL di appartenenza.

voce 1 - quota vendite dirette 2002/2003 Da comunicazione

Riportare il quantitativo di riferimento per le vendite dirette (A+B) risultante dalla comunicazione il cui numero è indicato in Sezione I, voce 1 (laddove non sussista un successivo ricorso di riesame accolto, nel qual caso riportare la relativa quota verbalizzata).

In sua assenza indicare il valore zero.

yoce 2 – QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO

Riportare il quantitativo di riferimento risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce 1 della presente sezione, per quantitativi eventualmente aggetto di mobilità/cessione/acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla Regione competente.

In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

voce 1 - NUMERO MEDIO DI VACCHE LATTIFERE ESISTENTI IN STALLA

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento. Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5. In caso di valori inferiori a 0,5 indicare comunque 1. Va indicato zero solo in caso di totale assenza di capi da latte per l'intero periodo.

voce 2 - Quantitativo di latte e/o prodotti lattieri venduti (in equivalente latte)

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2002/2003 <u>calcolati in equivalente</u> latte.

Nel campo "Tatale prodotti" indicare la somma dei campi soprastanti.

voce 3 - LATTE UTILIZZATO

Nel caso in cui siano stati realizzatt più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.

La voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 2.

voce 4 - QUANTITATIVO DI LATTE ECCEDENTE LA QUOTA

Qualora il produttore abbia venduto un quantitativo di latte eccedente il quantitativo disponibile (riportato nella voce 2 della sezione II), indicare in questa voce la quantità eccedente, calcolata come differenza tra la voce 3 della presente sezione e la voce 2 della sezione II.

NOTE ESPLICATIVE DEN LA COLDEDNE DELLA CALLENDALISME DE VENDETA DIRUTTA CATTE O DE PRODOTTI LA CUESTO DA CEARLE

, Feelopio mode 2064.

La dichiarazione accusale operatifica di qui un partiri in modo chiaro e in stampatello, deve escere presentata entro il 14 maggio 2004; farà fede la sura del timbro postale. L'originale della dichiarazione neve escere inviato all'AGEA a mezzo raccomandara senza avvior di ricevimento utilizzando l'apposita busto a saccheito distribuita insieme al modulo; una copia della dichiarazione deve essere inviata al competente. Assessarato regionale per l'Agricoltura ed una deve essere conservata dal dichiarante.

L'obbligo di dichiarazione sussiste per iumi i produtori titolari di quota vendite dirette, anche in assenza di vendite per il periodo in aggetto.

TOTALIVE VALORISES OF THEETHER

Se viene presentata una dichiarazione che confiere un errore è possibile procedere alla sua sostituzione; non deve essere inviata la fotocopia della precedente dichiarazione, ma un nuovo modulo in originale interamente ricompilato.

Si intende quindi per DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. una dichiarazione che annulla e sostituisce integralmente una dichiarazione precedente invivia per la riesso periodo 2003/2004.

Nella nuova dichiarazione deve essere barraia l'apposita casella e indicato il codice della precedente dichiarazione che viene sostituita; la spedizione deve essere effettuata a tutti gli organismi cui è stata inviata la precedente.

N.B. il termine di presentazione resta comunque fermo al 14 maggio, perranto una dichierazione i maha se sostitutiva, presentata chre tale termine sarà considerata taradiva.

9:P46011975-7-71:0002011000144111000

Riquadro I - IL CICRIANATE

Indicare il codice identificativo diportato della comunicazione del quantitativo di dierimento individuate edificata dalla competente Austrinistrazione regionale dal inizio periodo, stampose sulla comunicazione conteste ma

In caso di successivi aggiornamenti i costi e da riportare sulla dichiarazione e quella dell'attinua sono nicazione notificara ull'aziende dichia a re-

Per nuove aziande uradidiren, di mase monto di senti alcuna comunicazione di quota, tale dizin con encuci vamente essere facciara sono le monto di indica quota. Qualora invece cabingo norse la mase quota in carso di pertodo un era ribbliano di le della prote Indicate il codice identificativo use il accomingationi di administrativo use il accomingativo use il accomingationi della periodi di accomingationi della frazione del periodi di accominativa deventa essere presentate que distinte fichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispetti amente renduto, accorduttore pedente e dal produttore subentificate il codice della comunicazione di quatti mentre il seconda indicherà il codice del comunicazione di quatti mentre il seconda indicherà il codice del comunicazione di quatti dito.

- Indicare di reguito la pariit- IVA e il codice fiscole dell'azienda dichiarante.
- Indicare infine il cognome a la regione sociale della l'azienda dichiarante. Se trattasi di persona fisica vanno incline indicati il nome, il sesso, la data di reascita, il comune e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare 2014).

Richadec 1 - DCMIGRIC G REDE LEGALE

indicare : dan relativi al domicilio (se persona fisica) e alla sede legale (se persona giuridica) dell'aziona a dichiarante.

Riguadro 3 - UBICAZIONE STALLA

Indicare i dati relativi all'ubicazione del centro aziem dale del dichiarante, incluso il codice assegnato alia stalla dalla A.S.L. di competenza.

Riquedino 8 - RAPPRESENTATION (SSALE

Compilare il riquadro solo nel caso in sui il Cichiarante non sia una persona fizica: riportare i dali caegrafici a l'indirizzo del rappresentante legale dell'actienda

voca I - QUOTA VENDITE DIRETTE 2003/2004 DA COMUNICAZIONE

Riportare il quantitativo di riferimento per le vendite dirette (A+B) risultante dalla comunicazione il cui numero è indicato in Sezione I, voce 1.

voce 2 - QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO

Riportare il quantitativo di riferimento risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce 1 della presente sezione, per quantitativi eventualmente oggetto di mobilità, cessione o acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla competente amministrazione regionale.

In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

VOCO 1 - NUMERO MEDIO DI VACCHE LATTIFERE ESISTENTI IN STALLA

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento. Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5. In caso di valori inferiori a 0,5 indicare comunque 1. Va indicato zero solo in caso di totale assenza di capi da latte per l'intero periodo.

voce 2 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI (IN EGUIVALENTE LATTE)

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2003/2004 <u>calcolati in equivalente</u>

Nel campo "Totale prodotti" indicare la somma di tutti i campi della voce 2).

voce 3 - LATTE UTILIZZATO

Nel caso in cui siano stati realizzati più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.

La voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 2.

$v\hat{\sigma}_{CG}$ \hat{d} - quantitativo di latte eccedente La quota

L'esubero deve essere calcolato come differenza fra il quantitativo venduto (voce 3 della presente sezione) ed il 'quantitativo disponibile, riportato nella voce 2 della sezione II.

Il campo non deve essere compilato nel caso in cui il quantitativo venduto sia inferiore alla quota disponibile.

Edizione 1 - marzo 2005

ALLEGATI

1 - MODELLO CARTACEO

AGEA - AGENZIA PER LE EN	OGAZIONI IN AGRICOLTURA ONE DICHIARAZIONE SOSTITUT	5630000000
	INDICARE LA DECODIFICA DEL CODICE A DELLA DICHIARAZIONE DA ANNILLA 5 5 3 0	DICHIARAZIONE DI VENDITA DIRETTA DI LATTE O DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PERIODO 2004/2005
SEZ I - AZIENDA PROBUITRICE LE DICHARANTE: LE DICHARANTE CODICE SETTORIALE AZIENDA DENOMINAZIONE	BARTITA MA	DODGE RECALS
a gone mese and anno	EESSO COMUNE DINASCITA	
RESIDENZA O SEDE LEGALE INDIRIZZO E NUMERO CIVICO COMUNE UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO E NUMERO DIVICO		
COMUNE	da dichiarantei	
SATA DI MASSITA		
SEZ II - QUANTITATIVO DI RIFER 1) QUOTA VENDITE DIRETTE 2004/2008 DA C SEZ III - VENDITE DIRETTE		2) OLOTA DISPONSILE À EINE PERIODO (Kg
1) QUANTITATIVO LATTE EIG PRODOTTILA CREMA (Kg.) FORMAGGI (kg.) 1) 2) LATTE UTIUSZATO (Kg.)		ATTE (kg.): ALTRI (kg.) TOTALE PRODUCTI (Kg.)
. di eddete a consistenzia cielle disposizioni previne della	egge 858/86 e successive meatriche existegrazion aguardanti na falico.	relappine sus peridis degli seld previdi dalla normativa comunitatia e nozionala in materia; zazion: anni intrastici e periali in ripperia di etta, comunitati sell'decore signovio.
di cosere a considerate delle disponizioni previste delle GI IMPEGNAL	agli organi incuricali cel controli, la ogni momento e senso rectrizioni,	ante modello e ongli eventusti sllegati socio si Fri dei establi da parte degli Chiprista comunitari e ti
Fair a		, if-ima der dioniarante o del rappresentante legale).

Edizione 1 - marzo 2005

2 - NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE

A partire dalla campagna 2004/2005, in attuazione del comma 2 dell'arte 15 del Decreto 31 luglio 2003, la presentazione della dichiarazione di vendita diretta può essere effettuata tramite le due seguenti modalità:

- utilizzando il modulo cartaceo predisposto da AGEA, come per le precedenti campagne, da richiedere al competente ufficio regionale;
- utilizzando il nuovo servizio telematico, avvalendosi dei Centri di Assistenza Agricola abilitati, tramite la funzione predisposta sul portale internet del SIAN.

L'utilizzo del servizio telematico in luogo del tradizionale invio del modello cartaceo garantisce una maggiore affidabilità dei dati.

Il termine per la presentazione, così come stabilito dal Reg. (CE) n. 595 del 30 marzo 2004, articolo 11, comma 2, è "anteriormente al 15 maggio". In caso di dichiarazione su modello cartaceo farà fede la data di invio in AGEA risultante dal timbro postale, in caso di presentazione telematica avrà validità la data di rilascio del documento sul portale SIAN.

L'obbligo di dichiarazione sussiste per tutti i produttori titolari di quota vendite dirette, anche in assenza di vendite per il periodo in oggetto.

La dichiarazione effettuata su modello cartaceo debitamente compilata e firmata in originale dovrà essere inviata in AGEA e al competente ufficio regionale a mezzo raccomandata; in caso di dichiarazione telematica non è richiesto alcun invio ad AGEA né alla regione in quanto le informazioni richieste sono già disponibili nel SIAN, mentre una copia cartacea debitamente firmata sarà trattenuta dal CAA incaricato; il dichiarante potrà richiedere una copia conforme a proprio uso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Si intende per DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, una dichiarazione che annulla e sostituisce integralmente una dichiarazione precedente inviata per lo stesso periodo.

Se viene presentata una dichiarazione che contiene un errore è possibile procedere alla sua sostituzione, nel caso di una dichiarazione cartacea non deve essere inviata la fotocopia della precedente, ma un nuovo modulo in originale interamente ricompilato, nella nuova dichiarazione deve essere indicata la tipologia "sostitutiva" e il codice della precedente dichiarazione che viene sostituita e annullata; la presentazione deve essere effettuata a tutti gli organismi cui è stata presentata la precedente. Nel caso di dichiarazione telematica la gestione della tipologia "sostitutiva" è automatizzata.

N.B.:Non è ammesso l'utilizzo di modalità di presentazione "mista", ovvero non è possibile sostituire una dichiarazione cartacea con una di tipo telematico o viceversa, in ogni caso per ciascuna azienda dichiarante non è ammessa la presenza di più dichiarazioni valide.

In presenza di più dichiarazioni verrà presa come valida la prima pervenuta (tenendo sempre conto delle due modalità di presentazione previste).

Per entrambe le tipologie di dichiarazione il termine di presentazione resta comunque fermo, pertanto una dichiarazione, anche se sostitutiva, presentata oltre tale termine sarà considerata tardiva comportando a carico del dichiarante l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, comma 3, del regolamento (CE) n. 595/2004.

SEZIONE I – AZIENDA PRODUTTRICE

Per quanto riguarda la compilazione delle dichiarazioni telematiche la compilazione dei dati anagrafici in sezione I è effettuata automaticamente in base all'identificativo fiscale e all'unità tecnico economica del dichiarante secondo quanto rilevabile dalla banca dati SIAN e dall'Anagrafe Tributaria.

Nota informativa - Dichiarazioni di vendita diretta latte

Campagna 2004/2005

Edizione 1 - marzo 2005

Riguadro 1 - IL DICHIARANTE

Indicare il codice identificativo univoco (matricola) assegnato dall'AGEA all'azienda di produzione nell'ambito del settore lattiero-caseario, di seguito la partita IVA e il codice fiscale, il cognome o la ragione sociale dell'azienda dichiarante. Se trattasi di persona fisica vanno indicati anche il sesso, la data di nascita, il comune e la sigla automobilistica della provincia di nascita.

Riquadro 2 - RESIDENZA O SEDE LEGALE

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, riportando i dati anagrafici del rappresentante legale dell'azienda.

SEZIONE II – QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

voce 1 - QUOTA VENDITE DIRETTE 2004/2005 DA COMUNICAZIONE

Riportare il quantitativo di riferimento per le vendite dirette risultante dalla comunicazione individuale notificata dalla competente Amministrazione regionale ad inizio periodo.

Anche nell'ipotesi in cui l'azienda produttrice sia stata oggetto, nel corso del periodo, di un mutamento di conduzione senza frazionamento della struttura produttiva devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, dal produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indicherà il codice del contratto stipulato. In sua assenza indicare il valore zero.

Tale informazione è fornita automaticamente nella presentazione per via telematica.

voce 2 – QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO

Riportare il quantitativo di riferimento risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce l della presente sezione, per quantitativi eventualmente oggetto di mobilità, cessione o acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla competente amministrazione regionale. In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

SEZIONE III - VENDITE DIRETTE

voce 1 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI (IN EQUIVALENTE LATTE)

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2004/2005 calcolati in equivalente latte. Nel campo "Totale prodotti" indicare la somma di tutti i campi della voce 2).

Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale calcolo viene eseguito automaticamente.

voce 2 - LATTE UTILIZZATO

Nel caso in cui siano stati realizzati più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto. La voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 1.

voce 3 - QUANTITATIVO DI LATTE ECCEDENTE LA QUOTA

L'esubero deve essere calcolato come differenza fra il quantitativo totale utilizzato (voce 2 della presente sezione) ed il quantitativo disponibile, riportato nella voce 2 della sezione II. Il campo non deve essere compilato nel caso in cui il quantitativo venduto sia inferiore alla quota disponibile.

Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale differenza è determinata automaticamente.



Via Falestro (6) =00165 Roma Tet 16.49489 1 - Fax 06.49499 499

Prot. N. 3940 259

Roma II. 1 6 APR. 2009

Agli Assessorati per l'Agricoltura delle Regioni e Province Autonome Loro Sedi

All'AVEPA

Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura Via N. Tommaseo, 67 35131 Padova

ARGEA SARDEGNA
Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura
Viale Adua, 1
07100 Sassari

Ai Centri di Assistenza Agricola Loro Sedi

e, p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.G. Politiche Agroalimentari – PAGR_III Via Venti Settembre, 20 00184 ROMA

> Alla S.I.N. S.r.I Via Palestro, 32 00185 Roma

OGGETTO: Regime quote latte - Dichiarazioni di fine periodo 2008/2009

Si comunicano con la presente le modalità di presentazione delle dichiarazioni di consegna e vendita diretta per la campagna 2008/2009.

Per la presentazione in forma cartacea della dichiarazione di consegna di fine periodo, da effettuarsi entro il 31 maggio, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 119/2003, le modalità sono le medesime già adottate nella campagna precedente.

Dopo la scadenza del termine per la rettifica della dichiarazione mensile relativa al mese di marzo, all'interno del SIAN viene resa disponibile agli acquirenti la stampa della dichiarazione annuale, in cui sono riportati i quantitativi dichiarati mensilmente, eventualmente adeguati nel "totale registrato" con gli accertamenti registrati dai competenti uffici regionali, e gli spazi per confermare (oppure correggere) i quantitativi, per indicare il numero di capi e per la sottoscrizione.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 6 della legge 119/2003, ai commi 5 e 6 prevede specifiche sanzioni commisurate all'entità delle correzioni effettuate su tali quantitativi.



Come previsto dalla normativa nazionale, la dichiarazione cartacea relativa alle consegne, deve essere presentata esclusivamente alle regioni competenti, e non all'Agea.

Per gli acquirenti che hanno cessato l'attività in corso di periodo e non hanno completato la registrazione delle dichiarazioni mensili, gli Uffici regionali, terminata la registrazione delle stesse, possono procedere alla generazione d'ufficio della dichiarazione annuale da consegnare ai dichiaranti (su carta o in formato elettronico).

Per la presentazione della dichiarazione di vendita diretta da parte dei produttori interessati, da effettuarsi entro e non oltre il 14 maggio, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento (CE) 595/2004, come già avvenuto per la campagna scorsa, le modalità di presentazione sono le seguenti:

 dichiarazione annuale cartacea - viene messa a disposizione degli Uffici regionali, sul portale SIAN, la funzione di stampa della modulistica provvista di codice a barre da distribuire ai produttori che ne fanno richiesta;

dichiarazione annuale telematica - come previsto dal comma 2 dell'articolo 15 del D.M.
 31 luglio 2003, viene reso disponibile, ai CAA convenzionati con Agea, il servizio web di presentazione.

Si precisa che, in analogia con quanto avvenuto lo scorso anno:

- i produttori che scelgono la modalità di cui al punto 1), devono trasmettere agli Uffici regionali di competenza, nonché a questa Agenzia, la dichiarazione cartacea debitamente redatta e firmata;
- i produttori che scelgono la modalità di cui al punto 2), devono recarsi presso il C.A.A. cui hanno conferito il proprio mandato; la copia cartacea della dichiarazione, debitamente firmata, sarà conservata presso l'ufficio del C.A.A.

Nella modulistica messa a disposizione per questa campagna non si evidenziano aggiornamenti significativi:

Il Coordinatore (Dott. Franco Moretti)

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA MDICARE LA DECODIFICA DEL CÓDICE A BARRE DELLA DICHIARAZIONE DA ANNULLARE 9 6 3 0	OIGHIARAZIONE DI VENDITA DIRETTA DI LATTE O DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PERIODO 2008/2009
SEA LAZIENDA FRODUNTIGE LEDICHARANTE COINCE SETTORIALE AZIENDA DENOMNAZIONE	PARUTALA IN THE PARUTANA IN TH	CODICEFISCALE
PESIDENZA O SEDE LEGALE INDIRIZZO E NUMERO CIVICO CORDINE	SESSO COMUNE DI NASCITA	TELEFORO 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CCIAUNE EAPPRESENTANTE LEGALE (sold se diverso dolf de la companya de la company	O E NUMERO CIVICO	Secretary of the second of the
DATA OLIMASQUA: SEZA ILI-QUIOTA 1) QUIOTA VENDITE DIRETTE 2009/2009 DA GOMUN	SESSO COMUNE DI NASCITATI	CALOTA DISPONIBICE A FINE PERIODO (KE.)
SZIL-VENDIKE DIRETTE 1) CUANTITATIVOLATE SG PRODOTIL LATILER CREDIA BURRO LATE 3) FOTALE LATE UTILIZATO	(ESPRESSI IN KG. EODIMALENTE LATTE) FORMAGGO. A LUNGA ALTRI ALTRI AFOUANTITATIVO ECCEDENTE	
di esseria tronscenta dellei dispunizioni previota dalla loggi di esseria e consecuto dellei dispunioni previota dall'att. ISI - ai sersi dei D.I.guri. 19673, di interizzarei i occusione edi.	838/36 e succession modifiche e hargouriem repartiers da como sumioni du descois inniciation (28/2001)	no alio perdidi dega asua provinsi dalka socombino compansansi e nazioninje in moteriti. "nominiosalovi piesula su munoj di iska commina in el securi seprediti. "nominiosalovi piesula su munoj di iska commina in el securi seprediti. "nominiosalovi piesula su munoj di iska commina in el securi seprediti. "nominiosalovi piesula su munoj di iska commina in el securi seprediti. "nominiosalovi piesula su munoj di iska commina in el securi seprediti. "nominiosalovi piesula su munoj di iska commina in el securi seprediti di iska commina in el securi se in el securita se in

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VENDITA LATTE O DI PRODOTTI LATFIERO CASEARI PERIODO 2008/2009

In attuazione del comma 2 dell'art.15 del Decreto 31 luglio 2003, la presentazione della dichiarazione di vendita diretta può essere effettunta tramite le due seguenti modalità:

- utilizzando il modulo carraceo predisposto da AGEA da richiedere al competente ufficio regionale;
- utilizzando il servizio telematico, avvalendosi dei Centri di Assistenza Agricola abilitati, tramite la funzione predisposta sul portale internet del SIAN.

Il termine per la presentazione, così come stabilito dal Reg. (CE) n. 595 del 30 marzo 2004, articolo 11, comma 2, è "anteriormente al 15 maggio". In caso di dichiarazione su modello carraceo fara fede la data di invio in AGEA risultante dal timbro postale; in caso di presentazione telematica fara fede la data di rilascio del documento sul portale ci an

L'obbligo di dichiarazione sussiste per tutti i produttori titolari di quota vendite dirette, anche in assenza di vendite per il periodo in oggetto.

La dichiarazione effetuata su modello cartaceo debitamente compilata e firmata in originale dovrà essere inviata in AGEA e al competente ufficio regionale a mezzo raccomandata; in caso di dichiarazione telematica non è richiesto alcun invio ad AGEA ne alla regione in quanto le informazioni richieste sono già disponibili nel SIAN, mentre una copia cartacea debitamente firmata sarà trattenuta dal CAA incaricato; il dichiarante potrà richiedeme una copia conforme a proprio uso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Si intende per DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, una dichiarazione che annullà e sostituisce integralmente una dichiarazione precedente inviata per lo stesso periodo.

Se viene presentata una dichiarazione che contiene un errore è possibile procedere alla sua sostituzione, nel caso di una dichiarazione carracea non deve essere inviata la fotocopia della precedente, una un nuovo modulo in originale interamente ricompilato, nella nuova dichiarazione deve essere indicata la ripologia "sostitutiva" e il codice della precedente dichiarazione che viene sostituita e annullata; la presentazione deve essere effettuata a tutti gli organismi cui è stata presentata la precedente. Nel caso di dichiarazione felematica la gestione della tipologia "sostitutiva" è automatizzata.

N.B.: Non è ammesso l'utilizzo di modalità di presentazione "mista", ovvero non è possibile sostituire una dichiarazione cartacea con una di tipo telematico o viceversa, in ogni caso per ciascuna azienda dichiarante non è ammessa la presenza di più dichiarazioni valide.

În presenza di più dichiarazioni verrà considerata valida la prima pervenuta.

Per entrambe le tipologie di dichiarazione il termine di presentazione resta comunque fermo, pertanto una dichiarazione, anche se sostitutiva, presentata oltre tale termine sarà considerata tardiva comportando a carico del dichiarante l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, comma 3, del regolamento (CE) n. 595/2004.

SEZIONE I – AZIENDA PRODUTTRICE

Per quanto riguarda la compilazione delle dichiarazioni telematiche la compilazione dei dati anagrafici in sezione 1 è effettuata automaticamente in base all'identificativo fiscale e all'unità tecnico economica del dichiarante secondo quanto rilevabile dalla banca dati SIAN è dall'Anagrafe Tributaria.

Riguadro 1-IL DICHIARANTE

Indicare il codice identificativo univoco (matricola) assegnato dall'AGEA all'azienda di produzione nell'ambito del settore lattiero-caseario, di seguito la partita IVA e il codice fiscale, il cognome o la ragione sociale dell'azienda dichiarante. Se trattasì di persona fisica vanno indicati anche il sesso, la data di nascita, il comune e la sigla automobilistica della provincia di nascita.

Riquadro 2 - RESIDENZA O SEDE LEGALE

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 - UBICAZIONE AZIENDA

Indicare il codice ASL della stalla principale e i dati di ubicazione dell'azienda.

Riquadre 4 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, riportando i dati anagrafici del rappresentante legale dell'azienda.

SEZIONE H-OUGEA

voce 1 - QUOTA VENDITE DIRETTE 2008/2009 DA COMUNICAZIONE

Riportare la quota vendite dirette risultante dalla comunicazione individuale notificata dalla competente Amministrazione regionale ad inizio periodo.

Anche nell'inotesi in cui l'azienda produttrice sia stata oggetto, nel corso del periodo, di un mutamento di conduzione senza frazionamento della struttura produttiva devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, dal produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indicherà il codice del contratto stipulato.

In sua assenza indicare il valore zero.

Tale informazione è fornita automaticamente nella presentazione per via telematica

voce 2-QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO

Riportare la quota risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce I della presente sezione, per quantitativi eventualmente oggetto di mobilità, cessione o acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla competente amministrazione regionale.

In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

SEZIONE III - VENDITE DIRETTE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE LA TTIERA 2008/2009

Il quantifativo di fatte venduto deve essere dichiarato in Kg,

I prodotti lattieri venduti devono essere dichiarati "in equivalente latte", cioè indicando i chilogrammi di latte che sono stati utilizzati per produtti.

VOCE 1 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI (espresso in equivalente latte)

Riportare il quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2008/2009, calcolati in equivalente latte secondo i criteri di cui al decreto 31 luglio 2003

Nella voce 'Formaggi a lunga stagionatura' indicare il quantitativo di latte prodotto nella campagna 2008/2009 e utilizzato per produtre formaggi tipo parmigiano reggiano o altri che necessitano di un periodo di lunga stagionatura (almeno 12 mesi). Tale quantitativo si ricava dalla contabilità di magazzino prevista dall'articolo 24 comma 6 del regolamento 595/2004 modificato dall'articolo 1 comma 7 del regolamento 1468/2006.

voce 2 TOTALE PRODUCTI

Indicare la somma di tutti i campi della voce I. Nel caso di una dichiarazione in medalità telematica tale calcolo viene eseguito automaticamente.

voce 3 = TOTALE LATTE UTILIZZATO

Nel caso in cui siano stati realizzati e venduti più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce, in aggiunta al latte non trasformato venduto, il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.

En voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente, in mancanza di "sovrapposizioni", indicare lo stesso quantitativo della voce 2.

voce 4 - QUANTITATIVO ECCEDENTE

L'esubéro deve essere calcolato come differenza fra il totale latte utilizzato (voce 3 della presente sezione) ed il quantitativo disponibile, riportato nella voce 2 della sezione II. Indicare zero nel caso in cui tale differenza risulti inferiore a zero:

Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale differenza è determinata automaticamente.

voca 5=NUMERO MEDIO VACCHE

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento.

Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5. Nel caso in cui l'approssimazione produca il valore 0 (zero) indicare comunque il valore 1 (uno). Il valore 0 (zero) dovrà essere fornito esclusivamente nel caso in cui il produttore in questione non abbia mai avuto vacche lattifere in stalla per l'intero periodo 2008/2009.

19

ę.

TMGP 3,3 THGR 3,8

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 27

0515274688

Agenzia per le arogazioni in agricoltura


ORGANISMO PAGATORE Via Palestro, 81 00185 - Roma Fax 06/4463409 Tel. 06/4467684

0515274688

Prot n. 377

Circolare n. 19

Roma, 20/03/2001



Assessorati per l'Agricoltura della Regioni e Prov. autonome

Assolatte

Federlatte

Lega delle Cooperative

Frescolatte

Loro sedi

e, per conoscenza

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali D.G. Politiche Comunitarie e Internazionali

Coldiretti

Confagricoltura

C.I.A.

Copagn

UNALAT

Loro sedi

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

OGGETTO: Regime quote latte - Dichiarazioni di commercializzazione 2000/2001

Si informa che è stata predisposta la modulistica attraverso la quale devono essere comunicati - entro il termine del 14 maggio 2001 - i dati relativi alle commercializzazioni di latte per il periodo 2000/2001.

Distribuzione della modulistica e dell'aggiornamento software per gli acquirenti

Ciascun primo acquirente di latte ritirerà presso l'Assessorato per l'agricoltura della Regione o Provincia autonoma, o secondo la modalità indicate dalle medesime, che ne ha eseguito ii riconoscimento i seguenti oggetti:

- n.1 modulo base per dichiarazione di consegna, valido per il periodo 2000/2001 (sono disponibili moduli 'di scorta') e le relative buste di contenimento necessarie;
- congruo quantitativo di modelli 'allegato L1' valido per il periodo 2000/2001;
- n.1 copia delle istruzioni per la compliazione delle dichiarazioni di consegna relative al periodo 2000/2001;
 - su richlesta dell'acquirente n. 1 CD-ROM contenente l'installazione/aggiornamento della procedura software ('pacchetto acquirenti SIN.Acq') e relative istruzioni per l'utilizzo; la procedura autoinstallante è in grado di individuare se si è in presenza di una prima installazione, ovvero di aggiornamento della versione distribuita lo acorso anno, ed operare di conseguenza.

La modulistica e i CD-ROM contenenti il pacchetto software sono in fase di distribuzione agli Assessorati regionall.

Compilazione e presentazione delle dichiarazioni di consegna

Rispetto alla precedente campagna sono state introdotte due principali novità:

- 1) l'allegato L1 alla dichiarazione di consegna è stato semplificato, nel rispetto della normativa vigente, tomando a comporsi di una sola pagina. In particolare è stato rimosso il dettaglio delle quote gestite unitariamente, in quanto attualmente registrato direttamente dagli Uffici regionali sulla banca dati AGEA-Regioni, ed è stato ridotto lo spazio dedicato alle fatture.
- 2) È stata istituita una procedura facoltativa di presentazione per via telematica dei soli dati di sintesi della dichiarazione che permetterà alle ditte acquirenti di procedere più agevolmente alla sottoscrizione degli allegati L1 da parte dei produttori e nel contempo consentirà all'AGEA di ridurre i tempi necessari per le operezioni di compensazione

Ø515274688

.AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

degli esuberi produttivi. La modalità di adesione da parte delle ditte acquirenti e la procedura da seguire sono descritte nella circolare AGEA n. 15 del 15 marzo 2001.

La fattispecie di conferimenti in "successione di acquirente" in corso di periodo è completamente assimilata alla "pluralità di acquirente"; pertanto in questi casi ciascun acquirente dovrà compilare un allegato L1 per le proprie consegne e nella sezione ill dell'allegato L1 devono essere compilate la voci 4 e 5, riportando la parte della quota indicata nella voce 2 che è di competenza dell'acquirente dichiarante.

A seguito dell'Istituzione della presentazione della dichiarazione "sintetica" non devono essere allegati alla dichiarazione supporti magnetici. Sulla busta è prevista invece una casella da barrare per le dichiarazioni anticipate per via telematica.

Compilazione e presentazione della dichiarazioni di vandita diretta

Nella modulistica per la dichiarazione delle vendite dirette effettuate dalle aziende produttrici è stata introdotta una nuova voce denominata "Latte utilizzato" che consente di evidenziare il quantitativo di latte effettivamente trasformato, differenziandolo dalla somma delle equivalenze di più prodotti che vengono realizzati a partire dal medesimo quantitativo di latte.

Termine di presentazione

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni di consegna e di vendita diretta è il 14 maggio 2001.

> IL DIRETTORE DELL'ORGANISMO PAGATORE (Dr. Alberto Migliorini)

> > Uluto Wylini

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 28

Riepilogo dati nazionali vendite	nali vendite	
Periodo	2003/2004	2004/2005
Q.vo Naz. Garantito	230.060	248.975
Quota assegnata	245.511	254.006
Mobilità V -> C	16.022	26.020
Mobilità C -> V	37.543	50.450
Saldo mobilità	21.520	24.430
Q.vo Naz. di riferimento	251.580	273.405
Q.vo venduto	250.517	289.998
Esubero nazionale	0	16.594
Totale prelievo da riscuotere	0	5.520.743
Data aggiornamento	05/07/2004	15/07/2005

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 29

RELAZIONE CONCLUSIVA

CD contenente i file dei dati allegati alla relazione

RELAZIONE CONCLUSIVA



Commissione di indagine amministrativa istituita con Decreto ministeriale 25 giugno 2009 n. 6501 per l'accertamento, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, della correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento in particolare ai dati utilizzati

RELAZIONE

ALLEGATI - VOLUME 1